


Un nuovo sistema Regione autonomie locali in Friuli Venezia Giulia

l'attuazione della legge regionale 1/2006



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale relazioni internazionali,
comunitarie e autonomie locali

Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali

Direttore Gianfranco Spagnul

via Sabbadini 31 - 33100 Udine

tel. 0432 555 402 - fax 0432 555 475

e-mail biblioteca.aall@regione.fvg.it

sito internet <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/home.jsp>

Pubblicazione a cura di Barbara Ribis e Gabriella Gentile

Copertina realizzata dalla Direzione della comunicazione

Foto copertina di Gabriella Gentile

INDICE

Presentazione

<i>Franco Iacop</i>	5
---------------------------	---

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

“Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”	7
--	---

Relazioni

Il “Sistema Regione – enti locali”: nuovi soggetti istituzionali per l’amministrazione di area vasta

<i>Leopoldo Coen</i>	27
----------------------------	----

L’attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

<i>Isabella Citossi, Marcella Pardini e Barbara Ribis</i>	59
---	----

Il sistema delle autonomie locali in Italia e nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

<i>Salvatore Campo e Barbara Ribis</i>	65
--	----

Progetto formativo “Koinè – Enti Locali in dialogo competitivo per lo sviluppo integrato del territorio”

<i>Annalisa Delli Zotti</i>	73
-----------------------------------	----

Documentazione sulla attuazione della LR 1/2006

Corte Costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale del 18 giugno 2007, n. 238	75
--	----

Sentenza Corte Costituzionale del 20 luglio 2007, n. 303	85
--	----

Forme associative

Piano di valorizzazione territoriale

Nota esplicativa del 14 novembre 2006, prot. n. 19036/5.1.3.....	97
--	----

Ricognizione forme associative

Nota illustrativa del 29 gennaio 2007, n. 1257/5.1.3	100
--	-----

Ambiti per lo sviluppo territoriale. Obiettivi e criteri generali per l’ammissione al finanziamento delle proposte di accordo quadro

Nota esplicativa del 5 marzo 2007, prot. n. 3568/5.1.3.....	102
---	-----

LR 1/2006, art. 25. Obiettivi e criteri generali per l’ammissione al finanziamento delle proposte di accordo quadro.

Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2007, n. 425.....	103
--	-----

Istruzioni applicative dell’apparato informatico per il monitoraggio permanente delle gestioni associate denominato “Servizio web per le forme associative”

Nota del 28 maggio 2007, prot. n. 8599/5.1.3.....	110
---	-----

Il servizio web per le Forme Associate – Sistema per la gestione ed il monitoraggio delle Forme Associate fra Enti Locali - Slides.....

.....	116
-------	-----

Piano di valorizzazione territoriale

Deliberazione Giunta Regionale 20 luglio 2007, n. 1786 - Allegato A	149
---	-----

Verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada emessi dai Servizi associati di Polizia Municipale - Nota del 7 agosto 2007 prot. n. 12695/1.6.1

.....	245
-------	-----

Consiglio delle autonomie locali

Protocollo d’intesa fra la Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali.

Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2006, n. 3229.....	247
---	-----

Protocollo d'intesa fra la Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali	
Nota esplicativa del 26 febbraio 2007, prot. n. 3085/1.2.9	251
Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali	
ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1»	255

Associazione delle province

Atto Costitutivo dell'associazione delle Province friulane ai sensi dell'art. 29	
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1	260
Regolamento per la disciplina ed il funzionamento dell'Associazione	
delle Province friulane del 29 agosto 2007.....	262

Istituti di garanzia

Convenzione tra il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Sacile, ai sensi	
dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 1/2006, per l'avvalimento del Difensore civico regionale.	269

Pareri emessi dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

Parere n. 3926/1.3.16 (2297) del 2 marzo 2006	
Associazioni intercomunali e ASTER, di cui alla L.R. 1/2006.....	271
Parere n. 5139/1.3.16 (04866) del 22 marzo 2006	
LR 1/2006. Consorzio Comunità collinare del Friuli.	272
Parere n. 7900/1.3.16 (7614) del 12 maggio 2006	
Associazioni intercomunali di cui all'art. 22 della LR 1/2006. Questioni interpretative.	274
Parere n. 9822/1.3.18 (7677) del 13 giugno 2006	
LR 1/2006, art. 24. Questioni interpretative in ordine alla disciplina dei consorzi.....	275
Parere n. 15291/1.3.17 (10843) del 20 settembre 2006	
LR 1/2006. Costituzione di un'associazione intercomunale.....	276
Parere n. 15965/1.3.17 (13883) del 2 ottobre 2006	
Incompatibilità di un consigliere comunale. Associazioni intercomunali.....	277
Parere n. 690/1.3.16 (380) del 16 gennaio 2007	
Fusione di comuni. LR 1/2006, art. 28.....	279
Parere n. 1181/1.3.17 (21379) del 26 gennaio 2007	
LR 1/2006. Rapporti tra associazione intercomunale e ambito metropolitano.	280
Parere n. 1364/1.3.15 (522) del 29 gennaio 2007	
Forme associative tra comuni inseriti in una Comunità montana. Interpretazione dell'art. 25 della LR 1/2006.....	282
Parere n. 1981/1.3.16 (1680) del 6 febbraio 2007	
Gestione del protocollo informatico nei comuni partecipanti ad un'associazione intercomunale.....	283
Parere n. 4515/1.3.16 (4378) del 21 marzo 2007	
Durata delle convenzioni tra comuni.	284
Parere n. 6774/1.3.16 (3411) del 28 maggio 2007	
Possibilità per un'unione di Comuni di stipulare una convenzione.....	285
Parere n. 15300/1.3.17 (14708) del 28 settembre 2007	
Responsabili uffici. Affidamento poteri gestionali agli amministratori nelle associazioni intercomunali.	286

Organigramma Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.....

289

PRESENTAZIONE

Sulla scia del lavoro presentato l'anno scorso, si propone una seconda pubblicazione della raccolta di documenti riguardante la attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".

Scopo della pubblicazione è quello di fornire agli operatori e studiosi del settore, ed a chiunque ne sia in qualche modo interessato, una serie di documenti che sono stati formati in epoca successiva all'ultimazione della edizione della seconda pubblicazione, diffusa alla fine del 2006, denominata "Un nuovo sistema Regione – autonomie locali in Friuli Venezia Giulia".

In particolare, si tratta di note, circolari e deliberazioni emanate a far tempo dal mese di novembre 2006 fino al mese di settembre 2007, in gran parte provenienti dagli uffici regionali che si occupano di ordinamento degli enti locali; va precisato che la maggiore parte di tali documenti sono stati già posti a disposizione dell'utenza interessata con il mezzo informatico. Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, all'interno del link rubricato "sistema delle autonomie locali" è possibile accedere, tramite una voce specifica sulla legge regionale 1/2006, ai documenti più significativi emanati dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

A tale documentazione si accompagna, una serie di relazioni fra cui una costituita da una ricerca affidata all'ISGRE e curata dal prof. Leopoldo Coen, docente di diritto amministrativo (ius/10) presso l'Università degli Studi di Udine, dal titolo «Il "sistema regione –enti locali": nuovi soggetti istituzionali per l'amministrazione di area vasta», mentre le altre, curate dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sono volte, principalmente, a fornire un quadro dell'attività che la Regione ha posto in essere nel secondo anno di vigenza della legge regionale 1/2006.

Auspicando che anche questa seconda edizione possa contribuire ad una migliore conoscenza del sistema delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, alla luce delle modifiche legislative intervenute a livello regionale, non manco di ringraziare nuovamente quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo ulteriore lavoro e quanti avranno occasione, per motivi di lavoro o studio, di dedicare ad esso la loro attenzione.

*L'Assessore regionale per le relazioni internazionali,
comunitarie e autonomie locali
Franco Iacop*

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1
“PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI DEL SISTEMA
REGIONE - AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA”

Publicata nel BUR n. 2 dell'11 gennaio 2006

SOMMARIO

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I Principi fondamentali

- Art. 1 (*Unità e policentrismo regionale*)
- Art. 2 (*Pluralismo istituzionale*)
- Art. 3 (*Vocazione internazionale*)
- Art. 4 (*Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone*)

TITOLO II
SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Capo I
Regione, Province e Comuni

- Art. 5 (*Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*)
- Art. 6 (*Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative*)
- Art. 7 (*Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni*)
- Art. 8 (*Autonomia dei Comuni e delle Province*)

Capo II
Città metropolitane e Comunità montane

- Art. 9 (*Città metropolitane*)
- Art. 10 (*Comunità montane*)

Capo III
Potestà normativa degli enti locali

- Art. 11 (*Potestà normativa*)
- Art. 12 (*Statuti*)
- Art. 13 (*Regolamenti*)
- Art. 14 (*Istituti di garanzia*)

Capo IV
Funzioni amministrative

- Art. 15 (*Potestà amministrative*)
- Art. 16 (*Funzioni del Comune*)
- Art. 17 (*Funzioni della Provincia*)
- Art. 18 (*Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo*)
- Art. 19 (*Funzioni amministrative della Regione*)

Capo V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

- Art. 20 (Forme collaborative tra gli enti locali)
- Art. 21 (Convenzioni)
- Art. 22 (Associazioni intercomunali)
- Art. 23 (Unioni di Comuni)
- Art. 24 (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)

Capo VI

Sviluppo delle forme associative

- Art. 25 (Ambiti per lo sviluppo territoriale – ASTER)
- Art. 26 (Piano di valorizzazione territoriale)
- Art. 27 (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
- Art. 28 (Fusioni di Comuni)
- Art. 29 (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
- Art. 30 (Carte dei servizi)

TITOLO III

SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE

Capo I

Consiglio delle autonomie locali

- Art. 31 (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
- Art. 32 (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
- Art. 33 (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
- Art. 34 (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
- Art. 35 (Comunicazione degli atti)
- Art. 36 (Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)
- Art. 37 (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

- Art. 38 (Collaborazione istituzionale)
- Art. 39 (Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali)
- Art. 40 (Rapporti tra enti locali e Regione)
- Art. 41 (Garante degli amministratori locali)

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 42 (Autonomia finanziaria degli enti locali)
- Art. 43 (Principi generali in materia di finanza locale)
- Art. 44 (Principi generali in materia di contabilità)
- Art. 45 (Osservatorio regionale per la finanza locale)

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 46 (Norme transitorie e finali)
- Art. 47 (Pubblicazione)
- Art. 48 (Norme finanziarie)
- Art. 49 (Abrogazioni)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I
Principi fondamentali

Art. 1
(Unità e policentrismo regionale)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali.
2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.
3. La Regione, le Province e i Comuni perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2
(Pluralismo istituzionale)

1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.
2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.
3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.

Art. 3
(Vocazione internazionale)

1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.
2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.
3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.
4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.
5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4
(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.
2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.
3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.
4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la

loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Capo I Regione, Province e Comuni

Art. 5 (Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.
2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.

Art. 6 (Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7 (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 8 (Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:
 - a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
 - b) gli enti destinatari delle funzioni;
 - c) i beni e le risorse finanziarie;
 - d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

Capo II Città metropolitane e comunità montane

Art. 9 (Città metropolitane)

1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.
2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.
3. L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:
 - a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;
 - b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;
 - c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.
6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.
7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.
8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.
9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:
 - a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
 - b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;
 - c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

Art. 10 (Comunità montane)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) foreste;
 - c) agricoltura;
 - d) risparmio energetico e riscaldamento;

- e) turismo;
 - f) commercio.
4. Le comunità montane, inoltre:
- a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;
 - b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;
 - c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;
 - d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Capo III Potestà normativa degli enti locali

Art. 11 (Potestà normativa)

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

Art. 12 (Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13 (Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.
3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14
(Istituti di garanzia)

1. Gli statuti degli enti locali possono prevedere l'istituzione, anche in forma associata, del Mediatore civico o di altri istituti, aventi carattere di indipendenza, per garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini.
2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono, previa convenzione con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale, qualora:
 - a) lo preveda espressamente lo statuto;
 - b) sia vacante la carica di Mediatore civico;
 - c) nelle more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il Mediatore civico o gli altri istituti di garanzia di cui al comma 1.
4. Il Difensore civico regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito all'attività svolta presso gli enti locali.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Difensore civico regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Capo IV
Funzioni amministrative

Art. 15
(Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:
 - a) normazione;
 - b) programmazione e pianificazione;
 - c) organizzazione e gestione del personale;
 - d) controllo interno;
 - e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
 - f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 16
(Funzioni del Comune)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 del 1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 17
(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;
 - c) viabilità e trasporti;
 - d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;
 - e) caccia e pesca nelle acque interne;
 - f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
 - g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;
 - h) politica attiva del lavoro.
2. La Provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a) agricoltura;
 - b) formazione professionale.

3. La Provincia:

- a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni;
- b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, coordinandoli con l'attività programmatoria dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonché concertando con la Regione il finanziamento per l'attuazione dei propri programmi;
- c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite.

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:

- a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
- b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
- c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:

- a) sanità;
- b) Corpo forestale regionale;
- c) coordinamento regionale della protezione civile;
- d) libro fondiario;
- e) agricoltura.

Capo V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

- a) convenzioni;
- b) associazioni intercomunali;
- c) unioni dei Comuni.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 21

(Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 22

(Associazioni intercomunali)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
 - a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
 - b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
 - a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
 - b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
 - c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
 - d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23

(Unioni di Comuni)

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
 - a) finanza e contabilità;
 - b) tributi;
 - c) commercio e attività produttive;
 - d) urbanistica;
 - e) servizi tecnici;
 - f) gestione del personale;
 - g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 24

(ConSORZI fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.
2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di revisione, ed è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

Capo VI

Sviluppo delle forme associative

Art. 25

(Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)

1. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni, formate da Comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:
 - a) realizzazione di opere pubbliche;
 - b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
 - c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
 - d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
 - e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
 - f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.
2. I Comuni capoluogo di provincia e le comunità montane sono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER).
3. I soli Comuni parzialmente montani possono partecipare anche a un'associazione intercomunale con Comuni non facenti parte di comunità montane.
4. Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di "ambiti metropolitani". In tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale.
5. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati. Tale accordo quadro definisce anche le risorse finanziarie trasferite da parte della Regione.
6. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) sono destinatari del riparto dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 1.
7. I Comuni attuano la concertazione con le parti sociali nel contesto dell'Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER), relativamente alle finalità previste dal comma 1.

Art. 26

(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:
 - a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;

- b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;¹
- c) definisce il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) sulla base delle proposte di accordo quadro.
2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
3. In sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo.
4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Art. 27

(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.
2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:
- a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;
- b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.
3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.
4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.
5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.
7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

¹ L'articolo 4, comma 6, lettera c), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ha previsto lo stanziamento a favore dei Comuni per l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale e ha stabilito che solo per l'anno 2006 una quota dello stanziamento può essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale, con priorità nell'assegnazione delle risorse per i Comuni interamente montani e per quelli non interamente montani con popolazione fino a tremila abitanti.

Art. 28
(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento de

i servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 29
(Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.
2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Art. 30
(Carte dei servizi)

1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III
SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE

Capo I
Consiglio delle autonomie locali

Art. 31
(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
 - a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;
 - b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:
 - a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;
 - b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:
 - 1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;
 - c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;
 - d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:
 - 1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;

- 2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.
4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.
2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.
3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 33

(Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti.

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
 - a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
 - c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
 - d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
 - e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
 - f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
 - g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
 - c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale

qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 35

(Comunicazione degli atti)

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 36

(Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.
2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.
3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente.
4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.
5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.
6. L'intesa o il parere sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali ovvero dell'Ufficio di presidenza.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.
2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.
3. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

Art. 38

(Collaborazione istituzionale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39

(Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali)

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.
2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.
3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Art. 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.

2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.

5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Art. 41

(Garante degli amministratori locali)

1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.

2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.

3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

5. Il Garante:

a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;

b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;

c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 42

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

2. A tal fine sono previste:

a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;

b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.

3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.

4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione è relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.

5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.

Art. 43

(Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. La finanza degli enti locali è costituita da:

- a) tributi propri;
- b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;
- c) trasferimenti erariali e regionali;
- d) altre entrate proprie di natura corrente;
- e) risorse per investimenti;
- f) altre entrate.

3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44

(Principi generali in materia di contabilità)

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.

4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.

6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8. Il rendiconto è composto da:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio.

9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 45

(Osservatorio regionale per la finanza locale)

1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.

2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.
4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.
7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 (Norme transitorie e finali)

1. Le riunioni delle conferenze dei sindaci per la designazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali hanno luogo entro quaranta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. In difetto provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del Consiglio delle autonomie locali. La presidenza del Consiglio delle autonomie locali, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.
3. Fino alla prima riunione del Consiglio delle autonomie locali continua a esercitare le sue funzioni l'Assemblea delle autonomie locali istituita con legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali).
4. Al fine della predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, i Comuni informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali della forma associativa adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47 (Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48 (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata "Consiglio delle autonomie locali", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione «Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche» e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.
2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.

3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:
 - a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;
 - b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 49
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
 - a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);
 - b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»);
 - c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
 - d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
 - e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
 - f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);
 - g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla legge regionale 15 del 2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
 - h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
 - i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30 del 1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, è il seguente:

Art. 12

(Rapporti transfrontalieri degli enti locali)

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Nota all'articolo 9

Il testo dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, è il seguente:

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

omissis

3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:
- a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;
 - b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;
 - c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
 - d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.

omissis

Nota all'articolo 16

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 del 1997, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni amministrative riservate allo Stato)

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

Il “Sistema Regione – enti locali”: nuovi soggetti istituzionali per l’amministrazione di area vasta

RELAZIONI

IL “SISTEMA REGIONE – ENTI LOCALI”: NUOVI SOGGETTI ISTITUZIONALI PER L’AMMINISTRAZIONE DI AREA VASTA

LEOPOLDO COEN *

Sommario

1. Istituzioni territoriali e sussidiarietà: scenari critici e strategie di azione.....	28
2. Le modifiche del Titolo V, Parte II, della Costituzione e gli effetti sulla competenza legislativa regionale in materia di autonomie locali	31
3. L’attuazione della riforma costituzionale da parte dello Stato: nuove disposizioni per vecchi schemi concettuali.....	34
4. Gli snodi istituzionali del “Sistema Regione – autonomie locali”: il coordinamento orizzontale e verticale	38
5. Il coordinamento orizzontale di “area vasta”: definizioni e uso della nozione	38
6. I presupposti: due modelli di amministrazione a confronto.....	39
7. Una prima conseguenza operativa: ripensare il ruolo dell’ente intermedio	41
a) La Provincia.....	41
b) La Comunità montana	44
c) La Città metropolitana.....	45
d) Un ente intermedio per compiti nuovi?.....	46
8. Ulteriori conseguenze: il fallimento della “razionalizzazione dall’alto” e le unioni opportunistiche.....	47
9. La logica dell’area vasta: adeguatezza, differenziazione e cooperazione volontaria. L’ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER).....	47
10. Una questione aperta: chi decide dell’allocazione delle funzioni amministrative agli enti locali?	50
11. Il procedimento di allocazione delle funzioni: una questione di metodo.....	54
12. I meccanismi istituzionali del coordinamento verticale	55
13. Le criticità organizzative e funzionali del Consiglio delle Autonomie Locali	57

* Università degli Studi di Udine - docente di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza. Ricerca affidata dalla Regione FVG all’ISGRE e curata dal docente indicato.

1. Istituzioni territoriali e sussidiarietà: scenari critici e strategie di azione

I moti di una deriva delle amministrazioni locali lasciate prive di una politica che punti all'integrazione e alla coesione territoriale possono condurre verso direzioni del tutto imprevedute, per quanto alcuni scenari si possano tuttavia già individuare al momento presente. Tra le possibili tendenze va innanzitutto considerata quella incentrata su forme di chiusura e difesa "tradizionalistica" delle identità locali, da una parte, o su forme di tutela rigida e centralistica delle risorse e dei valori ambientali, dall'altra. Questi scenari, diversi tra di loro e, in diverso modo già operanti, si determinano come contrapposizioni difensive alle forme di omologazione e di spaesamento prodotte dalle trasformazioni territoriali. Il richiamo ad una concezione storica della "comunità" e della "identità", da una parte e, dal lato opposto, la richiesta di tutele e garanzie centralistiche, non sono la stessa cosa dal punto di vista dei principi regolativi, ma sono in qualche misura riconducibili ad una stessa forma di timore nei confronti dei nuovi scenari. Queste tendenze, poi, in qualche caso possono sommarsi, in qualche altro divergere e configgersi, ma comunque contribuiscono a rendere meno governabile il futuro, già nel breve periodo, con particolare riferimento al grado di apertura locale verso le innovazioni culturali e politico-istituzionali.¹

Un'altra tendenza possibile è quella secondo la quale il territorio viene concepito solo in termini di "spazio" indifferenziato e cioè come supporto neutro per strutture ed infrastrutture che vengono allocate dall'alto con lo scopo di realizzare, migliorare, modernizzare sistemi di attività (commerciali, turistiche, terziarie in genere) e reti infrastrutturali dei tipi più diversi, per reggere la cosiddetta competizione globale. Il territorio, concepito solo in questi termini riduttivi, implica una concezione allocativa, funzionalistica ed essenzialmente eterodiretta e gerarchica dell'organizzazione territoriale; e che, come tale, tende a negare autonomia e "soggettività" ai territori stessi. La conseguenza pratica di una concezione di questo tipo è la produzione di conflitti (tra interessi e valori antagonisti) che rischiano di portare all'*impasse* i pur necessari processi di trasformazione e di innovazione territoriale. È, questo, probabilmente, uno degli scenari verso i quali si muovono, in particolare, certe tendenze delle attività commerciali, turistiche e finanziario – immobiliari in genere, ma anche parti importanti del settore delle grandi reti trasportistiche.²

Se si condividono quantomeno le linee di fondo dell'analisi appena riassunta nei suoi tratti essenziali, corroborata peraltro da dati di comune esperienza, corre allora l'obbligo di individuare quali siano le risposte che sul piano giuridico e istituzionale si possono proporre per contrastare simili derive, foriere di un generale degrado. In altri termini, si pone la necessità di predisporre un disegno dei rapporti istituzionali adatto a costituire un sistema coerente, coeso e concertato tra centro e periferia, nell'ambito del quadro di riferimento tracciato dalla Costituzione, recentemente modificata proprio nella parte che attiene alle autonomie territoriali, cogliendone tutti gli spunti utili e innovativi.

Il sistema della rappresentanza istituzionale, si sa, è organizzato per cerchi concentrici che, muovendo dal livello più vicino ai cittadini, il comune, si allargano delineando progressivamente la provincia, (eventualmente) la città metropolitana, la regione e infine lo Stato, costituendo così la Repubblica, secondo quanto recita il testo dell'articolo 114 della Costituzione. Nonostante la nuova formulazione della disposizione di esordio del Titolo V ponga particolare enfasi sulle istituzioni delle autonomie, configurandone un ruolo di veri e propri elementi costitutivi dell'ordinamento, non pare tuttavia che dalla lettura della riforma costituzionale il legislatore abbia tratto tutte le conseguenze possibili al fine di modificare l'architettura secondo cui questo sistema si è costruito nel corso del tempo. Le criticità più evidenti si riscontrano infatti laddove, assumendo seriamente a guida il principio di sussidiarietà, si voglia considerare l'adeguatezza dell'ente quale criterio guida per l'individuazione dell'esercizio delle funzioni che gli competono. Da questo punto di vista pare ci sia ancora molta strada da compiere nella direzione di realizzare un sistema di governo locale che obbedisca a schemi meno rigidi di quello appena indicato.

Nel quadro fissato dalle norme costituzionali del novellato Titolo V dovranno essere in primo luogo le regioni a farsi carico di questo processo innovativo, in quanto attributarie delle competenze legislative in materia di ordinamento

¹ L'analisi che qui si è sinteticamente riassunta nelle sue conclusioni di fondo, si deve a S. Fabbro, *Problemi, soggetti e modalità di pianificazione alla scala vasta: stato e prospettive in Friuli Venezia Giulia*, in S. Fabbro, E. Dalla Betta (a cura di), *L'anello debole. Stato attuale e prospettive della pianificazione alla scala vasta*, Roma 2004, 120-131.

² Sono ancora passi dello studio di S. FABBRO, *op. ult. cit.*

delle autonomie locali,³ pena rimanere ancorati ad un modello in cui l'uniformità e l'omologazione siano i tratti permanenti e caratterizzanti il governo locale, sacrificando così le ragioni dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica. Eleggendo a criteri guida i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, le regioni sono chiamate a esercitare le rispettive competenze al fine di realizzare un quadro coerente del governo locale, tale da realizzare un vero e proprio "sistema" coordinato di governo multilivello, pur (o proprio perciò) salvaguardando le peculiarità delle autonomie locali.

Per conseguire un obiettivo così ambizioso, ossia la costituzione di un vero e proprio "sistema regione – enti locali" è necessario porre mano ad una serie di interventi legislativi di notevole impegno. Ma ancor prima di assumere decisioni, da tradurre poi in atti normativi, è necessario compiere una seria e approfondita analisi relativamente a quelle che devono essere le logiche e le metodiche adatte a compiere i passi necessari per muoversi nella giusta direzione. In altre parole, se di sistema si vuole parlare, per ridare efficienza e coesione all'azione pubblica, allora ciò comporta compiere una disamina preliminare relativamente a quale debba essere la dimensione del governo locale cui il legislatore intende rivolgersi o su cui intende strategicamente fare leva. Si tratta cioè di individuare quale sia la dimensione territoriale locale più adatta per costruire questo sistema e, al contempo, di quali siano le istituzioni giuridiche coerenti con tale dimensione territoriale.

Una lunga esperienza mostra quanto sia inadeguato allo scopo l'attuale ordinamento degli enti locali, soprattutto se si persiste nel regolarne istituzioni e funzioni secondo logiche gerarchiche, tra l'altro rese ormai obsolete (nonché illegittime) dalla riforma costituzionale del 2001. In un contesto, non solo locale, che si muove verso sistemi di governo, appunto, multilivello, deve variare anche il quadro strutturale cui è necessario fare riferimento: per questo motivo, va subito dichiarato il presupposto che sostiene questa indagine. Enunciato in estrema sintesi (ma non mancheranno le occasioni di ritornare sul punto) la convinzione da cui si muove è che vadano introdotti nell'ordinamento degli enti locali forti dosi di "flessibilità" e che questa richieda un sistema di governo non più (o non solo) per enti, ma più in generale di area vasta: in cui cioè i governi locali non operino più in modo tendenzialmente isolato, facendo riferimento in prevalenza all'ente "sovraordinato", come accade ancor oggi in cui vige il sistema, appunto, "a cerchi concentrici", ma agiscano invece collegati tra loro, secondo logiche cooperative e consensuali, su un piano di parità.

Dovendo rispondere, dunque, al quesito di quali siano le istituzioni giuridiche più "adatte" alla dimensione dell'area vasta, è necessario muovere dall'analisi delle recenti modificazioni costituzionali, al fine primario di comprendere a quale soggetto spetti innanzitutto la competenza a disciplinare queste istituzioni, una volta ammesso (ma questo è appunto il presupposto da cui si muove) che l'area vasta sia la dimensione adeguata ad assicurare efficienza ed efficacia al governo locale, mantenendo il livello di governo più prossimo al cittadino. Chi deve disciplinare le forme secondo cui si organizza il governo di area vasta? Questa competenza spetta allo Stato o alle regioni? E, inoltre, le regioni, distinte in ordinarie e speciali, hanno in materia le stesse potestà? Ed infine, a chi spetta il potere di conferire funzioni e competenze ai diversi livelli del governo locale, attribuendo così effettivi poteri al governo locale?

Per rispondere a queste domande si devono affrontare dunque anche questioni di carattere generale, che toccano alcuni punti piuttosto controversi dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, in conseguenza della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, approvata nel 2001 e degli atti normativi che ne sono derivati, svolgendo un discorso in cui oltretutto vanno distinte le problematiche che riguardano le regioni ordinarie da quelle speciali.

Gli spunti per una serie di approfondimenti in questo campo non mancano di certo: se infatti si tratta di individuare quali sono gli istituti giuridici aventi valore strategico per dare attuazione alla costituzione di un vero e proprio sistema regione – autonomie locali, in attuazione dei nuovi principi costituzionali, è necessario prendere in esame quantomeno i punti seguenti:

- a) un'analisi critica delle modifiche del Titolo V, Parte II, della Costituzione e la loro incidenza sull'ordinamento delle autonomie locali;
- b) una valutazione delle problematiche relative all'esercizio della competenza legislativa regionale, distinguendo tra le regioni ordinarie e quelle speciali, per considerare in particolare le questioni sostanziali dell'operazione di adeguamento ai principi costituzionali;

³ Le regioni ordinarie godono di una competenza legislativa concorrente, limitata dalla potestà statale di dettare i principi dell'ordinamento degli enti locali per ciò che attiene alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali, mentre alle regioni speciali gli statuti assegnano una competenza primaria. In realtà esempi virtuosi ed anche notevolmente più avanzati in quanto a capacità di organizzare il sistema degli enti locali si ritrovano spesso tra le regioni ordinarie, come è per l'Emilia – Romagna, cui si farà cenno anche in seguito.

- c) un esame critico degli schemi di atti normativi statali di modifica all'attuale Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267 del 2000) e degli interventi legislativi regionali più significativi in materia.

Nell'affrontare questi punti non si seguirà necessariamente l'ordine appena indicato, poiché sembra preferibile esporre innanzitutto le ragioni per cui si ritiene necessaria una profonda modificazione del modello di organizzazione dei rapporti regione – enti locali, nel senso di adottare una logica coerente con le dinamiche dell'area vasta. Questa parte, infatti, serve ad illustrare le strategie di politica legislativa che le regioni (in particolare quelle speciali) possono adottare all'indomani della riforma costituzionale e in vista di una prevedibile revisione dei rispettivi statuti di autonomia. Non va trascurata infatti la considerazione che proprio da questi atti, dotati della forza di derogare al dettato costituzionale, potranno venire indicazioni utili anche allo Stato stesso, costituendo nuovi modelli di regolazione dei rapporti tra centro e periferia che potrebbero influenzare virtuosamente anche il legislatore statale, nel momento in cui fissa la normazione di principio (le funzioni fondamentali degli enti locali), nell'esercizio delle propria competenza legislativa, vincolante nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

Un'ultima avvertenza, infine, relativamente agli esempi che via via verranno utilizzati in chiave esplicativa delle tesi sostenute. Questi si riferiranno in misura preponderante al Friuli Venezia Giulia, non solo perché, essendo una regione a statuto speciale, gode di un'autonomia maggiore rispetto alle regioni ordinarie e quindi di un margine di manovra più ampio, da utilizzare ai fini della sperimentazione e realizzazione di forme più avanzate di organizzazione del sistema regione – autonomie locali, ma soprattutto perché queste spinte innovative hanno effettivamente trovato attuazione nella legge regionale approvata di recente che, non a caso, reca appunto l'intitolazione di "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".⁴

Una volta esplicitate le premesse teoriche, si può quindi passare in un secondo momento a tracciare un quadro delle forme organizzative già conosciute o attualmente in fase di sperimentazione. In merito alle prime si pongono le note questioni legate al ruolo che si intende assegnare agli enti collocati al livello intermedio tra la regione ed i comuni: le province, innanzitutto, ma anche le altre forme organizzative sovracomunali, di cui va chiarita la natura e la vocazione. Impostare la problematica dell'ente intermedio in modo coerente con la logica sistemica perseguita dalla legislazione regionale significa, infatti, favorire la soluzione di un contenzioso a volte sopito, più spesso acceso, tra gli enti territoriali di diverso livello. Per ciò che attiene alle seconde, ne vanno esaminati sia la disciplina dei procedimenti predisposti per la loro formazione, sia i meccanismi di funzionamento.

Le conclusioni sono infine dedicate a considerazioni comunque legate alla dimensione dell'area vasta e al suo rapporto con il sistema degli enti territoriali, ma che si riferiscono ai suoi aspetti funzionali, piuttosto che agli elementi strutturali, perché attengono alle questioni che si pongono in merito al trasferimento delle funzioni dagli apparati centrali (soprattutto regionali) agli enti locali. In mancanza di un'analisi critica dei processi decisionali in materia di allocazione delle funzioni, infatti, si corre il rischio di aver compiuto uno sforzo cui non conseguono i risultati attesi, in quanto alla costruzione di nuovi soggetti istituzionali non corrisponde l'esercizio delle correlative funzioni, disegnando perciò uno schema destinato a rimanere privo di contenuti.

L'analisi si articolerà perciò nei passaggi seguenti, muovendo da un inquadramento di carattere generale sull'assetto delle competenze legislative in materia di ordinamento degli enti locali, come si configurano all'indomani della riforma costituzionale approvata nel 2001 (a questi punti sono dedicati i Par. 2 e 3). Nel medesimo contesto, proprio perché attinenti ai rapporti tra lo Stato e la regione, si esamineranno anche le innovazioni che conseguiranno all'approvazione dei nuovi statuti speciali, assumendo a modello il disegno di legge costituzionale recante il nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia. Come è noto, infatti, nel febbraio del 2005 il Consiglio regionale ha approvato la proposta con il testo del nuovo Statuto regionale di autonomia speciale. In attesa di una sua (si auspica) sollecita approvazione parlamentare, alcuni dei suoi contenuti relativi al sistema "Regione – autonomie locali", sono già stati assunti dalla legge regionale 1 del 2006, che in una certa misura e pur nel quadro della Costituzione e dello Statuto vigenti, ne rappresenta un'anticipazione. Anche questi aspetti dovranno dunque di essere presi in esame, proprio perché rivelatori di una linea di tendenza nella regolazione delle relazioni tra regione ed enti locali destinata a svilupparsi nel corso del tempo.

⁴ Si tratta della legge regionale n. 1/2006, approvata il 15 dicembre 2005 e pubblicata sul BUR n. 2 dell'11 gennaio 2006.

Di seguito è necessario tracciare i modelli di riferimento secondo cui si può articolare il rapporto tra regione ed enti locali. Si tratta di mettere in evidenza i punti di forza di un disegno che si ispira ad una logica di sistema, mettendone al contempo in luce le differenze che lo contraddistinguono rispetto al modello tradizionale di amministrazione. Si assumeranno perciò ad esempio alcuni atti normativi recentemente approvati (o in corso di approvazione) da parte di alcune regioni speciali,⁵ mettendo anche in luce alcune criticità che si profilano in generale, proprio in ordine alla materia dell'ordinamento degli enti locali, nei rapporti, non del tutto chiariti, tra lo Stato e le regioni, a partire da quelle speciali. A queste parti sono dedicati i Par. 4, 5 e 6.

Seguirà quindi l'individuazione dei soggetti istituzionali astrattamente competenti a rivestire il ruolo di governo di area vasta, analizzandone criticamente il ruolo al fine di fornire una risposta plausibile che contribuisca a chiarire le differenze che devono intercorrere tra i compiti tipici dell'amministrazione di area vasta (coerente con la logica di sistema) e il ruolo degli enti intermedi. Nei Par. 7, 8 e in parte il Par. 9, si affronteranno questi punti; inoltre, per illustrare struttura e funzioni di un soggetto istituzionale espressamente previsto per assumere il ruolo di governo dell'area vasta, si farà riferimento ad un caso concreto, tratto dalla legge recentemente approvata dal Friuli Venezia Giulia (si veda ancora il Par. 9).

Una volta delineato il quadro istituzionale relativo alla forme di organizzazione sarà necessario affrontare le questioni relative all'esercizio delle funzioni e perciò, preliminarmente, la questione relativa all'esercizio della competenza legislativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. Sarà perciò necessario procedere alla ricostruzione delle competenze regionali in materia di ordinamento delle autonomie locali con riferimento non solo alla riforma costituzionale, ma anche con gli atti normativi approvati al fine di darvi attuazione (si veda il Par. 10).⁶

Al fine di completare il quadro dei rapporti tra regione ed enti locali, e soprattutto per delineare gli spazi che concretamente possono essere esercitati dalla prima, al fine di attuare un quadro istituzionale coerente e coeso è anche necessario accennare ai meccanismi con cui regolare i processi di conferimento delle funzioni amministrative. Se infatti la logica cui si ispira il nuovo modello dell'amministrazione è quello della sussidiarietà, ne discende che devono anche mutare i criteri con cui si assumono le decisioni con cui si attribuiscono e si ripartiscono le funzioni tra i diversi livelli di governo. La parte conclusiva, per completare il quadro delle problematiche, dovrà perciò occuparsi, quantomeno nelle sue linee essenziali e fondamentali, di alcuni aspetti relativi ai processi secondo cui i trasferimenti di funzioni e più in generale ogni decisione relativa all'esercizio di funzioni dovrà ispirarsi, al fine di dotare di contenuti effettivi e operativi il quadro istituzionale delineato con la costituzione del sistema regione – autonomie locali. A questi procedimenti di codecisione degli atti regionali che comportano scelte sull'allocazione dell'esercizio delle competenze sono dedicati i Par. 11, 12 e 13.

2. Le modifiche del Titolo V, Parte II, della Costituzione e gli effetti sulla competenza legislativa regionale in materia di autonomie locali

Le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 3 del 2001 al Titolo V, Parte II, Cost. hanno ridisegnato i rapporti tra gli enti territoriali, introducendo una serie di principi che si riflettono anche sull'esercizio delle competenze legislative tanto delle regioni ordinarie, quanto di quelle speciali.

Le disposizioni di cui bisogna tenere conto per ciò che tocca la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali sono:

- a) art. 114 Cost., comma 1: "La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato";
- b) art. 114 Cost., comma 2: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

⁵ Oltre alla legge e al disegno di legge, rispettivamente del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trento, va ricordata anche la legge della Regione Sardegna che ha modificato il numero delle province, cercando così di renderne adeguata la dimensione all'attribuzione dei relativi compiti. La legge sarda che ha avviato questo processo riformatore è la n. 4 del 1997.

⁶ A questi fini si esaminerà anche lo schema del decreto legislativo approvato nel dicembre del 2005 da parte del Consiglio dei ministri, che modifica il d.lgs. 267/2000 (Teso unico sugli enti locali): "Individuazione delle funzioni fondamentali e adeguamento dell'ordinamento degli enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, a norma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131", per quanto sia assai dubbio che, a seguito del cambio di maggioranza successivo alle elezioni politiche dell'aprile 2006 e anche in conseguenza della scadenza del termine della delega (dicembre 2005), possa ancora costituire un testo di riferimento destinato a tradursi in un atto normativo. È comunque opportuno prenderlo in considerazione, quantomeno al fine di considerarne le linee ispiratrici e per valutare, un domani, in che misura venga assunto a modello per il testo che la nuova maggioranza vorrà approvare.

- c) art. 116 Cost., comma 1: "[Le regioni speciali] dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale";
- d) art. 117 Cost., comma 2, lett. p): "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

L'art. 118 Cost. non riguarda invece gli aspetti di carattere ordinamentale, ma piuttosto ciò che attiene all'individuazione dei criteri di allocazione delle funzioni tra i diversi livelli di enti territoriali, laddove si invoca il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e si menzionano, con termini per la verità dal significato incerto, le funzioni "attribuite", quelle "conferite" e quelle "proprie" di cui gli enti locali territoriali sono titolari.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha abrogato il precedente articolo 128, che qualificava le province ed i comuni quali enti autonomi "nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della repubblica, che ne determinano le funzioni". È venuta meno così la competenza statale a disciplinare l'organizzazione e le funzioni degli enti locali, poiché questa si trova oggi ripartita tra lo Stato (per gli aspetti individuati dall'articolo 117, comma 2, lett. p) Cost.) e le regioni (ordinarie e speciali), oltretutto, per taluni aspetti, anche dagli statuti degli enti locali, nei termini e nei limiti fissati dalla legge.

Alla luce del nuovo dettato costituzionale alle regioni spetta dunque la potestà di disciplinare le funzioni degli enti locali nella stesse materie in cui godono della competenza legislativa. Questa prospettiva pone tuttavia alcune questioni di non facile soluzione, una di carattere generale e una più specifica.

In linea generale si può dire che l'assetto di poteri delineato dal testo costituzionale sembra corrispondere ad un'esigenza, largamente sentita dagli enti locali e dalle loro associazioni, di forte autonomia proprio rispetto alle regioni di cui fanno parte, ma finisce così per introdurre elementi di rigidità su base nazionale, in evidente contraddizione con i postulati del principio di sussidiarietà ed i suoi corollari (pur espressamente menzionati dalla Costituzione stessa).⁷

Di carattere più specifico e puntuale è invece il problema dell'individuazione dei limiti che la Costituzione pone all'esercizio della potestà legislativa delle regioni ordinarie: da un lato esse si trovano escluse dalla possibilità di incidere sulle funzioni fondamentali degli enti locali (disciplina che spetta, appunto alla competenza statale), ma d'altro canto anche nell'esercizio delle potestà concorrenti nelle altre materie, le cui funzioni siano eventualmente trasferite agli enti locali, le regioni sono tenute a rispettare i principi generali (della singola materia) fissati dalla legislazione statale.

Diversi invece i problemi che si profilano per le regioni speciali, sia per la specifica materia dell'ordinamento degli enti locali, sia per quanto attiene alle altre materia in cui godono della competenza esclusiva, non però per le materie di competenza concorrente, per cui valgono i medesimi limiti previsti per le regioni ordinarie.

Continuando a trarre spunto dalla disciplina che riguarda il Friuli Venezia Giulia, quale esempio per il versante delle regioni speciali, è necessario appellarsi alle disposizioni contenute nello Statuto e nelle relative norme di attuazione:⁸

- a) art. 4, comma 1, n. 1 bis) dello Statuto: "In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (...) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni";
- b) art. 2 del d.lgs. 9 del 1997: "La Regione, nel rispetto degli articoli 5 (...) della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Per completare il quadro di riferimento, pur nelle sue linee di massima, è infine necessario tenere a mente quanto dispone l'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 (modificativa del Titolo V, Parte II, Cost.) a proposito degli effetti della riforma costituzionale sulle competenze delle regioni ad autonomi speciale:

⁷ Si veda in proposito S. BARTOLE, R. BIN, G. FALCON, R. TOSI, *Diritto regionale*, II ed., Bologna 2003, 147.

⁸ Approvato con la l.cost. 1/1963 e successivamente modificato, per ciò che attiene alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, dalla l.cost. 2/1993 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige", cui è stata data attuazione con il d.lgs. 9/1997 "Norme di attuazione per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".

- a) art. 10: "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale (...) per le parti in cui prevedono forme di autonomi più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Le disposizioni appena citate vanno ovviamente lette alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della cosiddetta "clausola di maggior favore", di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001, destinata a valere sin tanto che gli statuti speciali non verranno adeguati al nuovo testo costituzionale.

A questo riguardo il giudice costituzionale ha già avuto modo di affermare come la potestà esclusiva di cui godono le Regioni speciali non risulti intaccata dalla riforma del Titolo V, poiché "le disposizioni del nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 3 del 2001, non si applicano alle Regioni ad autonomia speciale, se non per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".⁹ Il presupposto di tale conclusione è, evidentemente, una maggiore ampiezza riconosciuta alla legislazione esclusiva delle autonomie speciali rispetto alla potestà spettante a quelle ordinarie, di natura sì residuale, ma limitata dalla competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. p).

L'ambito della competenza primaria delle regioni ad autonomia differenziata va dunque esaminato alla sola luce dei limiti previsti dai rispettivi statuti speciali ed essenzialmente del limite dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Si è avanzata per la verità una tesi volta a leggere questa norma al fine di attribuirle una portata promozionale dell'autonomia tanto delle regioni (senza distinguere tra ordinarie e speciali) quanto degli enti locali, quasi si prevedesse un'applicazione delle norme della riforma costituzionale più favorevoli all'autonomia nelle regioni, anziché, come disposto letteralmente, delle regioni.¹⁰ A tale riguardo si è però ribattuto che, per quanto possa effettivamente derivare un ampliamento dell'autonomia degli enti locali anche a seguito delle nuove norme costituzionali, è tuttavia altrettanto vero che da ciò potrebbe derivare un'espansione dei poteri statali (alla luce dell'articolo 117, comma 2, lett. p)), con la conseguente (illegittima) riduzione della competenza primaria della regione in questa materia.¹¹

Ma a questo riguardo si può opporre proprio quanto ancor più di recente ha affermato la Corte costituzionale, intervenendo con una nuova pronuncia sia sul tema dei rapporti tra autonomie speciali e riforma del Titolo V, sia sull'operatività della clausola di maggior favore, ed osservano in proposito come il riconoscimento di forme di autonomia più ampie deve avvenire "sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi limiti, espressi o impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V".¹²

In linea generale a questo punto il discorso potrebbe ulteriormente complicarsi, poiché andrebbero considerati gli effetti "indiretti" prodotti sugli statuti speciali dalle materia "trasversali" (quali ad esempio la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti", si cui all'art. 117, comma 2, lett. m), in cui lo Stato gode della potestà legislativa esclusiva), ma per quanto riguarda direttamente la materia dell'ordinamento delle autonomie locali, se ne può prescindere, almeno al momento, salvo doverci ritornare sopra in occasione dell'analisi dei meccanismi istituzionali che presiedono all'assunzione delle decisioni sull'allocatione dell'esercizio delle funzioni ai diversi livelli di governo e come questi si rapportino all'esercizio delle competenze regionali.

Che il regime in atto abbia un carattere necessariamente transitorio, almeno per ciò che interessa le regioni speciali, risulta confermato anche dal tenore delle disposizioni della l. 131 del 2003¹³ che verrà esaminata al paragrafo

⁹ Così Corte cost. 48/2003 e, già in precedenza, 377, 408, 533 e 536, tutte del 2002.

¹⁰ La tesi è stata avanzata in particolare da A. RUGGERI, *Forma e sostanza dell'adeguamento* degli Statuti speciali alla riforma costituzionale del Titolo V (notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo), in *Le Regioni* 2003, 357.

¹¹ Oltretutto va dimostrato che l'appartenenza allo Stato della potestà legislativa sulle funzioni fondamentali, anziché alle regioni, sia in grado di garantire maggiormente l'autonomia locale, come osserva S. BARTOLE, *L'estensione della clausola di maggior favore agli enti locali*, in *Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali*, Atti del Convegno di Villa Manin, Passariano 8 maggio 2006, 11, ricordando al contempo come l'autonomia sia un concetto relazionale e non assoluto. E questo è proprio ciò che sembra sottintendere la Corte costituzionale nella sentenza 175 del 2006.

¹² Si tratta della sentenza 383 del 2005.

¹³ Recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ossia alle disposizioni che hanno modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione.

seguinte, ove si fa un continuo rinvio alla capacità derogatoria degli statuti speciali rispetto alle nuove norme del Titolo V Cost., sollecitandone, pare di capire, un tempestivo adeguamento.¹⁴

In attesa che ciò si verifichi (il Friuli Venezia Giulia, come si è detto, ha già approvato una proposta di disegno di legge costituzionale), è tuttavia possibile fare leva sulle norme di attuazione dello Statuto vigente, approvando i decreti legislativi secondo i procedimenti disciplinati a questi fini, deliberati cioè dal Governo sulla base dell'intesa raggiunta con la Regione in sede di "Commissione paritetica".

3. L'attuazione della riforma costituzionale da parte dello Stato: nuove disposizioni per vecchi schemi concettuali

Anche a livello statale si sono compiuti passi importanti nel processo di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, sebbene sia le procedure messe in atto, sia gli esiti sortiti sul piano della produzione normativa non abbiano incontrato un consenso ampio e generalizzato, soprattutto sul versante delle regioni.¹⁵

Le questioni da esaminare al riguardo toccano in primo luogo i contenuti delle disposizioni statali e i vincoli che da queste possono derivare sul piano dell'esercizio delle competenze regionali, distinguendo tra le ordinarie e le speciali.

Gli atti normativi cui fare riferimento sono la legge 131 del 2003 (approvata in attuazione della riforma costituzionale), che reca sostanzialmente una pluralità di deleghe, e lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre del 2005: entrambi rappresentano l'espressione dell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento delle autonomie locali, di cui all'art. 117, comma 2, lett. p), ossia il potere di disciplinare, per i comuni, le province e le città metropolitane, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali.

La legge 131 del 2003, a sua volta, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, definite come quelle "essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento".¹⁶ A tal fine il Governo dovrà rispettare una serie assai dettagliata di principi e criteri direttivi, elencati al comma 4, dalle lettere da a) a q).¹⁷ Sulla base delle disposizioni appena citate è stato quindi approvato lo schema di decreto legislativo destinato a sostituirsi al testo unico attualmente vigente.¹⁸

Un discorso radicalmente diverso vale per le regioni speciali e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Richiamando gli assunti fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a proposito del rapporto tra fonti normative dello stato e leggi delle regioni speciali in materia di ordinamento delle autonomie locali e degli effetti della "clausola di maggior favore", prevista dall'art. 10 legge costituzionale 3 del 2001, si può provare a tracciare, quantomeno a grandi linee, le direttrici che devono regolare gli ambiti entro cui si esercitano legittimamente le rispettive competenze.

Come si ricorderà, in tema di applicazione della clausola di maggior favore, la Corte ha affermato chiaramente che questa opera solo laddove le nuove disposizioni costituzionali aprono margini di autonomia più estesi rispetto a quelli già previsti dagli statuti speciali, i quali rimangono in ogni caso la fonte privilegiata da cui trarre la disciplina delle competenze regionali.¹⁹ Ma se queste sono le premesse, allora significa che la fonte della competenza legislativa delle

¹⁴ Il rapporto tra quanto prevede la l. 131/2003 e le potestà delle regioni speciali è analizzato da G. PITRUZZELLA, *Regioni speciali e province autonome (Commento all'articolo 11)*, in G. FALCON (a cura di), *Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131*, Bologna 2003, 213.

¹⁵ Critiche non sono mancate nemmeno dal versante degli enti locali: in particolare l'ANCI ha osservato che lo schema di d.lgs. presenta più ombre che luci e che, pur essendo stato discusso un testo sul quale hanno lavorato a lungo anche tutte le rappresentanze delle autonomie locali, nei suoi ultimi passaggi è stato sostanzialmente stravolto, operando una forte riduzione qualitativa e quantitativa delle funzioni fondamentali loro originariamente attribuite. Cfr. il documento finale pubblicato su www.regioni.it.

¹⁶ Cfr. l'articolo 2, comma 1, l. 131/2003.

¹⁷ Quest'ultimo punto, la lettera q), è rilevante per le competenze delle regioni speciali e delle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto ne impone (in maniera del tutto ovvia) il rispetto delle relative competenze previste dai rispettivi statuti. In realtà, come è stato osservato, le disposizioni in questione indicano sia principi e criteri direttivi al legislatore delegato, ma fissano, in una commistione in cui non sempre si distinguono con facilità, anche gli oggetti di numerose deleghe. Si vedano, in proposito, i rilievi critici di F. PIZZETTI, *Le deleghe relative agli enti locali*, in G. FALCON (a cura di), *Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131*, cit., spec. 57 s.

¹⁸ Il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

¹⁹ La Corte costituzionale ha inoltre fissato di recente anche i parametri e i criteri secondo cui va compiuta la valutazione sull'estensione dell'autonomia speciale, rispetto a quanto previsto dalla riforma costituzionale per le regioni ordinarie. Si vedano al riguardo i passi molto espliciti della sentenza n. 175 del 2006: "Dalla formulazione del citato articolo 10 emerge con chiarezza che è insita, nel meccanismo di estensione dallo stesso prefigurato, una valutazione necessariamente comparativa tra i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale" (corsivo aggiunto). A parere del giudice ciò

regioni speciali vada ricercata innanzitutto nei rispettivi statuti, come modificati dalla legge costituzionale 2 del 1993, che ha attribuito loro, al pari di quanto già previsto per la Sicilia, la competenza primaria in materia di ordinamento delle autonomie locali. Per quanto riguarda poi il Friuli Venezia Giulia, che costituisce l'oggetto privilegiato di questa analisi (ma lo stesso vale anche per le altre autonomie differenziate, per quanto di loro pertinenza), la specificazione puntuale di quanto previsto dallo Statuto si ricava dalle relative norme di attuazione e cioè, in materia di ordinamento degli enti locali, nel d.lgs. 9 del 1997, recante appunto le norme di attuazione della legge costituzionale 2 del 1993. Alla stregua delle disposizioni normative del decreto legislativo, la competenza regionale in materia di enti locali comprende il potere di disciplinare, in armonia con l'art. 5 Cost. (e 128 Cost., ora abrogato):

- a) i principi dell'ordinamento locale;
- b) le funzioni degli enti locali;
- c) i controlli;
- d) il procedimento elettorale;
- e) le circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province;
- f) l'ordinamento della finanza locale;
- g) lo status degli amministratori locali;
- h) l'ordinamento del personale degli enti locali.²⁰

Alla luce delle attribuzioni elencate, la competenza primaria della Regione risulta perciò estesa a tutti gli ambiti materiali che compongono complessivamente l'ordinamento degli enti locali, anche per quegli aspetti che l'art. 117, comma 2, lett. p), assegna alla competenza esclusiva dello Stato, ossia la legislazione elettorale e, per ciò che qui maggiormente interessa, la determinazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. È pur vero che, mentre l'articolo 117, comma 2, lett. p) della Costituzione menziona le "funzioni fondamentali", l'articolo 2 del d.lgs. 9 del 1997 si limita ad indicare le "funzioni" degli enti locali, ma da questa differenza lessicale non è lecito trarre la conclusione per cui la regione sia vincolata ad esercitare la sua potestà normativa dovendo sottostare a quanto lo Stato dispone in materia di funzioni "fondamentali" e limitare perciò l'esercizio della propria competenza alla disciplina delle "altre" funzioni. Su questo punto, ad ogni modo, si dovrà ritornare più diffusamente in seguito.

La definizione dell'oggetto dell'esercizio della competenza regionale, ovvero la delimitazione dell'estensione della materia "ordinamento degli enti locali" non è tuttavia l'unica questione da affrontare. Ad essa strettamente legata è infatti l'individuazione delle modalità con cui questa operazione può essere compiuta: si pone, per così dire in via pregiudiziale, la necessità di identificare la fonte normativa competente a tracciare nel dettaglio questi confini materiali. In altri termini: per poter stabilire cosa può essere oggetto della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali, è innanzitutto obbligatorio porsi il quesito di come questo oggetto debba essere individuato. Come è noto, questo compito spetta sì ad una fonte statale, frutto tuttavia della partecipazione della regione stessa alla definizione dei suoi contenuti, i quali vengono trasfusi successivamente dei decreti legislativi, per l'appunto, di attuazione dello Statuto.²¹ Si tratta, come è noto, di una fonte atipica, cui non è assimilabile il decreto legislativo approvato ai sensi dell'art. 76 Cost., come nel caso dello schema di modifica del Testo unico sugli enti locali, proprio perché carente del passaggio procedurale posto a garanzia dell'autonomia regionale. Non a caso, a proposito delle regioni speciali, per quanto riguarda l'attuazione della riforma costituzionale del 2001, l'art. 11 della l. 131 del 2003 rinvia espressamente ai rispettivi statuti e all'attività delle Commissioni paritetiche ivi previste. D'altro canto questi organismi, come insegna la Corte costituzionale, non esauriscono la loro funzione nella sola elaborazione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto speciale, ma possono fungere, appunto, anche da sede

implica inoltre che, oltre a quanto previsto dal Titolo V Cost. si debbano "prendere in esame anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie ...". Dunque "perché possa svolgersi un giudizio di preferenza tra diversi sistemi di autonomia occorre che vengano considerati i «due termini» della comparazione, in quanto soltanto all'esito di una disamina complessiva dei sistemi posti a raffronto è possibile ritenere che l'uno garantisca una forma di autonomia eventualmente «più ampia» rispetto all'altro". Cfr. p.to 3 in diritto.

²⁰ Le disposizioni del d.lgs. 9/1997, che contengono le previsioni si ritrovano agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 14 e 15.

²¹ La medesima considerazione vale anche per le altre regioni differenziate, per le quali i rispettivi statuti prevedono forme analoghe di approvazione dei decreti legislativi. Si vedano l'art. 56 Stat. Sardegna, l'art. 43 Stat. Sicilia l'art. 107 Statuto Trentino – Alto Adige e l'art. 48 bis Stat. Valle d'Aosta.

istituzionale di concertazione tra Stato e Regione, non essendo i decreti abilitati esclusivamente ad attuare lo Statuto, ma anche ad integrarne i contenuti.²²

In conclusione, dunque, non sembra lecito imporre limiti alle regioni speciali in una materia in cui godono della competenza primaria, mediante atti che non rivestono nemmeno la veste formale atta a questo scopo.

Esaminando il contenuto dello schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre del 2005,²³ è agevole infine rilevare quanto dettagliata sia la disciplina ivi prevista. Gli articoli relativi all'individuazione delle funzioni di comuni, province e città metropolitane specificano minuziosamente compiti e attribuzioni rispettivamente attribuiti a ciascun tipo di ente. Se queste norme vincolassero anche le regioni speciali, la loro potestà normativa ne verrebbe praticamente annullata. Altra questione è invece, stabilire se le disposizioni di principio fissate dalla normativa statale, sia quelle attualmente in vigore, in virtù del d.lgs. 267 del 2000, sia quelle eventualmente approvate in attuazione della delega prevista dalla l. 131 del 2003, possano fungere da limite all'esercizio della competenza legislativa primaria regionale. Anche a questo quesito bisogna però rispondere negativamente: l'articolo 117 reca norme relative al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni (ordinarie e, se non derogate dagli statuti, anche speciali), ma non contiene norme sull'allocazione delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali. A questo riguardo sarebbe perciò del tutto improprio voler assimilare ciò che si deve intendere per funzioni "fondamentali" con l'espressione funzioni "proprie", di cui all'articolo 118 Cost., per trarne la conclusione che poiché agli enti locali spettano, alla stregua del dettato costituzionale funzioni "proprie", queste si identifichino con quelle "fondamentali", la cui disciplina appartiene esclusivamente allo Stato. Su questi punti, assai rilevanti al fine di individuare la competenza nella determinazione delle funzioni amministrative tra gli enti locali, si tornerà più diffusamente in seguito: subito dopo aver concluso con un'ultima notazione a proposito dei criteri di applicazione della clausola di cui all'articolo 10, legge costituzionale 3 del 2001, cui si è fatto cenno.

Va infatti ribadita anche a questo proposito la critica, già avanzata in precedenza, a quell'interpretazione della "clausola di maggior favore" per l'autonomia, che tende a forzare il significato riferendola indistintamente al complesso degli enti territoriali sub-statali (ossia dalla regione al comune, comprendendo ogni livello di ente intermedio), anziché ricollegarla unicamente alla specialità regionale. Questa va invece specificamente ascritta solo alla regione speciale, come peraltro risulta dalla lettura della disposizione, volta a fungere da norma transitoria nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore della riforma del Titolo V Cost. e gli adeguamenti che ogni regione speciale riterrà di apportare ai rispettivi statuti, da approvarsi, in ogni caso, con il procedimento (aggravato anche nei tempi) previsto per le leggi costituzionali.

Ogni intervento di carattere "tutorio" dello Stato nei confronti dell'autonomia degli enti locali, a fronte dell'esercizio della potestà legislativa regionale, motivato sulla base dell'esigenza di garantirne la maggiore autonomia riconosciuta loro dal nuovo Titolo V della Costituzione, sarebbe perciò illegittimo, perché privo di ogni fondamento giuridico.

Nel momento di tracciare i limiti che si applicano alle regioni speciali alla luce del dettato della l. 131 del 2003, la Corte costituzionale ha chiaramente fatto salve le prerogative della specialità, allorché ha affermato quanto sia erroneo ritenere che l'art. 7 della legge 131 del 2003 trovi applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale. Decisivo è in proposito il rilievo che l'art. 11 della medesima legge, rubricato "attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3": dopo aver stabilito che "per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10", questo affida alle commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, in relazione alle ulteriori competenze loro spettanti in forza del riformato Titolo V, la proposta di adozione delle norme di attuazione "per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative". La lettura della disposizione risulta perciò agevole: per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità. Per le ulteriori, più ampie competenze che le regioni speciali e le Province autonome traggano dalla Costituzione, in virtù della clausola di maggior favore, troverà

²² In questo senso già la sentenza 212 del 1984. Va sottolineato inoltre un altro aspetto di non secondaria importanza: il disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto speciale approvato dal Consiglio regionale, nel recepire queste linee interpretative, frutto di una giurisprudenza costituzionale consolidata, ha specificamente stabilito che "la Commissione paritetica funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia". Ccfr. l'articolo 76, comma 5, del ddl. cost. approvato il 1° febbraio 2005 ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto del Friuli Venezia Giulia).

²³ La cui sorte è ovviamente assai incerta all'indomani del cambio di maggioranza determinato dalle elezioni politiche dell'aprile 2006.

invece applicazione l'art. 11 della legge 131 del 2003 e quindi il trasferimento delle funzioni avrà luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della commissione paritetica.²⁴

Nel frattempo, come si è detto, alcune regioni speciali, tra cui il Friuli Venezia Giulia, hanno già legiferato in materia, muovendosi anche nell'ottica di "anticipare" in qualche misura, e pur tenendo conto delle compatibilità attualmente esistenti (Costituzione e Statuto), quanto si dispone nel progetto del nuovo Statuto speciale.

I segni del mutamento di prospettiva assunto nel nuovo Statuto nei confronti del sistema delle autonomie locali, rispetto al testo vigente, approvato nel 1963, sono assai evidenti e non solo perché se ne tratta specificamente al Titolo IV, espressamente dedicato alle autonomie locali,²⁵ mentre nel testo vigente a queste sono dedicati solo due articoli, prima della parte finale sui rapporti tra lo Stato e la Regione. Gli elementi di distinzione sono ben più numerosi e significativi.

Per rendersene conto è sufficiente scorrere il testo del disegno di legge costituzionale. Già all'articolo 1 (Il Friuli Venezia Giulia) si afferma che è compito dei comuni e delle province, assieme alla Regione perseguire la coesione politica, sociale economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le diverse peculiarità dei territori. Di seguito, l'articolo 4, che apre la parte dedicata ai principi fondamentali, stabilisce che rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisce il pieno sviluppo della persona è un compito che spetta tanto alla Regione quanto ai comuni e alle province. Gli esempi in questo senso potrebbero continuare, citando l'articolo 6 sulla tutela delle tradizioni storiche e culturali, l'articolo 11 sulla sussidiarietà e così via, sino al Titolo IV ove, appunto, si disciplina il complesso dei meccanismi istituzionali che regolano il rapporto tra centro e periferia nel Friuli Venezia Giulia.

Prima di indicarne seppure sinteticamente i contenuti, va osservato come il testo delle disposizioni statutarie distinguano con attenzione i casi in cui si menziona la Regione da quelli in cui si indica il Friuli Venezia Giulia: la scelta non è stata certo casuale, ma è anzi il riflesso di un diverso significato normativo da attribuire alle disposizioni. Quando è menzionata la Regione, significa che le competenze e i "compiti" attribuiti dalla specifica norma spettano all'"ente regione", che si identifica con il suo apparato politico burocratico, allo stesso modo in cui il testo della Costituzione richiama lo "Stato" in quanto "Stato – apparato". Viceversa il termine "Friuli Venezia Giulia" indica la pluralità dei soggetti che lo compongono, a partire dai comuni, per passare successivamente alle province e quindi alla Regione, affidando all'intero complesso delle istituzioni le funzioni ed il perseguimento delle finalità di volta in volta indicate.

Questa impostazione, che ricalca il modello rappresentato dall'articolo 114 Cost., non è priva di effetti di carattere operativo. Anche la Regione, nell'attuazione delle politiche pubbliche dovrà infatti informare la sua azione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, con ciò che ne consegue e che si dirà immediatamente. Ma vi è anche qualcosa di più, forse non messo nella giusta evidenza con altrettanta enfasi, e cioè che è compito anche dei comuni e delle province (di ciascun comune e di ciascuna provincia) assumere le decisioni di cui sono competenti nell'ottica volta al perseguimento e alla considerazione dell'interesse generale del Friuli Venezia Giulia e non esclusivamente legata alla cura del proprio specifico e particolare interesse. Questo modo di esercitare il potere è anch'esso figlio dei principi di sussidiarietà e di pari dignità istituzionale, in base ai quali ciascun soggetto pubblico è tenuto a farsi carico, pur nel rispetto dei diversi ruoli, dell'interesse generale, secondo una logica e una visione, per l'appunto "di sistema".²⁶

Più in dettaglio il Titolo IV prevede una serie di istituti su cui costruire e articolare il funzionamento di questo "sistema": innanzitutto la costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, destinato a svolgere una funzione di concertazione e collegamento stabili con gli apparati regionali,²⁷ in secondo luogo la disciplina sull'esercizio delle funzioni degli enti locali. Anche in questo caso, il parallelismo tra le innovazioni statutarie, la loro coerenza rispetto al nuovo assetto costituzionale, e le anticipazioni introdotte dalla LR 1 del 2006 è del tutto evidente, dal momento che si muova dall'attribuzione ai comuni di tutti i compiti che si riferiscono, in generale, ai servizi alla persona, allo sviluppo

²⁴ Sono ampi stralci della motivazione in diritto della sentenza 236/2004.

²⁵ Il rapporto con le autonomie locali è quindi assunto come uno degli elementi sui cui si costituisce l'intera articolazione dei poteri regionali. Basti pensare che questa parte segue immediatamente il Titolo I, dedicato agli elementi costitutivi della Regione (in cui sono presenti anche gli enti locali), il Titolo II, sui principi fondamentali (in cui sono nuovamente presenti) ed il Titolo III, sui rapporti internazionali, e precede la stessa disciplina degli organi di governo della Regione e quella sulle competenze legislative e amministrative.

²⁶ Con riferimento al nuovo testo dell'articolo 114 Cost., questa lettura delle modalità di esercizio delle rispettive competenze da parte dei diversi soggetti istituzionali che compongono la Repubblica è stata proposta da G. FALCON, *Le Regioni e l'unità nelle politiche pubbliche*, in *Le Regioni 2004*, 305.

²⁷ Si veda il Capo IV dello Statuto (nuovo) e, in parallelo, quanto prevede il Titolo III, e in particolare il Capo I, della LR 1/2006 a proposito del Consiglio delle Autonomie locali.

della comunità e al governo del territorio. Di più uno Statuto forse è meglio non dica, ma quanto stabilito costituisce già una chiara scelta di indirizzo da cui la legislazione regionale non può prescindere.

4. Gli snodi istituzionali del "Sistema Regione – autonomie locali": il coordinamento orizzontale e verticale

Una volta tracciato il quadro di riferimento dei rapporti tra Stato e regioni in merito alle competenze a dettare la disciplina in tema di ordinamento degli enti locali, è dunque giunto il momento di procedere alla disamina dei meccanismi con cui si costruisce il sistema Regione – enti locali e, in particolare, sul ruolo che in esso è chiamata a svolgere l'area vasta. Per non rischiare astratte concettualizzazioni torna utile porre al centro dell'indagine un caso concreto, che per molti versi rappresenta uno tra gli esempi più avanzati nell'ambito della legislazione regionale approvata di recente e perciò dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Si allude con ciò alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1 del 2006, cui si è già accennato in presenza, ma a cui dovrà essere dedicata ora una maggiore attenzione, poiché il testo normativo che disciplina delle istituzioni degli enti territoriali è esattamente il frutto della logica sistemica posta a suo fondamento.²⁸

Per assicurare la funzionalità di rapporti tra regione ed enti locali, la legge regionale reca, oltre che le norme sui principi in tema di enti locali (comune, provincia, città metropolitana e comunità montana) e sulla distribuzione delle risorse finanziarie, anche la disciplina di due elementi strutturali che rappresentano i meccanismi giuridici "di snodo", mediante i quali articolare le relazioni tra i diversi soggetti istituzionali. Il primo è costituito dalle norme che disciplinano i rapporti tra gli enti territoriali, attuando il coordinamento orizzontale attraverso la valorizzazione delle forme di collaborazione tra questi; il secondo, volto a realizzare forme di coordinamento verticale tra "centro" regionale e "periferia" locale, si incentra soprattutto sulla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. Senza questi due meccanismi anche l'architettura istituzionale più ingegnosa rischierebbe in ogni caso di non funzionare, poiché verrebbero a mancare sia la flessibilità nell'organizzazione (in relazione alle specificità dei territori), sia la condivisione dei procedimenti con cui vengono assunte le decisioni che incidono sull'esercizio delle rispettive funzioni. Il discorso che segue si svilupperà perciò lungo queste due direttrici, nel tentativo di illustrare le dinamiche secondo cui i concetti di coordinamento orizzontale e coordinamento verticale possono integrarsi, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del "Sistema regione – enti locali", quali sono le criticità da affrontare e alcuni nodi da sciogliere.

Il coordinamento orizzontale tra enti rimanda inevitabilmente e per l'appunto al concetto di "area vasta": ciò obbliga ad analizzare le soluzioni che di volta in volta si sono elaborate per tentare di attribuire concretezza a questa nozione, utilizzata troppo spesso in modo astratto e ideologico.

5. Il coordinamento orizzontale di "area vasta": definizioni e uso della nozione

La nozione di area vasta è stata spesso utilizzata nei contesti più diversi, assumendo così significati fortemente eterogenei. Ciò dipende in parte dal potere evocativo esercitato da questa espressione, ma anche dal fatto che del suo uso si sono appropriati studiosi di discipline diverse, che spesso faticano a comunicare tra loro, come gli urbanisti, i giuristi, i sociologi, e così via.²⁹ Ed allora, anziché correre il rischio di riproporre l'ennesima semplificazione, per quanto sia necessario adottare una definizione che valga a qualificare ciò che si deve convenzionalmente intendere per "area vasta", conviene muovere da un diverso presupposto, che si appoggi sui criteri metodologici con cui elaborare questa nozione, piuttosto che analizzarne gli elementi strutturali. Ciò al fine di renderne più evidenti i tratti caratteristici e distintivi, rispetto al novero delle circoscrizioni territoriali che si identificano con le rispettive categorie di enti: l'"area vasta" è (deve essere) infatti un'entità territoriale che non coincide necessariamente col novero degli enti locali territoriali già noti, ma che anzi tende a distinguersi da essi proprio perché estranea a questa tipologia di enti.

In tale accezione, l'area vasta non corrisponde a circoscrizioni amministrative già esistenti e definite in via legislativa, ma è viceversa il risultato dell'individuazione dei territori interessati alla realizzazione di un progetto, o di un

²⁸ Si tratta della LR Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali del Friuli Venezia Giulia", già citata alla nota n. 4.

²⁹ La letteratura sull'argomento è risalente e assai estesa, ma gli studi sono in gran parte appannaggio degli urbanisti, mentre i giuristi, quando si sono occupati del tema, lo hanno fatto soprattutto nell'ambito dello studio sugli enti intermedi e specialmente sull'area (o sulla città) metropolitana, ovvero di quelli dedicati alla disciplina normativa della pianificazione urbanistica sovracomunale.

complesso di progetti condivisi. La logica con cui si definisce la dimensione territoriale dell'area vasta è perciò antitetica a quella invalsa per individuare le competenze proprie degli enti locali. Secondo l'approccio tradizionale, come è noto, si è sempre cercato di individuare quali fossero le competenze più "appropriate" al tipo di ente di volta in volta preso in esame, si trattasse del comune o della provincia, ritagliando di conseguenza specifici "segmenti" di competenze per attribuirli alla "categoria" di appartenenza dell'ente locale.³⁰ Ed in tal senso si ritrovano perciò disposizioni normative che elencano le competenze rispettivamente del comune, in quanto "tipo" astratto di ente, e della provincia, altrettanto astrattamente considerata. Si è sempre proceduto, cioè, dalla categoria di ente, senza nemmeno considerare in concreto la dimensione di ogni circoscrizione, all'individuazione delle competenze da attribuire.

Per definire l'ampiezza dell'area vasta questo criterio non può funzionare, proprio perché la delimitazione dei confini rappresenta il risultato e non la premessa dell'operazione di attribuzione dei compiti da assolvere. Per individuare la dimensione dell'"area vasta" è infatti necessario operare secondo una logica esattamente opposta a quella tradizionale: muovere dall'elaborazione di un progetto condiviso, per procedere all'individuazione dei soggetti che ne sono interessati e perciò all'identificazione della relativa circoscrizione territoriale. Va da sé che il nucleo costitutivo della base territoriale dell'area vasta non possa che essere il comune: più comuni, anche di dimensioni ridotte, che, ponendo in essere politiche progettuali condivise, si organizzano e si aggregano tra loro al fine di realizzare alcuni obiettivi concreti. È l'entità del progetto messo in campo che definisce perciò la circoscrizione dell'area vasta e non l'ampiezza di una circoscrizione già predefinita o, peggio, la categoria di appartenenza dell'ente locale a determinarne i compiti.

Se si accetta questo assunto, allora ne derivano alcune conseguenze di carattere operativo di cui bisogna tenere conto. Ma ancora prima di prenderle in esame, è tuttavia necessario indicare quali sono i presupposti teorici su cui questo modello ricostruttivo si fonda.

6. I presupposti: due modelli di amministrazione a confronto

In uno studio condotto alcuni anni or sono si erano già poste le premesse ed individuate le basi teoriche da cui procedere per formulare le linee di una proposta di riforma dell'amministrazione locale, che fosse in grado di rendere concreta la possibilità di conseguire risultati apprezzabili, in sintonia con i dettati del principio di sussidiarietà e i suoi corollari.³¹ In questo senso si erano prese le mosse dalla contrapposizione di due modelli antitetici di amministrazione, al fine di rendere meglio evidenti i presupposti su cui fondare le linee dei progetti di riforma.

Il primo modello è quello tradizionale. Esso muove dai principi di globalità e di esclusività delle funzioni amministrative, oltre che da quello di necessità dell'ente locale e della sua organizzazione su base gerarchica. Tutto il territorio regionale è diviso per enti locali di diverso livello, per cui ogni punto del territorio deve appartenere a tanti enti quanti sono i livelli previsti: tra questi enti tutte le funzioni vanno ripartite senza residui, stabilendo tendenzialmente per ognuno di essi una competenza esclusiva per gruppi omogenei di funzioni; i necessari raccordi tra gli enti sono fondati sulla gerarchia, per cui il maggiore prevale sul minore sia in fase di programmazione che in quella di verifica, controllo e, nel caso, di sostituzione.

Questo modello regge coerentemente sino al punto in cui non entri in discussione l'adeguatezza dimensionale degli enti, che è un presupposto dell'eguaglianza che, in principio, deve esistere tra le funzioni di tutti gli enti dello stesso livello. L'inadeguatezza, si badi, può essere di tipo organizzativo, di tipo politico o di tipo funzionale. Nei primi due casi, la risposta coerente con il modello è l'avocazione al centro, cioè la devoluzione della competenza all'ente maggiore. L'inadeguatezza di tipo funzionale, puntando l'attenzione sui risultati dell'azione amministrativa, mette invece in crisi il modello. Ecco profilarsi figure organizzative (la comunità montana, il comprensorio, la città metropolitana) che hanno difficoltà ad inserirsi nel sistema degli enti, perché si sovrappongono a quelli esistenti. Corrispondono anch'essi alla logica della devoluzione verso il centro e perciò tendono a sostituirsi ai comuni; tuttavia, inserendosi tra comune (inadeguato per difetto di dimensione) e provincia (inadeguata per eccesso), sottraggono competenze anche a quest'ultima, se addirittura non tendano ad assorbirne le funzioni.

³⁰ È quanto si è fatto ad esempio in Sardegna, istituendo le cosiddette "piccole province", con la convinzione che alle nuove circoscrizioni corrispondesse una migliore allocazione dell'esercizio delle funzioni. Sulle caratteristiche di questo disegno riformatore ed i suoi limiti, si ritornerà più diffusamente in seguito.

³¹ Si veda, volendo, lo studio sulle linee attuative della competenza primaria, attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento delle autonomie locali dalla legge costituzionale 2 del 1993, redatto per conto dalla stessa Regione da parte di R. BIN, L. COEN, P. GIANGASPERO, *Studio e predisposizione di un progetto di legge di attuazione della l.cost. 2/1993, attributiva della competenza primaria in tema di autonomie locali*, 1996, n.p.

Il secondo modello muove dalla concezione dell'amministrazione regionale e quella locale come un sistema unitario e coerente, in cui siano chiaramente differenziati i ruoli dei soggetti amministrativi e accuratamente eliminate le sovrapposizioni e le interferenze, ma secondo una logica del tutto diversa da quella cui si ispira il modello tradizionale, di cui si sono appena illustrate le linee di fondo.

I presupposti su cui si basa il secondo modello (innovativo) si ritrovano nei principi di parzialità (in opposizione alla globalità), coordinamento (in opposizione alla esclusività), eventualità e parità. Le figure organizzative sorgono (solo) là dove esistono i problemi da risolvere; non pretendono di assorbire tutte le funzioni amministrative che corrispondono alla scala territoriale, ma soltanto quelle che servono a risolvere i problemi individuati; tendono a stabilire rapporti di collaborazione paritaria, non di superiorità gerarchica, con gli altri enti. Questo modello organizzativo regge soltanto laddove l'amministrazione si muova in un'ottica non di mera legalità, ma di obiettivi: è perciò tendenzialmente estraneo alla tradizione dell'amministrazione italiana, che al problema dell'azione per obiettivi ha generalmente risposto con l'istituzione di enti pubblici strumentali.

L'impostazione accolta muove perciò da due premesse: che le funzioni da trasferire ai diversi enti debbono essere individuate con la massima distinzione per tipologia di funzione (anziché per materia); che non tutte le funzioni debbano essere allocate per legge, ossia attribuite ad un tipo di ente locale, "entificandole" una volta per tutte, ma che a questi fini possano essere impiegati anche atti di programmazione.

Come si vede, restano non assegnate tutte quelle funzioni che attengono alla programmazione – pianificazione di scala non regionale, alla localizzazione di impianti e servizi e al coordinamento degli interventi. Questa è materia di progettazione, spetta cioè ad atti regionali di programmazione individuare le dimensioni quantitative ottimali o gli ambiti territoriali specifici in cui le attività decisionali relative devono essere effettuate, inducendo i comuni interessati ad avviare le necessarie formule di collaborazione. In altre parole, si tratta dell'impiego sistematico e istituzionalizzato della logica della "costruzione" dell'area vasta, di cui si è detto. Anticipando in parte ciò che sarà esaminato a proposito delle associazioni intercomunali, si deve porre in risalto quanto siano distanti i due modelli organizzativi di riferimento: quello che porta all'istituzione dell'ente intermedio (comunità montana, comprensorio, città metropolitana), rispetto a quello che viceversa favorisce la costituzione di associazioni tra comuni.³² Queste ultime, a differenza degli enti intermedi appena indicati, non costituiscono un nuovo livello di ente locale che si aggiunge a quelli già esistenti, e che si frappongono attualmente tra comune e regione, pur costituiti a base associativa (le comunità montane), ovvero risultanti dalla "fusione virtuale" degli enti preesistenti (le città metropolitane), o, ancora, sostitutivi della provincia (i comprensori), ma sono invece le sedi istituzionali ove i comuni contermini esercitano il coordinamento politico e attuativo dei progetti condivisi.

L'area vasta è infatti una tipica dimensione progettuale: essa segue lo sviluppo spontaneo dell'organizzazione territoriale, cercando di aumentarne il grado di razionalità e di efficienza. Nessuna città e nessuna realtà economica si è sviluppata in Italia seguendo le circoscrizioni di competenza degli enti locali: non avrebbe senso perciò cercare di registrare di continuo queste circoscrizioni per adeguarle allo sviluppo. L'opzione alternativa alla "entificazione" dell'area vasta – cioè alla istituzione di soggetti pubblici come il comprensorio, il circondario provinciale o la "piccola provincia" – è di concepirla come una dimensione dell'esercizio di poteri decisionali, non dell'esercizio di funzioni amministrative. La considerazione di un sistema insediativo (ma le stesse osservazioni si possono ripetere per tutte le altre "unità progettuali" che si decida di prendere in considerazione) comporta essenzialmente il coordinamento dei programmi degli enti che vi sono compresi, per tutto ciò che riguarda la localizzazione e il dimensionamento dei servizi, degli impianti e delle infrastrutture;³³ non tocca invece il problema delle ordinarie attività amministrative. Ciò significa, per esempio, che i comuni che ricadono nel sistema non potranno decidere da soli dove sviluppare l'edilizia abitativa e dove costruire l'impianto sportivo, o di che grandezza realizzarlo; ma resteranno nella competenza dei comuni (salvo siano talmente "polverizzati" da non riuscire a farlo) tutte le funzioni relative al rilascio delle concessioni, l'indizione

³² Esempio, a questo riguardo, la legislazione dell'Emilia – Romagna, per molti versi anticipatrice nel predisporre questi strumenti nell'ottica di favorire la progressiva costituzione di unioni di comuni. Si veda la recente LR 6/2004 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università", volta ad adeguare l'ordinamento degli enti locali alle nuove disposizioni del Titolo V della Costituzione.

³³ Come è peraltro previsto dalla LR 1/2006 del Friuli Venezia Giulia, più volte citata ad esempio, a proposito della disciplina dei Piani di Valorizzazione Territoriale, i quali sono il risultato del coordinamento tra l'attività progettuale della Regione e degli ASTER (Ambiti per lo Sviluppo Territoriale), forme associative tra comuni, che raggiungono una determinata "massa critica", su cui si ritornerà più diffusamente in seguito.

delle gare d'appalto, la gestione delle risorse ecc., salva in ogni caso e impregiudicata la facoltà di questi di promuovere la realizzazione di economie di scala, mettendo in comune risorse e organizzazione, mediante l'attivazione di convenzioni ed uffici comuni, strumenti già noti e ampiamente collaudati.

7. Una prima conseguenza operativa: ripensare il ruolo dell'ente intermedio

Se è dunque dal comune o, per meglio dire, dall'insieme dei comuni associati o convenzionati che si costituisce l'area vasta, ciò comporta alcune conseguenze di natura sistemica per il mondo degli enti locali.

Riassumendo in una formula i passaggi che portano alla costituzione del governo di area vasta e all'identificazione dei tratti che la caratterizzano, si può dunque affermare che, prendendo avvio da un progetto condiviso, comune ad un territorio, si giunge alla fondazione di un soggetto politico-istituzionale, ma non alla creazione di un nuovo ente locale.

A questo proposito vengono in esame alcune ambiguità mai risolte del tutto, che hanno sempre accompagnato il dibattito sulle funzioni di quelle altre forme organizzative dell'amministrazione locale che si identificano invece in veri e propri enti, primo tra tutti e non a caso, la provincia, allorché si è ciclicamente discusso riguardo alla sua natura.³⁴ Ci si è chiesti più volte, infatti, se la sua vocazione fosse quella propria dell'ente intermedio, ovvero piuttosto quella dell'ente di area vasta. Questione peraltro non correttamente impostata, alla luce delle premesse teoriche illustrate in precedenza, e che la legge regionale deve superare mediante una scelta che miri appunto a non entificare l'area vasta.

La questione del destino della provincia rimane tuttavia aperta e merita perciò di essere affrontata, se non altro per cercare di fornire una chiave di lettura delle criticità che presenta, nel tentativo di ridare coerenza ad un sistema che rischierebbe altrimenti di rimanere fuori equilibrio. Attribuzioni, funzioni e compiti della provincia vanno perciò considerati assieme a quelli esercitati (o che potrebbero essere appannaggio) di altri enti di cui la provincia subisce (o rischia di subire) la concorrenza, quali le comunità montane e (eventualmente) le città metropolitane.

a) La Provincia

Nel quadro delle istituzioni amministrative la provincia rappresenta tutt'ora un nodo irrisolto. Non è "antica" alla pari dei comuni e si è caratterizzata a lungo soprattutto quale dimensione circoscrizionale del decentramento dell'amministrazione statale, piuttosto che come espressione dell'autonomia locale; preesiste alla regione, ma ne soffre l'istituzionalizzazione.³⁵ Nel corso della sua vita pare abbia posto più problemi di quanti in realtà sia riuscita a risolvere, tanto è vero che a periodi di maggior favore se ne sono alternati altri in cui se ne è proposta addirittura l'abolizione. Più in generale sembra che le questioni relative alla definizione del suo ruolo si siano poste nei termini di doverne individuare (per forza) le competenze, al fine di garantirne una funzione, anziché di procedere dal censimento delle necessità di intervento e dall'individuazione degli interessi cui è funzionalmente più adatta a fornire risposta e tutela. A riprova di queste affermazioni, è sufficiente effettuare una rapida ricognizione della legislazione di settore per rendersi conto di quanto le competenze della provincia siano state spesso definite in via residuale: ossia, solo dopo aver stabilito (quantomeno sulla carta) ciò che spetta alla regione e ciò che è di pertinenza dei comuni.³⁶ Soluzione frustrante innanzitutto per l'ente intermedio, costretto ad una continua e defatigante difesa e rivendicazione delle proprie prerogative.

Se possibile, la situazione è spesso ulteriormente complicata dalla circostanza che le province hanno dimensioni e composizione territoriale assai differenziate pur nell'ambito della stessa regione: solo in pochi casi costituiscono una tipologia di ente territoriale tendenzialmente "omogeneo" al suo interno, contraddistinto da una precisa vocazione territoriale, alla stregua di quanto accade ad esempio nel Veneto, in cui le province hanno una marcata

³⁴ Nell'ambito di una letteratura assai vasta, si possono vedere i recenti contributi di L. DE LUCIA, *Le funzioni di province e comuni nella Costituzione*, in *Riv. Trim. Dir. Pubblico* 2005, 23 e E. GUSTAPANE, *La provincia nel periodo liberale*, *ivi*, 2005, 249, quest'ultimo con un'interessante ricostruzione delle origini storiche dell'ente.

³⁵ Oltre al saggio di E. GUSTAPANE, *cit.* alla nota precedente, si veda, per una panoramica complessiva dell'evoluzione storica della provincia, nel contesto delle vicende degli enti locali, L. VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna 2004, spec. 11 s. e, in particolare, il testo di riferimento del medesimo A., *Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive nell'Europa delle regioni*, Bologna 1990.

³⁶ Ad un primo esame questa impressione sembra ricavarsi anche dalla lettura dello schema di d.lgs. recante il nuovo testo unico in materia, approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre 2005, cui si è già fatto cenno. Ma d'altro canto, come viene chiaramente sottolineato da L. VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, *cit.*, 17, questo carattere "residuale" (ma non generale) dell'individuazione delle funzioni provinciali è quasi un tratto che si rinviene come una costante nel corso della stessa vicenda storica delle province.

caratterizzazione che le rende piuttosto coerenti al loro interno, oppure nell'Emilia – Romagna, dove le province hanno dimensioni e composizione abbastanza simile tra di loro (per quanto le asimmetrie non manchino affatto). Rispetto a questa marcata differenziazione, l'uniformità della disciplina delle competenze è sicuramente un elemento che contribuisce ad accrescerne la sofferenza, mentre questo dato di base potrebbe invece essere sfruttato come un'opportunità, per rendere la loro azione maggiormente adeguata al contesto territoriale di riferimento, diversificandone il regime delle competenze.

Emblematico al riguardo il caso del Friuli Venezia Giulia ove, con il dibattito sulla riforma dell'ordinamento delle autonomie e con il contemporaneo avvio della riscrittura dello Statuto regionale,³⁷ si sono evidenziate due posizioni estreme, per quanto ambedue lontane dall'affrontare i problemi dell'area vasta. Da una parte le province hanno avanzato forti pretese di una sorta di "rilegittimazione", finalizzata a conseguire il loro rafforzamento attraverso la rivendicazione di una serie di competenze che la regione avrebbe dovuto dismettere, aspirando così, in una certa misura, ad un ruolo sostitutivo della regione stessa. Progetto non privo di spunti interessanti, ma che se perseguito al di fuori di un riesame complessivo del sistema delle autonomie locali, condotto alla luce dei precetti derivanti dall'applicazione del principio di sussidiarietà, rischia di vedere attribuite alle province quelle competenze che la regione avrebbe comunque dimesso, ma non per doverosa sussidiarietà, ma solo perché già di per sé obsolete, in quanto non più esercitabili, quantomeno in certe forme, da alcun soggetto istituzionale.

Nell'altro campo c'è stato invece chi, soprattutto tra i comuni di grandi e medie dimensioni, riteneva si potesse cogliere l'occasione per abolire le province e per ricondurre il governo dell'autonomia alla sua sede storica: il comune; sostenendo così una tesi speculare a quella che proponeva, in direzione esattamente opposta, il potenziamento del ruolo della provincia in una prospettiva di separazione dei territori, ricalcata sul modello rappresentato dal Trentino – Alto Adige.³⁸ Secondo le tesi che privilegiano l'autonomia comunale, l'ente intermedio sarebbe sostituito, secondo una logica legata alla variabilità delle funzioni di volta in volta esercitate o dei progetti da realizzare, da forme di aggregazione dei comuni "a geometria variabile". Ad esempio, per gli interventi in materia di urbanistica si è ipotizzato di passare attraverso la stipulazione di "accordi di pianificazione";³⁹ ma allo stesso modo si potrebbe procedere anche per la gestione in comune di alcuni servizi, attingendo alle forme predisposte per gli ambiti socio-assistenziali, cercando di tradurre in esperienze pratiche i progetti (per ora solo sulla carta) degli ATO: ambiti territoriali ottimali, di cui esiste già una certa esperienza in diverse regioni, oppure ancora dando vita a forme di associazione ed unione di comuni.

La geografia del territorio verrebbe così ridisegnata in modo variabile, in conseguenza dei compiti e delle funzioni che gli enti locali deciderebbero autonomamente di assumere, coordinandoli direttamente con la regione.

All'attuazione di questo disegno, volto al limite ad abolire la provincia, si frappongono ostacoli di carattere giuridico forse non insuperabili, sebbene una reazione statale ad un intervento del genere eventualmente operato da parte delle regioni speciali, si debba sicuramente mettere in conto già in partenza. Ma sono piuttosto le difficoltà di natura politica, facilmente intuibili, ad impedire di fatto la realizzazione di un progetto del genere.

Dalla lettura del primo comma dell'articolo 114 Cost. non si ricavano infatti indicazioni univoche su cui fondare un'argomentazione a favore dell'indefettibilità delle province nel panorama degli enti territoriali, quantomeno per ciò che riguarda le regioni a statuto speciale: l'aggancio al termine "è costituita", riferito alla Repubblica, è infatti troppo debole per sostenere un enunciato del genere.⁴⁰ L'argomento prova troppo: se ne dovrebbe trarre la conseguenza che anche la città metropolitana, una volta costituita non sia più "eliminabile", o che la sua costituzione sia addirittura obbligatoria, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Ma, come si sa, così non è; né si possono spingere le esigenze di uniformità di disciplina in tutto il territorio nazionale, per costringere tutte le regioni a prevedere l'esistenza delle province al loro interno: è anzi proprio l'esame delle esperienze delle regioni speciali a fornire indicazioni di segno

³⁷ Conclusa, come si è già detto, almeno nella fase propositiva regionale, al termine di un lungo percorso, passato attraverso l'istituzione di una Convenzione in cui si sono espresse tutte le componenti istituzionali della Regione, il 1 febbraio 2005, con l'approvazione della proposta di legge costituzionale recante il testo del nuovo Statuto di autonomia, attualmente in attesa dell'approvazione parlamentare.

³⁸ Ma tali rivendicazioni, per lo più del tutto strumentali, non sono affatto sopite, attecchendosi anzi assai spesso ad istanze separatistiche piuttosto velleitarie ed anacronistiche.

³⁹ Su questo punto, ricco di stimoli, si rinvia a S. FABBRO, C. MUNGIGUERRA (a cura di), *Tra reti e luoghi: strategie per condividere spazi nel territorio della post-modernità*, Monfalcone 2003.

⁴⁰ Questa tesi (si badi: assolutamente minoritaria) è esposta da chi scrive in L. COEN *Le istituzioni di governo dell'area vasta: problemi attuali e prospettive di riforma*, in S. FABBRO, E. DALLA BETTA (a cura di), *L'anello debole*, cit., 22 s.

contrario. La Valle d'Aosta, come è noto, non ha province: molto probabilmente a motivo della sua scarsa estensione territoriale, benché altre regioni pur di dimensioni limitate conoscano una suddivisione in province (così il Molise e la Basilicata). Il Trentino – Alto Adige rappresenta un caso del tutto a sé: le due province autonome assorbono gran parte delle competenze e delle funzioni altrove demandate alla regione; la Sicilia in passato ha abolito le province, salvo resuscitarle in seguito con semplice legge regionale, ma per considerazioni di ordine politico, non certo per vincoli di carattere giuridico. Ogni regione speciale fa dunque storia a sé, e di "uniformità" non è nemmeno il caso di parlare.

La conclusione che si trae è dunque nel senso di indurre a ritenere non essenziale l'istituzione o la conservazione della provincia, almeno sul piano della legalità giuridica, sebbene le recenti impugnazioni governative delle leggi regionali⁴¹ puntino a marcare la distinzione tra enti locali "necessari" (tra cui la provincia) ed "eventuali" (quali la città metropolitana – nonostante il dato testuale dell'art. 114 Cost. – e le comunità montane).⁴² In questo senso, in effetti, la lettura dell'art. 114 Cost., così come modificato nel 2001, avanzata dalla Corte costituzionale non sembra dare spazio a dubbi al riguardo, nel momento in cui, affrontando una questione posta a seguito dell'abolizione delle comunità montane, le include nel novero degli "altri enti locali", a norma degli artt. 118, primo e terzo comma, e 130, primo comma, Cost. Secondo le parole del giudice, dunque, queste ultime "contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente (...) necessari, quali sono – secondo gli artt. 114 e 128 della Costituzione (...) – soltanto le province e i comuni".⁴³ Mentre le prime, alla pari delle città metropolitane (pur menzionate dall'art. 114 Cost.) possono perciò essere soppresse con legge regionale, comuni e province non potrebbero in alcun caso venire meno.

Non sono state tuttavia solo considerazioni di questo tipo a sconsigliare ogni tentativo di "eliminare" la provincia, magari sostituendola, come è accaduto in epoche ormai risalenti, con i comprensori (pur non previsti dalla Costituzione), quanto piuttosto la delusione provocata dalla pochezza dei risultati conseguiti rispetto alle aspettative suscitate. Nel caso dell'istituzione dei comprensori, infatti, nonostante le finalità e gli obiettivi fossero apparsi degni di interesse, hanno giocato un ruolo decisivo nel determinarne il fallimento le pressioni esercitate dalla classe politica provinciale, protesa a riconquistare uno spazio altrimenti perduto e, soprattutto, il fatto di non averli mai dotati degli strumenti necessari ad operare, soffocando l'esperimento già sul nascere.⁴⁴

Per le ragioni che si sono indicate (principalmente di opportunità politica), ma forse anche perché ormai la provincia, a certe condizioni dimensionali e di equilibrato rapporto con le altre istituzioni, ha pur tuttavia un certo radicamento nella cultura istituzionale italiana, non è pensabile né conveniente proporre l'abolizione, quantomeno nel breve periodo. Questa conclusione non esime però dall'avanzare ipotesi che si propongano, seppure tra diverse difficoltà, di sciogliere il nodo creato dalle notevoli ambiguità che connotano questo ente.

Va attentamente considerata, proprio sotto questo profilo, la riforma sarda⁴⁵ che ha portato alla costituzione delle cosiddette "piccole province", frutto della suddivisione e riorganizzazione dei territori delle province "storiche". Ma per quanto sia apprezzabile, grazie alla forte volontà di razionalizzazione che mostra, pur tuttavia questo progetto tradisce un'impostazione di origine che lo ricollega direttamente a quel modello di amministrazione "tradizionale" di cui si è già detto sopra e che obbedisce alla logica delle operazioni calate dall'alto,⁴⁶ secondo la quale la delimitazione della circoscrizione territoriale è considerata una premessa e non una conseguenza dell'individuazione dei compiti da affidare alla cura dell'ente.

⁴¹ Tra le quali va menzionata anche la LR 1/2006 del Friuli Venezia Giulia: si veda il ricorso 47/2006, depositato presso la Corte costituzionale il 16 marzo 2006.

⁴² Adottando a questi fini una distinzione già utilizzata, ma in contesti diversi, dalla stessa giurisprudenza costituzionale, come nella recente sentenza 244 del 2005.

⁴³ Cfr. Corte cost. 229/2001.

⁴⁴ In merito all'esperienza dei comprensori si vedano C. LORENZETTI, *Comprensori e decentramento in un recente progetto di legge regionale*, in *Le regioni 1974, 756*, e M. BALBO (a cura di), *Comprensori, ristrutturazione istituzionale e territorio*, Milano 1978.

⁴⁵ Avviata con la LR 4/1997 "Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali".

⁴⁶ Sebbene il procedimento di istituzione della provincia preveda in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate. Sulla questione dell'individuazione delle popolazioni interessate alla consultazione referendaria sulla modificazione delle circoscrizioni degli enti territoriali si è pronunciata la Corte costituzionale in più occasioni: recentemente con la sentenza 334/2004, commentata da T.F. GIUPPONI, *Le "popolazioni interessate" e i referendum per le variazioni territoriali, ex artt. 132 e 133 Cost.: territorio che vai, interesse che trovi*, in *Le Regioni 2005*, 417.

Piuttosto che perseguire ipotesi estreme come, da una parte, quella del potenziamento di ruoli e competenze provinciali – a prescindere dalle performance istituzionali fino ad ora dimostrate – e che sarebbero, peraltro, del tutto contrarie all'obiettivo di conservare flessibilità all'area vasta (non si può ingabbiare la multiforme problematica dell'area vasta nella matrice chiusa ed atemporale delle competenze istituzionali) e, dall'altra, quella dell'abolizione delle province verso cui a volte sembrano spingere i comuni (soprattutto quelli di dimensioni maggiori), si potrebbe, invece, pensare più ragionevolmente di modificare il ruolo della provincia, in modo da renderlo meno conflittuale con quello ricoperto dai comuni e più adatto a svolgere compiti innovativi di conoscenza, interpretazione e coordinamento, flessibile e condiviso, dei problemi dell'area vasta.

La provincia di nuova concezione dovrebbe essere perciò la sede del coordinamento e, meglio ancora, della promozione degli interventi di area vasta, in cui si esercitano le competenze proprie del sistema delle autonomie locali, e della costruzione delle forme di collaborazione e associative più adatte a darvi attuazione. Andrebbe di conseguenza dismesso gran parte del suo apparato burocratico, essendo la provincia estranea a prestazioni su base territoriale, mentre andrebbe mantenuto solo ciò che è strettamente necessario al funzionamento degli organi politici (uffici di segreteria e di supporto a consiglio, giunta e presidente) ed all'esercizio delle funzioni di coordinamento flessibile, concertato e condiviso dell'area vasta, poiché compito della politica provinciale è promuovere l'esercizio associato delle funzioni comunali, utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già allocate presso i comuni di volta in volta coinvolti nella realizzazione del singolo progetto o nella gestione del servizio.

Ciò trasformerebbe decisamente la nuova provincia in un ente di coordinamento e di programmazione degli interventi di area vasta, privo di competenze di amministrazione attiva, che andrebbero allocate, in un quadro organico di riferimento, in capo ai comuni, ed esercitate utilizzando l'ormai vasto strumentario previsto al riguardo e al quale si è già accennato: accordi di programma, associazioni tra comuni, convenzioni, e così via.

b) La Comunità montana

Sul riconoscimento alle comunità montane della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa fanno capo, insisteva già l'art. 4 della l. 1102 del 1971 ("Nuove norme per lo sviluppo della montagna"), cui ha fatto seguito l'art. 28 della l. 142 del 1990 (come modificato dall'art. 7, comma 1, l. 265 del 1999) che parlava di "unioni montane", mentre l'art. 27 del d.lgs. 267 del 2000 ("Testo unico sull'ordinamento degli enti locali") le definisce unioni di comuni, ovvero "enti locali costituiti tra comuni montani". Pensato originariamente come soggetto di programmazione e poi soprattutto di gestione ed erogazione dei servizi, questo ente ha visto accentuarsi in seguito soprattutto la sua natura associativa, seppure obbligatoria, con una spiccata vocazione alla gestione di funzioni in comune.⁴⁷ Ed infatti, proprio di recente, è stata anche la Corte costituzionale a rimarcare su questo aspetto, affermando esplicitamente che le comunità montane si definiscono come "un caso speciale di unioni di comuni, create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, «funzioni proprie», «funzioni conferite» e «funzioni comunali»"⁴⁸: autonome dunque non solo rispetto alle regioni, ma anche nei confronti degli stessi comuni (di cui pure costituiscono proiezione), come risulta dimostrato, sempre secondo la Corte, dall'espressa attribuzione a loro favore di una potestà statutaria e regolamentare.

Esaminando le scelte compiute dalla legislazione più recente, si ricava l'impressione che questi soggetti non siano affatto destinati a scomparire, nonostante occasionali tentativi volti a mutarne natura e poteri, ma che tendano anzi ad assumere un ruolo, quantomeno sulla carta, che li porti a costituire il mezzo privilegiato per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nei territori montani. Da questo punto di vista va perciò considerato con estremo interesse quanto prevede la LR 1 del 2006 del Friuli Venezia Giulia a proposito della qualificazione della comunità montana come ASTER, per le nuove attribuzioni che ne derivano soprattutto in merito al governo del territorio e alla

⁴⁷ Tra i numerosi scritti sull'argomento, si possono vedere F. SORRENTINO (a cura di), *Comuni province comunità montane nel decreto 616/1977*, Genova 1979; B. DENTE (a cura di), *Le comunità montane in Emilia – Romagna*, Milano 1983; F. TERESI, *Profilo giuridico delle Comunità montane*, Palermo 1975; C. DESIDERI (a cura di), *Programmazione ed enti locali: il caso delle comunità montane*, Milano 1980; e, per un approccio extragiuridico, R. GUBERT (a cura di), *Il ruolo delle comunità montane nello sviluppo della montagna italiana: un'analisi valutativa*, Milano 2000.

⁴⁸ Cfr. Corte cost. 244/2005.

progettazione dello sviluppo.⁴⁹ Il problema è che, così come mostra l'esperienza non solo recente, anziché essere lo strumento dei comuni montani per l'esercizio associato di attività a carattere stabile e continuativo, le comunità montane sono state più spesso utilizzate dai comuni aderenti alla stregua di un ente intermedio (che, dato il contesto, probabilmente potrebbe anche svolgere un ruolo di rilievo), ma con poteri e risorse esigue.

Ripensare il ruolo delle province secondo le linee indicate sopra (ma lo stesso discorso può valere per ogni ente che si collochi ad un livello intermedio tra regione e comune), lasciando allo stesso tempo che gli ambiti territoriali si ridisegnino autonomamente, in modo tale da evitare che sul medesimo territorio insistano più enti intermedi, potrebbe forse favorire un'inversione dell'attuale linea di tendenza, spingendo i comuni aderenti a considerare la comunità montana non solo alla stregua di un'istituzione di redistribuzione di risorse peraltro scarse ma, alternativamente, o come la sede cui affidare compiti, appunto, di area vasta, ovvero inducendo questa ad assumere un ruolo attivo di indirizzo, coordinamento e, a sua volta, di promotore di una pluralità di forme associate di gestione di attività, ponendosi nei fatti alla pari della provincia di nuova concezione.⁵⁰

c) La Città metropolitana

Se nella gamma degli enti intermedi ce n'è uno che sembra porre più problemi di ordine attuativo di quanti prometta di risolverne sul piano amministrativo e gestionale, questo è senz'altro la città metropolitana. Testimoniano la fondatezza di questo assunto gli esiti piuttosto deludenti prodotti dai tentativi posti in essere da regioni che pure vantano tradizioni consolidate nella realizzazione di forme associative tra enti locali.⁵¹

Le ragioni degli insuccessi in questo campo possono essere indubbiamente molteplici; tra le tante pare giochi un ruolo non indifferente la comprensibile diffidenza che questo ente sembra ispirare tanto alla provincia (di cui è considerato un naturale concorrente), quanto ai comuni minori, destinati ad aggregarsi a quello di dimensioni maggiori e dal quale temono comprensibilmente di essere fagocitati. Questo atteggiamento tendenzialmente ostile rischia inoltre di non essere vinto dalle considerazioni sui vantaggi che questo ente sembrerebbe di poter conseguire, se solo si considera che non ne è mai stata chiarita la natura e la vocazione.⁵² La città metropolitana deve puntare a riprodurre, pur con le ovvie distinzioni, l'esperienza tentata, con alterne fortune, in altri Paesi europei?⁵³ Se così fosse, molto probabilmente questa soluzione finirebbe per riguardare solo pochissime realtà italiane di grandi dimensioni, ovvero, se replicata anche in centri medi e medio-grandi, per subire tali adattamenti da non corrispondere più al modello originario e dunque per costituire un nuovo caso a sé. Ma se si tratta di ridisegnare l'amministrazione sub-provinciale e sovracomunale, perché allora non ricorrere al modello delle "piccole province", ovvero, e ancor meglio, alla soluzione rappresentata dall'associazione intercomunale, eventualmente disciplinata sulla falsariga di quanto prevede la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1 del 2006 in tema di ASTER?

In alcune realtà, in effetti, la soluzione della città metropolitana sembra quella meglio calzante, ma si tratta di contesti del tutto specifici: per rimanere nell'ambito dei casi tratti dal Friuli Venezia Giulia, l'esempio più evidente a questo proposito è rappresentato dal territorio della Provincia di Trieste, su cui insiste una pluralità di enti sia

⁴⁹ Gli ASTER, Ambiti per lo Sviluppo Territoriale, previsti dall'articolo 25 della legge regionale in questione, sono le associazioni comunali o le unioni di comuni al di sopra di una certa soglia dimensionale, i comuni capoluogo di provincia e le comunità montane. Ad essi, come si vedrà più diffusamente in seguito, sono affidati compiti di pianificazione territoriale e sviluppo economico. Al momento si può comunque già anticipare che una loro caratteristica peculiare è quella di non costituire un nuovo livello di ente territoriale, ma la sede istituzionale cui si allocano determinate funzioni che, in virtù del principio di adeguatezza, richiedono il raggiungimento di una certa "massa critica".

⁵⁰ Promuovendo, ad esempio, la costituzione di forme di unione tra i comuni di una medesima vallata, come attualmente previsto, sempre rimanendo nel Friuli Venezia Giulia, dall'articolo 28 della LR 33 del 2002 "Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia", con cui si è peraltro ridotto il numero delle comunità (rinominandole "comprensori", ma la denominazione originaria è stata successivamente ripristinata dalla LR 1/2004) determinandone d'imperio la fusione.

⁵¹ Si allude in particolare alle esperienze dell'Emilia – Romagna, in merito alla quale si rinvia a L. VANDELLI, *Bologna: progetto città metropolitana*, in *Le Regioni* 1994, 32. Analisi di casi legati ad altre città si possono leggere nel medesimo fascicolo n. 1 del 1994 de *Le Regioni*: F. MERLONI, *Roma: tra aspirazioni metropolitane e ruolo di capitale*, 7; E. FERRARI, *L'area metropolitana milanese a tre anni dalla legge n. 142/1990*, 22; G. FALCON, *Le città metropolitane nella legge n. 142/1990: il caso di Venezia*, 36.

⁵² Di questi problemi la dottrina si è mostrata pienamente consapevole sin dall'inizio, ossia da quando questo ente ha trovato la sua prima disciplina esplicita. Al riguardo si vedano G. PASTORI, *Aree metropolitane*, in *Digesto Pubbl.* 1987, I, 381; D. SORACE, *Una soluzione per i rebus metropolitani?*, in *Le Regioni* 1991, 360; F. CUOCOLO, *Assetto e finalità della nuova struttura metropolitana*, in *Quaderni regionali* 1990, 1095; e E. CASETTA, *L'istituzione dell'area metropolitana*, in *Dir. Amm.* 1994, 1.

⁵³ L'esempio della "Greater London" non è il solo cui fare riferimento: per una casistica in merito conviene rifarsi a A. CANTADORI, *Cenni su alcune esperienze europee in tema di autonomie locali e di aree metropolitane*, in *Nuova rass.* 1992, 1963, e V. SAPONARA, *Recenti esperienze di decentramento comunale e sub-comunale nella CEE: le nuove forme di governo delle aree metropolitane di Parigi e Londra*, in *Confronti* 1992, fasc. 4, 39.

territoriali (cinque comuni e la provincia), sia settoriali,⁵⁴ che produce una frammentazione di competenze rara a trovarsi altrove, oltretutto in un territorio di estensione assai limitata.

Dovendo operare un riaccorpamento di competenze in capo ad un soggetto istituzionale, seppure al fine di valorizzarne le funzioni di coordinamento, la prima soluzione a venire in mente sarebbe tuttavia quella di puntare sul potenziamento della provincia, senza necessariamente ricorrere ad esperimenti che comportano, tra l'altro, percorsi assai accidentati e complessi. È altresì evidente, però, che questa soluzione sarebbe frutto dell'impostazione tradizionale, figlia del modello gerarchico e rigido di amministrazione, di cui si sono già messe in luce le criticità: volendo trovare perciò una ragion d'essere della città metropolitana, questa va ricercata nei tratti che la differenziano dal tipo tradizionale di ente intermedio, attingendo piuttosto, anche in questo caso, alle logiche che governano la costruzione dell'area vasta. Si potrebbe allora ipotizzare, seguendo questa linea di ragionamento, che la città metropolitana non sia altro che il risultato di una forma di coordinamento orizzontale tra enti, realizzato al fine di dare risposte soddisfacenti a politiche progettuali condivise. Ricorrendo ad una semplificazione drastica, ma di forte valenza espressiva, si potrebbe dunque affermare che la città metropolitana non sia altro che un'ASTER (ma ben più strutturata) costruita attorno ad una grande città, capace di attrarre e unificare l'esercizio di competenze in materia di piani di sviluppo e governo del territorio per l'appunto di area vasta.

Ma se così stanno le cose e se la città metropolitana è qualcosa di radicalmente diverso dalla provincia, allora è sbagliato limitarne la costituzione solo agli enti appartenenti alla medesima circoscrizione provinciale: la progettualità infatti mal sopporta la costrizione di confini amministrativi rigidamente predefiniti. Le inevitabili questioni di ordine giuridico legate alla modificazione delle circoscrizioni provinciali, che in questo caso si dovrebbero affrontare, andrebbero risolte collegando l'istituzione della città metropolitana a procedimenti di consultazione delle popolazioni interessate (di qua e di là del confine provinciale), tenendo presente, tra le altre considerazioni, che questa incombenza è comunque già prevista anche per l'istituzione della città metropolitana inclusa in una sola provincia.

d) Un ente intermedio per compiti nuovi?

In circostanze in cui innovare anche nell'amministrazione è divenuto un obbligo, non ci si può esimere dunque dall'esaminare le soluzioni introdotte dalla recente legislazione regionale, che possono rappresentare per gli enti territoriali l'opportunità di ripensare il proprio ruolo istituzionale, anche in termini radicali. Il bisogno di amministrazione di area vasta è reale, e corrisponde ad un'esigenza sentita fortemente tanto dal mondo delle imprese quanto dai cittadini, utenti di servizi: la provincia dovrebbe così saper cogliere l'occasione per evitare derive nell'ordinaria amministrazione, uscendo dalla strettoie in cui spesso si rinchioda da sé, per fornire risposte adeguate ai nuovi scenari.

È inutile tacere quanto un disegno di riforma dell'ente intermedio, come quello che è stato appena abbozzato, sia destinato a sviluppare una forte dialettica, innanzitutto da parte delle province stesse, di qualsiasi colore sia il rispettivo governo, sebbene questo dibattito forse non sia destinato a caratterizzarsi sempre per i medesimi accenti. Nel panorama istituzionale regionale esistono infatti notevoli differenze di approccio ai temi dell'innovazione amministrativa: alcune province sulla base delle loro caratteristiche di fondo, delle esperienze e delle sperimentazioni avviate, sono già, in qualche misura, orientate verso un'evoluzione del modello tradizionale e guardano a geometrie alternative degli assetti istituzionali, mentre altre persistono a interpretare il loro ruolo in chiave salvifico-identitaria, tendendo perciò a considerare ogni possibile innovazione come una minaccia. È altrettanto vero, tuttavia, che una profonda operazione di rafforzamento degli istituti di coordinamento orizzontale (convenzioni, accordi, associazioni intercomunali), cui non potrà restare estranea la provincia, è assolutamente indispensabile.

⁵⁴ A partire da quelli più "tradizionali" quali la Camera di commercio, l'Azienda per i servizi socio sanitari, quella per l'edilizia abitativa e così via, per finire con altri enti più specifici della realtà triestina, perché assoggettati ad una disciplina peculiare, quali ad esempio l'Ente autonomo del Porto di Trieste e l'EZIT, ente per la zona industriale.

8. Ulteriori conseguenze: il fallimento della "razionalizzazione dall'alto" e le unioni opportunistiche

Una conclusione che si può trarre con sicurezza dalle esperienze passate, considerate anche alla luce delle tesi che si sono esposte sopra, è che le operazioni che puntano a "forzare" gli enti locali entro processi di razionalizzazione, ignorando la predisposizione di percorsi condivisi, sono inevitabilmente condannate al fallimento.

Si è ormai cessato di attribuire un'enfasi eccessiva alle disposizioni dedicate alla fusione dei comuni e questo evento è visto ormai, più realisticamente, come del tutto eccezionale. Anche la via assistita da incentivazioni di carattere finanziario si è infatti dimostrata infruttuosa. In realtà è ormai opinione comune che risultati di questo tipo si possano conseguire solo in pochi casi, ove esistono condizioni del tutto particolari, e comunque solo alla conclusione di un percorso che conosce necessariamente una prassi consolidata di attività condivise.

L'istituto dell'unione di comuni rappresenta la risposta che si è cercato di dare proprio al fallimento della fusione di comuni. Ma anche in questo caso, tuttavia, una visione eccessivamente ottimistica, legata ad una certa miopia (che ha puntato ancora molto solo su incentivi di carattere finanziario), non ha prodotto risultati soddisfacenti. Si prenda ad esempio quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia in virtù di quella legislazione (ormai abrogata dalla LR 1 del 2006) che ha previsto maggiorazioni nei trasferimenti finanziari a favore degli enti locali affinché dessero vita ad un'unione di comuni: ebbene, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge si è costituito effettivamente un certo numero di unioni, le quali si sono tuttavia immediatamente sciolte una volta concluso il periodo per cui la legge aveva previsto il surplus di risorse economiche.

Se dunque lo scopo è evitare unioni meramente opportunistiche, che comportano tra l'altro uno spreco di risorse a fronte di risultati nulli, è obbligatorio percorrere altre vie, riprendendo le fila del discorso relativo all'area vasta là dove si era interrotto.

9. La logica dell'area vasta: adeguatezza, differenziazione e cooperazione volontaria. L'ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER)

Come si è già avuto modo di illustrare, la problematica dell'area vasta si muove in una prospettiva che è diversa e alternativa a quella dell'organizzazione delle funzioni amministrative per enti. Innanzitutto, diverso ne è il fondamento: mentre gli enti, il loro perimetro e le loro funzioni sono fissati per legge, l'individuazione del perimetro dell'area vasta e la sua specialità tematica sono definiti da un atto di programmazione; tanto la legge è sperabilmente stabile, altrettanto il piano o il programma sono flessibili: destinata la legge a conformare i rapporti futuri, orientati i secondi ad adattarsi alle dinamiche dello sviluppo effettivo. Mentre la legge tende ad uniformare la disciplina dell'azione amministrativa, piano e programma tendono a differenziare i moduli decisori per seguire le molteplici ragioni di diversità; perciò l'amministrazione conformata dalla legge agisce in una logica di legalità, mentre quella progettata dal piano o dal programma agisce in una logica di risultato. Le due prospettive sono alternative, ma non incompatibili: proprio perché sono così diverse, non consentono di essere ridotte ad un'unica dimensione. È perciò su questo punto che si devono concentrare i maggiori sforzi, indirizzandoli ad introdurre elementi di mutamento.

Se queste sono le premesse, allora si possono fissare in via preliminare i punti che segnano il processo di costituzione dei soggetti di governo dell'area vasta: a) la valutazione della dimensione adeguata rispetto ai contenuti del programma da realizzare; b) la distinzione tra attività progettuali e attività gestionali: mentre le prime obbligano a ricercare innanzitutto forme di organizzazione del coordinamento politico, le seconde richiedono più semplicemente l'uso accorto di strumenti giuridici flessibili, quali convenzioni e accordi; c) la predisposizione di studi preliminari di fattibilità, redatti con l'assistenza di uffici regionali attrezzati e competenti, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse in vista dell'obiettivo che si intende conseguire (ed evitando al contempo il rischio di cocenti delusioni con gli inevitabili effetti di "riflusso").

Certo il novero delle attività da porre in campo non si ferma qui: ma i punti indicati individuano senza dubbio alcune pre-condizioni delle quali non si può fare a meno, assieme al punto fondamentale che governa l'intero processo: la condivisione dei fini e il consenso sui mezzi.

L'“adeguatezza” dei comuni rispetto all'esercizio dei compiti che questi vorrebbero assumere, o che si vorrebbe assegnare loro, ha rappresentato da sempre il nodo centrale da affrontare in ogni disegno di riforma dell'assetto degli enti locali.⁵⁵

Le ridotte dimensioni di un comune possono avere rilevanza per almeno quattro profili diversi: possono essere indice di un'organizzazione amministrativa (e forse finanziaria) insufficiente per assolvere certe funzioni amministrative (la tradizionale esclusione dei comuni minori dall'adozione di alcuni strumenti urbanistici deriva anzitutto da ciò); possono indicare un bacino insufficiente o inadeguato per la gestione di determinati servizi o impianti (ed infatti è proprio nell'organizzazione socio-sanitaria che si ritrovano gli esempi più evidenti di organizzazione sovracomunale); possono rivelare una circoscrizione territoriale troppo ristretta per assumere decisioni adeguate (è la problematica dell'area vasta); possono far presumere che il comune piccolo sia estraneo a certe problematiche, tipicamente correlate all'urbanizzazione (da cui la riserva ai soli comuni maggiori degli interventi relativi a parcheggi, controllo del traffico, ricupero edilizio, ecc.).

È fin troppo evidente che per ognuno di questi profili il problema muta, e con esso mutano le soluzioni. In fondo, è solo la carenza di organizzazione amministrativa a creare una vera esigenza di riaccorpamento degli enti, anche se non è detto che questa sia sempre l'unica soluzione possibile. Infatti la gestione di servizi o di impianti di rilevanza sovracomunale, o la pianificazione e progettazione territoriale di aria vasta invocano semmai una sede decisionale sovracomunale organizzata in moduli di collaborazione intercomunale.

La conclusione che si deve trarre, dunque, è che le inefficienze dovute alla sottodimensione dei comuni vanno risolte con strategie diverse, non necessariamente sempre e solo con il tentativo di “forzare” il tradizionale senso di autonomia dei comuni, procedendo al riaccorpamento dei comuni minori.

Come si è già detto, andrebbero innanzitutto distinte rispetto alle altre le attività che si vogliono gestire in forma associata o condivisa. Infatti, per le attività amministrative tradizionali o di carattere meramente gestionale, vanno preliminarmente individuate negli atti di trasferimento, materia per materia, le funzioni che hanno una complessità tale (per lo più dovuta alle valutazioni tecniche che esse richiedono) da non poter essere efficientemente ed economicamente esercitate dai comuni minori, ed alla quale non si può sopperire attraverso altri strumenti di sostegno dell'azione amministrativa, alla luce del principio di “differenziazione”, corollario della sussidiarietà.⁵⁶ È un errore concepire il trasferimento differenziato delle funzioni come uno strumento per escludere i comuni minori dalla titolarità delle attribuzioni, anziché dal loro esercizio, confondendo così, tra l'altro, titolarità ed esercizio (in concreto) della funzione. Si dovrebbe semmai disporre che i comuni che si collocano sotto una determinata soglia dimensionale non possano esercitare alcune funzioni da soli, ma solo attraverso forme di collaborazione con altri enti. Al contrario che per i servizi e gli impianti, per le funzioni amministrative “tradizionali” la formula della collaborazione sovracomunale non implica scelte progettuali: per cui potrebbe essere il comune interessato a deciderla, scegliendo, per esempio, se collegarsi con altri comuni finitimi di piccola dimensione, creando perciò strutture amministrative comuni, ovvero se convenzionarsi con un comune di dimensioni maggiori, affidando alle sue strutture l'esercizio di alcuni compiti, e così via.

La scelta della formula è una scelta politica, una scelta di autonomia, che appartiene alla cura degli interessi locali: quello a cui guarda l'interesse generale è che si raggiunga comunque un determinato standard di efficienza e di economicità: verso questo obiettivo può agire l'azione promozionale della regione, non imponendo schemi organizzativi rigidi.

Uffici comuni possono essere istituiti liberamente dai comuni, con strumenti di tipo convenzionale, sia per ovviare alle inefficienze derivanti dalla loro scarsa dimensione organizzativa, ma anche per gestire funzioni di area vasta. In

⁵⁵ L'adeguatezza più che un corollario del principio di sussidiarietà ne è una sua stessa componente: rappresenta infatti uno dei criteri di valutazione (se non il principale) da considerare al momento di decidere dell'allocazione di una determinata funzione. Questa deve essere esercitata al livello di governo più prossimo a quello dei cittadini (sussidiarietà), purché ne sia garantita l'efficacia, ossia purché il livello preso in considerazione sia “adeguato” a svolgere il compito assegnato. In caso contrario la funzione viene “richiamata” al livello di governo immediatamente superiore.

⁵⁶ Vale quanto già segnalato alla nota precedente. L'attuazione del principio di sussidiarietà implica non solo attribuire funzioni diverse tra livelli di governo posti su piani diversi, ma la possibilità (anzi: addirittura l'obbligo) di distribuire le funzioni in modo differenziato, pur nell'ambito del medesimo livello di governo: è ciò che accade nel caso in cui ai comuni si affidino determinati compiti, a patto che essi vengano svolti al di sopra di una soglia dimensionale minima, che garantisca l'efficacia dell'azione pubblica (adeguatezza).

ogni caso non sono gli enti sovrastanti ad imporre i modi e le aree in cui la collaborazione tra i comuni deve attuarsi: la legge della regione indica solo i limiti dimensionali minimi per l'esercizio di determinate funzioni, restando all'autonoma valutazione delle amministrazioni locali individuare come e con chi associarsi per raggiungerli.

Per la gestione di servizi e la localizzazione di impianti, ciò che serve è invece (e innanzitutto) l'individuazione di una sede di coordinamento politico tra gli enti interessati, in cui elaborare le scelte strategiche con un'ottica di tipo progettuale, tipica della problematica dell'area vasta, e una struttura organizzativa di tipo associativo (perseguendo una politica antitetica, giova ripeterlo, alla costituzione di nuovi enti).

L'associazione è dunque in prima istanza il luogo ove si definiscono in via condivisa e consensuale le linee della politica che gli enti vogliono darsi: l'attuazione di quanto deciso è poi compito delle rispettive amministrazioni, le quali possono, a seconda dei casi, essere riorganizzate mediante convenzioni che ne migliorino efficacia ed efficienza.⁵⁷ Per questo motivo, dunque, la legge deve distinguere tra la disciplina dell'atto costitutivo dell'associazione – da formalizzare in una convenzione quadro, approvata dai rispettivi consigli comunali – dagli atti volti a dare attuazione alla convenzione quadro. In questo secondo caso, infatti, va prevista la facoltà di provvedere alla concretizzazione delle singole attività mediante convenzioni attuative, approvate delle giunte municipali.⁵⁸

Riallacciandosi a quanto appena osservato a proposito dell'attribuzione di determinate funzioni, qualora queste vengano esercitate al di sopra di certi limiti dimensionali al fine di conseguire standard di efficienza accettabili, va citato quanto prevede la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1 del 2006 a proposito degli ASTER: un'unione o un'associazione di comuni che raggiunge una determinata consistenza territoriale e di popolazione.⁵⁹ Le disposizioni in questione non introducono un nuovo ente intermedio ma, al contrario, favoriscono l'organizzazione di una forma di coordinamento politico particolarmente esteso e tale da attrarre funzioni e competenze altrimenti non esercitabili, come quelle relative allo sviluppo economico e al governo del territorio. La legge regionale assegna infatti all'ASTER la programmazione di interventi territoriali integrati, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche, alla programmazione territoriale, delle reti infrastrutturali e dei servizi pubblici, alla tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, al coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali e dello sviluppo economico e sociale.⁶⁰ A tal fine gli ASTER individuano gli interventi da attuare mediante proposte di accordo quadro, da stipulare con la Regione e gli enti locali interessati, con cui si definiscono contestualmente le risorse finanziarie necessarie messe a disposizione da parte della Regione. Gli interventi in questione sono stabiliti in conformità agli obiettivi e ai criteri generali determinati dalla Giunta regionale e concorrono alla definizione dei contenuti del Piano di valorizzazione territoriale, approvato a cadenza triennale da parte della Giunta regionale.⁶¹

Adottando il linguaggio proprio della pianificazione urbanistica e di governo del territorio, gli ASTER si configurano perciò come "sistemi territoriali locali". Questi sono l'ambito "naturale" per l'impostazione di piani, programmi e progetti e per la ricerca di una composizione dei diversi interessi territoriali locali (gli equilibri tra efficienza, competitività, qualità, identità, equità territoriali, ecc.): considerati dal livello regionale alla stregua di un obiettivo per lo sviluppo della regione stessa, ne viene perciò promossa la formazione, mentre se ne garantisce al contempo l'autonomia e le capacità autorganizzative.

Gli ASTER possono costituire nel tempo la base del sistema regione – enti locali, contribuendo così a risolvere le criticità prodotte da una serie di malintesi che si accompagnano ad una visione dell'autonomia scarsamente elaborata. È piuttosto difficile infatti realizzare una vera cooperazione di sistema territoriale fino a che non si rimuoveranno anche alcune false credenze. In particolare su due equivoci va fatta chiarezza: premesso che l'autonomia

⁵⁷ Su questi temi, si rinvia al recente contributo di U. COMITE, *Associazionismo comunale e competitività territoriale*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.

⁵⁸ È quanto prevede l'articolo 22 della legge regionale 1/2006 del Friuli Venezia Giulia.

⁵⁹ Come prevede l'articolo 25, comma 1, "le associazioni intercomunali e le unioni di comuni, formate da comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ...". Alla stregua di quanto dispone il comma 2 del medesimo articolo, sono altresì ASTER anche i comuni capoluogo di provincia e le comunità montane.

⁶⁰ Cfr. l'articolo 25, comma 1, LR 1/2006.

⁶¹ Realizzando così una forma di programmazione e di pianificazione territoriale consensuale, fondata sull'accordo tra i territori contermini e coordinata con il livello regionale anche per ciò che attiene alla ripartizione delle risorse. Cfr. l'articolo 26 LR 1/2006, che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di valorizzazione territoriale.

è certo una risorsa e un'opportunità, va altresì detto che l'autonomia "assoluta", almeno dal punto di vista degli esiti territoriali, è esiziale. Ciò significa che vi è un sistema di convenienze più ampio di quello strettamente locale al fatto che la regione possa intervenire strategicamente nei confronti dei problemi strutturali delle aree in declino od in difficoltà.

In secondo luogo l'autonomia comunale può essere "pagante" per il singolo comune, ma produce effetti perversi a livello sovralocale. Nelle corone periurbane, per esempio, si sono determinate e rafforzate nuove gerarchie, nuove centralità, nuove posizioni e specializzazioni settoriali che configurano oggi rapporti diversi dai vecchi rapporti gerarchici centro-periferia. La pianificazione urbanistica comunale, in non pochi casi, ha "pagato" perché ha consentito di posizionare ciascun comune nelle condizioni più vantaggiose possibili. Ma questi processi hanno avuto un carattere a "somma zero", sia nel senso che alcuni comuni hanno attratto risorse e funzioni a scapito di altri più deboli, sia nel senso che, agendo tutti nello stesso modo (moltiplicando, cioè, l'offerta insediativa), hanno finito per generare un complesso di externalità negative, in particolare sull'ambiente, che danno luogo a sempre più frequenti conflitti ambientali proprio, e non a caso, sui confini dei comuni.

10. Una questione aperta: chi decide dell'allocazione delle funzioni amministrative agli enti locali?

Trattando del riordino del "sistema regione – enti locali" e della valorizzazione delle politiche di area vasta, non è possibile eludere un tentativo di risposta al quesito che si è posto: ne va della stessa fattibilità dei progetti più innovativi che si stanno proponendo di recente e di cui l'esempio del Friuli Venezia Giulia rappresenta, almeno al momento, il modello più "organico" e definito.

Non è certo un caso se la reazione dello Stato si è fatta prontamente sentire con una serie di impugnazioni che hanno riguardato, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche ed ancor prima, la Sardegna e la Provincia di Trento.⁶² Al di là dei motivi puntuali di illegittimità sollevati a volte in maniera pretestuosa da parte dello Stato,⁶³ pare infatti di leggere sullo sfondo i tratti di un conflitto assai più radicale tra lo Stato e le regioni. Il primo sembra tuttora ancorato ad una concezione dei rapporti istituzionali che lo vede ergersi a garante e tutore dell'autonomia locale nei confronti delle regioni, senza avvedersi tuttavia che così facendo non solo ne mortifica in primo luogo proprio l'autonomia, ma soprattutto fa prevalere le ragioni dell'uniformità e dell'omologazione, rispetto alle innovazioni introdotte dalla legislazione regionale, in palese contrasto con i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Oggi il problema ruota attorno alla questione della titolarità della competenza a decidere dell'allocazione delle funzioni tra gli enti locali e del suo riparto tra lo Stato e le regioni. Sull'interpretazione degli articoli 117, comma 2, lett. p) e 118 della Costituzione, unitamente alla "clausola di maggior favore" prevista per le regioni speciali dall'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001, si gioca la possibilità stessa di sperimentare nuove forme di organizzazione dei rapporti tra gli enti locali e di regolarne l'attività secondo logiche diverse da quelle invalse sinora.⁶⁴ È soprattutto con una certa lettura di questa "clausola" che si cerca di avallare l'argomentazione che regge i motivi di impugnazione, in particolare nella parte in cui si censurano le disposizioni regionali che attribuiscono ad enti diversi dalla provincia⁶⁵ compiti e funzioni che altrimenti le spetterebbero alla luce dell'articolo 118, in quanto "proprie". È dunque così che, affermando di voler salvaguardare l'autonomia locale altrimenti compromessa dall'intervento regionale, si rivendicano anche le prerogative statali in materia di competenza a definire le funzioni fondamentali degli enti locali, anche nei confronti delle regioni speciali.

Ma a questo riguardo si possono tuttavia opporre alcune osservazioni.

⁶² Si vedano i due ricorsi deliberati dal Consiglio dei ministri l'11 marzo e il 29 luglio del 2005 nei confronti rispettivamente della legge regionale della Sardegna 1/2005 e della legge della Provincia autonoma di Trento 7/2005. Per la verità i due ricorsi mirano a far dichiarare l'illegittimità del Consiglio delle autonomie locali, ma sono comunque indicativi dell'indirizzo assunto a livello governativo nei confronti delle innovazioni introdotte dalla legislazione regionale. Il ricorso sollevato nei confronti della legge sarda è stato successivamente dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con la decisione 175/2006.

⁶³ Per averne un'idea è sufficiente leggere il ricorso, ma soprattutto la sentenza 175/2006, che ha deciso l'impugnazione della legge sarda citata alla nota precedente.

⁶⁴ Sulle differenze tra i modelli di amministrazione si veda quanto già esposto in precedenza al Par. 6.

⁶⁵ Espressamente menzionata dall'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. a proposito della competenza statale a disciplinarne le funzioni fondamentali, oltre che dall'art. 114 Cost., che la annovera tra gli elementi costitutivi della Repubblica.

Innanzitutto non si considera che il contenuto normativo della legge regionale impugnata, relativo alle funzioni provinciali, non è affatto povero al riguardo e che, in secondo luogo, la lettura del predicato "proprie", riferito a funzioni, sembra frutto di una concezione banalizzata di un giusnaturalismo piuttosto semplificato, ove pare suggerire l'idea che la riforma costituzionale abbia voluto "riconoscere" attribuzioni "naturalmente" spettanti alle province, tanto da impedirne qualsiasi diversa allocazione.⁶⁶ La questione non è né ideologica, né tanto meno filosofica, ma pragmatica: privilegiare questa interpretazione significa innanzitutto svuotare di ogni contenuto il principio di sussidiarietà, che pretende invece l'utilizzazione di criteri di decisione "mobili" sull'allocazione delle competenze e delle funzioni; decisioni che devono basarsi su un'approfondita analisi degli interessi materiali sottostanti, attente a non confondere tra titolarità (astratta) ed esercizio (concreto) della funzione, volte a privilegiare l'efficienza e l'efficacia dei risultati e perciò frutto di valutazioni politiche, condotte alla luce del principio di leale collaborazione e non sulla base dell'esegesi di elenchi di materie fissati in testi normativi.

Prendendo criticamente spunto da una recente sentenza della Corte costituzionale in tema di potestà legislativa delle regioni ordinarie in materia di comunità montane,⁶⁷ si sono sollevate obiezioni in merito alla competenza regionale (di tipo residuale per le regioni ordinarie, ma il discorso si estende anche alla competenza primaria delle regioni speciali) per ciò che tocca l'istituzione di enti locali diversi da quelli testualmente menzionati dagli articoli 114 e 118 Cost. Insistendo sul dato letterale della nuova formulazione, che menziona solo comuni, province e città metropolitane, si tende ad accreditare la tesi che ritiene costituzionalmente illegittima la legge regionale istitutiva di enti locali diversi da quelli espressamente (e, si suppone, tassativamente) indicati dalla Costituzione, che ad essi pretendano di sostituirsi, diminuendone corrispondentemente compiti e funzioni.⁶⁸ Gli assunti su cui si fonda questa tesi sembrano gli stessi che hanno ispirato, quantomeno per una certa parte, l'impugnazione governativa della legge del Friuli Venezia Giulia, laddove si è censurata l'illegittima sottrazione di competenze subita dalla provincia a vantaggio delle attribuzioni conferite agli ASTER.⁶⁹

Premesso che il criterio ermeneutico sotteso a questa argomentazione, la cosiddetta "interpretazione letterale" del testo, non è certo risolutivo, il fine di garantire una maggiore tutela alle autonomie locali risulta, a ben vedere, meglio perseguito ampliando, anziché restringendo, i margini di manovra della potestà legislativa regionale. I ragionamenti svolti a proposito della legge regionale posta a disciplina delle comunità montane, possono valere infatti altrettanto bene anche per affrontare i rapporti che legano comuni, ASTER e province. Se le comunità montane, secondo questa tesi, non possono più essere "imposte" obbligatoriamente per legge (regionale), ciò nondimeno possono continuare ad esistere come forme associative di comuni, costituite su base volontaria, a prescindere dalla decisione sulla fonte normativa (statale ovvero regionale) competente a disciplinarne le funzioni. Ne risulta così corroborata la scelta del Friuli Venezia Giulia, ove si è previsto per l'appunto, di dare vita a forme di associazioni intercomunali, costituite su base volontaria da più comuni e capaci di svolgere tutte quelle funzioni che, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, sono correlati alle dimensioni raggiunte. In questo modo si è perciò mantenuta la titolarità della funzione al livello di governo più prossimo al cittadino (il comune), come postula il principio di sussidiarietà, attribuendone allo stesso tempo l'esercizio alla corrispondente forma associata, in ossequio al principio di adeguatezza, senza peraltro innalzarlo immotivatamente al livello di governo superiore (la provincia).

Per quanto attiene poi alla competenza a disciplinare le forme associative degli enti locali, è fuori di dubbio che questa spetti alla Regione, in virtù della potestà di tipo primario, di cui si è già detto; tanto più se si considera quanto è attualmente già attribuito alle regioni ordinarie. La nuova formulazione degli articoli 114, 117 e 118 Cost. non rende

⁶⁶ Quasi fosse una sorta di *Urkompetenz*, come la definisce criticamente G. FALCON, *Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 119 della Costituzione*, in *Le Regioni 2002*, 394-395. Altrettanto critico nei confronti di queste tesi anche S. BARTOLE, *L'estensione della clausola di maggior favore agli enti locali*, in *Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali*, cit. 10 s.

⁶⁷ Cfr. Corte cost. 244/2005.

⁶⁸ In questo senso sia G.U. RESCIGNO, *Sul fondamento (o sulla mancanza di fondamento) costituzionale delle Comunità montane*, sia S. MANGIAMELI, *Titolo V, ordinamento degli enti locali e Comunità montane*, in *Giur. cost.*, 2005, rispettivamente 2120 ss. e 2122 ss.

⁶⁹ Si veda il ricorso n. 47, depositato il 16 marzo 2006, avverso la LR 1/2006. In particolare il primo motivo di impugnazione censura l'art. 8, comma 5, della legge regionale, perché carente della previsione delle funzioni "proprie" di comuni e province, mentre con il secondo motivo si lamenta l'illegittima sottrazione di competenze "tradizionalmente spettanti alle Province, ad altri enti autonomi o a loro associazioni", operata dagli articoli 9, 25 e 26 a favore degli ASTER i quali, a differenza della comunità montane, non solo non sono enti territoriali "necessari", ma non sono neppure enti territoriali in senso proprio!

infatti di per sé inconciliabili l'autonomia costituzionalmente garantita ai comuni e la possibilità, su base regionale, di disciplinarne le forme associative: se questi ultimi, infatti, sono "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati in Costituzione", è anche vero che l'art. 117, comma 4, assegna alla potestà legislativa regionale residuale una competenza tendenzialmente generale, avente ad oggetto tutto ciò che non è ricompreso testualmente nei commi precedenti, e quindi anche la disciplina dell'ordinamento degli enti locali, salve ovviamente le riserve statali previste al comma 2, lett. p).⁷⁰

Nell'esercizio della competenza legislativa residuale avente ad oggetto l'ordinamento degli enti locali, le regioni ordinarie possono dunque prevedere forme di esercizio associato di funzioni comunali, poiché ciò appartiene ad una competenza legislativa non nominata, ma non per questo meno garantita in Costituzione; ovvero, seguendo una tesi intermedia, si può conciliare la competenza regionale con la tutela dell'autonomia degli enti locali prevedendo modalità di coinvolgimento dei comuni nei provvedimenti legislativi che istituiscano forme di esercizio associato delle loro funzioni, condizionando quindi la scelta legislativa regionale al consenso dei livelli territoriali interessati.⁷¹

L'esercizio della potestà legislativa regionale in tema di forme associative intercomunali non può non riflettersi anche sulla questione della definizione delle funzioni di pertinenza dei diversi livelli del governo locale, secondo quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, lett. p), ove si parla di funzioni "fondamentali", e dell'articolo 118, ove invece le funzioni sono qualificate come "proprie" (comma 2), "conferite" (comma 2) e "attribuite" (comma 1).

L'uso di questi termini ha causato, come è noto, notevoli difficoltà interpretative, tanto da indurre a ritenere che il legislatore non ne abbia fatto sempre un uso consapevole. Secondo una prima esegesi, senz'altro degna di attenzione e che ha raccolto attorno a sé numerosi commentatori, sin dalle fasi di avvio della riforma, le funzioni "fondamentali" e quelle "proprie" si dovrebbero ritenere la stessa cosa, da distinguersi dalle funzioni "conferite" e "attribuite", da leggersi a loro volta come sinonimi.

Premesso che non è possibile ricavare direttamente dalla Costituzione l'attribuzione di una competenza comunale originaria universale,⁷² va da sé che in generale l'atto che determina la titolarità di una funzione amministrativa costituisce comunque esercizio della funzione legislativa: in questo senso perciò l'articolo 118 Cost. detta regole e principi sulla distribuzione delle funzioni amministrative, da attuare mediante leggi, le quali vanno approvate nell'ambito del riparto di competenze fissato dall'articolo 117, comma 2, lett. p), per le regioni ordinarie, e secondo i rispettivi Statuti, per le regioni speciali.

Mentre l'articolo 118 Cost. va letto perciò come una norma sui criteri di allocazione delle funzioni tra gli enti locali (operata ovviamente con legge statale o regionale), la lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. regola invece il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni (ordinarie) per ciò che attiene alla disciplina delle funzioni fondamentali di comuni e province.

Su significato del predicato "proprie", riferito a funzioni, va sottolineato inoltre che la contrapposizione tra queste e le altre funzioni esercitate dagli enti locali nasce storicamente con l'articolo 2, comma 5, della legge 142 del 1990, ove si leggeva che, accanto alle funzioni proprie, i comuni e le province "esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla regione". Successivamente, con l'adozione della prima "Legge Bassanini", nel 1997, e immediatamente dopo, con il d.lgs. 112 del 1998,⁷³ si è adottato il termine "conferire" per superare in termini pratici, non certo giuridici, la distinzione tra titolarità ed esercizio delle funzioni amministrative, con l'intento di razionalizzare il sistema in termini operativi, lasciando in un secondo momento, per quanto fosse necessaria, la definizione del titolo costituzionale di esercizio della funzione.⁷⁴ Questi precedenti hanno

⁷⁰ Riserve che, come si già affermato al Par. 2, operano diversamente per le regioni ordinarie e per quelle speciali.

⁷¹ L'argomento è svolto ampiamente da C. Mainardis, a commento della sentenza della Corte costituzionale 244/2005. Si veda, in proposito, C. MAINARDIS, *Regioni e Comunità montane, tra perimetrazione delle materie e "controllo sostitutivo" nei confronti degli organi*, in corso di pubblicazione su *Le Regioni 2006*.

⁷² Quella che G. Falcon definisce ironicamente appunto *Urkompetenz*.

⁷³ Si tratta della l. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del conseguente d.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"

⁷⁴ Sono ancora osservazioni di G. FALCON, *op. ult. cit.*, 389.

evidentemente esercitato una certa influenza anche sul legislatore che ha riformato il Titolo V della Costituzione, dal momento che, come si è osservato, proprio il primo comma dell'articolo 118 riprende in una certa misura il testo dell'articolo 9 della l. 142 del 1990 (divenuto poi l'art. 13, comma 1, del d.lgs. 267 del 2000). Ma mentre all'epoca l'uso dei termini era funzionale a marcare la distinzione tra il regime giuridico delle funzioni "proprie" dell'ente locale rispetto a quelle "delegate" dallo Stato o dalla regione, una volta mutato il quadro dei principi costituzionali cui fare riferimento, questo uso diventa fonte di confusione e possibili ambiguità. Venuto meno il principio di sovraordinazione gerarchica che comunque connotava il precedente sistema dei rapporti centro – periferia, in quanto sostituito dal principio di sussidiarietà, e scomparse non a caso anche le deleghe di funzioni amministrative, questa distinzione perde gran parte del suo significato originario. Nel vigore della precedente versione del Titolo V l'esigenza delle funzioni "proprie" era, come si è osservato, il riflesso della titolarità costituzionale altrui di larga parte delle funzioni amministrative:⁷⁵ caduta la titolarità costituzionale delle funzioni amministrative, perché sostituita con il riparto della titolarità delle funzioni legislative sull'amministrazione, e posto l'esercizio delle funzione legislativa sotto la guida del principio di sussidiarietà, cessa "la necessità logica e la possibilità giuridica di distinguere tra funzioni proprie e altre funzioni".⁷⁶

È peraltro vero che si sono avanzate anche letture diverse delle disposizioni in commento. In tal senso infatti si è ritenuto di affermare che le funzioni proprie siano quelle attribuite dallo Stato come fondamentali perché espressione del principio di eguaglianza, che non ammette differenziazioni conseguenti all'applicazione del principio di adeguatezza.⁷⁷ Le funzioni proprie sono quindi quelle funzioni fondamentali che costituiscono l'espressione indefettibile (e uguale per tutti gli enti del medesimo livello) della propria autonomia: va da sé che lo Stato deve usare perciò del proprio potere normativo con estrema misura, perché deve considerare solo in minimo comune denominatore, pena violare il principio di adeguatezza (tocca infatti alle regioni disciplinare con la propria legge l'esercizio delle funzioni degli enti locali diverse da quelle "proprie" in quanto fondamentali).

Ma l'aspetto innovativo dell'art. 118 Cost. è rappresentato tuttavia proprio dall'eliminazione di qualunque aprioristica titolarità costituzionale, statale o regionale, di funzioni amministrative e la codificazione dei nuovi principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione che il legislatore (statale e regionale) deve osservare nell'esercizio della potestà legislativa di allocazione (sempre variabile e rivedibile) delle attribuzioni delle funzioni amministrative.

Riletto in questa chiave, il sistema che ne risulta può allora essere schematizzato nel modo seguente:⁷⁸

- a) le funzioni fondamentali sono quelle attribuite dalla legge dello Stato, per cui vale il principio di eguaglianza tra gli tutti enti dello stesso livello (ad esempio i servizi anagrafici) e per cui non opera quello di differenziazione;⁷⁹
- b) funzioni proprie: sono attribuite dalla legge dello Stato o della regione, nel rispetto delle rispettive competenze legislative, e possono essere differenziate in base al principio di adeguatezza tra gli enti dello stesso livello;
- c) funzioni conferite: sono invece il risultato del moto ascendente della sussidiarietà, per cui possono essere sottratte agli enti più prossimi ai cittadini (a partire dai comuni), per "assicurarne l'esercizio unitario" (art. 118, comma 1, Cost.).

Se, dunque, nessuno può dirsi aprioristicamente titolare costituzionale delle funzioni, che sono assegnate secondo i principi di cui si è detto, ne risulta che ciascun ente (si deve intendere singolarmente considerato e non per "classe") sarà titolare esattamente delle funzioni che gli competono in attuazione di tali principi e che perciò, in definitiva, in relazione ad esse non ha alcun senso distinguere tra categorie di funzioni.

⁷⁵ Si veda nuovamente G. FALCON, *op. ult. cit.*, 393.

⁷⁶ Sono ancora parole di G. FALCON, *op. ult. cit.*, 393.

⁷⁷ In tale accezione le funzioni *fondamentali* e quelle *proprie* sarebbero dunque le medesime. Si vedano in proposito, nell'ambito di una letteratura assai vasta, i contributi di F.S. MARINI, *Il nuovo Titolo V: l'epilogo delle garanzie costituzionali sull'allocazione delle funzioni amministrative*, in *Le Regioni* 2002, 402, ove ci si richiama F. PIZZETTI, *Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico "esplosivo"*, in *Le Regioni* 2001, 1179. Sul tema della distinzione tra funzioni si veda peraltro A. CORPACI, *Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione e sistema amministrativi*, *ivi*, 1314, e M. CAMMELLI, *Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo titolo V della Costituzione*, *ivi*, 1293.

⁷⁸ Lo schema si deve a R. BIN, *La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni* 2002, 370.

⁷⁹ Questo modo di individuare le funzioni fondamentali appare preferibile rispetto a quello, pur autorevolmente proposto, che fa leva sulle funzioni storicamente esercitate dal rispettivo ente locale, costituendone quasi un "nucleo essenziale" e caratterizzante, senza il quale verrebbe meno la sua stessa ragione di esistere. In tal modo, infatti si rischia per un verso di slittare in una sorta di metafisica dell'ente locale, dall'altro di irrigidire la raffigurazione in un modello stereotipato.

Se si prende sul serio il principio di sussidiarietà, con tutto ciò che ne consegue, le funzioni amministrative di comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sono tutte "proprie", in quanto specifica traduzione in un dato momento storico dei compiti amministrativi che spettano a tali enti proprio secondo questo principio, e sono allo stesso tempo tutte funzioni conferite, nel senso che tutte le funzioni amministrative sono ugualmente attribuite e disciplinate, nella loro base, dalla legge statale o regionale.⁸⁰

11. Il procedimento di allocazione delle funzioni: una questione di metodo

Per governare i processi di trasformazione è necessario saper disegnare un quadro istituzionale in cui l'assetto dei poteri sappia rispondere in modo efficiente alla domanda di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte strategiche e sia quindi preparato ad assumersi le corrispondenti responsabilità.

Se gli strumenti che si stanno approntando a livello regionale si muovono nella direzione di predisporre un quadro normativo di riferimento che costituisca un vero e proprio "sistema" di enti territoriali,⁸¹ il contenuto di questi atti normativi non può riguardare la sola regolazione del regime giuridico degli enti locali territoriali, ma deve occuparsi anche dell'esercizio delle loro attività. Da questa scelta, che rappresenta una vera innovazione nel panorama legislativo in materia di enti locali, derivano una serie di conseguenze di cui è necessario tener conto per comprendere quali saranno i passi da compiere al fine di completare un disegno istituzionale di portata strategica. Si tratta infatti di un progetto complesso, che necessita di una pluralità di interventi, non solo normativi, coordinati tra loro e di una intensa attività di elaborazione progettuale posta in essere sia da parte degli enti locali, sia dagli uffici dell'amministrazione regionale.

Oltre che dalle leggi già approvate o in corso di approvazione, che riguardano gli aspetti ordinamentali e istituzionali del sistema degli enti territoriali, gran parte delle possibilità di successo delle riforme in atto sono legate anche al processo di trasferimento delle funzioni già esercitate dalle regioni (o dalle Province autonome) e che vanno conferite agli enti locali. Questa "redistribuzione" di funzioni dovrà tuttavia affidarsi in larga parte ad un mutamento di "stile" della legislazione regionale di settore, piuttosto che basarsi su un'unica legge di trasferimento organico di competenze. È noto infatti quanta delusione hanno prodotto i fallimenti di analoghi esperimenti già tentati in passato.⁸² A trasferimenti organici previsti solo sulla carta sono sempre seguiti infatti provvedimenti legislativi settoriali e micro-settoriali, con cui le singole amministrazioni regionali si sono riprese (anche sulla carta) le competenze che nei fatti non avevano comunque mai trasferito, né tanto meno dismesso.

La legge organica, globale e integrale di trasferimento è una soluzione che promette risultati immediati e di grande effetto più sul piano dell'immagine che su quello dei risultati, mentre per decidere sull'allocazione dell'esercizio delle competenze conviene preoccuparsi di capire prima quali siano i veri problemi di funzionalità delle istituzioni.

D'altro canto l'esperienza italiana, già a partire dai primi decreti di trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e poi, via via, con i trasferimenti "organici" alle regioni ordinarie e, da ultimo, con i tentativi di quest'ultime di procedere al riordino delle funzioni degli enti locali,⁸³ insegna che il trasferimento delle funzioni non può essere ridotto ad una semplice individuazione "per etichette" di materie o di uffici da decentrare. La permanenza delle vecchie strutture burocratiche centrali, la possibilità che la legislazione successiva eroda progressivamente le linee di ripartizione delle funzioni tracciate in sede di trasferimento "organico", la sopravvivenza di complessi apparati procedurali che, attraverso la previsione di contorti meccanismi di programmazione o l'imposizione di raccordi

⁸⁰ Questa tesi, tanto suggestiva quanto rigorosa, è avanzata da G. FALCON, *op. ult. cit.*, 393.

⁸¹ A questo proposito assai interessante è anche il disegno di legge della Provincia autonoma di Trento attualmente in discussione in Consiglio, volto a disciplinare "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

⁸² Per il Friuli Venezia Giulia si veda la legge regionale n. 10 del 1988, che tante aspettative aveva ingenerato, ma che si è rivelata ben presto troppo "debole" per resistere al processo di riappropriazione attuato dalle amministrazioni regionali, mediante un accorto uso della legislazione di settore.

⁸³ A parte i primi decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni del 1972, i riferimenti d'obbligo sono, per quanto riguarda le regioni ordinarie, il DPR 616/1977, che ha rappresentato il vero e proprio avvio della regionalizzazione in Italia, e il d.lgs. 112/1998, approvato sulla base delle deleghe previste dalla c.d. "Legge Bassanini" (l. 59/1997), su cui si veda G. FALCON (a cura di), *Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997*, Bologna 1998.

procedurali (le intese, i nullaosta, i controlli di compatibilità ecc.), annullano di fatto l'esercizio delle competenze trasferite "sulla carta": sono questi i fenomeni che hanno sistematicamente minato il funzionamento effettivo anche delle leggi più importanti e avanzate di riordino delle funzioni, emanate sia dallo Stato che dalle regioni.

L'ostacolo principale ad ogni tentativo di riordino nella distribuzione delle competenze è derivato dunque dall'imponente legislazione di settore, che ha spesso vanificato lo sforzo di razionalizzare il quadro delle attribuzioni degli enti locali, istituendo competenze e procedure non sempre compatibili con i principi pur fissati dalla legge di "trasferimento organico", ed anzi per lo più derogatorie da essi. A ciò si aggiunga la considerazione che un tratto peculiare, ma non esclusivo, dell'organizzazione amministrativa delle regioni speciali, seguite in questo anche da quelle ordinarie, è il ricorso sistematico ad una "amministrazione per enti",⁸⁴ cioè all'istituzione di enti strumentali della regione che, ovviamente, concorrono con gli enti territoriali nella distribuzione delle funzioni amministrative.

L'alternativa pressoché obbligata è dunque procedere al riordino della legislazione di settore, materia per materia, avendo comunque presente un nuovo criterio di allocazione delle competenze, rispettoso del principio di sussidiarietà. Si tratta di un'opera che ha un costo elevato in termini di lavoro progettuale e decisionale, ma che costituisce una condizione di efficacia dell'intera manovra di riordino delle funzioni, con risultati non affatto disprezzabili anche su altri versanti, quali la semplificazione legislativa e amministrativa, la delegificazione delle materie, la redistribuzione dei carichi di lavoro tra legge e regolamento amministrativo e così via. Ciò comporterà inoltre un'evidente sinergia con altre operazioni che per ragioni diverse dovranno compiersi, quali ad esempio una revisione della legislazione regionale per giungere ad una sensibile riduzione, mediante abrogazioni espresse, del numero delle leggi vigenti, le cui disposizioni sono troppo spesso sparse in un considerevole numero di testi normativi anche assai risalenti nel tempo.

Per questi motivi la costruzione del "Sistema Regione – autonomie locali" si regge su tre elementi: due "costitutivi" (relativamente stabili) e uno dinamico, in quanto si svolge secondo un vero e proprio processo destinato a protrarsi nel tempo. I primi due sono la legge sugli istituti e la legge sull'ordinamento degli enti locali, il terzo si realizza attraverso l'approvazione degli atti normativi che formalizzano le decisioni sull'allocazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo: le leggi sul conferimento delle funzioni amministrative, infatti, non vanno considerate alla stregua degli elementi costitutivi del sistema, poiché sono invece la conseguenza della sua messa in opera e, al contempo, la condizione per l'attuazione del suo corretto funzionamento.

Se dunque sono queste, in estrema sintesi, le coordinate entro cui le regioni devono indirizzare la loro attività normativa, è allora necessario prendere in esame alcune questioni cruciali, relative al quadro entro cui operare e che rappresentano i presupposti su cui si devono fondare le decisioni sull'allocazione dell'esercizio delle funzioni amministrative.

12. I meccanismi istituzionali del coordinamento verticale

I nuovi criteri di allocazione delle funzioni (proprie, attribuite o conferite con legge) che non possono più basarsi su elenchi di materie, come nel previgente quadro costituzionale, ma devono fare appello a decisioni che diano conto dell'adeguatezza della dimensione dell'ente di volta in volta chiamato ad assolvere ai compiti che gli vengono attribuiti, impongono di predisporre nuovi strumenti istituzionali, adatti ad un contesto governato da parametri dell'efficienza e dell'efficacia. Da qui l'esigenza di porre grande attenzione nella disciplina del funzionamento degli istituti volti a promuovere il "coordinamento verticale" tra regione e enti locali.

Come è noto, in passato i contenuti delle materie erano – almeno in parte – definiti in via legislativa, attraverso i decreti delegati di trasferimento delle funzioni amministrative: ed il processo di formazione di questi decreti nasceva da un'opera di ricognizione delle funzioni concretamente esercitate dalle strutture ministeriali, legata quindi ad una certa concretezza che poi portava con sé, almeno in linea di principio, oltre alla definizione delle funzioni da trasferire, anche quella delle strutture, del personale e delle dotazioni finanziarie.

⁸⁴ Fondamentale al riguardo lo studio di D. SERRANI, *Il potere per enti: enti pubblici e sistema politico in Italia*, Bologna 1978. A questo proposito basti osservare come l'organizzazione amministrativa delle regioni sia stata ricalcata sul modello ministeriale dello Stato.

È vero che anche in passato l'apporto dato dai decreti di trasferimento alla perimetrazione della materie non è stato risolutivo: infatti la legislazione di settore ha sistematicamente confuso le linee di demarcazione tracciate dai decreti delegati, sovrapponendo ad esse intrecci di compiti ora assegnati alle regioni, ora agli enti locali, ora infine trattenuti dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. Ma è anche vero che questo fenomeno non è affatto cessato oggi, anzi si può dire che si sia ulteriormente rafforzato: per rendersene conto è sufficiente scorrere la produzione normativa statale che è seguita alla riforma costituzionale del 2001. Ignorando il monito che avrebbe dovuto trarre dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha inaugurato la nuova stagione della sua giurisprudenza in materia regionale – la sentenza 282 del 2002, in cui si osservava che la ricostruzione del quadro delle competenze deve muovere "non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale" – la legislazione dello Stato sembra aver lungamente eluso le conseguenze della riforma costituzionale, producendo leggi che mantengono ferme le funzioni dei vecchi apparati ministeriali, i consolidati meccanismi di intervento finanziario, la tradizionale produzione di norme di dettaglio, spesso autoapplicative, destinate ad operare in settori ormai usciti dalla sua competenza.

L'ottica da adottare per decidere dell'allocazione di funzioni e competenze è invece diametralmente opposta: "l'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al «governo del territorio» e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati".⁸⁵

Riconoscere che sull'oggetto della legge impugnata si registra il concorso di "una pluralità di materie ed interessi",⁸⁶ di "plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate",⁸⁷ "una «concorrenza di competenze»" per cui "la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze"⁸⁸ significa, nella grande maggioranza dei casi, sdrammatizzare, se non svalutare, il ruolo che, nella strategia di giudizio, è riconosciuto all'attribuzione delle competenze per materia.

Questi assunti, fissati dalla giurisprudenza costituzionale per i rapporti tra Stato e regioni, possono fungere altrettanto bene anche per guidare il legislatore regionale nelle decisioni sul trasferimento delle competenze agli enti locali.

L'appello al principio di sussidiarietà richiama infatti un meccanismo di ripartizione dei compiti tra centro e periferia fortemente elastico e antagonista rispetto a rigide e indifendibili ripartizioni per materie. È la ricerca del livello di governo più adeguato, più efficiente rispetto agli obiettivi, ricerca ispirata ad un'idea diametralmente opposta a quella del catalogo delle "materie" assegnate separatamente ai diversi livelli di governo, delle rigide e altrettanto indifendibili gabbie della separazione delle competenze. Proprio perché è rivolta a rendere elastica e mobile la linea di ripartizione delle funzioni tra enti, spiantando i tracciati predefiniti e le relative protezioni, l'idea di sussidiarietà ha come suo carattere ineliminabile una strutturale ambivalenza, perché può valere sia nel senso di un'espansione delle attribuzioni dell'ente maggiore, sia nel senso dell'espansione delle funzioni dell'ente minore. In questi termini, la sussidiarietà non si presenta come un criterio di attribuzione delle competenze, ma, anzi, come la negazione della possibilità stessa di predefinire criteri formali di attribuzione, poiché essa rinvia ad un giudizio di opportunità da svolgersi caso per caso e in relazione ad un complesso di variabili destinate a mutare nel tempo.

La sussidiarietà, dunque, è un criterio che rinvia necessariamente a valutazioni condotte in termini di efficienza dell'intervento, che a loro volta rinviano a valori e a obiettivi politici. Introdurre criteri di ripartizione delle competenze basati su concetti esplicitamente elastici e valutativi, anziché su criteri tendenzialmente giuridici, serve proprio a chiarire definitivamente che della loro determinazione si deve dare carico l'apparato politico. Si tratta di decretare la

⁸⁵ Sono passi della sentenza della Corte costituzionale 383/2005 (corsivo aggiunto).

⁸⁶ Cfr. Corte cost. 354/2004 e 151/2005.

⁸⁷ Cfr. Corte cost. 51/2005.

⁸⁸ Cfr. Corte cost. 219/2005.

rinuncia, anche formale, a regole giuridiche, tassative, preventive, circa l'attribuzione di questa o quella competenza, per sostituirle con valutazioni di merito da svolgersi di volta in volta.

Ne discende che anche la garanzia dei ruoli rispettivi del centro e della periferia cambia radicalmente, se alla ripartizione preventiva delle attribuzioni si sostituisce la sussidiarietà. La garanzia infatti non starà più nella vigilanza e protezione dei propri confini, svolta secondo le tecniche della difesa giudiziaria: dal momento che la decisione che alloca l'esercizio delle competenze non è più una questione di diritto, non è nemmeno più un problema che riguarda i giudici.

L'intero discorso sulla sussidiarietà porta dunque a spostare l'attenzione sui meccanismi del procedimento di formazione delle decisioni politiche che possono spostare la linea di riparto delle attribuzioni delle funzioni tra centro e periferia.

13. Le criticità organizzative e funzionali del Consiglio delle Autonomie Locali

Per operare nella logica che si è indicata, è allora necessario si realizzino alcuni presupposti, che riguardano l'organizzazione e l'attività del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e i suoi rapporti sia con la regione, sia con gli enti che rappresenta.

Sulla base delle esperienze maturate in alcune regioni già anteriormente all'entrata in vigore del nuovo articolo 123 Cost., che ne prevede l'istituzione, e di quanto si è sviluppato a seguito della modificazione costituzionale, si possono trarre indicazioni sufficientemente sicure in merito ad alcuni elementi che devono caratterizzare quest'organo di coordinamento verticale.

Per ciò che tocca la sua composizione, è ormai assodato che siano esclusivamente gli enti locali territoriali i soggetti chiamati a farne parte, in quanto enti politico-rappresentativi, esponenziali dell'intera collettività di riferimento e non solo di interessi settoriali, di cui sono invece espressione le autonomie funzionali (come ad esempio le camere di commercio). Per gli enti territoriali siedono in consiglio i sindaci e i presidenti delle province, ossia i vertici del potere esecutivo. Si tratta di una scelta pressoché obbligata: se si vuole assicurare l'effettiva rappresentanza dei territori è indispensabile che, al momento del voto, l'assemblea non si divida in base all'appartenenza politica dei suoi componenti, ma in ragione degli interessi territoriali rappresentati da ogni governo locale.⁸⁹ È questo il modo per far sì che il consenso si costruisca attorno ad istanze e progetti condivisi, in base a ragioni legate agli interessi specifici dei territori di volta in volta coinvolti, e non per aggregazioni di natura partitica o di coalizione, agganciando al contempo ad ogni decisione una precisa assunzione di responsabilità da parte dei vertici politici espressi dalle collettività locali. Andrebbe perciò assunto ad esempio il modello rappresentato dal Bundesrat tedesco, anche prevedendo eventualmente forme di partecipazione a sotto-comitati da parte dei funzionari responsabili dei vari settori, ove svolgere un lavoro istruttorio di carattere tecnico. Per ragioni analoghe, non si dovrebbe nemmeno qualificare il consiglio delle autonomie locali alla stregua di un organo regionale: si tratta invece di un organo di rappresentanza delle autonomie e consultivo della regione (sebbene si discuta ancora in molti casi presso quale organo vada collocato: il consiglio, la giunta o la presidenza). Non si tratta di una questione meramente nominalistica, poiché la prima opzione disegnerebbe il ruolo del consiglio delle autonomie sul modello della "conferenza" (regione – autonomie locali), presieduta dal presidente della regione, mentre ne andrebbero viceversa assicurate piena autonomia organizzativa e regolamentare, proprio a garanzia della sua indipendenza.

Particolare attenzione va riservata quindi alla definizione delle sue funzioni, che si esprimono soprattutto in occasione dell'adozione di pareri i cui vincoli ed effetti vanno graduati in ragione del tipo di atto su cui si esprimono. Tra questi, a titolo di esempio, vanno sicuramente incluse le deliberazioni relative alla legge di bilancio, gli atti di disciplina del sistema delle autonomie locali, il conferimento di funzioni agli enti locali, gran parte della legislazione e degli atti di pianificazione generale e di settore che incidono direttamente sui territori e i diritti di cittadinanza, nonché – in alcuni casi – sull'esercizio dei poteri di nomina di competenza regionale. Soprattutto in occasione della deliberazione di piani riguardanti l'assetto di ampie zone, o che ne definiscono in modo significativo l'utilizzazione, il procedimento di co-

⁸⁹ Si vedano gli interessanti spunti comparatistici che si possono trarre dall'esperienza tedesca in merito agli organi che esprimono la rappresentanza territoriale, qual è il Bundesrat, dalla lettura del saggio di J. WOELK, "Modernizzare" lo Stato federale tedesco: una fatica di Sisifo?, in *Le Regioni* 2005, 1119.

decisione che coinvolge il consiglio delle autonomie locali assume anche una funzione di garanzia rispetto a valori e rischi del territorio, la cui responsabilità non appartiene solo alla competenza regionale, ma a tutti gli enti territoriali nel loro insieme.

L'istituzione del consiglio delle autonomie locali non ha tuttavia soltanto una valenza "democratico – rappresentativa", pur nobile e alta, perché rende in qualche misura compartecipi gli enti locali delle decisioni regionali. Ci sono anche finalità di carattere operativo – pragmatico che consigliano di dedicare impegno nella redazione della disciplina relativa alla sua composizione e funzionamento. Se il consiglio delle autonomie funziona in modo efficiente, ciò costituisce anche una garanzia di efficace implementazione delle decisioni assunte a livello regionale.

Muovendo dal presupposto, ampiamente condiviso a parole (ma altrettanto spesso scarsamente praticato nei fatti), che vuole la regione ente di programmazione e di coordinamento, mentre agli enti locali si riservano i compiti di amministrazione attiva, conviene giovare di una sede istituzionale in cui i soggetti competenti a realizzare le decisioni assunte al livello di governo superiore possano esprimere il loro punto di vista. Una decisione deliberata in modo condiviso avrà così maggiori possibilità di ricevere un'esecuzione puntuale e tempestiva, perché frutto di un processo che ha visto il soggetto attuatore partecipare sin dall'inizio della definizione dei suoi contenuti. Un consiglio delle autonomie che funziona bene sdrammatizza così la questione dell'allocazione delle competenze. Perde importanza, infatti, il problema dell'attribuzione della titolarità e dell'esercizio della singola funzione ogni qualvolta questa, pur attratta al livello di governo superiore, è esercitata in maniera condivisa, assieme ai soggetti chiamati a darvi attuazione pratica. Dal canto suo è lo stesso governo regionale ad aver bisogno del preventivo assenso da parte degli enti locali, proprio al fine di contare successivamente su una convinta attuazione delle decisioni.

Tuttavia le questioni da risolvere al fine di istituire un consiglio delle autonomie in grado di rispondere in modo efficiente ai compiti che è chiamato ad assolvere e alle attese che suscita non sono di lieve momento. Tra le più importanti vi è l'individuazione degli interessi rappresentati: i soggetti chiamati a formare il consiglio delle autonomie locali esprimono gli interessi imputabili a "categorie di enti": le province, i comuni capoluogo, i comuni maggiori, i comuni minori. Ma mentre province, comuni capoluogo e comuni maggiori stanno nel consiglio "per diritto proprio", i comuni minori designano i loro rappresentanti attraverso un sistema elettorale che annulla altre differenze tra di essi (differenze di ordine geografico, di tipologia e vocazione economica, di "area", di colore politico ecc.) e questa diversità di composizione incide direttamente sul grado di interesse che i piccoli comuni manifestano in merito alla loro partecipazione ai lavori del consiglio e alla stessa "fiducia" in esso riposta. Considerazioni analoghe si possono estendere inoltre anche alla disciplina del sistema di votazione: votano soggetti eguali o votano soggetti diversi, "ponderando" il voto di cui dispongono in base ad un fattore "reale" (per esempio la grandezza demografica) che sia razionalmente collegabile al "peso" che hanno rispetto alla decisione? Ma come calcolare il "peso" di soggetti che sono istituzionalmente diversi e non paragonabili, perché rispetto ad essi la dimensione territoriale non può avere alcuna rilevanza decisiva? Sono, come si intuisce, questioni assai delicate, ma altrettanto ineludibili, poiché dalla soluzione adottata dipende, appunto, l'efficienza del consiglio e, assieme ad essa, del sistema di raccordo tra centro e periferia.

È anche per motivi di questo tipo che la scelta legislativa deve muovere nella direzione di modulare l'esercizio dei poteri del Consiglio delle Autonomie prevedendo ipotesi di esercizio di poteri non meramente consultivi (espressi nell'emanazione di pareri), ma che implicano il coinvolgimento in fasi di concertazione, mediante l'espressione di intese. Queste non vanno ovviamente considerate nella loro accezione "forte", che si tradurrebbe in un vero e proprio potere di veto ma, per quanto "deboli" (ossia superabili in caso di dissenso, da parte della regione), implicano comunque un'attività bilaterale di ricerca di una soluzione condivisa, imponendo anche la prospettazione di più soluzioni alternative o la formulazione di contro-proposte.

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1

A cura delle dott.sse Isabella Citossi, Marcella Pardini e Barbara Ribis

Il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".

La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, in un'ottica di collaborazione e volendo dare concreta attuazione ai principi contenuti nella L.R. 1/2006, ed in primis all'articolo 39 della legge stessa si è, da subito, attivata ponendo in essere una serie di attività dirette, dapprima, a far conoscere e, poi, ad approfondire i contenuti della legge.

Schematicamente è possibile individuare i seguenti principali ambiti di intervento che hanno interessato, in particolar modo, il Servizio Affari istituzionali e sistema autonomie locali ed il Servizio finanza locale:

1. produzione di documentazione e consulenza (in ordine a tutti gli aspetti della legge)
2. promozione della legge sul territorio
3. collaborazioni specifiche relative alle forme associative
4. incontri ulteriori
5. collaborazione con il difensore civico regionale
6. attività connessa all'approvazione del Piano di valorizzazione territoriale per gli anni 2006 e 2007
7. attività connessa alle proposte di accordo quadro formulate dagli Aster
8. attività connessa al finanziamento degli studi di fattibilità
9. attività connessa al finanziamento dei percorsi di fusione
10. attività connessa alla ricognizione delle forme associative
11. il sistema web per la raccolta dei dati relativi alle forme associative

1. Produzione di documentazione e consulenza

La Direzione ha emanato una pluralità di documenti con la finalità di poter coadiuvare e supportare il mondo delle autonomie locali nella fase di prima applicazione della legge.

Tali documenti hanno riguardato tutti gli aspetti della legge: principi generali, statuti comunali, mediatore comunale e avalimento del difensore civico regionale, forme associative, Aster, Consiglio delle Autonomie locali, ecc.

La produzione cartacea si è accompagnata alla consulenza telefonica e scritta fornita agli enti che hanno contattato questa Direzione centrale, ed, in particolare, la posizione organizzativa "Consulenza e supporto giuridico – amministrativo agli enti locali".

Sinteticamente sono stati emanati:

- 15 circolari
- 1 nota a firma dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
- 2 schemi di convenzione (schema di convenzione quadro + schema convenzione attuativa)

- 1 pubblicazione (Un nuovo sistema Regione-autonomie locali in Friuli Venezia Giulia: l'attuazione della legge regionale 1/2006" - Volume 1 - Novembre 2006. La LR 1/2006: i documenti di attuazione e gli atti del convegno del gennaio 2006)
- diversi pareri scritti

Da ultimo è stata predisposta e messa a disposizione sul sito web per le forme associative uno schema di atto costitutivo e di statuto per la costituzione di unione.

2. Promozione della legge sul territorio

I funzionari della Direzione hanno presentato la LR 1/2006 in 14 incontri tenutisi dal giorno 1 marzo 2006 al 23 marzo 2006 presso diversi Comuni della nostra Regione. Gli incontri erano rivolti ai funzionari e segretari di tutti i Comuni della nostra Regione, ma si è registrata la presenza anche di amministratori locali nonché di esponenti di enti diversi dai Comuni (quali Province, Consorzi nonché Unioni di Comuni). Risultano aver partecipato, in totale, circa 350 persone.

3. Collaborazioni specifiche relative alle forme associative

La Direzione centrale ha svolto, e sta svolgendo tutt'ora, un'intensa attività di supporto, formale e informale, alle forme associative che abbraccia sia la fase antecedente la loro costituzione che quella successiva all'avvio dell'attività da parte delle stesse.

Il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali ha reso la propria collaborazione, d'intesa con il Servizio finanza locale, sia presso gli uffici regionali sia direttamente presso gli enti interessati per un totale di quasi 30 incontri formali (in sede e sul territorio) cui deve aggiungersi la consulenza ed il supporto di tipo informale (consulenza telefonica e via e-mail; fornitura di materiale vario). In particolare, i funzionari del Servizio hanno tenuto oltre 10 incontri sul territorio presso diversi Comuni ospitanti, tra cui Resiutta, San Giorgio di Nogaro, Malborghetto, Magnano in Riviera, Ajello del Friuli, Remanzacco, Rivignano.

A questa attività si affianca la consulenza ed il supporto di tipo informale (consulenza telefonica e via e-mail; fornitura di materiale vario) resa dal Servizio finanza locale per quanto attiene l'aspetto finanziario delle gestioni e le procedure per beneficiare dei finanziamenti regionali connessi alle gestioni associate.

4. Incontri ulteriori

L'ANCI ha organizzato una serie di incontri rivolti principalmente agli amministratori locali tenutisi sul territorio. L'illustrazione della legge ha visto il coinvolgimento di diversi funzionari della nostra Direzione centrale.

Alcuni funzionari della Direzione centrale sono stati, altresì, coinvolti in una serie di incontri rivolti ad ulteriori categorie di utenti interessati dall'entrata in vigore della LR 1/2006, quali ad esempio i revisori dei conti.

Un'ulteriore forma di coinvolgimento e di promozione dell'attività posta in essere dalla nostra Direzione centrale ha riguardato una serie di incontri con esponenti di delegazioni estere in visita presso la nostra Regione. I temi affrontati hanno riguardato l'ordinamento degli enti locali in Italia e nel Friuli Venezia Giulia con particolare e specifica attenzione alla normativa regionale afferente il settore delle autonomie locali.

Di recente la Direzione è stata coinvolta, altresì, in una serie di incontri tenutisi sul territorio regionale finalizzati a far conoscere il nuovo sistema applicativo informatico per la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati riguardanti le gestioni associate tra enti locali della regione.

5. Collaborazione con il difensore civico regionale

Il Servizio ha iniziato l'attività di collaborazione e supporto al Difensore civico regionale.

In particolare, è stata resa collaborazione e supporto sia per le questioni relative agli enti locali, con 20 collaborazioni, alcune formali e altre informali, sia, soprattutto, con riferimento alla possibilità di avvalimento del Difensore civico regionale da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.R. 1/2006.

Con riguardo a quest'ultima attività, alcuni Comuni (Sacile, Pinzano, San Vito al Tagliamento, Artegna, Zuglio, Cervignano) hanno richiesto chiarimenti circa l'istituto introdotto dalla citata norma regionale. Pertanto, con il

Difensore civico regionale e gli enti interessati sono stati effettuati 6 incontri per definire i termini e le modalità dell'avvalimento.

È stata predisposta, d'intesa con il Difensore civico regionale, una convenzione-tipo, da utilizzare nelle singole ipotesi di avvalimento, previo adeguamento alle esigenze dei singoli enti locali, da concordare con il Difensore civico regionale.

La prima convenzione per l'avvalimento del Difensore civico regionale è stata sottoscritta il 22 dicembre 2006, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Sindaco del Comune di Sacile. Pertanto, dal 1° gennaio 2007, il Difensore civico regionale svolge le funzioni di Difensore civico del Comune di Sacile, nei termini e con le modalità stabiliti nell'atto convenzionale.

Il 25 settembre 2007 è stata sottoscritta anche la convenzione con il Comune di Zuglio.

La possibilità che gli enti locali si avvalgano, previa convenzione con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale per lo svolgimento della funzione di Difensore civico comunale, risponde all'esigenza di garantire la presenza di una forma di difesa civica presso tutte le pubbliche amministrazioni, in un'ottica di sussidiarietà. In particolare, la norma consente l'attivazione dell'ufficio del Difensore civico anche nei comuni di piccole dimensioni che, quindi, non si trovano costretti ad affrontare costi aggiuntivi per l'espletamento di questa importante funzione.

6. Attività connessa all'approvazione del Piano di valorizzazione territoriale per gli anni 2006 e 2007

Il Servizio finanza locale, in attuazione di quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 1/2006, è stato impegnato nella predisposizione del primo e del secondo Piano di valorizzazione territoriale, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

Per l'erogazione dei finanziamenti regionali, a supporto delle forme associative, oggetto della ricognizione effettuata con il Piano di valorizzazione territoriale 2006 e su richiesta espressa dal Consiglio delle autonomie locali, il Servizio è stato, inoltre, impegnato, in quattro diversi incontri, per la presentazione, sul territorio, dei modelli da utilizzare, nell'anno 2006, per le istanze, volte ad ottenere la contribuzione regionale, straordinaria ed ordinaria, a beneficio delle gestioni associate.

Nell'anno 2006 sono state assegnate, in applicazione dei criteri di riparto previsti dal Primo Piano di valorizzazione territoriale, risorse sia per l'incentivo straordinario e ordinario a favore di unioni e di associazioni intercomunali, che per il finanziamento di convenzioni "extrassociative" tra comuni e tra comuni e comunità montana di appartenenza, come previsto dalla legge regionale 2/2006.

Parimenti, a seguito dell'approvazione del secondo Piano di valorizzazione territoriale, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 20 luglio 2007, il Servizio è stato impegnato, fra i mesi di luglio ed agosto 2007, in cinque diversi incontri, per la presentazione, al territorio, dei nuovi modelli da utilizzare, al fine delle istanze per i contributi regionali, a beneficio delle gestioni associate e convenzionate.

Anche per l'anno in corso la legge finanziaria, la n. 1 del 2007, prevede il finanziamento, secondo i criteri definiti dal Piano di valorizzazione territoriale, sia di unioni e associazioni, che di convenzioni "extrassociative" tra comuni e tra comuni e comunità montana.

Novità prevista dalla legge di assestamento del bilancio, la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, è il finanziamento anche di convenzioni tra province e tra province e comuni, sempre da assegnarsi secondo i criteri previsti con il Piano di valorizzazione territoriale.

7. Attività connessa alle proposte di Accordo quadro formulate dagli Aster

Dal mese di settembre 2006, il Servizio finanza locale sta svolgendo l'attività attinente il finanziamento delle proposte di accordo quadro aventi ad oggetto la realizzazione di interventi territoriali integrati di area vasta, presentate, per l'anno 2006, dagli enti che possiedono la qualificazione giuridica di ASTER.

Entro l'11 settembre 2006, termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1660/2006, sono pervenute, infatti, ottantasei proposte di accordo quadro, formulate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, presentate da tredici ASTER e da due forme associative, ammesse in via transitoria, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1/2006.

Sulle proposte, relative ad interventi territoriali integrati, è stata predisposta, da parte dell'ufficio, l'istruttoria prevista dalla succitata deliberazione giuntales 1660/2006, per verificare l'ammissibilità tecnica delle stesse, conformemente alle finalità stabilite dall'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e conformemente agli obiettivi settoriali e di sistema, individuati nella deliberazione predetta.

Successivamente, sono state coinvolte le altre Direzioni centrali, competenti per materia, al fine di acquisire un parere tecnico, con riferimento ai singoli ambiti di intervento e alle leggi di settore.

Sulla base delle acquisite indicazioni di ammissibilità tecnica, elaborate dalle Direzioni centrali e sulla base delle priorità, segnalate dagli ASTER, è stato predisposto un Programma di finanziamento. Il Servizio finanzia locale ha, dunque, invitato gli enti, che hanno elaborato le proposte di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006, ad avviare le trattative con la Regione, per addivenire alla stipulazione dell'accordo quadro, avente ad oggetto l'intervento individuato nel Piano di valorizzazione territoriale.

A seguito della negoziazione, compiuta nel mese di gennaio 2007, fra l'Amministrazione regionale e gli enti interessati, è stato, quindi, precisato, analiticamente, il contenuto degli accordi, aventi ad oggetto le proposte apprezzate dalla Giunta regionale.

La fase dinamica della negoziazione si è conclusa per diciannove delle ventuno proposte di accordo, accreditate dall'Amministrazione regionale. Sono, tuttora, in corso di espletamento le trattative per una seconda proposta di accordo formulata dall'associazione intercomunale Ambito Metropolitano di Udine, inerente la costruzione di un impianto natatorio. Alla contrattazione, ha fatto, dunque, seguito la stipulazione dei diciannove accordi negoziati.

Perfezionate la fase pre-negoziabile e la fase della sottoscrizione, il Servizio finanzia locale ha liquidato la prima parte delle somme attribuite con il Programma di finanziamento.

Nel frattempo, il Servizio medesimo è rimasto impegnato nell'attività connessa al finanziamento delle proposte di accordo quadro presentate per l'anno 2007. Entro il 15 aprile 2007, termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, sono pervenute, infatti, sessantatre proposte di accordo, formulate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006. Sulle proposte, è stata, di poi, avviata dall'ufficio, l'istruttoria, per verificare l'ammissibilità tecnica delle stesse, alla luce delle finalità stabilite dall'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e alla luce degli obiettivi settoriali e di sistema, individuati dalla deliberazione giuntales n. 425 del 2 marzo 2007. Anche in questo caso, sono state coinvolte le altre Direzioni centrali, competenti per materia, al fine di acquisire un parere tecnico, con riferimento ai singoli ambiti di intervento e alle leggi di settore. Sulla base delle indicazioni di ammissibilità tecnica, elaborate dalle Direzioni centrali, è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), legge regionale 1/2006, il Programma di finanziamento per l'anno 2007 di cui al Piano di valorizzazione territoriale, approvato con la deliberazione giuntales 1786/2007.

È previsto, inoltre, che il Programma di finanziamento predetto sia aggiornato, procedendo ad un atto di integrazione del Piano di valorizzazione territoriale approvato con deliberazione giuntales 1786/2007, con l'assegnazione delle risorse aggiuntive stanziare dalla legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (legge di assestamento del bilancio 2007) a beneficio delle proposte di accordo quadro formulate dagli enti-Aster.

8. Attività connessa al finanziamento degli studi di fattibilità

Al fine di agevolare un migliore e funzionale avvio delle forme associative, il Servizio finanzia locale ha seguito, inoltre, nell'anno 2006, tutta l'istruttoria preliminare al finanziamento degli enti comunali non facenti parte di un'Unione di Comuni o di Associazione Intercomunale, al fine del concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità, aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi, mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, dall'articolo 22 (Associazioni Intercomunali) e dall'articolo 23 (Unioni di Comuni) della legge regionale 1/2006, coinvolgenti almeno dieci Comuni o almeno 15.000 abitanti.

In attuazione della summenzionata normativa, il Servizio finanzia locale ha sovvenzionato i progetti formulati dalle undici aggregazioni di Comuni che hanno presentato domanda entro il termine di legge. Il termine per presentare la rendicontazione delle risorse assegnate è fissato dalla normativa di riferimento al 30 settembre 2007.

Anche nel corso dell'anno 2007, il Servizio finanza locale è stato interessato dallo svolgimento dell'istruttoria per un analogo finanziamento, previsto dalla legge regionale 1/2007 (legge finanziaria) ed integrato dalla legge regionale 22/2007 (legge di assestamento del bilancio), a favore sia degli enti municipali che intendono studiare la realizzabilità di una gestione associata mediante un'Unione di Comuni o mediante un'Associazione Intercomunale, sia delle forme di aggregazione già costituite che intendono verificare la fattibilità di una gestione associata, estesa a nuove funzioni o, comunque, il potenziamento delle gestioni in forma associata, precedentemente avviate.

9. Attività connessa al finanziamento dei percorsi di fusione

Negli anni 2006-2007, il Servizio finanza locale ha, inoltre, sovrinteso l'iter di erogazione di un'assegnazione straordinaria per sostenere ed incentivare dei percorsi volti alla fusione tra Comuni.

Come previsto dalla normativa di riferimento, l'importo spettante è stato definito previa negoziazione tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti interessati dal percorso di fusione. Alla negoziazione ha fatto seguito la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. In attuazione delle previsioni di legge, la Regione ha, infatti, stipulato, nel mese di ottobre 2006, tre distinti protocolli con i comuni di: Attimis e Faedis; Campolongo al Torre e Tapogliano; Cercivento e Sutrio.

Poiché i comuni di Attimis e Faedis e quelli di Campolongo al Torre e Tapogliano hanno deliberato, nei rispettivi consigli, l'iniziativa per il referendum di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, il Servizio finanza locale ha disposto l'erogazione della prima delle due rate, individuate nel predetto protocollo di intesa e spettanti per il programmato percorso di fusione, liquidando il cinquanta per cento della somma pattuita, all'atto della trasmissione alla Regione delle relative deliberazioni consiliari. In seguito, è stata liquidata anche la seconda rata.

La legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (legge di assestamento del bilancio 2007), infine, ha previsto, per l'anno 2007, risorse aggiuntive per il finanziamento di attività integrative dei due percorsi di fusione avviati.

10. Attività connessa alla ricognizione delle forme associative

Scaduto il termine perentorio del 15 marzo 2007, fissato dal Piano di valorizzazione territoriale per il 2006, adottato con la deliberazione giunta n. 2666/2006, il Servizio finanza locale si è, nuovamente, occupato della ricognizione delle forme associative sviluppatesi sul territorio e ha, conseguentemente, delineato il quadro di evoluzione delle stesse in Regione.

Il risultato dell'attività istruttoria compiuta dal Servizio ha permesso di individuare le seguenti nuove forme associative costitutesi per l'anno 2007: una nuova Unione di Comuni e sedici diverse associazioni intercomunali nella provincia di Udine; nove ulteriori associazioni intercomunali nella provincia di Pordenone; altre due associazioni intercomunali nella provincia di Gorizia. Le forme associative predette si sommano a quelle oggetto di ricognizione nell'anno 2006: tre Unioni di Comuni e cinque associazioni intercomunali nella provincia di Udine; una Unione di Comuni e due associazioni intercomunali nella provincia di Pordenone; una associazione intercomunale nella provincia di Gorizia.

Dopo il termine della ricognizione annuale per l'anno 2007 si è costituita una nuova associazione intercomunale, quella tra il comune di Pordenone e il comune di Roveredo in Piano che ha le caratteristiche per essere anche "Ambito metropolitano ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e che entrerà nella ricognizione e nel Piano di valorizzazione dell'anno 2008.

11. Il sistema web per la raccolta dei dati relativi alle Forme associative

Per favorire e semplificare almeno una parte della raccolta, della conservazione ed elaborazione delle informazioni connesse alla ricognizione e agli atti fondamentali (convenzioni quadro e attuative delle associazioni intercomunali, statuti e deliberazioni per le unioni) la Direzione ha incaricato l'Insiel Spa di predisporre un applicativo informatico per la gestione degli atti relativi alle gestioni sovracomunali di funzioni e servizi a supporto non solo delle necessità della Regione relativamente ai compiti ad essa attribuiti dalla legge regionale 1/2006, ma anche degli enti locali.

Queste, quindi, le finalità del progetto di realizzazione di un sistema web per le forme associative tra enti locali:

1. Censire le diverse Forme Associative previste dalla legge regionale 1/2006, prevedendo la raccolta telematica e la catalogazione dei dati relativi ad esse;
2. Consentire l'analisi ed il monitoraggio dei dati raccolti da parte della Regione con varie "chiavi di ricerca" (per ente locale partecipante, per tipo di forma associativa, per funzione – servizio svolto, per data di costituzione, per data di scadenza ecc..) al fine di procedere all'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale e l'adeguamento delle politiche regionali connesse allo sviluppo delle forme associative.
3. Fornire all'Ente Locale, oltre che ad uno strumento per trasmettere in via telematica alla Regione le informazioni più rilevanti relative alla gestione sovracomunale (quindi senza la necessità di produrre e spedire fotocopie e abbreviando in modi rilevanti i tempi di "trasmissione"), anche uno strumento per la gestione delle informazioni relative alle Convenzioni ed alle altre Forme Associative (archivio delle proprie convenzioni e delle successive modificazioni, evidenza degli atti in scadenza, scaduti o prorogati, modelli tipo di atti - costitutivi, organizzativi e gestionali – relativi alle gestioni associate, schemi di domanda per la richiesta di incentivi regionali connessi alle gestioni in forma associata).

L'accesso al nuovo applicativo informatico è possibile da giugno del 2007 per ciascun ente locale del Friuli Venezia Giulia e per la Regione tramite Intranet o tramite Internet. Il servizio web è accessibile mediante browser standard e non necessita di alcuna installazione. L'applicativo è messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali del Regione Friuli-Venezia Giulia, anche di quelli che non rientrano nella convenzione con l'INSIEL Spa.

Per l'anno 2007 l'utilizzo dell'applicativo per la trasmissione dei dati è facoltativo, in quanto è in corso una fase sperimentale per studiare eventuali modifiche o aggiunte al programma, alla luce delle esigenze sia della Regione che degli Enti locali. Il Piano di valorizzazione territoriale del 2007, tuttavia, ne prevede l'utilizzo obbligatorio per la ricognizione e per l'erogazione degli incentivi del 2008.

Il sistema delle autonomie in Italia e nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI IN ITALIA E NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

A cura del dott. Salvatore Campo e della dott.ssa Barbara Ribis
(funzionari regionali della Direzione centrale)

A) I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NELLA REPUBBLICA ITALIANA

1. EVOLUZIONE STORICA DEGLI ENTI LOCALI IN ITALIA

Gli enti locali prima della Costituzione del 1948. In uno Stato di recente unificazione (1861) e basato sul modello centralista di stampo francese, gli enti locali sono caratterizzati da uniformità, rigidità, residualità dei compiti, vigilanza e controllo centrale, con il comune inteso come anello terminale dell'Amministrazione pubblica.

La Costituzione del 1948. Rappresenta la riforma radicale delle autonomie, frutto di un cambiamento culturale, politico e giuridico, basato sul principio fondamentale del pluralismo politico-istituzionale nell'unità della Repubblica ovvero del riconoscimento delle comunità locali come autonome (art. 5). Unitamente al principio del decentramento amministrativo, viene definita l'articolazione obbligatoria dello Stato in Regioni, Province e Comuni (art. 114). Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali che ne determinano le funzioni (art. 128), le singole Province e i singoli Comuni sono istituibili o modificabili solo con legge regionale sentite le popolazioni interessate (art. 133).

Autonomia politica, normativa, organizzativa e finanziaria. Sono i principi fondamentali in cui si esplica il sistema degli enti locali, ma per alcuni sarà necessario aspettare la legge generale 142/1990 per vederli applicati. Attualmente l'ordinamento delle autonomie locali è contenuto del Testo unico del 2000 (Dlgs 267/2000).

2. LA LEGGE COSTITUZIONALE 3DEL 2001: MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Riforma generale del sistema delle autonomie. Con la legge costituzionale 3/2001 si è provveduto a dare un nuovo sviluppo del principio autonomistico di cui all'art. 5 riformando il Titolo V , per riequilibrare a favore delle Regioni e degli altri enti locali la ripartizione di competenze. Confermando i soggetti della Repubblica (Regioni, Province e Comuni, con l'aggiunta delle Città metropolitane), la loro natura giuridica (enti autonomi) e la legittimazione istituzionale (valenza politico-democratica e riserva di legge costitutiva), si costituzionalizza la tutela degli enti locali (nuovo art. 114), ridefinendo il riparto delle competenze (artt. 117 e 118), l'autonomia finanziaria (art. 119) ed eliminando i controlli esterni. Nel ribadire, poi, l'esclusività statale e regionale della potestà legislativa, si ribalta la ripartizione delle competenze a favore delle Regioni, riservando allo Stato una potestà esclusiva in tassative materie di interesse nazionale.

B) LA SPECIALITÀ DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL RUOLO DELLA REGIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI

1. PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI SULLA SPECIALITÀ REGIONALE

Lo statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia. Con legge costituzionale (1/1963) la Regione, collocata sul confine orientale, possiede una particolare autonomia, in attuazione dell'art. 116 della Costituzione che prevede cinque regioni speciali (oltre al Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige). A differenza delle altre regioni ordinarie, nel modello costituzionale originario, precedente alla riforma del 2001, il Friuli Venezia Giulia possiede una potestà legislativa ed amministrativa più ampia nel contenuto e nelle materie. In particolare, in alcune materie la Regione esercita una potestà legislativa detta "esclusiva" e in altre una potestà "concorrente" con quella dello Stato. Particolari condizioni regolano il trasferimento di risorse finanziarie da parte dello Stato, sulla base della compartecipazione della Regione al gettito di tributi erariali.

2. L'ATTIVITÀ DELLA REGIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Potestà legislativa regionale "esclusiva". A seguito della legge costituzionale 2/1993, alla Regione è stata attribuita una potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Con le norme di attuazione (Decreto Legislativo 9/1997), sono state trasferite dallo Stato alla regione tutte le funzioni amministrative relative agli enti locali, con esclusione soltanto di quelle concernenti l'ordine pubblico e i servizi dello stato civile. Da quella data, spettano agli organi e agli uffici regionali esercitare compiti quali il finanziamento degli enti locali, la gestione delle elezioni comunali e provinciali, il controllo sugli organi etc.

3. LA LEGISLAZIONE REGIONALE

Primi interventi legislativi in materia di enti locali. In forza della nuova potestà legislativa, la Regione è intervenuta inizialmente in singoli ambiti senza una riforma complessiva dell'ordinamento degli enti locali: in particolare ha legiferato il sistema elettorale (lr 14/1995 e successive modifiche), le competenze in ordine all'esercizio di funzioni amministrative (lr 23/1997), la soppressione dei controlli sugli atti degli enti locali, nonché altre norme in vari settori specifici.

Riforma dell'ordinamento locale. Attraverso un articolato programma legislativo, la Regione ha iniziato il processo di riforma del sistema delle autonomie locali, anche per sostituire la legislazione statale ancora vigente. Quattro possono essere indicate come tappe di tale processo, alcune già realizzate e una in corso di elaborazione:

- a) legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1: "*Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*";
- b) art. 3 Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2: *Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni*;
- c) legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali*";
- d) *schema di disegno di legge regionale sull'ordinamento degli enti locali.*

Sistema dei trasferimenti finanziari agli enti locali. Con la legge finanziaria regionale del 2006 (art. 3 lr 2/2006), è stato radicalmente riformato il sistema dei trasferimenti ordinari ai comuni del Friuli Venezia Giulia, ora basato sulla compartecipazione degli enti alle quote dei gettiti di tributi erariali assegnati alla Regione. I trasferimenti finanziari annuali sono suddivisi in due quote: una quota di fiscalità legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalità locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari e una quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari. Quest'ultima quota è rapportata alla popolazione residente, alla montanità e alla classe demografica di appartenenza, con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche, strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto da alcune variabili.

Devoluzione di funzioni agli enti locali. La legge regionale 24/2006 ha definito il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e alle province finora esercitate dalla Regione. Si tratta di una prima tappa del processo di devoluzione, a cui seguiranno, sempre in base a tale legge regionale, ulteriori interventi legislativi in diversi settori amministrativi per trasferire compiti agli enti più vicini ai cittadini.

Riforma dell'ordinamento degli enti locali. Con il coinvolgimento attivo degli stessi enti locali, è in corso la redazione di un ampio disegno di legge regionale che disciplinerà interamente l'ordinamento istituzionale e finanziario dei comuni e delle province, sostituendo così l'attuale disciplina statale prevista dal Testo Unico del 2000. I principi ispiratori, indicati dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale, sono la valorizzazione delle peculiarità dei comuni con minor numero di abitanti (rispondendo alle esigenze della realtà regionale), l'ampliamento dell'autonomia statutaria e finanziaria degli enti locali, la riduzione dei costi della politica, la semplificazione amministrativa e la rivalutazione del ruolo dei consigli.

4. IL SISTEMA REGIONE – AUTONOMIE LOCALI: LA LEGGE REGIONALE 1/2006

La legge di sistema. Il momento chiave del processo di riforma è stata la legge regionale 1/2006, che ha fissato, esercitando per la prima volta in maniera complessiva la potestà legislativa esclusiva, i principi e le norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, definendo lo scenario istituzionale. I principi consacrati dalla legge sono l'unità e il policentrismo regionale (esaltazione di un sistema unitario, semplice e partecipato), il pluralismo istituzionale (vengono individuati due poli forti e fondamentali del sistema: Regione e Comuni), la vocazione internazionale e transfrontaliera, l'autonomia degli enti locali, la pari dignità e leale collaborazione tra i livelli di governo, la sussidiarietà, la differenziazione e l'adeguatezza.

Integrazione tra diversi livelli di governo. Come legge di "sistema", fissa il ruolo e le funzioni fondamentali dei vari livelli istituzionali. In particolare alla Regione, oltre la funzione legislativa ed alcune funzioni amministrative di rilievo regionale, viene attribuito il ruolo di "alto programmatore", di luogo di concertazione delle "grandi strategie" e la funzione di supporto alle autonomie locali. Il ruolo del Comune, invece, è quello della rappresentanza della comunità locale, dell'erogazione dei servizi ai cittadini e del governo dello sviluppo del territorio.

Alcuni istituti in particolare. Tra gli aspetti di maggior rilievo della legge di riforma rientrano gli istituti di garanzia in senso lato, le forme associative e il Consiglio delle autonomie locali.

Gli istituti di garanzia. La legge istituisce la figura del mediatore civico (art. 14) come nuova forma ampliata di difesa civica locale, prevedendo anche la possibilità per i comuni di avvalersi del Difensore civico regionale. Inoltre, viene introdotto il Garante degli amministratori locali (art. 41) e disciplinati i poteri sostitutivi anche regionali (art. 18).

Le forme associative. Certamente uno degli ambiti più importanti è quello relativo alla disciplina e alla valorizzazione delle forme associative per rispondere ai bisogni di governo "orizzontale" in una realtà molto parcellizzata e per creare le condizioni di sviluppo per la gestione di servizi e attività di vasta area. Oltre alla previsione delle convenzioni tra enti locali (art. 21) e delle unioni di comuni (art. 23), la principale novità riguarda le associazioni intercomunali (art. 24), finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, attraverso uno strumento snello, dinamico ed ideale per realizzare una integrazione di media-lunga durata tra comuni contermini. Non dotata di personalità giuridica, l'associazione può modellarsi a secondo delle esigenze dei comuni soci anche a geometria variabile. Tali associazioni, qualora raggiungano soglie dimensionali e populative definite divengono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), che rappresentano una qualificazione che permette all'associazione di perseguire la duplice finalità della programmazione di interventi territoriali integrati e della interlocuzione strategica, politica e istituzionale con la Regione (ottenendo la possibilità di fare accordi quadro per il finanziamento di interventi integrati) e la Provincia per il governo del territorio di area vasta. Attraverso il Piano di valorizzazione territoriale, adottato dalla Giunta regionale, è effettuata la ricognizione delle forme associative, la definizione dei criteri di concessione di incentivi e del programma pluriennale di finanziamento degli Aster.

Il Consiglio delle autonomie locali. Quale organo di consultazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, il Consiglio delle autonomie locali rappresenta i comuni e le province del Friuli Venezia Giulia e esprime l'intesa o pareri su schemi di disegni di legge e atti amministrativi che coinvolgono le autonomie locali.

C) SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

**“L'ARTICOLO 5 DELLA COSTITUZIONE” PRINCIPIO DEL PLURALISMO POLITICO-ISTITUZIONALE
(PRINCIPIO AUTONOMISTICO) NELL'UNITÀ DELLA REPUBBLICA**

- ✓ **Ragioni** *(ovvero obiettivi strategici del progetto del sistema ordinamentale)*
 - allargamento democrazia attraverso distribuzione verticale dei centri di potere
(democrazia diffusa)
 - differenziazione azione pubblica come riconoscimento della diversità
[storica, culturale, sociale, economica, popolativa e territoriale]
(autogoverno e complessità)


- ✓ **Principi specifici** *(ovvero canoni basilari dell'intera Repubblica)*
 - principio di autonomia locale
 - principio del decentramento amministrativo

- ✓ **Traduzione strategica** *(ovvero il riconoscimento e la promozione delle autonomie)*
 - modo d'essere e identità della Repubblica
 - accogliere e prendere atto della realtà delle comunità locali
 - principio aperto suscettibile di attuazioni storicamente differenti


- ✓ **Traduzione giuridica** del principio di autonomia locale
 - la comunità locale diviene ordinamento (autogoverno politico)
 - la comunità locale diventa ente esponenziale

Supporti statistici dei Comuni del Friuli Venezia Giulia

Cart. 1.2 – FVG PROVINCE COMUNI E CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
 N. 4 Province
 N. 219 Comuni



Cart. 2.2 – FVG DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE PER COMUNE (RESIDENTI / KMQ) – Situazione al 31.12 2005



Fonte: Anagrafi comunali, dati provvisori.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - NUMERO COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE, POPOLAZIONE E TERRITORIO - CENSIMENTO 2001												
<i>Classi demografiche</i>	numero di comuni del Friuli Venezia Giulia 2001						Popolazione e Territorio FVG 2001					
	<i>Provincia Gorizia</i>	<i>Provincia Pordenone</i>	<i>Provincia Trieste</i>	<i>Provincia Udine</i>	<i>totale Regione FVG</i>	<i>% FVG</i>	Popolazione residente	<i>% Pop. residente</i>	Territorio kmq	<i>% Terr. kmq</i>	Densità	
fino a 500 abitanti	1	7	0	10	18	8,2	6.824	0,6	771,0	9,8	8,9	
tra 501 - 1.000 abitanti	3	3	1	21	28	12,8	21.011	1,8	908,3	11,6	23,1	
tra 1.001 - 2.000 abitanti	9	12	0	26	47	21,5	70.317	5,9	1.514,3	19,3	46,4	
tra 2.001 - 3.000 abitanti	3	5	1	33	42	19,2	103.905	8,8	1.359,2	17,3	76,4	
tra 3.001 - 4.000 abitanti	1	2	0	11	14	6,4	48.209	4,1	471,1	6,0	102,3	
tra 4.001 - 5.000 abitanti	0	4	0	9	13	5,9	58.530	4,9	429,4	5,5	136,3	
totale fino 5.000 abitanti	17	33	2	110	162	74,0	308.796	26,1	5.453,3	69,5	56,6	
tra 5.001 - 10.000 abitanti	5	9	2	19	35	16,0	240.945	20,4	1.382,0	17,6	174,3	
tra 10.001 - 15.000 abitanti	1	6	1	7	15	6,8	181.421	15,3	678,3	8,6	267,5	
tra 15.001 - 20.000 abitanti	0	2	0	0	2	0,9	35.206	3,0	89,4	1,1	393,8	
totale tra 5.001 a 20.000 abitanti	6	17	3	26	52	23,7	457.572	38,7	2.149,7	27,4	212,9	
sopra 20.000 abitanti	2	1	1	1	5	2,3	417.396	35,3	241,2	3,1	1730,8	
TOTALE ASSOLUTO	25	51	6	137	219	100,0	1.183.764	100,0	7.844,1	100,0	150,9	
<i>Territorio in kmq</i>	466,02	2.273,22	211,82	4893,07	7.844,13							

**Sito internet curato dalla
Direzione per il settore delle autonomie locali**

**www.regione.fvg.it
(sistema delle autonomie locali)**

- ⇒ **La nuova geografia della governance locale**
- ⇒ **Consiglio delle autonomie locali**
l'organo di consultazione e raccordo tra Regione e autonomie locali
- ⇒ **La nuova legge 1/2006 sulle autonomie locali: un sistema di regole condivise**
come cambia il quadro delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali
- ⇒ **La nuova legge regionale 24/2006: concreti passi di devoluzione**
- ⇒ **Elezioni**
guida al sistema elettorale in regione: scadenze, risultati ed atlante elettorali
- ⇒ **Comuni e province del Friuli Venezia Giulia**
informazioni su composizione dei consigli e delle giunte, statuti, stemmi e siti web
- ⇒ **Consulenza agli enti locali**
consultazione dei pareri espressi dalla Regione su quesiti di carattere giuridico
- ⇒ **Comunità montane, consorzi e unioni di comuni**
informazioni su organi istituzionali, statuti e ambiti territoriali
- ⇒ **Finanza locale**
osservatorio sulla finanza locale
- ⇒ **Polizia locale e sicurezza civica**
- ⇒ **Newsletter per gli enti locali**

Progetto formativo “Koinè - Enti Locali in dialogo competitivo per lo sviluppo integrato del territorio”

PROGETTO FORMATIVO “KOINÈ – ENTI LOCALI IN DIALOGO COMPETITIVO PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO”.

A cura della dott.ssa Annalisa Delli Zotti

Le importanti e significative novità, introdotte dalla L.R. 1/2006, che investono gli assetti organizzativi, il lavoro e le stesse logiche di azione di comuni, unioni di comuni e comunità montane, rendono necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti chiamati a realizzare il cambiamento, affinché il processo di trasformazione si realizzi pienamente.

Questa visione di sistema ha portato la Regione ad adottare una logica multidimensionale per promuovere, sostenere, accompagnare l'implementazione della L.R. 1/2006.

Sono state previste, da un lato, misure di sostegno economico-finanziario, dall'altro, si è ritenuto fondamentale agire sulle persone attraverso una specifica attività di formazione.

La legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, all'articolo 2, comma 13, nell'ottica della realizzazione dell'obiettivo di effettuare una specifica attività di formazione, ha previsto la realizzazione di un programma di eventi formativi, diretti a tutti i soggetti coinvolti in questo processo di cambiamento: amministratori, direttori generali, segretari, funzionari dei comuni, unioni di comuni e comunità montane.

L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE ED ASSOCIAZIONI REGIONALI ANCI ED UNCEM. IL PROGETTO “KOINÈ”.

Per la realizzazione del programma formativo è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, con le associazioni regionali ANCI ed UNCEM, un accordo di programma¹, che si è concretizzato nell'approvazione del progetto formativo denominato **“koinè – enti locali in dialogo per lo sviluppo integrato del territorio”**.

Conformemente a quanto previsto nell'accordo di programma, il progetto koinè ha come obiettivo la predisposizione e la successiva implementazione di un piano formativo finalizzato a sostenere l'avvio e lo sviluppo in forma associata di funzioni e servizi, dell'attività del personale addetto al controllo interno, nonché del personale della polizia municipale nel settore della polizia amministrativa e della sicurezza urbana.

Si tratta di un progetto integrato che si sviluppa in tre fasi:

- analisi del fabbisogno formativo;
- formazione;
- accompagnamento nel processo di attivazione delle gestioni in forma associata.

Il progetto koinè si propone di raggiungere quattro obiettivi generali:

- diffondere e/o consolidare negli enti locali, in particolare in quelli di piccole e medie dimensioni una cultura improntata alle gestioni associate;
- sviluppare logiche di azione basate su processi di programmazione per lo sviluppo integrato del territorio;

¹ Accordo di programma stipulato in data 28 novembre 2005 ed approvato con decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2005; n. 0428/Pres.

- accrescere le competenze specialistiche e le capacità funzionali in grado di sostenere i processi di associazione.
- sviluppare capacità innovative e di iniziativa al fine di stimolare percorsi e contenuti innovativi.

I destinatari del programma formativo sono sia gli amministratori, sia i funzionari degli enti locali. L'obiettivo primario dell'iniziativa è, infatti, quello di rispondere, da un lato, alla necessità di accrescere e sviluppare competenze negli amministratori, soprattutto per approfondire tematiche legate agli aspetti di indirizzo e di verifica politico-amministrativa delle iniziative partecipate, dall'altro di supportare i segretari, i direttori generali, i dirigenti e i funzionari, soprattutto nell'analisi dell'aspetto tecnico e gestionale delle forme associative.

Le caratteristiche principali del programma formativo sono:

- *struttura per prototipi*, caratterizzata da moduli brevi, tematici, organizzati sull'intero territorio regionale;
- *personalizzazione per ruoli/posizioni*, con percorsi formativi basati sul ruolo dei partecipanti;
- *articolazione modulare e flessibile*, che consente un'attività formativa personalizzata in funzione delle competenze possedute;
- *personalizzazione per territori*, al fine di permettere l'organizzazione di attività formative personalizzate in relazione alle esigenze degli specifici territori/associazioni.

Le metodologie formative adottate sono diverse in relazione alla tipologia dei partecipanti e dei temi affrontati. In particolare, nell'organizzazione dei percorsi destinati agli amministratori viene data preferenza a forme seminariali da attuarsi anche attraverso incontri formativi congiunti tra le giunte comunali partecipanti alle associazioni, nonché attraverso incontri da organizzare fra gli enti aderenti all'associazione. Gli incontri formativi possono così diventare anche l'occasione per informare i cittadini su finalità, obiettivi, funzionamento dell'associazione e sui vantaggi che ne derivano per il territorio.

I docenti incaricati dell'attività formativa sono individuati fra gli esperti della specifica materia, con particolare esperienza in ambito di gestione associata di funzioni e servizi e di formazione pubblica. La docenza può essere integrata con testimonianze inerenti esperienze relative all'argomento trattato.

L'attività di erogazione dei corsi è dislocata sull'intero territorio regionale, al fine di favorire la massima partecipazione da parte di tutti gli enti.

Il progetto "Koinè" ha vinto il terzo premio, sezione "Sistemi formativi", del concorso "Basile 2007", bandito dall'Associazione Italiana Formatori, volto a premiare, valorizzare e diffondere le migliori esperienze formative realizzate dalle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento concreto dei servizi offerti ai cittadini.

La recente legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, all'articolo 2, commi 24-27, ha previsto un ulteriore finanziamento dell'accordo di programma stipulato con ANCI e UNCEM, ai fini dell'aggiornamento del programma di formazione, resosi necessario alla luce delle recenti riforme legislative statali e regionali, nonché della programmazione comunitaria.



In www.anci.fvg.it, nella sezione koinè è disponibile la scheda di adesione ai corsi, nonché è possibile consultare l'intero programma formativo con il relativo calendario.

Per ulteriori informazioni:

ForSer – Formazione e servizi per la pubblica amministrazione
tel. 0432-693684 — fax 0432-645497

ANCI-Friuli Venezia Giulia
tel. 0432-21374

www.forser.it
info@forser.it
m.grion@forser.it / a.cosattini@forser.it
www.anci.fvg.it/elearning/login.php
info@anci.fvg.it

DOCUMENTAZIONE SULLA ATTUAZIONE DELLA LR 1/2006

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza Corte Costituzionale n. 238 del 18 giugno 2007

Con la sentenza 238/2007 il giudice costituzionale rigetta il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro numerosi articoli della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). In particolare, il ricorrente lamentava la lesione delle norme costituzionali attinenti al ruolo delle autonomie locali nella Repubblica.

I rilievi formulati imponevano, quindi, una riflessione sui limiti alla potestà legislativa della Regione in materia di ordinamento degli enti locali.

La Corte costituzionale nel definire l'ampiezza della potestà legislativa regionale in materia di enti locali afferma i seguenti principi:

- la clausola di maggior ampiezza, introdotta dalla l. cost. 3/2001 riguarda esclusivamente le competenze regionali e non anche quelle relative agli enti locali;
- nelle regioni autonome gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento alle norme statutarie e non alle disposizioni del Titolo V, Parte seconda della Costituzione. La Regione ha pertanto potestà legislativa primaria in materia di enti locali, come previsto dall'articolo 4, n. 1 bis e dall'articolo 59 dello Statuto di autonomia. Per la stessa ragione vige ancora, sul territorio regionale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, sancito dall'articolo 8 dello Statuto di autonomia;
- nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di enti locali, la Regione non è vincolata all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico enti locali, ben potendo articolare i poteri di amministrazione locale in modo difforme rispetto a quanto previsto dal legislatore statale. La Regione è comunque tenuta a rispettare il principio autonomistico, valorizzando l'autonomia degli enti locali territoriali e garantendo la permanenza, in capo agli stessi, di una sfera adeguata di funzioni.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice
- Francesco	AMIRANTE	
- Ugo	DE SIERVO	
- Alfio	FINOCCHIARO	
- Alfonso	QUARANTA	
- Franco	GALLO	
- Luigi	MAZZELLA	

- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, quinto comma; 9, 17, 20, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 marzo 2006, depositato il cancelleria il 16 marzo 2006 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso – notificato il 10 marzo 2006 e depositato il successivo 16 marzo – ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

2. - Il ricorrente, in particolare, censura l'art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 di tale legge, per violazione degli artt. 4, «comma 1» (recte: numero 1 bis e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché degli artt. 5, 114, 118, commi primo e secondo, e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione; censura, inoltre, gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della medesima legge regionale per violazione dell'art. 123, quarto comma, Cost.

3. - Sostiene l'Avvocatura che, benché la Regione Friuli-Venezia Giulia, in base all'art. 4, n. 1-bis dello statuto, disponga di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, tuttavia la legge regionale n. 1 del 2006 avrebbe ecceduto i limiti di tale competenza violando le numerose disposizioni costituzionali evocate.

In particolare, l'art. 8, comma 5, della legge n. 1 del 2006, pur prevedendo che le Province sono titolari delle funzioni fondamentali ad esse riconosciute e di quelle ulteriori loro conferite con legge, avrebbe omesso di fare riferimento alle "funzioni proprie" di tali enti territoriali, espressamente previste dall'art. 118, secondo comma, Cost. Ciò troverebbe conferma nell'art. 17 della medesima legge regionale che non indicherebbe «una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste, di livello intermedio tra quelle comunali e quelle regionali». Di conseguenza, le Province avrebbero unicamente le competenze ad esse attribuite dalla legge regionale, mentre sarebbero private di funzioni connesse ad «interessi e interventi di area vasta» da «sempre [...] considerate di competenza» delle stesse ed individuate negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Tali disposizioni, infatti, dovrebbero considerarsi «il quadro normativo di riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli artt. 117, comma secondo, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione e, come tale vincolante [...] anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale».

Gli artt. 8 e 17 della legge n. 1 del 2006, pertanto, contrasterebbero con l'art. 4 dello statuto, in quanto violerebbero il principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica – come tale vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale – costituito dal «principio autonomistico, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 Cost.». Dal complesso di tali disposizioni, infatti, emergerebbe che le Province sono titolari, oltre che delle funzioni loro conferite, anche di «funzioni proprie», cioè di quelle «storicamente attribuitegli e non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali».

Analoghe censure sono svolte nei confronti degli artt. 9, 25 e 26 della legge n. 1 del 2006, i quali attribuirebbero funzioni tradizionalmente spettanti alle Province ad altri enti territoriali. L'art. 9, infatti, attribuisce «la funzione di pianificazione di area vasta» alle Città metropolitane. L'art. 25 attribuisce ulteriori funzioni di area vasta agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), costituiti da associazioni intercomunali e unioni di Comuni. Si tratterebbe però di funzioni di spettanza non solo dei Comuni, ma anche delle Province, come nel caso dei compiti di «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali».

Considerazioni simili varrebbero anche per la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale», che lo stesso art. 25 attribuisce agli ASTER in contrasto con l'art. 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale l'attribuirebbe invece alle Province.

Il ricorrente censura, inoltre, l'art. 20 della legge n. 1 del 2006, il quale escluderebbe che le Province possano aderire alle forme collaborative tra enti locali da esso disciplinate, e ometterebbe di attribuire loro funzioni di coordinamento e sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti.

Secondo l'Avvocatura erariale, le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto anche con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, Cost. – e dai quali il legislatore regionale non sarebbe svincolato, – dal momento che esse attribuirebbero soltanto ai Comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province quali enti intermedi tra Comuni e Regione. Inoltre, essendo le Città metropolitane e le associazioni di Comuni soggetti istituzionali non necessari, le funzioni relative alla cura di interessi sovracomunali potrebbero non essere attribuite ad alcun ente.

Le disposizioni regionali censurate violerebbero anche l'art. 59 dello statuto speciale, il quale prevede che le Province hanno le «funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione», nonché l'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, il quale sancisce che la Regione, nel fissare i principi dell'ordinamento locale e nel determinarne le funzioni, deve favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali nel rispetto degli artt. 5 e 128 Cost. 4. - Il ricorrente impugna, inoltre, gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge n. 1 del 2006, i quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali, lamentando la violazione dell'art. 123, quarto comma, Cost., dal momento che la disciplina di tale organo sarebbe riservata alla fonte statutaria.

La disposizione costituzionale, infatti, benché riferita espressamente alle sole Regioni ordinarie, sarebbe applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale nel prevedere che le disposizioni di tale legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, farebbe riferimento alle condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali.

5. - Con atto depositato il 27 marzo 2006, si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia rigettato, in quanto inammissibile ed infondato, e riservando ad una successiva memoria lo svolgimento delle argomentazioni a sostegno delle proprie richieste. Memoria in effetti depositata il 7 maggio 2007, con la quale la difesa regionale motiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle diverse censure formulate nel ricorso.

6. - Quanto alla doglianza relativa all'art. 8, comma 5, la Regione esclude la lamentata violazione dell'art. 118, secondo comma, Cost. Questa disposizione, pur non menzionando le "funzioni proprie", comunque contempla quelle "funzioni fondamentali" che, secondo la dottrina prevalente, includono le prime, come del resto statuisce l'art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Se poi si considerassero "proprie" le funzioni che l'ente locale esercita quale esponente della comunità di riferimento mediante scelte autonome che non implicano l'esercizio di pubblici poteri, «sarebbe evidente che tali funzioni proprie sussistono comunque, e non abbisognano del riconoscimento del legislatore statale o regionale».

La doglianza sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse, avendo l'art. 8, comma 5, «carattere meramente ricognitivo» e, in quanto tale, inidoneo ad escludere l'efficacia di altre leggi attributive di funzioni "proprie" alle Province.

7. - Per quanto concerne la censura relativa all'art. 17, la parte resistente ne deduce l'inammissibilità, innanzitutto, per genericità, non avendo il ricorso individuato i compiti ««negati» alla Provincia. Inoltre difetterebbero motivazioni in ordine alla asserita essenzialità, per le Province, delle predette funzioni. Anche l'art. 17 sarebbe privo dei caratteri di una disposizione «concretamente attributiva di funzioni».

8. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 sarebbe infondata innanzitutto in quanto le evocate disposizioni costituzionali (gli artt. 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 118, secondo

comma) trovano applicazione soltanto nei confronti delle Regioni ordinarie. Infatti, come avrebbe anche riconosciuto questa Corte, la legge cost. n. 3 del 2001 si applica alle Regioni speciali solo ove preveda forme più ampie di autonomia per le Regioni stesse, e non per gli enti locali.

A séguito della modifica statutaria adottata con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), lo stesso riferimento fatto alle leggi statali dall'art. 59 dello statuto Friuli-Venezia Giulia andrebbe inteso in relazione alle materie diverse da quelle che lo stesso statuto assegna alla Regione.

Inoltre, la difesa regionale ricorda che la legge n. 131 del 2003, nel delegare al Governo l'individuazione delle "funzioni fondamentali", ha fatto salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, comma 4, lettera q)). Del resto, la stessa legge n. 131 del 2003 reca, all'art. 11, comma 1, una clausola generale di salvaguardia per le predette Regioni a regime differenziato.

Sarebbe inoltre significativo che lo Stato non abbia impugnato l'art. 12 della stessa legge regionale n. 1 del 2006, che fa riferimento alla Regione per la determinazione delle funzioni delle Province, nel rispetto dell'art. 59 dello statuto e dell'art. 5 Cost.

L'inapplicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli artt. 117, secondo comma, lettera p), dell'art. 118, secondo comma, Cost., renderebbe infondato il richiamo agli artt. 19 e 20 del testo unico degli enti locali; e ciò anche alla luce dell'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, dello stesso testo unico, che esclude l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle disposizioni ivi contenute «se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

9. – Inammissibile per genericità e, comunque infondata è, per la difesa regionale, la censura basata sulla dedotta violazione del principio autonomistico di cui agli artt. 5, 114 e 118 Cost.

La resistente compie una analitica individuazione delle funzioni riconosciute alla Provincia dalle disposizioni non impuginate della legge n. 1 del 2006 e da numerose altre leggi settoriali, concludendo che l'impugnato art. 17 «non ha il senso di elencare in modo tassativo i settori di intervento provinciale».

Il complessivo quadro normativo proverebbe la piena osservanza del principio autonomistico, il quale «non vieta certo al legislatore di disciplinare nei termini ritenuti più giusti ed opportuni l'esercizio delle funzioni nelle materie di propria competenza legislativa, né di incidere sulle stesse funzioni attribuite agli enti stessi, ma impone solo di garantire una certa quota di funzioni, la cui determinazione è appunto rimessa al legislatore ordinario». In questi termini, l'art. 59, dello statuto di autonomia rispecchierebbe l'abrogato art. 128 Cost., inteso nel senso di escludere soltanto «limitazioni gravi» all'autonomia degli enti territoriali. La stessa Corte costituzionale – ricorda la resistente – ha in più occasioni escluso soltanto che le leggi regionali potessero comprimere detta autonomia «fino a negarla», fermo restando che essa «non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia» (viene richiamata la sentenza n. 378 del 2000).

10. - In ordine alle censure relative agli artt. 9, 25 e 26, che attribuirebbero – a detta del ricorrente – «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle Province, ad altri enti territoriali o a loro associazioni», la Regione rileva diversi profili di inammissibilità per contraddittorietà o per genericità.

Nel merito, comunque, sarebbe infondata la doglianza concernente l'art. 25, in quanto (secondo la giurisprudenza costituzionale) non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia, «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non necessari» (viene richiamata la sentenza n. 229 del 2001). Al tempo stesso, l'attribuzione agli ASTER del potere di programmazione di interventi territoriali integrati non preclude alle Province il pieno esercizio delle loro funzioni e la legge n. 1 del 2006, nel suo complesso, «non disconosce affatto il ruolo di coordinamento della Provincia».

11. - In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, la Regione richiama altre disposizioni della stessa legge regionale n. 1 del 2006, alla stregua delle quali la Provincia può essere coinvolta in forme collaborative tra gli enti locali.

Comunque, il richiamo all'art. 118, primo comma, Cost. è per la difesa regionale inammissibile, per difetto di motivazione della censura, valendo le medesime obiezioni circa l'inapplicabilità del titolo V della Costituzione alle

Regioni a statuto speciale, nonché la esistenza per queste Regioni del principio del parallelismo delle funzioni amministrative rispetto a quelle legislative.

In ogni caso, le disposizioni impugnate non violerebbero il principio di sussidiarietà, dal momento che l'art. 25 conferirebbe agli ASTER funzioni "adeguate" alle loro dimensioni, per di più senza escludere le Province. D'altro canto, «la valutazione della adeguatezza investe evidenti profili di discrezionalità legislativa, che ammettono un sindacato solo in caso di evidente irragionevolezza».

12. - Quanto, infine, alle disposizioni relative al Consiglio delle autonomie locali (artt. da 31 a 37), le relative censure sarebbero, per la resistente, inammissibili per insufficiente motivazione circa l'applicabilità dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (è citata la sentenza n. 175 del 2006), nonché per inconferenza del parametro evocato, ossia l'art. 123, quarto comma, Cost. Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate, anche alla luce della sentenza n. 370 del 2006, che ha deciso un analogo ricorso.

Considerato in diritto

1. - Il Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia): gli articoli 8, comma 5, e 17, che disciplinando le attribuzioni delle Province, ometterebbero di riconoscere l'esistenza di «funzioni proprie» di tali enti, da identificarsi con «una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province quali enti esponenziali di collettività vaste»; gli articoli 9, 25 e 26 che attribuirebbero «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle province, ad altri enti territoriali o loro associazioni» e, in particolare, l'art. 9, il quale conferisce la funzione di pianificazione di area vasta alle Città metropolitane e l'art. 25, il quale attribuisce agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale) «ulteriori e peculiari funzioni di area vasta» tra cui, in particolare, compiti di programmazione relativi alla «tutela del territorio e delle risorse naturali» che attengono alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente», nonché la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale», facendo riferimento a funzioni che spetterebbero non solo ai Comuni, ma anche alle Province; l'articolo 20, il quale, nel disciplinare forme collaborative tra gli enti locali, escluderebbe la possibilità che la Provincia possa aderirvi e ometterebbe di attribuire ad essa funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti.

Tutte queste disposizioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero in contrasto con l'art. 4, numero 1- bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), in quanto eccederebbero i limiti dal medesimo fissati alla potestà legislativa primaria della Regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ponendosi altresì in contrasto con il «principio dell'autonomia» ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. e da ritenere «principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica». Contrasterebbero, inoltre, con l'art. 4 dello statuto regionale, perché non sarebbero «in armonia con la Costituzione» e, in particolare, con l'articolo 117, secondo comma, lett. p), Cost. dal quale emergerebbe la titolarità in capo alle Province di «funzioni fondamentali», e con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo comma, Cost., dai quali si ricaverebbe che le Province sono titolari di «funzioni proprie», non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale e da identificarsi con quelle ad esse storicamente attribuite e previste negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, l'art. 118, primo comma, Cost., dal momento che, in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa primaria della Regione «in materia di enti locali», attribuirebbero soltanto ai Comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti intermedi tra Comuni e Regione.

Infine, le disposizioni regionali denunciate sarebbero lesive dell'art. 59 dello statuto speciale e dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in base ai quali la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali dovrebbe perseguire l'obiettivo di favorire la piena autonomia di tali enti, nel rispetto degli artt. 5, 114 e 118 Cost.

Vengono pure impugnati gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale n. 1 del 2006, i quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 123, quarto comma, Cost. - in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - il quale, imponendo che la disciplina dell'organo in questione sia riservata allo statuto, non consentirebbe che essa possa essere dettata da «una fonte legislativa ordinaria».

2. – In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale n. 1 del 2006.

Il ricorrente ha argomentato tale censura sostenendo l'applicabilità del quarto comma dell'art. 123 Cost. anche ad una Regione ad autonomia speciale unicamente in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale, nello stabilire che le disposizioni di tale legge si applicano alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, farebbe riferimento alle condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali.

Peraltro, questa Corte, in riferimento ad un ricorso avente ad oggetto una legge della Regione Sardegna, ha dichiarato l'inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte a sostegno delle censure (sentenza n. 175 del 2006 e in una fattispecie analoga, cfr. sentenza n. 370 del 2006).

La medesima conclusione si impone anche con riguardo al ricorso in esame, dal momento che il ricorrente ha ommesso di illustrare le ragioni a sostegno della applicabilità, ad una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 123, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10, della legge cost. n. 3 del 2001, «mediante la valutazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo statuto speciale» tuttora vigente e che attribuisce alla potestà legislativa primaria della Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, n. 1-bis). Infatti, come questa Corte ha già affermato, gli spazi di maggiore autonomia introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione debbono essere apprezzati con esclusivo riguardo alle competenze regionali, e non già a quelle relative agli enti locali. Pertanto, il ricorso statale difetta di idonea motivazione circa l'applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia del parametro costituzionale evocato.

3. – In via ancora preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni aventi ad oggetto l'art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della medesima legge regionale n. 1 del 2006 fondate sulla pretesa diretta applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni del titolo V della Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali.

Ci si riferisce, anzitutto, alle censure con cui è dedotta la violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa primaria della Regione «in materia di enti locali». Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate attribuirebbero ai Comuni, alle loro associazioni o ad organi regionali tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti intermedi tra Comuni e Regione.

Nel prospettare tali censure, tuttavia, il ricorrente non si è fatto carico di illustrare le ragioni per cui in una Regione ad autonomia speciale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del titolo V della seconda parte della Costituzione in luogo di quelle ricavabili dallo statuto speciale in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 4, n. 1-bis, e 59), e vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (art. 8) (ex plurimis, sentenze n. 391 e n. 175 del 2006). Tale motivazione era tanto più necessaria ove si tenga conto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con specifico riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che la competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali «non è intaccata dalla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e negli stessi limiti definiti dagli statuti» (sentenza n. 48 del 2003). Al tempo stesso, sempre questa Corte ha interpretato l'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) nel senso che esso conferma che «per tutte le competenze legislative aventi fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità» (sentenza n. 236 del 2004).

La mancanza di ogni motivazione su tali punti essenziali impedisce che possano essere esaminate nel merito le censure con cui si denuncia l'incostituzionalità di disposizioni della legge regionale n. 1 del 2006 per diretto contrasto con quanto si assume che sia prescritto negli artt. 117 e 118 Cost..

Del pari inammissibili, per le medesime ragioni ora illustrate, sono le censure con le quali si denuncia la violazione da parte delle disposizioni impugnate del limite dell' «armonia con la Costituzione» posto dall'art. 4 dello statuto. Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate non terrebbero conto delle funzioni proprie previste dall'art. 118, secondo comma, Cost. e di quelle fondamentali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., degli enti locali in questione. In particolare, l'art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25, 26 della legge regionale n. 1 del 2006 conterrebbero discipline difformi da quella dettata dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali costituirebbero «il quadro

normativo di riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione e, come tale vincolante [...] anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale».

Al riguardo, l'Avvocatura, con una impropria inversione fra il ruolo delle norme costituzionali e quello delle norme ordinarie, assume «che la distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari enti territoriali, così come definita dalle citate leggi statali, risponde a quei criteri di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza, ora assurti a parametri costituzionali».

Anche in tal caso, le carenze argomentative del ricorso, nel quale non si dà conto delle ragioni per cui si imporrebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'applicazione delle disposizioni del titolo V, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle disposizioni contenute nello statuto speciale, impediscono di esaminare nel merito le censure.

4. – In via preliminare, infine, va dichiarata la inammissibilità della censura relativa all'art. 26 della legge regionale n. 1 del 2006, in quanto del tutto sommaria ed oscura (ex plurimis, di recente si vedano le sentenze n. 105 del 2007, n. 391 e n. 248 del 2006).

5. – Venendo ad esaminare le censure formulate in relazione alle disposizioni dello statuto speciale, il ricorrente denuncia l'art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20 e 25 della legge n. 1 del 2006 per violazione degli articoli 4, n.1-bis, e 59 dello statuto regionale, e dell'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.

Ciò perché l'art. 4, alinea 1, dello statuto speciale prevede come limite alla potestà esclusiva regionale anche l'armonia «con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica», fra i quali sarebbe annoverabile il «principio dell'autonomia», ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. Al tempo stesso, il primo comma dell'art. 59 dello statuto afferma che «Le Province ed i Comuni sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione» e l'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 pone l'obbligo per la Regione di esercitare i propri poteri legislativi «nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'art. 4 dello statuto di autonomia» al fine di «favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».

Riguardo al merito delle censure, occorre anzitutto ricordare che l'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) ha innovato in modo rilevante il dettato dello statuto speciale della Regione resistente, trasformando la competenza legislativa regionale in tema di ordinamento degli enti locali da concorrente in esclusiva. Inoltre, in sede di attuazione di questa disposizione statutaria, l'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 ha chiarito che, nell'ambito della competenza legislativa in esame, la Regione «fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni», seppure nei limiti ed al fine appena ricordati.

Lo stesso generico riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 59 dello statuto (articolo preesistente alla modifica del 1993) al ruolo delle «leggi dello Stato e delle Regioni» non può che assumere un significato adeguato alla successiva modificazione della potestà legislativa della Regione sugli enti locali, considerando che – come fu rilevato durante i lavori parlamentari – questa riforma era finalizzata ad «un pareggiamento verso l'alto, mirante ad equiparare lo status delle altre regioni differenziate a quello della regione siciliana che, come è noto, in base all'art. 15 del suo statuto dispone in questo campo di competenza legislativa esclusiva» (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, XI legislatura Assemblea-resoconto stenografico, seduta del 9 giugno 1993 pag. 25). La finalità della riforma del 1993 è stata sottolineata in termini analoghi anche da questa Corte nella sentenza n. 415 del 1994, nonché nella successiva sentenza n. 229 del 2001.

Questa Corte nella sua giurisprudenza relativa a leggi regionali in tema di funzioni degli enti locali, in generale ha ammesso che il legislatore regionale possa (nei differenziati ambiti lasciati dalle disposizioni costituzionali o statutarie), in presenza di esigenze di carattere generale, articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza di almeno una sfera adeguata di funzioni (sentenze n. 378 del 2000, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997).

In particolare, con specifico riferimento ad una Regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema di enti locali, questa Corte ha affermato che una disposizione come quella di cui all'art. 5 della Costituzione certamente impegna la Repubblica «e anche quindi le Regioni ad autonomia speciale, a riconoscere e a promuovere le autonomie», ed ha anche aggiunto che «le leggi regionali possono bensì regolare» l'autonomia degli enti locali, «ma non mai comprimere fino a negarla» (sentenza n. 83 del 1997). Analogamente, si è ritenuto doveroso il «coinvolgimento degli enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento», in considerazione «dell'originaria posizione di autonomia ad essi riconosciuta» (sentenza n. 229 del 2001).

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte originata da ricorsi relativi all'applicazione della legge costituzionale n. 2 del 1993 (sentenze n. 415 del 1994, n. 229 e n. 230 del 2001, n. 48 del 2003) ha riconosciuto al legislatore delle

Regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuata sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali). Nella sentenza n. 229 del 2001, con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, questa Corte ha affermato che non può essere negato alla Regione «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresi fra questi l'istituzione di altri enti locali». Sulla base di queste premesse, non sono state ritenute fondate le censure mosse avverso una legge regionale, che aveva soppresso una categoria di enti locali costituzionalmente non necessari come le comunità montane.

Tra l'altro, è costante nella legislazione statale il riconoscimento della diversa autonomia di cui godono nella materia in esame le Regioni ad autonomia particolare: lo stesso testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) afferma, al secondo comma dell'art. 1, che «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». Analoga disposizione era in precedenza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali). Successivamente alla adozione del nuovo titolo V della Costituzione, nella disposizione di delega al Governo per la attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), di cui alla legge n. 131 del 2003 si rinviene un apposito criterio direttivo (art. 2, comma 4, lettera q), il quale prescrive di «fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

In conclusione, quindi, la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di enti locali non è vincolata all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o – meglio ancora – tramite le sue autonome determinazioni deve «favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».

Si tratta quindi di valutare in concreto non già se le disposizioni impugnate disciplinino in modo diverso le funzioni o i poteri provinciali rispetto alle disposizioni del testo unico degli enti locali, bensì se esse neghino profili da valutare come essenziali per garantire l'autonomia di enti locali costituzionalmente necessari come le Province.

6. – Le censure relative all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2006 si appuntano sul mancato espresso riconoscimento da parte del legislatore regionale anche di “funzioni proprie” delle Province che, per l'Avvocatura, corrisponderebbero ai «compiti storicamente attribuiti alle Province stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste». La disposizione impugnata, infatti, si sarebbe limitata a prevedere la titolarità, in capo alle Province, delle “funzioni fondamentali” e «di quelle ulteriori, conferite loro con legge».

Il ricorrente sostiene che le funzioni proprie delle Province sarebbero funzioni non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per l'esistenza ed il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali.

La censura si risolve, dunque, nella denuncia dell'incisione, da parte del legislatore regionale, dell'area di funzioni che la Costituzione stessa imporrebbe di riservare alla Provincia. Essa, pertanto, deve essere esaminata unitamente alla doglianza concernente l'art. 17 della stessa legge regionale, il quale, appunto, individua le competenze spettanti alla Provincia.

Tali censure non sono fondate.

Innanzitutto, l'Avvocatura dello Stato, nel formulare le proprie doglianze, non considera che le “funzioni proprie” possono identificarsi con quelle fondamentali esplicitamente riconosciute dall'art. 8, nonostante che tale interpretazione sia stata sostenuta con riguardo alle disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione, negandosi che possa distinguersi fra le “funzioni fondamentali”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), e le «funzioni proprie» degli enti locali, di cui all'art. 118, secondo comma, Cost.

Comunque, il mancato riferimento, da parte del legislatore regionale, alle funzioni proprie non implica il disconoscimento dell'esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali sancito dall'art. 5 Cost.

La innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell'ambito della propria potestà legislativa e la stessa relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla individuazione delle aree di competenza dei diversi enti locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari enti locali (addirittura immodificabili da parte sia del legislatore statale che di quello regionale). Questa Corte, non ha escluso la utilità del criterio storico «per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e

comunale», ma tuttavia ne ha circoscritto l'utilizzabilità «a quel nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da una lunga tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime democratico» (sentenza n. 52 del 1969).

In ogni caso una lettura complessiva della legge regionale n. 1 del 2006, fa emergere l'esistenza di disposizioni che valorizzano ampiamente le Province in modo del tutto analogo alla legislazione statale e che operano ulteriori significativi riconoscimenti del ruolo di tali enti. Importanti appaiono, in particolare, l'art. 5, comma 1, che equipara le Province ai Comuni per il conferimento delle funzioni amministrative, e l'art. 8, comma 2, che afferma in generale che «la Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità».

Inoltre, occorre considerare che l'elencazione contenuta nell'art. 17 dei settori di intervento della Provincia, se appare in parte carente rispetto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, individua però anche ambiti di competenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale, quali la politica attiva del lavoro, le iniziative culturali, l'agricoltura.

Infine, a differenza di quanto implicitamente ritenuto dal ricorrente, l'elenco previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 1 del 2006 non è tale da impedire il conferimento di altre funzioni da parte del legislatore regionale che, in effetti, è già più volte intervenuto conferendo compiti alle Province anche in settori ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso art. 17.

7. – Le censure relative all'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2006, per quanto particolarmente sommarie, possono essere interpretate come denuncia della illegittimità della attribuzione alle Città metropolitane della «funzione di pianificazione di area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle Province».

La infondatezza della censura deriva, prima ancora che dalla sostanziale analogia fra quanto previsto nella legge regionale n. 1 del 2006 e quanto previsto dall'art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alle Città metropolitane, dal fatto che nel sistema di entrambi questi testi legislativi, la Città metropolitana corrisponde all'ente locale di area vasta, tanto che nel territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia.

8. – Le censure relative all'art. 20 non sono fondate.

Esse, per la parte in cui lamentano l'esclusione delle Province dalle forme collaborative tra gli enti locali appaiono il frutto di una lettura solo parziale della legge regionale n. 1 del 2006, dal momento che, mentre evidentemente né le associazioni intercomunali, né le Unioni dei Comuni possono – per definizione – coinvolgere le Province, queste ultime ben possono essere parte con gli altri enti locali delle Convenzioni (di cui all'art. 21 della legge regionale) e sono le uniche componenti delle Associazioni fra le Province (di cui all'art. 29 della legge regionale). Quanto alla denuncia concernente la mancata attribuzione alle Province, in materia di forme collaborative fra gli enti locali, di «funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti», essa appare destituita di fondamento, tenuto conto del fatto che neppure la legislazione statale vigente in materia prevede alcun istituto di questo genere.

9. – Anche le censure relative all'art. 25 della legge regionale n. 1 del 2006, non sono fondate.

Lo Stato lamenta la attribuzione ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), di funzioni che «non spettano solamente» a tali enti ma anche alle Province. Si tratterebbe, in particolare, dei compiti di programmazione relativi alla «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali» che sarebbero attribuiti agli ASTER, mentre atterrebbero alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente» di spettanza della Provincia ai sensi della medesima legge regionale (art. 17); inoltre, riguarderebbe la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale» che l'art. 20 del testo unico degli enti locali attribuisce alle Province.

L'asserita sottrazione di tali funzioni alle Province in materia di programmazione e di coordinamento risulta inesistente ad una lettura complessiva della disposizione impugnata. Infatti la previsione di questa forma associativa, caratterizzata da una particolare rappresentatività, è espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia» e alla «programmazione di interventi territoriali integrativi» relativamente a determinate finalità indicate dal medesimo art. 25, tra le quali, la tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, nonché il coordinamento e sviluppo economico e sociale.

In particolare, l'art. 25 non esclude la sussistenza di una funzione di coordinamento provinciale dello sviluppo economico e sociale; questa è, anzi, espressamente prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b), il quale dispone che la Provincia formula e adotta propri programmi pluriennali di sviluppo, e che altresì ad essa spettano il coordinamento tra i propri programmi e l'attività programmatica sia dei Comuni, sia degli ASTER.

10. – Deve pertanto concludersi che non sono fondate le censure relative agli articoli 8, comma 5, 9, 17, 20, e 25, promosse in riferimento agli articoli 4, n.1-bis, e 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e all'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), promossa, in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della Regione Friuli Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), per violazione del limite dell'«armonia con la Costituzione», e, in particolare, dell'art. 117, secondo comma, lettera p) e degli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma, nonché dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Friuli Venezia n. 1 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963 per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 dello statuto speciale e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 della legge della Regione Friuli Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 4 dello statuto speciale per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007

Sentenza Corte costituzionale n. 303 del 20 luglio 2007REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE	Presidente
- Giovanni Maria FLICK	Giudice
- Francesco AMIRANTE	"
- Ugo DE SIERVO REL	"
- Paolo MADDALENA	"
- Alfio FINOCCHIARO	"
- Alfonso QUARANTA	"
- Franco GALLO	"
- Luigi MAZZELLA	"
- Gaetano SILVESTRI	"
- Sabino CASSESE	"
- Maria Rita SAULLE	"
- Giuseppe TESAURO	"
- Paolo Maria NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi da 2 a 7, e 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi proposti da Vodafone Omnitel n.v. e da Tim Italia s.p.a. contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altro iscritte ai nn. 28 e 29 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione della Vodafone Omnitel n.v., della Tim Italia s.p.a. e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siero;

uditi gli avvocati Marco Sica, Paolo Mantovan e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel n.v., Giuseppe De Vergottini per la Tim Italia s.p.a. e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.



1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12, dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Premette il TAR di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto da Vodafone Omnitel N. V. nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2004, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres. e approvato con delibera della Giunta regionale 1° aprile 2005, n. 683.

Il ricorso è rivolto contro il regolamento regionale al quale, ai sensi della legge regionale n. 28 del 2004, spetta «dettare le linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di settore, definire i modelli delle

istanze e la documentazione a corredo ed individuare le procedure per le azioni di risanamento». Peraltro, la società ricorrente deduce la violazione, da parte della legge regionale, dei principi derivanti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i quali consentirebbero l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile in ogni zona del territorio, prevedendo il rispetto solo di talune condizioni. La legge regionale, invece, prevedendo l'adozione di un piano comunale di settore, consentirebbe l'insediamento degli impianti solo sui siti previamente e specificamente individuati dallo stesso, costringendo l'ente locale ad utilizzare uno strumento di pianificazione diverso e più rigido di quello previsto dalla legge quadro, così frustrando lo sviluppo delle reti di telecomunicazione sia dal punto di vista temporale, sia della copertura territoriale. Viene eccepita, inoltre, l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 8, della legge reg. n. 28 del 2004. Infatti, il divieto assoluto di installazione nelle zone interessate dai «biotipi» (melius: biotopi), nonostante che queste godano di una protezione inferiore a quella dei parchi e delle riserve naturali per le quali non vige analogo divieto, pregiudicherebbe l'interesse alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, gli artt. 3 e 4 della stessa legge regionale violerebbero il principio di legalità sostanziale, dal momento che, pur demandandosi alla Giunta regionale la predisposizione delle linee guida del piano di localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti per telefonia mobile, la legge non avrebbe individuato i principi e i criteri a cui attenersi.

È poi eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonché dei principi di unificazione e semplificazione sanciti dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Nel ricorso si denuncia, infine, la violazione, da parte di talune disposizioni del regolamento, delle norme contenute nella legge regionale n. 28 del 2004.

2. - Ciò premesso, il TAR ritiene, innanzitutto, ammissibile il ricorso stante l'immediata lesività delle disposizioni regolamentari impugnate, che prevedono il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti il quale introdurrebbe una «pianificazione aprioristica e vincolante», nonché la procedura per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e la procedura per l'accertamento di conformità del progetto di impianto radio mobile ai limiti di campo elettromagnetico indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Il rimettente, quindi, rigettate le censure aventi ad oggetto le disposizioni regolamentari per asserita violazione della legge regionale, ritiene rilevanti le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società ricorrente, asserendo che «solo la loro fondatezza potrebbe mediatamente portare all'accoglimento del ricorso». Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR osserva che nella materia dell'ordinamento della comunicazione la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) «trattandosi di ampliamento della sfera di autonomia regionale con l'attribuzione di una materia per la quale lo statuto regionale non attribuiva alla Regione alcun tipo di competenza legislativa». La materia dell'urbanistica, invece, sarebbe attribuita alla competenza legislativa primaria della Regione. Osserva, quindi, il rimettente che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003, avrebbe delineato i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale anche in attuazione delle direttive comunitarie, il primo tra i quali sarebbe quello dell'interesse alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. Al riguardo la Corte avrebbe affermato che il codice delle comunicazioni elettroniche avrebbe recepito i principi di derivazione comunitaria, introducendo una disciplina volta a garantire i diritti di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, nonché a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il TAR ricorda, ancora, come la Corte abbia riconosciuto all'art. 87 di detto codice e alla procedura ivi delineata per il rilascio del titolo abilitativo alla installazione degli impianti la natura di norma di principio. Benché la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia in materia di urbanistica una competenza esclusiva, tuttavia essa sarebbe vincolata al rispetto degli obblighi internazionali, «nel quale genus indubbiamente vanno fatti rientrare anche i vincoli comunitari». Inoltre, non essendo possibile ricondurre tutta la disciplina della installazione degli impianti soltanto alla materia dell'urbanistica, trattandosi di materia "mista", il legislatore regionale avrebbe dovuto tener conto dei principi fondamentali che riguardano l'ordinamento delle comunicazioni.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR censura innanzitutto gli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 28 del 2004, i quali prevedono che, ai fini della localizzazione degli impianti, siano adottati dei piani comunali di settore che

costituiscono lo strumento per localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche.

Tali disposizioni avrebbero previsto, in luogo del regolamento comunale contemplato dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, quale strumento per la disciplina degli insediamenti degli impianti, una pianificazione di tipo urbanistico esecutivo. Ciò determinerebbe un «vincolo della possibilità di installazione al rispetto delle scelte localizzative fatte a priori», cui conseguirebbe una sostanziale preclusione all'installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile che sarebbero ammesse solo nelle «localizzazioni a tale scopo espressamente previste dal piano, che si spinge fino a contemplare i singoli impianti». Ciò contrasterebbe con il principio fondamentale fissato dal legislatore statale e da quello comunitario, consistente nel ritenere che «tutto il territorio nazionale - e quindi anche regionale - debba essere coperto dalla rete di telefonia mobile e, conseguentemente, che anche dal punto di vista urbanistico territoriale, la regola debba essere quella della generale ammissibilità salvo l'eccezione alla base dell'esclusione». Tale principio imporrebbe, inoltre, che la realizzazione delle infrastrutture sia improntata a criteri di efficienza e tempestività, espressioni anche del principio costituzionale del «diritto di libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza, rispetto alla quale vi è la riserva di competenza legislativa statale». Per quanto attinente alla materia urbanistica, le discrepanze della normativa regionale rispetto a quella statale, costituirebbero «violazioni degli obblighi internazionali dello Stato al cui rispetto lo Statuto subordina la suddetta competenza legislativa». Il TAR censura, inoltre, l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 28 del 2004 per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e dell'art. 41 della Costituzione, nonché dell'art. 4, numero 12, dello statuto speciale.

Tale articolo, infatti, nel prevedere la necessità del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l'installazione dell'impianto, introdurrebbe una duplicazione di procedimenti, in contrasto con il principio fondamentale ricavabile dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che imporrebbe, invece, il ricorso ad un procedimento autorizzativo unico.

Il procedimento disciplinato dalla legge regionale sarebbe ulteriormente aggravato dalla prevista acquisizione oltre che del parere vincolante dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) - in conformità a quanto previsto dall'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche - anche del parere dell'Azienda per i servizi sanitari. L'art. 5, inoltre, ometterebbe di prevedere la possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi, istituto ritenuto dalla Corte costituzionale espressione di un principio fondamentale di semplificazione di derivazione comunitaria, che la potestà legislativa regionale dovrebbe rispettare. L'art. 5, comma 4, infine, imponendo al gestore anche gli oneri finanziari per i due pareri suddetti, aumenterebbe l'onerosità del procedimento «con indubbie ricadute in termini di durata e snellezza del procedimento».

Il TAR censura, da ultimo, l'art. 8, comma 2, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e dell'art. 41 della Costituzione, nonché dell'art. 4, numero 12, dello statuto speciale. Esso, infatti, imporrebbe un ingiustificato divieto di installazione degli impianti in questione nelle zone interessate da biotopi naturali, mentre nulla sarebbe previsto per i parchi e le riserve naturali, che pure dovrebbero essere interessate da un maggior livello di protezione. Tale divieto, pertanto, determinerebbe un'ingiustificata preclusione alla possibilità di perseguire l'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazione», che sarebbe espressione di un principio fondamentale in materia di ordinamento delle telecomunicazioni posto dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria.

3. - Con atto depositato in data 7 febbraio 2007, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata e rinviando ad una successiva memoria lo svolgimento delle proprie difese.

4. - Anche la società Vodafone Omnitel, con atto depositato in data 3 marzo 2007, si è costituita in giudizio chiedendo che, in accoglimento della questione sollevata dal TAR, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

5. - Il medesimo TAR Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004, nell'ambito del giudizio instaurato sul ricorso proposto dalla società TIM Italia s.p.a. (ora Telecom Italia s.p.a.), nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'annullamento degli articoli 2, 3, 9 e 11 dell'Allegato 5 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2004 approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres.

Riferisce il rimettente che la società ricorrente, dedotta preliminarmente l'immediata lesività del regolamento di attuazione, sostiene che il medesimo e la presupposta legge regionale violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e i principi stabiliti dal legislatore statale sia all'art. 8 della legge n. 36 del 2001 sia all'art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Sarebbe poi violato il principio della semplificazione nel procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione degli impianti introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Ancora, si lamenta l'introduzione, ad opera dell'art. 9 del regolamento, di un requisito - quello della compatibilità dell'impianto con il Piano di localizzazione - non richiesto dalla normativa statale. La ricorrente censura inoltre le disposizioni regolamentari in quanto sarebbero immediatamente intese a produrre effetti anche nella materia della tutela della salute attraverso la previsione di aree del territorio comunale in cui la localizzazione degli impianti sarebbe incompatibile, ovvero di aree preferenziali e neutre, in tal modo incidendo sui limiti alla esposizione ai campi elettromagnetici già regolata dal d.P.C.m 8 luglio 2003.

Le disposizioni regolamentari sono, poi, censurate nella parte in cui non prevedono che la localizzazione degli impianti venga effettuata tramite accordi con i gestori, nonché nella parte in cui non enuncerebbero con chiarezza la disciplina da seguire per il procedimento di installazione degli impianti.

Infine, il TAR riferisce che la società ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione dello statuto speciale, nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto non terrebbe conto dei principi fondamentali posti dalla legge n. 36 del 2001 e dal codice delle comunicazioni elettroniche; violerebbe inoltre il principio fissato dalla Corte nella sentenza n. 307 del 2003 perché introdurrebbe disposizioni "ostative alla realizzazione degli impianti".

Ancora, introducendo un aggravamento del procedimento, la normativa regionale contrasterebbe con quanto previsto dalla legge statale per la tutela della concorrenza, nonché con l'art. 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica.

6. - Ciò premesso, il rimettente propone le medesime censure prospettate con la precedente ordinanza (r.o. n. 28 del 2006), fatta eccezione per quella concernente l'art. 8, comma 2, che con questa ordinanza non viene denunciato.

7. - Con atto depositato in data 7 febbraio 2007, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata e rinviando ad una successiva memoria lo svolgimento delle proprie difese.

8. - La società TIM Italia s.p.a., con atto depositato in data 22 febbraio 2007, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle censure prospettate dal TAR.

9. - In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato, in entrambi i giudizi, una memoria di contenuto sostanzialmente analogo, nella quale eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità delle questioni prospettate dal TAR per irrilevanza delle medesime, dal momento che il regolamento oggetto del giudizio a quo non sarebbe di per sé lesivo degli interessi della società ricorrente, stante il suo carattere astratto e preventivo. Il difetto di interesse all'impugnazione del regolamento emergerebbe anche tenendo conto del contenuto normativo delle disposizioni censurate. Infatti, la previsione, contenuta nell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 2004, di un Piano comunale che individui le parti del territorio da adibire alla localizzazione degli impianti non determinerebbe una lesione attuale e concreta, la quale potrebbe semmai prodursi al momento o del diniego di autorizzazione o di adozione del Piano qualora questo contenga una localizzazione tale da menomare direttamente le esigenze della società ricorrente. Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale, la realizzazione degli impianti non è bloccata in attesa della approvazione del Piano e, inoltre, dal fatto che le società TIM e Vodafone avrebbero già realizzato, dall'entrata in vigore del regolamento, circa 70 impianti, sia in assenza del Piano comunale, sia in presenza del Piano comunale.

Nel merito, la Regione rileva come la localizzazione delle strutture che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della stessa legge regionale, deve essere effettuata dal Piano consisterebbe nella individuazione delle aree dove è possibile la realizzazione delle strutture e non nella localizzazione di «strutture già predefinite al momento della pianificazione». Il rimettente, inoltre, ad avviso della Regione, non avrebbe operato il minimo tentativo di interpretare la legge in senso conforme a Costituzione.

Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione la difesa regionale sostiene che la materia di riferimento della normativa censurata andrebbe valutata - conformemente a quanto sostenuto

dalla giurisprudenza costituzionale - in relazione a ciascuna norma, al fine di verificare se essa rientri nella potestà legislativa concorrente ovvero in quella primaria. Poiché la localizzazione degli impianti, secondo tale giurisprudenza, rientrerebbe nella competenza regionale in materia di governo del territorio, la previsione che assegna agli enti locali tale compito non costituirebbe un ostacolo all'insediamento degli impianti, ma rispetterebbe i limiti che anche le Regioni ordinarie incontrano nella materia in questione.

La difesa regionale, inoltre, osserva come la predisposizione del Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), debba avvenire tenendo conto anche dei programmi dei gestori della rete e, di preferenza, sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi.

La Regione sostiene, poi, che il principio fondamentale asseritamente violato e individuato nella «generale ammissibilità» degli impianti esigerebbe soltanto che i criteri localizzativi non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti medesimi.

Secondo la difesa regionale le disposizioni censurate dovrebbero, tuttavia, ricondursi alla materia dell'urbanistica e, pertanto, non varrebbe il limite dei principi fondamentali.

Per quanto attiene alle censure con cui si lamenta la violazione degli obblighi comunitari, viene in primo luogo eccepita l'inammissibilità per genericità delle medesime, non avendo il rimettente individuato quale sarebbero le fonti comunitarie violate.

Esse sarebbero comunque infondate nel merito. I principi comunitari recepiti dalla normativa nazionale dovrebbero individuarsi nella liberalizzazione delle reti e dei servizi e nella tempestività e trasparenza delle procedure e non già nel principio, ricostruito dal rimettente, secondo il quale non si potrebbe prevedere la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza sarebbero le censure con cui si deduce la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e 41 della Costituzione. Il rimettente, inoltre, avrebbe omissso di motivare la ragione per cui l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione sarebbe applicabile ad una Regione speciale.

Nel merito, la difesa della Regione esclude che le disposizioni regionali invadano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dato che non sarebbe alterata la parità fra gli operatori nel richiedere l'autorizzazione all'installazione degli impianti.

Con riguardo all'art. 41 della Costituzione, si osserva che il legislatore deve bilanciare gli interessi previsti dal primo e dal secondo comma della norma costituzionale e che non sarebbe compito della Corte costituzionale sindacare il merito di queste scelte, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.

Quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 5, la difesa regionale ne eccepisce il difetto di incidentalità, essendo stata posta direttamente in relazione alla legge regionale, mentre il regolamento non aggiungerebbe nulla al contenuto della stessa.

Inammissibile per genericità sarebbe la censura relativa al comma 4 dell'art. 5, non risultando in qual modo esso inciderebbe sulla durata e la snellezza del procedimento.

L'esame del merito della questione sarebbe comunque precluso dalla intervenuta sostituzione dell'art. 5 ad opera della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), che, secondo la consolidata prassi della Corte costituzionale, determinerebbe la restituzione degli atti al rimettente. In ogni caso, la questione sarebbe infondata dal momento che la disposizione regionale non determinerebbe alcun aggravamento del procedimento: il parere dell'Azienda servizi sanitari deve essere reso nel medesimo termine previsto per il parere dell'ARPA; inoltre, il termine per la conclusione del procedimento corrisponde a quello posto dall'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003.

Quanto alla mancata previsione della conferenza di servizi, tale omissione sarebbe giustificata dal fatto che si tratterebbe di istituto di generale applicazione previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), di cui pertanto non era necessario lo specifico richiamo. La previsione di oneri non inciderebbe, poi, sulla durata e snellezza del procedimento.

La Regione, infine, deduce l'inammissibilità della questione concernente l'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 28 del 2004, per difetto di incidentalità della medesima. La lesione lamentata dalla società ricorrente nel giudizio a quo deriverebbe, infatti, non dal regolamento ma dalla stessa norma di legge il cui contenuto è riprodotto dalla

disposizione regolamentare (art. 3, comma 2). Pertanto, l'impugnazione di tale norma, in realtà, nasconderebbe l'impugnazione diretta della legge.

Inammissibili per genericità sarebbero le censure motivate in ragione della violazione degli obblighi comunitari nonché quelle fondate sul dedotto contrasto con gli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Nel merito, il divieto di installazione degli impianti nei biotopi naturali non sarebbe irragionevole dal momento che tali aree spesso contengono specie uniche nella Regione e non presenti nei parchi; inoltre, proprio il fatto che esse abbiano un'estensione limitata, renderebbe il divieto inidoneo ad ostacolare la realizzazione delle reti di comunicazione.

10. - La società Vodafone, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, sostiene che la disciplina dettata dalle disposizioni regionali censurate dal TAR contrasterebbe con i principi comunitari e nazionali in materia di impianti di comunicazione in quanto circoscriverebbero la localizzazione dei medesimi a punti predeterminati del territorio comunale, in tal modo introducendo divieti che eccederebbero i limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale e recepiti dalla giurisprudenza amministrativa.

Tali previsioni, inoltre, contrasterebbero con la normativa comunitaria volta al conseguimento di una sempre maggiore integrazione ed estensione delle reti e dei servizi in ambito comunitario.

L'illegittimità delle disposizioni regionali sarebbe aggravata dalla durata indeterminata del Piano di cui all'art. 4 della legge reg. n. 28 del 2004, per la cui adozione ed aggiornamento sarebbe previsto il medesimo iter lungo e complesso. In definitiva la normativa regionale impedirebbe il perseguimento degli obiettivi fondamentali sanciti dal legislatore statale nell'art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, consistenti nel garantire la fornitura del servizio universale e nel promuovere lo sviluppo della rete e dei servizi in regime di concorrenza.

Con riguardo alle censure mosse all'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2004, la società Vodafone osserva che, nonostante le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 5 del 2007, ne permarrebbe la rilevanza sia perché l'art. 5 nel testo originario sarebbe stato abrogato solo con effetto ex nunc, sia in quanto il regolamento impugnato avanti al giudice a quo non sarebbe stato adeguato allo ius superveniens, tenuto anche conto che esso è stato ritenuto immediatamente lesivo dei diritti del ricorrente.

Infine, con riguardo all'art. 8, la parte privata condivide le censure mosse dal TAR affermando il contrasto della esclusione generalizzata di intere zone del territorio con gli obiettivi della normativa comunitaria e statale.

11. - Anche la società TIM (nel giudizio promosso con ordinanza n. 29 del 2006), ha depositato una memoria con la quale chiede che vengano accolte le questioni sollevate dal TAR. Ad avviso della parte privata, vertendosi in una materia nella quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa concorrente, essa avrebbe dovuto attenersi ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in attuazione delle direttive comunitarie. Il legislatore regionale, invece, avrebbe ignorato tali disposizioni sussumendo la disciplina della installazione degli impianti di telefonia mobile nella materia urbanistica, rientrando nelle competenze statutarie.

Con specifico riguardo agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 28 del 2004, la difesa della parte privata sostiene che la previsione di un Piano comunale quale strumento per l'individuazione dei siti di installazione degli impianti si risolverebbe in un ostacolo alla realizzazione degli impianti stessi e, dunque, eccederebbe la competenza regionale in materia, pregiudicando la concorrenza.

Inoltre, la previsione di una disciplina sostanziale e procedimentale differenziata rispetto a quella statale, si risolverebbe nella creazione di ostacoli e barriere all'esercizio dell'attività di impresa, lesivi del diritto sancito dall'art. 41 della Costituzione.

Con riguardo all'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2004, l'intervenuta modifica normativa non modificherebbe i termini della questione, dal momento che le censure svolte si fonderebbero sostanzialmente sul sistema pianificatorio previsto dagli artt. 3 e 4 che costituirebbe il presupposto della disciplina contenuta nell'art. 5. Inoltre, anche nella nuova formulazione della norma, mancherebbe il richiamo alla conferenza di servizi di cui la Corte avrebbe riconosciuto il valore di principio fondamentale in quanto strumento di semplificazione del procedimento.



1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4,

numero 12), dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) (r.o. n. 28 del 2006).

La legge regionale n. 28 del 2004 (art. 1) disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio nel territorio regionale, «in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36» (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), con cui il legislatore statale ha approntato la cornice normativa in punto di protezione dall'inquinamento elettromagnetico, ed ha determinato (art. 8) le competenze delle Regioni e degli enti locali in tale materia.

In particolare, ai sensi della citata legge n. 36 del 2001, «sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato» «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione» (art. 8, comma 1, lettera a), e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità ai criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti (art. 8, comma 1, lettera c). In queste e nelle ulteriori materie indicate dall'art. 8, comma 1, le Regioni «definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249» (art. 8, comma 4), mentre «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» (art. 8, comma 6). Muovendo dichiaratamente da tale premessa normativa, l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28 del 2004 stabilisce che «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della Commissione consiliare competente, sono definiti: a) le linee-guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti».

Tale Piano, disciplinato dal successivo art. 4, anch'esso oggetto di censura, «definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche» (art. 4, comma 2, lettera c). L'art. 5 della stessa legge regionale ha poi per oggetto il procedimento autorizzativo ai fini della installazione e della modifica delle infrastrutture per telefonia mobile, ed esige, nel testo vigente al tempo della proposizione della questione di legittimità costituzionale, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, fatte salve le disposizioni dell'art. 87, comma 3-bis, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in punto di autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Infine, viene censurato l'art. 8, comma 2, che vieta la localizzazione degli impianti «nelle zone interessate da biotipi» (melius: biotopi) istituiti ai sensi della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

2. - Il medesimo rimettente, con ordinanza pronunciata nell'ambito di altro giudizio, ha altresì sollevato, con argomenti di analogo tenore, questione di legittimità costituzionale dei soli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 della medesima legge regionale n. 28 del 2004, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale (r.o. n. 29 del 2006).

3. - Entrambi i giudizi a quibus sono stati promossi a séguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 2005, n. 094/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004 «Disciplina in materia di infrastrutture per telefonia mobile». Approvazione), con cui sono state dettate le linee-guida previste dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28 del 2004, e avverso il quale gli operatori di telefonia mobile Vodafone Omnitel N.V. (r.o. n. 28 del 2006), e Tim Italia s.p.a., ora Telecom Italia s.p.a. (r.o. n. 29 del 2006), hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo, chiedendone l'annullamento per violazione della predetta legge regionale n. 28 del 2004, della quale ultima sono stati peraltro denunciati numerosi profili di illegittimità costituzionale.

Il Tribunale rimettente, dopo aver scrutinato in senso positivo la conformità del regolamento oggetto di causa alla legge regionale, ha sollevato nei confronti di questa gli odierni incidenti di legittimità costituzionale.

4. - È intervenuta in entrambi i giudizi la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ed infondate.

Vodafone Omnitel N.V. e Telecom Italia s.p.a. si sono costituite quali intervento, in qualità di parti dei giudizi a quibus, concludendo per l'accoglimento delle questioni.

5. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con la medesima sentenza, per ragioni di omogeneità della materia e di identità dei profili di costituzionalità sottoposti all'esame di questa Corte.

6. - In via preliminare, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, posto che i giudizi principali sarebbero stati radicati in difetto delle necessarie condizioni: in particolare, il summenzionato regolamento recante l'approvazione delle linee-guida ivi censurato non avrebbe avuto carattere immediatamente lesivo delle posizioni giuridiche attive fatte valere dai ricorrenti, e non avrebbe pertanto potuto divenire oggetto di ricorso giurisdizionale.

L'eccezione è infondata: spetta infatti al giudice a quo apprezzare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione giurisdizionale, a patto che gli stessi non siano *ictu oculi* carenti.

Nel caso di specie, il rimettente ha fornito una motivazione non implausibile circa il carattere lesivo del regolamento censurato, ciò che preclude una diversa valutazione sul punto di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 68 del 2007).

6.1 - Sempre in via preliminare, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce altresì l'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2004 per "difetto di incidentalità", giacché le norme regolamentari censurate innanzi al giudice amministrativo riprodurrebbero testualmente tali disposizioni legislative, disvelandosi per tale via un'ipotesi di "impugnazione diretta della norma di legge", senza il necessario filtro incidentale.

Anche questa eccezione è infondata: ai fini dell'ingresso di una questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, è requisito necessario, unitamente al vaglio della non manifesta infondatezza, che essa sia rilevante, ovvero che investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente è tenuto a far applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale.

Nel caso di specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate avverso i denunciati artt. 5 e 8 della legge regionale n. 28 del 2004 produrrebbe un concreto effetto nei giudizi a quibus, *satisfativo*, per tale misura, della pretesa ivi dedotta dalle parti private, poiché dovrebbero essere accolte le doglianze mosse contro le corrispondenti norme regolamentari censurate (sentenza n. 50 del 2007).

Le questioni di costituzionalità vertenti sugli artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, sono perciò rilevanti.

6.2. - L'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2004 è stato sostanzialmente modificato, dopo la proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale, a seguito della sua sostituzione operata dall'art. 53 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), immediatamente applicabile, per effetto di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della medesima legge. Il rimettente ha censurato l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, poiché esso avrebbe comportato un sensibile aggravamento del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti di telefonia mobile, rispetto al modello offerto in tale materia dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Spia di tale appesantimento, in denunciato contrasto con il principio, di derivazione comunitaria, di semplificazione e celerità nella realizzazione della rete, sarebbero state la necessità di acquisire un duplice parere da parte di ARPA e ASL (art. 5, comma 2, lettera a), la mancata previsione del ricorso alla conferenza dei servizi e l'imposizione al gestore di oneri finanziari (art. 5, comma 4).

Tuttavia, l'art. 53 della legge regionale n. 5 del 2007 ha cancellato ogni riferimento al parere dell'ASL e soppresso l'originario comma 4 in punto di oneri finanziari, mentre ha introdotto un espresso rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 253 del 2003 e alle norme sul procedimento amministrativo. Si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché questi torni a valutare la sussistenza dei requisiti di non manifesta infondatezza e di rilevanza della sollevata questione, anche sotto il profilo temporale (da ultimo, ordinanze n. 143 del 2007 e n. 288 del 2006).

6.3. - Nel solo giudizio di cui al n. 28 del r.o. 2006 il rimettente osserva incidentalmente che gli artt. 3 e 4 impugnati non indicano i «principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del regolamento», senza tuttavia sviluppare compiutamente tale rilievo nei termini di una espressa questione di costituzionalità e senza indicare alcun parametro costituzionale che risulterebbe con ciò violato. Si deve pertanto convenire con la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'escludere che siffatta laconica espressione possa costituire un'autonoma censura di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 1° marzo 1953, n.87.

7. - Il TAR dubita della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge regionale n. 28 del 2004, partendo dal presupposto interpretativo secondo cui essi, in luogo del regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6, della legge statale n. 36 del 2001, hanno introdotto una «pianificazione di tipo nettamente urbanistico esecutivo», che può assumere il contenuto di una diretta localizzazione territoriale dei singoli impianti. La Corte condivide l'approccio interpretativo del giudice a quo, corroborato soprattutto dalla lettera dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge n. 28 del 2004, che ha riguardo espressamente alla «localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti, venendo così ad investire la fase esecutiva di distribuzione sul territorio dei singoli e specifici impianti degli operatori: non a caso tale disposizione rinvia, a tal fine, preferenzialmente ai «protocolli di intesa con i gestori», i quali in tanto si giustificano, in quanto emergano le evidenze e le necessità di una ben predeterminata localizzazione dell'impianto di cui tali gestori sono o ambiscono a divenire titolari.

Ciò detto, debbono esaminarsi nel merito le doglianze proposte dal Tar Friuli-Venezia Giulia. Il giudice rimettente afferma che l'aggravamento del procedimento pianificatorio, conseguente all'assorbimento in esso della fase di localizzazione dei singoli impianti e alla pretesa rigidità della pianificazione comunale di settore, contrasti con il principio di celerità ed efficienza nella realizzazione della rete, espressivo delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) e di «ordinamento della comunicazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), cui la Regione a statuto speciale sarebbe soggetta, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione). Tali rilievi esprimono un'adeguata motivazione circa i profili di denunciato contrasto con i parametri costituzionali violati, anche con riguardo agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, invocati ai sensi dell'art. 10 citato, sicché va rigettata l'eccezione svolta dalla Regione, circa la genericità delle censure fondate su queste ultime norme costituzionali.

La riconduzione delle disposizioni censurate anche alla materia «urbanistica», assegnata dall'art. 4, numero 12) dello statuto alla potestà legislativa primaria della Regione non varrebbe ad esonerare dall'osservanza del medesimo principio, atteso che esso è di derivazione comunitaria, e costituisce, perciò, un obbligo internazionale dello Stato, che si impone, ai sensi dell'alinfa dell'art. 4, comma 1, dello stesso statuto a tale competenza legislativa. Tale ultima censura, diversamente da quanto eccepito dalla difesa regionale, è ammissibile, poiché il richiamo nell'ordinanza di rinvio delle direttive comunitarie recepite dal d.lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002) rende adeguata contezza della base normativa da cui il rimettente trae il predetto principio, nel contempo illustrandone con sufficiente ampiezza il contenuto, anche tramite il rinvio alla sentenza n. 336 del 2005 di questa Corte.

Il TAR aggiunge che lo stesso approccio di pianificazione globale del territorio prescelto dal legislatore regionale pare in contrasto con i parametri ora evocati, giacché esso, non limitandosi all'imposizione di particolari divieti di installazione, ma spingendosi fino alla disciplina urbanistica positiva delle aree territoriali, contravverrebbe alla «regola» di «generale ammissibilità» alla realizzazione degli impianti, tradendo una finalità di «sostanziale preclusione» in materia.

8. - Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nel quadro della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntata dalla legge n. 36 del 2001, riconoscendo al primo il compito di determinare i valori-soglia, ai fini della tutela della salute e dell'assetto dell'ordinamento della comunicazione, e alle seconde la normazione sulle «discipline localizzative e territoriali», a proposito delle quali «è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» (sentenza n. 307 del 2003).

La normativa concernente l'uso e la trasformazione del territorio appartiene pertanto al titolo di competenza legislativa concorrente «governo del territorio», che, in relazione agli impianti di comunicazione, la Regione attiva unitamente alla potestà, anch'essa concorrente, in materia di «ordinamento della comunicazione» (sentenze n. 103 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 324 del 2003).

Va aggiunto che la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia comporta l'ingresso in campo di un titolo di legittimazione più ampio, posto che gli interventi legislativi in materia di «urbanistica» (sentenza n. 450 del 2006, relativa alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), ai sensi dell' art. 4, numero 12), non soggiacciono all'osservanza dei principi fondamentali sanciti dalla legge statale, ma ai soli limiti statutari indicati dall' alinea dello stesso art. 4.

Se ne può concludere che la Regione Friuli-Venezia Giulia è libera, per tale profilo, di strutturare in forme differenti la fase di pianificazione concernente l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

Ne segue che l'articolazione prescelta dalla legge regionale n. 28 del 2004, che, in luogo del regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, ruota intorno al Piano urbanistico esecutivo del Comune, non eccede, sotto tale angolatura, la sfera di competenza legislativa regionale in materia urbanistica. Parimenti, la tesi del giudice a quo di precludere alla legge regionale un'attività pianificatoria che avvolga l'intero territorio, in luogo di limitarsi alla predisposizione di specifici divieti di localizzazione, non ha fondamento. Il solo limite, insuperabile, che l'intervento di pianificazione regionale può incontrare, purché rispettoso dei valori soglia selezionati dalla normativa dello Stato, va infatti rinvenuto nel divieto di «impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti (sentenza n. 307 del 2003).

La normativa regionale recante i criteri di localizzazione degli impianti, per quanto segnata da prevalenti profili urbanistici, non può, inoltre, compromettere gli interessi affidati dalla Costituzione alla cura dello Stato, tramite le attribuzioni legislative di cui all'art. 117, secondo e terzo comma.

A tali principi, nel caso di specie, non sfugge la legislazione friulana.

Questa Corte ha già affermato infatti che, in virtù della clausola di maggior favore prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in punto di ordinamento della comunicazione si estende alla Provincia di Bolzano (sentenza n. 312 del 2003) e alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sentenza n. 450 del 2006): identica conclusione, in difetto di più ampie attribuzioni statutarie in materia, deve ora venir tratta quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Ciò comporta, contrariamente all'eccezione svolta dalla difesa regionale sul punto, l'assoggettamento della legislazione friulana in materia alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza (sentenze numeri 134 del 2006n. 383 del 2005).

È perciò necessario accertare in concreto se le norme impugnate possano arrecare pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, che la legislazione statale esprime, anche in virtù di vincoli di derivazione comunitaria (sentenza n. 336 del 2005), tali da imporsi alla competenza legislativa regionale.

Su questo piano, lo stesso art. 1 della legge regionale n. 28 del 2004 chiarisce espressamente che la legislazione regionale si svolge «nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36, e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». È, pertanto, direttamente il legislatore regionale a riconoscere la necessità che la propria attività si accordi alla parallela produzione normativa dello Stato. Gli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4, oggetto del presente giudizio, non si discostano da siffatta premessa, giacché non recano in sé alcuna previsione contenutistica circa i criteri di pianificazione e di localizzazione degli impianti, salvo il dovuto richiamo all'osservanza dei valori soglia fissati dallo Stato (art. 4, comma 2, lettera d). Le disposizioni annotate si limitano, invece, a prevedere un procedimento in tre fasi, ove l'autorizzazione all'installazione è preceduta dalle linee-guida regionali e dall'adozione del Piano comunale di settore. L'obiettivo di perseguire da parte del Piano comunale «l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale» (art. 4, comma 2, lettera a), e di tenere in conto sia le «necessità dell'Amministrazione comunale», sia i «programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile» (art. 4, comma 2, lettera b), con ogni evidenza non implica scelte sostanziali circa le modalità con cui tali finalità saranno conseguite, per mezzo del Piano stesso. Anzi, è doveroso che tali modalità assicurino il carattere trasparente, tempestivo e non discriminatorio della procedura (sentenze n. 265 e n. 129 del 2006), e in nessun caso pongano restrizioni, prive di finalità esclusivamente urbanistiche, ed inutili aggravamenti procedurali allo sviluppo della rete e al disegno organizzativo che i gestori le vogliano conferire, nell'esercizio della libera iniziativa economica e del gioco della concorrenza. Fondamentale in questa prospettiva è il rispetto del programma dei gestori di rete di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), in relazione al quale le «necessità dell'Amministrazione comunale», ivi ricordate, si risolvono nel solo e legittimo esercizio delle funzioni urbanistiche espressamente conferite ai Comuni. Si deve perciò concludere che le norme denunciate non comportano alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall'art. 41 della Costituzione.

Qualora, invece, tali ostacoli alla realizzazione della rete e alla copertura con essa dell'intero territorio nazionale provenissero dagli atti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge regionale n. 28 del 2004, nello specifico contenuto loro conferito, sarebbero questi ultimi a rivelarsi illegittimi, consentendo l'attivazione dei comuni rimedi giurisdizionali a tal scopo approntati dall'ordinamento.

Né si può convenire con il rimettente in ordine all'intollerabilità costituzionale e comunitaria dell'aggravamento del procedimento conseguente alla scelta di ricorrere ad un Piano di matrice urbanistico esecutiva. Difatti, la predisposizione di un quadro preliminare di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento, benché introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, posto che l'autorizzazione verrà richiesta in ragione di parametri predefiniti, adeguati alle specifiche peculiarità del caso concreto.

È chiaro però che a tal fine dovrà essere assicurato un ampio grado di flessibilità del Piano, affinché esso possa recepire le modifiche che si rendessero necessarie, anche in seguito all'emersione dell'interesse di ciascun operatore del settore. In tale direzione si colloca l'art. 4, comma 4, censurato, che stabilisce l'aggiornamento del Piano «qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale». Va infine rimarcato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della stessa legge regionale n. 28 del 2004, la mancata approvazione del Piano non comporta la paralisi del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti, che i Comuni definiranno in tal caso sulla base «delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento» (in effetti approvato con il menzionato D.P. Reg. 19 aprile 2005. n. 094/Pres.).

Per tali ragioni, le questioni di costituzionalità sollevate avverso gli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge regionale n. 28 del 2004 non sono fondate.

8. - Il giudice a quo dubita anche (r.o. n. 28 del 2006) della legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della medesima legge censurata, poiché il divieto di localizzare gli impianti nelle zone interessate dai biotopi sarebbe privo di giustificazione logica e capace di ledere «l'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni», garantito dagli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, anche in riferimento all'art. 4, numero 12), dello statuto.

La difesa regionale ha ribadito, quanto a tale questione, le proprie eccezioni di inammissibilità per la genericità del richiamo agli obblighi internazionali violati, per l' «immotivata invocazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione ad una Regione speciale» e per difetto della motivazione circa la non manifesta infondatezza, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le prime due eccezioni sono da rigettare, in forza delle medesime considerazioni svolte sul punto, a proposito delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4.

Quanto al preteso difetto di motivazione, la censura si salda e si deve leggere, per tale profilo, unitamente ai rilievi già esaurientemente svolti dal rimettente con riguardo ai predetti artt. 3 e 4, sicché essa ne risulta sufficientemente argomentata.

Il biotopo naturale è «un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa» (art. 2, comma 1, lettera d, della legge regionale n. 42 del 1996) ed è individuato «in aree esterne ai parchi e alle riserve» con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 3, comma 1, della legge n. 42 del 1996), che ne precisa il perimetro.

Le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità della specifica tutela consentono di escludere che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2004 non è pertanto fondata.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza n. 28 del 2006 di cui in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 LUG. 2007.

FORME ASSOCIATIVE

PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Nota esplicativa del 14 novembre 2006, prot. n. 19036/5.1.3

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2666, del 7 novembre 2006, ha approvato in via definitiva, una volta acquisita l'intesa del Consiglio delle autonomie locali, il Piano di valorizzazione territoriale, previsto dall'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Con questo documento strategico e di programmazione a valenza triennale:

- a) è effettuata la ricognizione delle forme associative (associazioni intercomunali, unioni) e delle fusioni di comuni;
- b) sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative suddette e dei comuni risultanti dalla fusione;
- c) è definito il programma pluriennale di finanziamento degli interventi individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale.

Nel rinviare alla lettura del testo deliberato che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, si anticipano in sintesi, gli aspetti più rilevanti del documento.

A. RICOGNIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Entro il termine del 26 maggio 2006, fissato in via transitoria direttamente dalla legge 1/2006 ai fini della ricognizione relativa all'anno 2006, è pervenuta la comunicazione della costituzione ed esistenza delle seguenti forme associative:

1. Unione dei comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone e Savogna (costituita nel 2000, quindi ante legge regionale 1/2006 e tuttora operativa);
2. Unione Valmeduna, comprendente i comuni di Frisanco, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto (costituita nel 2000, quindi ante legge regionale 1/2006 e tuttora operativa);
3. Unione dei comuni di Attimis e Faedis (costituita nel 2000, quindi ante legge regionale 1/2006 e tuttora operativa);
4. Unione dei comuni "Cuore dello Stella", tra i comuni di Rivignano, Pocenia e Teor, di nuova istituzione;
5. Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone;
6. Associazione intercomunale del "Medio Friuli" tra i Comuni di Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Mortegliano, Talmassons, Lestizza, Bertiolo, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, di dimensioni di popolazione tali da rientrare nella categoria degli Aster "volontari";
7. Associazione intercomunale tra i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, di dimensioni di popolazione tali da rientrare nella categoria degli Aster "volontari";
8. Associazione intercomunale del Sanvitese, tra i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, di dimensioni di popolazione tali da rientrare nella categoria degli Aster "volontari";
9. Associazione intercomunale tra i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, che è anche Ambito metropolitano;
10. Associazione intercomunale "Città Mandamento" tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, di dimensioni di popolazione tali da rientrare nella categoria degli Aster "volontari";

11. Associazione intercomunale "Conca tolmezzina" tra i Comuni di Amaro, Gavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis;
12. Consorzio "comunità collinare del Friuli", equiparato ad associazione intercomunale dall'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, e che è anche Aster, tra i Comuni di Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande.

La ricognizione è oggetto di revisione annuale all'interno del Piano, al fine di verificare la costituzione di nuove forme associative, l'operatività di quelle precedentemente costituite o le eventuali modifiche o estinzioni.

Per tale ragione la deliberazione n 2666/2006 in argomento ha fissato al **15 marzo di ogni anno** il termine per la comunicazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, da parte degli enti interessati, dell'esistenza delle forme associative di unioni e associazioni intercomunali o della loro modificazione.

Nella medesima deliberazione, precisamente al paragrafo 3 della Parte Prima, sono stati indicati i contenuti della comunicazione in argomento (comuni partecipanti, denominazione della forma associativa, comune capofila dell'associazione intercomunale, sede, popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, superficie complessiva in kmq, abitanti per kmq, data di costituzione, durata prevista).

Si evidenzia che la ricognizione e l'inserimento nella Parte Prima del Piano di valorizzazione territoriale sono il presupposto per poter presentare domanda di assegnazione degli incentivi ordinari e straordinari a valere sulle risorse stanziare nel bilancio regionale per il relativo anno.

B. CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE E TERMINE ANNUALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INCENTIVO

Nella seconda parte del Piano di valorizzazione sono definiti i criteri di incentivazione ordinaria e straordinaria delle forme associative previste dall'articolo 22 (associazioni intercomunali), dall'articolo 23 (unioni) della legge regionale 1/2006 e dei comuni risultanti da fusione (articolo 28, lr 1/2006).

Per consentire la gestione delle risorse stanziare nel bilancio regionale 2006 a favore delle gestioni associate da parte dei Comuni, la deliberazione di questa parte è stata anticipata rispetto al resto del Piano (per il quale occorre attendere lo scadere del termine per la presentazione delle proposte di accordo quadro degli Aster e la successiva istruttoria). Infatti, con deliberazione del 29 settembre 2006, n. 2304, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni, nonché per la concessione degli incentivi per le convenzioni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale e tra comuni e comunità montana della quale fanno parte, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera c), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.

Il termine per la presentazione della documentazione, fissato dalla deliberazione succitata, è scaduto il 30 ottobre 2006. Attualmente, è in corso l'istruttoria al fine della verifica della documentazione prevenuta.

Con la deliberazione giuntale n. 2666 del 2006 la Giunta ha ritenuto di richiamare i suddetti criteri e i relativi modelli di presentazione delle domande di incentivo all'interno del Piano di valorizzazione territoriale, così da adottare il documento con il contenuto integrale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

Si rammenta che, **a partire dall'anno 2007**, le domande relative all'incentivo straordinario e ordinario e della connessa documentazione devono pervenire annualmente alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, da parte delle forme associative oggetto della ricognizione di ciascun anno, **entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano di valorizzazione territoriale** (si veda il paragrafo 12 della Parte Seconda del Piano).

C. PROGRAMMA PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI DAGLI AMBITI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE (ASTER) E TERMINE ANNUALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO QUADRO

La legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, articolo 2, comma 14, ha previsto, per l'anno 2006, un fondo pari ad euro **10.251.885,83** per il finanziamento delle proposte di accordo quadro presentate dagli ASTER, gestito dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Con deliberazione del 14 luglio 2006, n. 1660, la Giunta regionale ha provveduto a deliberare gli obiettivi ed i criteri generali per l'ammissione ai finanziamenti delle proposte di accordo quadro da parte degli Aster, in conformità alle linee guida individuate nel Piano strategico regionale ed ha fissato al giorno 11 settembre 2006 il termine ultimo per la presentazione delle proposte di accordo quadro da parte degli Aster medesimi.

Entro il termine di cui sopra sono pervenute complessivamente ottantasei proposte di accordo quadro così risultanti:

- quattordici proposte da parte delle quattro Comunità montane (Aster di diritto);
- venticinque proposte da parte dei Comuni di Gorizia, Pordenone e Trieste (Aster di diritto);
- trentasei proposte da parte dei sei Aster volontari costituiti entro il 26 maggio 2006;
- undici proposte da parte di due forme associative ammesse in via transitoria ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2006 (Unione cuore dello Stella e Associazione intercomunale di Valvasone, Arzene e S. Martino al Tagliamento).

Gli uffici della Direzione hanno effettuato, sulla base delle proposte di accordo quadro di cui sopra, l'istruttoria prevista dalla deliberazione 1660/2006 succitata, per verificarne l'ammissibilità tecnica alla luce delle finalità stabilite dall'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e agli obiettivi settoriali e di sistema individuati nella medesima deliberazione.

Successivamente, sono state coinvolte le altre Direzioni centrali competenti per materia al fine di acquisire un parere tecnico con riferimento ai singoli ambiti di intervento e alle leggi di settore.

La Giunta regionale ha così approvato ed inserito nella Parte Terza del Piano di valorizzazione territoriale il Programma di finanziamento degli interventi territoriali integrati proposti dagli Aster, fino alla concorrenza del fondo previsto nel bilancio regionale per l'anno corrente.

L'obiettivo seguito per la scelta è stato di finanziare almeno un progetto per Aster. Si è inoltre cercato di coprire, laddove possibile, le spese relative alla realizzazione dell'intervento nel suo complesso. Peraltro, stante la limitatezza delle risorse stanziato in assestamento, per varie proposte è stato previsto un finanziamento solo in misura parziale e molte altre, per la stessa ragione, pur tecnicamente interessanti e conformi alle linee di sviluppo regionale, non hanno potuto trovare accoglimento.

Si richiama l'attenzione sul paragrafo 3 della Parte Terza del Piano, nel quale la Giunta ha previsto la trasmissione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, da parte degli Aster delle proposte di accordo quadro entro il termine perentorio del **15 aprile di ogni anno**, ai fini della valutazione per l'inserimento nel Programma di finanziamento sulla base delle risorse disponibili. Il Servizio finanza locale della scrivente Direzione centrale e, in particolare, la Posizione organizzativa "Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale", rimangono a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento o collaborazione.

A tal fine si indicano, quali referenti per chiarimenti inerenti gli argomenti trattati dalla presente nota, il dott. Nicola Manfredi (Direttore del Servizio, tel. 0432/555472, e-mail nicola.manfredi@regione.fvg.it), la dott.ssa Marcella Pardini (tel. 0432/555554; e-mail marcellamaria.pardini@regione.fvg.it), la dott.ssa Isabella Citossi (tel. 0432/555579; e-mail isabella.citossi@regione.fvg.it), la dott.ssa Raffaella Faleschini (tel. 0432/555505; e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it), la sig.ra Carla Lizzi (tel. 0432/555516; e-mail carla.lizzi@regione.fvg.it), la dott.ssa Luana Medeot (tel. 0432/555459; e-mail luana.medeot@regione.fvg.it).

Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas

RICOGNIZIONE FORME ASSOCIATIVE

Nota illustrativa del 29 gennaio 2007, n. 1257/5.1.3.

Il Piano di valorizzazione territoriale è un documento strutturato in più parti e che assolve a diverse esigenze. Come previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, con il Piano, in particolare, è effettuata la ricognizione delle forme associative esistenti, con l'individuazione delle associazioni intercomunali (articolo 22 della legge regionale 1/2006) e delle unioni di comuni (articolo 23 della legge regionale 1/2006) costituite nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nonché delle eventuali fusioni di Comuni (articolo 28 della legge regionale 1/2006).

Il Piano viene aggiornato annualmente; pertanto la Regione è tenuta ad effettuare **ogni anno la ricognizione delle forme associative esistenti** (associazioni intercomunali e unioni di comuni) e delle eventuali fusioni, così da "adeguare" la mappatura del loro sviluppo sul territorio, prendendo atto e dando notizia (tramite la pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione) della formazione di nuove associazioni intercomunali o unioni di comuni, dell'eventuale ingresso nelle forme associative di nuovi comuni o dell'eventuale recesso o scioglimento del vincolo, della possibile trasformazione da una forma associativa ad un'altra (ad esempio da unione ad associazione intercomunale o viceversa).

Questa ricognizione "fotografa" la situazione dello sviluppo delle forme associative ad una certa data. Essa risulta estremamente importante in quanto le forme associative, così come "inserite" nella prima parte del Piano, potranno beneficiare dei fondi per le gestioni in forma associata e di quelli per gli interventi territoriali integrati degli Aster.

Con deliberazione giunta n. 2666 del 7 novembre 2006 è stato approvato il **primo Piano di valorizzazione territoriale** nel quale è stata effettuata, anzitutto, la ricognizione delle forme associative esistenti al 26 maggio 2006, termine previsto in via transitoria dall'articolo 46, comma 4 della legge regionale 1/2006.

In tale Piano è stato fissato al **15 marzo di ogni anno** il termine entro il quale la comunicazione delle forme associative esistenti o della loro modificazione deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali sede di Udine, per l'inserimento o per l'aggiornamento del Piano stesso.

La comunicazione è riferita **sia alle nuove forme associative, sia a quelle già oggetto della ricognizione dell'anno precedente**, che potranno confermare gli elementi fondamentali della loro costituzione o indicare le eventuali modifiche intervenute.

Le forme associative che comunicheranno la loro esistenza dopo la data fissata e sopra indicata saranno oggetto della ricognizione del successivo anno e potranno concorrere al riparto degli incentivi a partire dall'anno del loro inserimento nel Piano.

Per quanto attiene **l'oggetto della comunicazione** da parte degli enti interessati, il Piano di valorizzazione approvato nel 2006 prevede la trasmissione, da parte dell'Unione, il Comune capofila dell'Associazione intercomunale e della Comunità collinare del Friuli, entro il termine sopra indicato, dei dati sotto riportati:

- comuni partecipanti;
- forma associativa prescelta;
- denominazione della forma associativa;
- Comune capofila (indicato nella convenzione quadro dell'associazione intercomunale);
- sede;
- popolazione complessiva al 31 dicembre dell'anno precedente;
- superficie complessiva in kmq;
- abitanti per kmq;
- data di costituzione;
- durata prevista.

Alla comunicazione dei dati suddetti sono **allegati** anche gli atti costitutivi delle unioni e delle associazioni intercomunali (l'atto costitutivo e lo statuto per le Unioni, la convenzione quadro per le associazioni intercomunali), **qualora non già trasmessi**, come pure le modificazioni degli atti predetti, così come previsto in via generale dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale 1/2006.

Non risulta necessario, in questa fase ricognitoria, la trasmissione delle eventuali convenzioni attuative (per le Associazioni intercomunali) e delle deliberazioni di attribuzione di funzioni (per le Unioni).

Questa documentazione, infatti, risulterà necessaria successivamente ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie e andrà allegata alla domanda per la fruizione dell'incentivo ordinario.

Nel richiamare l'attenzione, sia delle forme associative nuove costituite successivamente la data del 26 maggio 2006, sia di quelle già oggetto di ricognizione nel 2006, degli adempimenti e del termine di cui sopra, si allega una scheda che, si ricorda, dovrà essere compilata e inviata da parte del solo Comune capofila di associazione intercomunale, dell'Unione, della Comunità collinare del Friuli.

Il Direttore sostituto del Servizio finanza locale: dott. Nicola Manfren

**AMBITI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE.
OBIETTIVI E CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
DELLE PROPOSTE DI ACCORDO QUADRO.**

Nota esplicativa del 5 marzo 2007, prot. n. 3568/5.1.3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006, la Giunta regionale in data 2 marzo 2007 ha deliberato gli obiettivi e i criteri generali per l'ammissione al finanziamento delle proposte di accordo quadro da parte degli ASTER a valere sui fondi stanziati nel bilancio 2007, ammontanti a 20 milioni di euro.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della deliberazione n. 425 allegata in copia, che individua l'oggetto degli interventi finanziabili, le condizioni di ammissibilità delle proposte, il numero massimo di proposte presentabili e la documentazione da allegare alle stesse, si rammenta che il Piano di valorizzazione territoriale 2006 ha fissato al **15 aprile di ogni anno** il termine entro il quale devono pervenire le proposte al Servizio finanza locale della scrivente Direzione.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento o collaborazione. A tal fine si indicano, quali referenti per i quesiti inerenti gli argomenti trattati dalla presente nota, la dott.ssa Isabella Citossi (tel. 0432/555579; e-mail isabella.citossi@regione.fvg.it), la dott.ssa Raffaella Faleschini (tel. 0432/555505; e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it), la sig.ra Carla Lizzi (tel. 0432/555516; e-mail carla.lizzi@regione.fvg.it), la dott.ssa Marcella Pardini (tel. 0432/555554; e-mail marcella.pardini@regione.fvg.it).

Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas

Deliberazione Giunta Regionale del 2 marzo 2007, n. 425.

Oggetto: LR 1/2006, art. 25. Obiettivi e criteri generali per l'ammissione al finanziamento delle proposte di accordo quadro.

Visto l'articolo 1, comma 25 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che prevede possano avere la qualificazione giuridica di Ambiti per lo sviluppo territoriale –ASTER le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni, formate da Comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni;

Evidenziato che, ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 25, i soggetti e le forme associative aventi la qualificazione giuridica di Aster si pongono come interlocutori in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:

1. realizzazione di opere pubbliche;
2. programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
3. tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
4. coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
5. coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
6. coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati;

Visto il comma 2 del succitato articolo 25 che attribuisce di diritto la qualificazione giuridica di Aster ai Comuni capoluogo di provincia e alle comunità montane;

Visto il comma 4 del succitato articolo 25 che individua quale "Ambito metropolitano" gli Aster comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana; in tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale;

Richiamato il comma 5 del medesimo articolo 25 ai sensi del quale gli enti che costituiscono un Aster individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati;

Visto, il comma 6 dell'articolo 25, che individua gli enti che costituiscono un Aster quali destinatari del riparto dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, succitato;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge regionale 1/2006, il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Aster sulla base delle proposte di accordo quadro è inserito nel Piano di valorizzazione territoriale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Richiamato, in particolare, il comma 3 dell'articolo 26, che, in sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, ammette al riparto dei finanziamenti per le proposte di accordo quadro anche le associazioni intercomunali e le unioni di comuni non aventi i limiti di popolazione richiesti dall'articolo 25, comma 1, ma solo limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal suddetto Piano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, che ha approvato il primo Piano di valorizzazione territoriale e, in particolare:

1. ha fissato al 15 aprile di ogni anno il termine per la presentazione alla Regione delle proposte di accordo quadro,
2. ha previsto che le proposte di accordo contengano la descrizione dell'intervento territoriale integrato da realizzare, gli enti partecipanti, le rispettive competenze, la compartecipazione alla spesa da parte degli Aster e, comunque, anche nel caso di richiesta alla Regione di finanziamento totale, le quote di contribuzione agli oneri nel caso il finanziamento regionale non fosse tale da coprire la spesa complessiva (o nel caso questa, in corso d'opera, dovesse subire modificazioni), il luogo dove viene realizzato l'intervento, i tempi e il termine per l'avvio e la conclusione delle attività, l'ente locale o gli enti locali ai quali la regione erogherà il finanziamento e tutto

quanto ancora può servire a regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono l'Aster (qualora questo non coincida con un'unica figura giuridica come nel caso di comune capoluogo di provincia);

Richiamato, in via generale, l'articolo 27, comma 7 della legge regionale 1/2006 ai sensi del quale i programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla legge regionale 1/2006;

Evidenziato, pertanto, che la definizione del programma di finanziamento degli Aster comporterà una fase di concertazione con le Direzioni interessate per coordinare i finanziamenti a valere su leggi di settore, tenuto conto dei criteri preferenziali di cui sopra, con i finanziamenti specifici destinati a favore delle proposte degli Aster;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 che, per l'anno 2007, all'articolo 3, commi 37 e 38, stanziava un fondo di euro 20.000.000 per il finanziamento delle proposte di accordo quadro degli Aster;

Ritenuto, quindi, di procedere alla definizione degli obiettivi e criteri generali ai quali gli Aster si conformeranno nella predisposizione delle proposte di accordo quadro;

Ritenuto, in particolare, di individuare sia obiettivi settoriali, sulla base dei quali desumere l'ammissibilità tecnica della proposta, sia obiettivi di sistema, dai quali desumere una priorità nel finanziamento;

Ritenuto, in particolare, di tenere conto anche di eventuali finanziamenti parziali già concessi o in fase istruttoria da parte di altre Direzioni centrali, in ordine a tutto o a parte degli interventi oggetto delle proposte di accordo;

Ritenuto, altresì, al fine di assicurare un migliore utilizzo delle risorse, di prevedere una fase preparatoria alla approvazione definitiva delle proposte all'interno del piano di valorizzazione territoriale, consistente in un preventivo confronto con gli Aster, così da verificare l'interesse degli stessi rispetto alla possibile proposta di finanziamento;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Sono approvati, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale i criteri e obiettivi generali ai quali i soggetti e le forme associative aventi la qualificazione giuridica di Aster devono conformarsi per l'ammissione al finanziamento delle proposte di accordo quadro, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Obiettivi e criteri generali per l'ammissione al finanziamento delle proposte di accordo quadro presentate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006

1. Premesse
2. Enti interessati
3. Termine per la presentazione delle proposte di accordo quadro
4. Condizioni di ammissibilità delle proposte di accordo quadro
5. Conformità agli obiettivi e criteri generali definiti dalla Giunta
6. Modalità di concessione del finanziamento
7. Valutazione della proposta

1. Premesse

Gli articoli 25 e 26 della legge regionale 1/2006 prevedono che la Regione, nell'ambito del Piano di valorizzazione territoriale, definisca il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Aster sulla base di proposte di accordo quadro.

Gli enti che costituiscono un Aster individuano gli interventi mediante proposte di accordo quadro in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta regionale.

Il presente documento ha lo scopo di definire gli obiettivi e i criteri generali in conformità ai quali gli enti potranno presentare le proposte di accordo quadro per l'anno 2007. Questi obiettivi rimangono validi anche per gli anni successivi fino alla nuova deliberazione che li integra, modifica o sostituisce.

2. Gli enti interessati

Gli enti legittimati a presentare proposte di accordo quadro, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 1/2006, sono i seguenti:

- a) Aster "ex lege" – capoluoghi di provincia non facenti parte di altre forme associative e comunità montane (art. 25 comma 2);
- b) Aster "volontari", ossia le associazioni intercomunali e le unioni di comuni (formate da comuni non montani) conformi ai limiti di popolazione previsti dalla legge (non inferiore a trentamila abitanti oppure non inferiore a quindicimila associando, in questo caso, almeno dieci comuni) che hanno effettuato la comunicazione relativa alla costituzione ed esistenza di unioni e associazioni intercomunali entro il termine del 15 marzo di ciascun anno (art. 25 commi 1 e 4);
- c) le altre unioni e associazioni intercomunali che non raggiungono la soglia dimensionale necessaria per ottenere la qualificazione di Aster, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal piano di valorizzazione territoriale (art. 26 comma 3).

Tenuto conto di quanto prevede l'articolo 27, comma 7 della legge regionale 1/2006 (ai sensi del quale i programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla legge regionale 1/2006) la definizione del programma di finanziamento degli Aster comporterà una fase di concertazione con le Direzioni interessate per coordinare i finanziamenti a valere su leggi di settore, tenuto conto dei criteri preferenziali di cui sopra, con i finanziamenti specifici destinati a favore delle proposte degli Aster.

3. Termine per la presentazione delle proposte di accordo quadro

Il termine entro e non oltre il quale le proposte di accordo quadro degli Aster devono pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, ai fini della loro valutazione per l'inserimento nel programma di finanziamento contenuto nel Piano di valorizzazione territoriale, è fissato dal primo Piano di valorizzazione territoriale, approvato con deliberazione n. 2666 del 7 novembre 2006, al 15 aprile di ciascun anno.

4. Condizioni di ammissibilità delle proposte di accordo quadro

Le proposte di accordo quadro pervenute entro il termine sopra previsto, per poter essere prese in considerazione ai fini del finanziamento all'interno del Piano, dovranno necessariamente essere conformi alle finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e prevedere la realizzazione di interventi di carattere sovracomunale. Tale requisito non deve essere inteso come necessario interessamento di tutti i territori dei comuni dell'Aster, ma la proposta dovrà essere riconducibile ad un' esigenza di area vasta. In tal senso non si potrà rinvenire tale requisito in una proposta che si risolva nella mera sommatoria di una serie di interventi di interesse esclusivamente locale.

Ciascun Aster non può presentare più di tre progetti. La presentazione di un numero di progetti superiore a quello consentito rende inammissibile la domanda relativamente a tutti i progetti presentati.

Per ciascuna proposta deve essere previsto, a pena d'inammissibilità, un cofinanziamento da parte dell'Aster non inferiore al 10% del finanziamento richiesto.

Per ciascuna proposta deve essere data, in particolare, chiara evidenza del fatto che, per tutti o per alcuni degli interventi oggetto della proposta di accordo quadro sia già stato chiesto alla Regione e ottenuto, ovvero sia in corso di istruttoria, ovvero sia in corso di richiesta alla regione, il beneficio di finanziamenti a valere su specifiche leggi di settore.

Le proposte di accordo quadro, a pena di inammissibilità, devono essere corredate dalla scheda di sintesi di cui all'allegato sub A) alla presente deliberazione. Deve essere compilata una scheda per ciascun progetto presentato ad esclusione delle righe relative a: "data di arrivo della proposta", "proposta ammissibile" e "ammontare finanziamento". Queste righe, infatti, sono riservate all'istruttoria da parte dell'Ufficio regionale competente.

Nella scheda di sintesi sub allegato A) deve essere indicato chiaramente, in particolare, la presenza di finanziamenti, sul medesimo intervento, da parte di altri soggetti o anche da parte della Regione se a valere su fondi diversi da quelli stanziati specificamente per gli Aster.

5. Conformità agli obiettivi e criteri generali definiti dalla Giunta

1. Gli obiettivi settoriali

Le proposte di accordo quadro, per essere valutate positivamente, dovranno avere ad oggetto un intervento che ricada in uno o più degli obiettivi settoriali sotto indicati; in caso contrario non verranno considerate. La stessa proposta di intervento può perseguire contemporaneamente più obiettivi settoriali tra loro integrati e una tale situazione potrà essere valutata come titolo di preferenza, in quanto rientrante in uno degli obiettivi di sistema di cui al punto 2.

Gli obiettivi settoriali non sono graduati secondo priorità.

Gli obiettivi settoriali sono i seguenti:

1. ACQUISTO, COSTRUZIONE, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO di edifici scolastici, impianti sportivi di base e centri di aggregazione giovanile;
2. ACQUISTO, COSTRUZIONE, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO delle strutture per i servizi socioassistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, con priorità alle strutture residenziali per anziani;
3. REALIZZAZIONE DI PERCORSI E ITINERARI integrati a progetti di sviluppo e promozione del territorio. I progetti dovranno essere finalizzati alla valorizzazione dei siti storici e delle produzioni tipiche locali, prevedere il collegamento tra le strutture ricettive esistenti e promuovere forme di comunicazione integrata con Turismo FVG;
4. PROGETTI DI INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE nel settore dei servizi pubblici locali. I progetti dovranno prevedere soluzioni gestionali o interventi sugli impianti, le dotazioni e i mezzi in grado di migliorare la qualità e fruibilità e/o ridurre i costi dei servizi offerti all'utenza finale;
5. PROGETTI DI REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE a servizio delle attività produttive. I progetti dovranno valorizzare le potenzialità e le esigenze delle imprese e contribuire allo sviluppo e alla promozione delle produzioni tipiche locali e delle produzioni industriali del sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia;
6. PROGETTI DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE TRANFRONTALIERA principalmente nel settore dei servizi pubblici, delle comunicazioni e delle tecnologie avanzate;
7. INNALZAMENTO DELLO STANDARD QUALITATIVO DELL'AMBIENTE URBANO E DEGLI SPAZI PUBBLICI volti a migliorarne la vivibilità.

2. Gli obiettivi di sistema

Gli obiettivi "di sistema" non costituiscono un requisito necessario per l'ammissibilità delle proposte di accordo quadro, ma operano quale titolo di preferenza valutabile ai fini del finanziamento. Le proposte aventi ad oggetto un intervento che ricada in uno o più obiettivi settoriali e che prevedono il perseguimento di uno o più obiettivi di sistema come sotto indicati, potranno essere valutate con preferenza, rispetto a quelle che non li prevedono.

Gli obiettivi di sistema sono graduati secondo l'ordine di elencazione e di preferenza di seguito indicato:

- a) proposta di intervento che persegue contemporaneamente più obiettivi settoriali tra loro integrati;
- b) maggiore percentuale di cofinanziamento dell'intervento da parte dell'Aster/Associazione/Unione proponente, rispetto al valore minimo percentuale richiesto per l'ammissibilità della proposta;
- c) proposte di intervento che prevedono cofinanziamenti da parte di soggetti privati;
- d) proposte di intervento che comportano il recupero di siti inquinati, spazi pubblici, aree o immobili dimessi di proprietà dell'ente locale;
- e) proposte di intervento che prevedono soluzioni progettuali di efficienza energetica, riduzione degli impatti ambientali, impiego di fonti di energia rinnovabili o utilizzo di materiali ecologici/ecocompatibili;
- f) proposte di intervento coordinate in un quadro unitario con le proposte formulate da altro ASTER;
- g) previsione della capacità dell'intervento di generare risorse economiche sia per i privati che per la parte pubblica (tariffe, corrispettivi, aumenti della base imponibile delle imposte);

- h) proposte nelle quali è prevista da parte dell'Aster l'elaborazione di indicatori di sintesi che consentano sia il monitoraggio dei gradi di realizzazione degli interventi, sia la misurazione dell'impatto dell'iniziativa;
- i) proposte che prevedono uno sviluppo digitale della Pubblica Amministrazione tramite l'estensione della copertura sul territorio e l'adozione di tecnologie avanzate.

6. Modalità di concessione del finanziamento

L'ammontare del finanziamento per le singole proposte di accordo quadro degli Aster viene indicato nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 e può essere totale o parziale. Se parziale non può essere inferiore al 50% del finanziamento richiesto. Il finanziamento viene assegnato entro il limite delle risorse disponibili nel bilancio regionale.

Il finanziamento a valere sui fondi stanziati annualmente per l'Aster può essere utilizzato, in particolare:

- a) ad integrazione di progetti per i quali la normativa regionale di settore prevede un finanziamento parziale (laddove la medesima normativa di settore non preveda un divieto di cumulo);
- b) ad integrazioni dei progetti finanziati integralmente da specifiche leggi regionali di settore ma per i quali è stata effettuata una riduzione proporzionale dell'assegnazione per insufficienza di risorse disponibili a valere sui relativi capitoli di bilancio.

7. Valutazione della proposta

Per ciascuna proposta di accordo quadro pervenuta l'Ufficio regionale sopra indicato verifica la documentazione presentata e la scheda di sintesi alla stessa allegata e compila una nuova scheda di sintesi, completando le parti riservate all'Ufficio,

confermando o modificando quanto dichiarato dagli enti qualora non conforme a quanto richiesto dalla presente deliberazione.

Nel valutare le proposte di accordo quadro la Giunta Regionale assegnerà priorità agli interventi che perseguono contemporaneamente più obiettivi settoriali e più obiettivi di sistema.

La Giunta potrà valutare con preferenza le proposte aventi ad oggetto interventi che possono accedere parzialmente anche ad altri finanziamenti da parte della Regione relativamente a specifiche leggi di settore.

La Giunta, potrà, inoltre, valutare con preferenza le proposte presentate dagli Aster volontari (compresi quelli ammessi in via transitoria) e da quegli Aster "ex lege" ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 1/2006, che costituiscono, comunque, un'aggregazione territoriale di più comuni.

In ogni caso la Giunta nell'operare la propria valutazione terrà in considerazione l'impatto complessivo stimato della realizzazione di quanto previsto dalla proposta di accordo quadro.

La Giunta approva il programma di finanziamento in via preliminare con propria generalità, al fine di consentire, in caso di accoglimento parziale del finanziamento chiesto per la proposta, una dichiarazione ufficiale d'intenti da parte dell'Aster interessato e interpellato dall'Ufficio regionale sopra indicato che specifichi:

- a) se c'è la volontà da parte dell'Aster di finanziare con risorse proprie la parte residua rimasta scoperta dallo stanziamento regionale;
- b) se c'è la volontà, stante l'impossibilità da parte dell'Aster di aumentare la quota di cofinanziamento, di ridurre il progetto, purché questo si presenti come compiuto e abbia, benché modificato, una sua autonomia;
- c) se c'è la volontà di rinunciare alla proposta di finanziamento della Regione per impossibilità di procedere nel senso sopra indicato alle lettere a) e b).

La scelta operata dagli Aster a seguito di questa fase interlocutoria è vincolante ai fini dell'approvazione definitiva del Piano e della conseguente stipulazione degli Accordi quadro, che non potrà discostarsi da quanto così concordato.

SOGGETTO GIURIDICO CHE PRESENTA LA PROPOSTA	
Facente parte di Aster	<input type="checkbox"/> di diritto <input type="checkbox"/> volontariato <input type="checkbox"/> unioni e associazioni non Aster ammesse in via transitoria ex art. 26, comma 3, lr 1/2006
Data di arrivo della proposta	denominazione: denominazione:
Oggetto dell'intervento territoriale integrato	denominazione:
Rientra nelle finalità di cui all'articolo 25, commi 1 e 4 della legge regionale 1/2006 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se SI, indicare quale (anche più di uno se è un intervento "trasversale" o comunque di ampio contenuto): <input type="checkbox"/> a) realizzazione di opere pubbliche; <input type="checkbox"/> b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici; <input type="checkbox"/> c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali; <input type="checkbox"/> d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali; <input type="checkbox"/> e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale; <input type="checkbox"/> f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati. Indicare quali _____ <input type="checkbox"/> g) coordinamento dei piani urbani di mobilità, dei piani urbani del traffico e programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale (per gli ambiti metropolitani)
Conforme all'obiettivo settoriale: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se SI, indicare quale (anche più di uno se è un intervento "trasversale" o comunque di ampio contenuto): <input type="checkbox"/> 1) <input type="checkbox"/> 2) <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/> 4) <input type="checkbox"/> 5) <input type="checkbox"/> 6) <input type="checkbox"/> 7)
Conforme all'obiettivo di sistema:	Se SI, indicare quale (eventualmente anche più di uno):

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> a) percentuale cofinanziamento Aster _____ <input type="checkbox"/> b) percentuale cofinanziamento Aster _____ Eventuale altro/i soggetto/i cofinanziatore/i _____ percentuale cofinanziamento "extra Aster" _____ <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
Costo complessivo dell'intervento (quota di cofinanziamento più finanziamento richiesto)	
Ammontare cofinanziamento da parte dell'Aster in euro	
Ammontare del finanziamento richiesto	
Altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Pubblici <input type="checkbox"/> Privati
Altre proposte presentate	<input type="checkbox"/> SI quante _____ <input type="checkbox"/> NO
PROPOSTA AMMISSIBILE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
AMMONTARE FINANZIAMENTO	Euro _____
Ente beneficiario del finanziamento	_____
Ente realizzatore dell'intervento	
Allegati alla proposta (barrare)	<input type="checkbox"/> documentazione relativa a richieste di assegnazione a valere su fondi extra Aster già presentate alla Regione <input type="checkbox"/> documentazione relativa a richieste di assegnazione a valere su fondi extra Aster in fase di presentazione alla Regione

ISTRUZIONI APPLICATIVE DELL'APPARATO INFORMATICO PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE GESTIONI ASSOCIATE DENOMINATO "SERVIZIO WEB PER LE FORME ASSOCIATIVE"

Nota del 28 maggio 2007, prot. n. 8599/5.1.3

Come anticipato nella precedente nota del 2 maggio 2007 e a conclusione dei quattro incontri organizzati sul territorio per la presentazione dell'applicativo informatico di cui all'oggetto, finalizzato alla raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati riguardanti le gestioni associate tra enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, con la presente si trasmettono le slide di presentazione dell'utilizzo del programma predisposte dall'INSIEL Spa e si forniscono ulteriori indicazioni per la relativa gestione, suggerite dalle domande proposte durante le presentazioni sul territorio.

Si coglie l'occasione per rammentare che, relativamente alle associazioni intercomunali, l'approvazione della convenzione quadro è di competenza del Consiglio comunale, mentre l'approvazione delle convenzioni attuative è di competenza giuntale.

Una stessa convenzione attuativa può disciplinare una o più funzioni e servizi previsti dalla convenzione quadro.

Nel momento in cui si decide di passare da una gestione tramite convenzione extrassociativa ad una gestione all'interno di associazione intercomunale come convenzione attuativa è necessario manifestare espressamente la volontà di recedere dalla precedente convenzione extrassociativa.

Il nuovo applicativo informativo, al momento e in attesa di una successiva implementazione, è destinato a conservare e monitorare gli atti delle associazioni intercomunali (convenzioni quadro, attuative, regolamenti), quelli delle unioni di comuni (statuto, atto costitutivo, deliberazioni, regolamenti) e le convenzioni extrassociative dei comuni e quelle delle quali è parte la Comunità montana.

Tutti questi soggetti - comuni (sia capofila di convenzione, sia partecipanti non capofila), unioni e comunità montane - possono accedere al nuovo applicativo informatico tramite Intranet (<http://servizistatistici/ConvenzioniEntiLocali>) o tramite Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>), come specificato anche nelle slide allegate. Il servizio web è accessibile mediante browser standard (Internet Explorer v.5.5 o superiori) e non necessita di alcuna installazione. L'applicativo è messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali, anche di quelli che non rientrano nella convenzione con l'INSIEL Spa.

Per accedere all'applicazione, è sufficiente digitare uno degli indirizzi sopra indicati ed inserire nelle apposite sezioni username e password e poi cliccare su "login".

Le username e le password sono già state predisposte dall'INSIEL per ciascuna tipologia di ente; in particolare:

Tipo ente	username	password	Esempio
Comune	denominazione del Comune	Iniziale del nome del Comune	Comune di Udine username: udine password: u
Comunità Montana	Comun mont < denominazione della Comunità Montana >	c	Comunità Montana della Carnia username: comun mont carnia password: c
Unione di comuni	Unione < denominazione dell'Unione di comuni >	u	Unione dei Comuni della Val Degano Username: unione val degano Password: u

Si consiglia comunque di utilizzare la funzionalità di Cambio password messa a disposizione di ciascun ente nella sezione Servizi del menu laterale, in modo da evitare l'accesso ai dati inseriti da parte di utenti non autorizzati.

Le funzionalità del programma sono diverse a seconda del soggetto (ente locale) che vi accede. Di seguito, sono indicate le varie funzionalità distinte per soggetto.

ISTRUZIONI PER I COMUNI PARTE DI CONVENZIONE EXTRASSOCIATIVA:

Fra le funzionalità messe a disposizione dal menu laterale, è possibile accedere alle informazioni relative a:

- a) *Dati Comune* (Scheda dell'Ente e Dati del Referente);
- b) *Conv. Extra Associative*, catalogate distinguendo fra:
 - b1) convenzioni attive
 - b2) convenzioni chiuse/rinnovate
- c) *Documentazione Tipo*, in cui vengono proposti una serie di documenti forniti dalla Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali utilizzabili come prototipi per la redazione dei corrispondenti documenti relativi alle convenzioni

Le schermate proposte per la gestione delle convenzioni extrassociative sono strutturate nel seguente modo:

- Nella sezione dedicata alle **Conv. Extra Associative attive** (b1) e **chiuse/rinnovate** (b2)
 - Una prima pagina propone un elenco delle convenzioni in essere, accompagnato da una breve sintesi di quelli che sono i dati principali; lo stato di ciascuna convenzione (ATTIVA, SCADUTA, RINNOVATA, ecc.) è segnalato con evidenza esplicitata da una apposita legenda;
 - Per inserire una nuova convenzione, occorre cliccare sull'apposito pulsante "Nuova"
 - Per visualizzare tutti i dati in dettaglio di una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Visualizza"
 - Nel caso di convenzioni attive (b1), per visualizzare in dettaglio ed eventualmente modificare i dati di una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Modifica"
 - Nel caso di convenzioni attive in scadenza o scadute, è possibile rinnovarle o farle decadere utilizzando gli appositi pulsanti "Rinnova" e "Decadi"
 - se la convenzione è fatta decadere, evidenza della stessa appare nella sezione *Convenzioni chiuse/rinnovate* (b2). Fino a quando non è fatta questa operazione o l'operazione di rinnovo, la convenzione scaduta rimane visualizzata tra quelle attive
 - con il rinnovo, invece, il sistema "crea" una nuova convenzione, salvando, automaticamente, gran parte dei dati precedenti e salvando una copia della precedente convenzione nella parte dedicata alle convenzioni chiuse/rinnovate (b2)
 - Nel caso di convenzioni chiuse (b2), rinnovate o decadute, è possibile renderle nuovamente attive, utilizzando, nell'apposita sezione, il pulsante "Rendi attiva"
 - Per cancellare una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Elimina"

In caso di inserimento di una nuova convenzione o di modificazione dei dati, è proposta una nuova schermata nella quale ci sono apposite sezioni dedicate a: *dati generali* (oggetto, ente capofila, data di inizio e di scadenza della convenzione e funzioni gestite, nome del referente), *enti partecipanti*, *documentazione*, *modalità di gestione della funzione* o delle funzioni previste, i contributi finanziari connessi a tale gestione.

ATTENZIONE: è a carico del comune la gestione delle Convenzioni extrassociative scadute, segnalate con evidenza in rosso. L'iter previsto per una convenzione extrassociativa attiva e scaduta (quindi, ancora presente nella sezione dedicata alle convenzioni attive), prevede che questa possa essere rinnovata o fatta decadere. Entrambe le operazioni fanno sì che la convenzione in questione sia spostata dalla sezione convenzioni attive alla sezione dedicata alle convenzioni chiuse/rinnovate. Il tipo di operazione effettuata, e quindi lo stato della convenzione stessa, è comunque segnalato attraverso l'evidenza esplicitata dall'apposita legenda presente nella schermata.

ISTRUZIONI PER I COMUNI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

Attraverso l'utilizzo del menu laterale, è possibile accedere alle informazioni relative a :

- a) *Dati Comune* (scheda dell'ente e dati del referente dell'applicativo);
- b) *Capofila*. Questa voce si suddivide ulteriormente nelle seguenti sezioni:

- b1) convenzione quadro,
- b2) convenzioni attuative attive,
- b3) convenzioni attuative chiuse e/o rinnovate,
- b4) ricerca.
- c) *Conv. Extra Associative catalogate distinguendo fra*
 - c1) convenzioni attive
 - c2) convenzioni chiuse/rinnovate
- d) *Documentazione Tipo, in cui sono proposti una serie di documenti forniti dalla Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali utilizzabili come prototipi per la redazione dei corrispondenti documenti relativi alle convenzioni (convenzione quadro, convenzione attuativa ...)*

Le schermate proposte per la gestione delle convenzioni sono strutturate nel seguente modo:

- Nella parte dedicata alle convenzioni quadro (b1)
 - la prima schermata dà l'evidenza della convenzione quadro già inserita, gli enti partecipanti e le attività previste; lo stato della convenzione (ATTIVA, SCADUTA, RINNOVATA, ecc.) è segnalato con evidenza esplicitata da una apposita legenda
 - Per il primo inserimento dei dati, basta cliccare sul pulsante "Nuova"
 - Per visualizzare tutti i dati in dettaglio della convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Visualizza"
 - Per visualizzare in dettaglio ed eventualmente modificare i dati della convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Modifica"
 - È possibile far decadere la convenzione quadro utilizzando l'apposito pulsante "Decadi"
 - Nel caso di convenzione quadro decaduta, è possibile renderla nuovamente attiva utilizzando il pulsante "Rendi attiva"
 - Per cancellare la convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Elimina"

In caso di inserimento di una nuova convenzione o di modificazione dei dati, è proposta una nuova schermata nella quale ci sono apposite sezioni dedicate a: *dati generali* della convenzione quadro, *enti partecipanti*, *documentazione* (è possibile inserire qualsiasi formato doc, pdf, o in immagine grafica), *incentivi finanziari* della Regione, *convenzioni attuative* mostrate in una tabella riassuntiva (appaiono automaticamente una volta inserite nella sezione del menu principale dedicato alle convenzioni attuative attive (b2)).
- Nella sezione dedicata alle convenzioni attuative attive (b2) e chiuse/rinnovate (b3)
 - La prima schermata mostra l'evidenza delle convenzioni attuative inserite; lo stato della convenzione (ATTIVA, SCADUTA, RINNOVATA, ecc.) è segnalato con evidenza esplicitata da una apposita legenda
 - Per inserire una nuova convenzione nella sezione dedicata alle convenzioni attive (b2), occorre cliccare sull'apposito pulsante "Nuova"
 - Per visualizzare tutti i dati in dettaglio di una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Visualizza"
 - Nel caso di convenzioni attive (b2), per visualizzare in dettaglio ed eventualmente modificare i dati di una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Modifica"
 - Nel caso di convenzioni attive in scadenza o scadute, è possibile rinnovarle o farle decadere utilizzando gli appositi pulsanti "Rinnova" e "Decadi"
 - se la convenzione è fatta decadere, evidenza della stessa appare nella sezione Convenzioni *chiuse/rinnovate* (b3). Fino a quando non è fatta questa operazione o l'operazione di rinnovo, la convenzione scaduta rimane visualizzata tra quelle attive
 - con il rinnovo, invece, il sistema "crea" una nuova convenzione, salvando automaticamente gran parte dei dati precedenti e salvando una copia della precedente convenzione nella parte dedicata alle

convenzioni chiuse/rinnovate (b3)

- o Nel caso di convenzioni chiuse (b3), rinnovate o decadute, è possibile renderle nuovamente attive, utilizzando, nell'apposita sezione, il pulsante "Rendi attiva"
- o Per cancellare una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Elimina"

In caso di inserimento di una nuova convenzione o di modificazione dei dati, è proposta una nuova schermata nella quale vi sono apposite sezioni dedicate a: *dati generali* (oggetto, convenzione quadro di riferimento, data di inizio e di scadenza della convenzione e funzioni gestite in attuativa, nome del referente), *enti partecipanti*, *documentazione*, *modalità di gestione* della funzione o delle funzioni previste in attuativa, i *contributi finanziari*. A tal proposito, si ricorda che, al momento, l'ultimo Piano di valorizzazione territoriale approvato prevede l'erogazione unitaria dell'incentivo ordinario a favore del capofila istituzionale dell'associazione intercomunale, senza dare evidenza del valore delle singole convenzioni attuative che hanno contribuito a determinare il totale dell'assegnazione.

- Dalla voce di menu Ricerca (b4), è possibile risalire alle varie convenzioni registrate nel sistema, eventualmente servendosi dei vari filtri messi a disposizione relativi a tipo di convenzione, stato, data inizio e data scadenza, macro funzione svolta in forma associata.
- Infine, per la sezione Conv. Extra Associative (c) si veda quanto sopra riportato.

È opportuno sottolineare che il comune individuato, dalla convenzione quadro, come capofila istituzionale per tenere i rapporti con la regione, inserisce i dati relativi alla convenzione quadro e il file con il relativo documento ed apporta, all'occorrenza, le necessarie modificazioni o integrazioni. I comuni partecipanti all'associazione intercomunale possono visualizzare questi dati.

Il comune individuato quale comune capofila di convenzione attuativa (ossia quello presso il quale opera l'ufficio comune) gestisce l'inserimento e l'aggiornamento dei dati connessi a tale convenzione; quelli partecipanti, non capofila, possono visualizzare i dati.

A priori, non è detto che il comune individuato come capofila istituzionale della convenzione quadro coincida con quello individuato come capofila di una o più convenzioni attuative.

L'applicazione, quindi, riconosce come comune capofila della convenzione inserita quello che ne ha inserito i dati; solo nel caso in cui il comune collegato sia il comune capofila (istituzionale) dell'Associazione Intercomunale (ossia quello indicato come tale nella convenzione quadro), è possibile indicare esplicitamente il comune capofila delle convenzioni attuative inserite, scegliendolo da un apposito menu a tendina presente nella schermata e riportante l'elenco degli enti partecipanti all'Associazione Intercomunale e, quindi, indicati nella convenzione quadro. Questo fa sì che un comune partecipante, non capofila istituzionale della forma associativa, possa delegare proprio il capofila istituzionale per l'inserimento dei dati relativi alle convenzioni attuative di cui il primo è capofila.

ATTENZIONE: è a carico del comune la gestione delle Convenzioni attuative scadute, segnalate con evidenza in rosso. L'iter previsto per una convenzione attuativa attiva e scaduta (quindi ancora presente nella sezione dedicata alle convenzioni attive) prevede che questa possa essere rinnovata o fatta decadere. Entrambe le operazioni fanno sì che la convenzione in questione sia spostata dalla sezione dedicata alle convenzioni attive nella sezione dedicata alle convenzioni chiuse/rinnovate. Il tipo di operazione effettuata, e quindi lo stato della convenzione stessa, è comunque segnalato attraverso l'evidenza esplicitata dall'apposita legenda presente nella schermata.

ISTRUZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI

Attraverso l'utilizzo del menu laterale, è possibile accedere alle informazioni relative a:

- a) *Dati Unione di Comuni* (Scheda dell'Ente e Dati del Referente dell'applicativo);
- b) *Ente Unione*. Questa voce di menù si sviluppa con le opzioni:
 - b1) Statuto e deliberazioni di attribuzione di funzioni
 - b2) Ricerca
- c) *Conv. Extra Associative*. Questa voce di menù si sviluppa con le opzioni:
 - c1) Convenzioni attive

c2) Convenzioni chiuse/rinnovate

- d) *Documentazione Tipo, in cui è proposta una serie di documenti, forniti dalla Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali utilizzabili come prototipi per la redazione degli atti corrispondenti (statuto ...).*

Le schermate proposte per la gestione delle varie sezioni sono strutturate nel seguente modo:

- Alla voce di menu Statuto e deliberazioni di attuazione (b1)
 - la prima schermata mostra una sintesi dello statuto, con gli enti partecipanti e le attività e servizi da gestire in unione;
 - Per il primo inserimento dei dati basta cliccare sul pulsante “Nuova”
 - Per visualizzare il dettaglio dei dati dello statuto, occorre selezionarlo, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante “Visualizza”
 - Per visualizzare in dettaglio ed eventualmente modificare i dati dello statuto o per inserire nuove deliberazioni di attribuzione, occorre selezionare lo statuto, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante “Modifica”
 - È possibile far decadere lo statuto utilizzando l'apposito pulsante “Decadi”
 - Nel caso di statuto decaduto, è possibile renderlo nuovamente attivo utilizzando il pulsante “Rendi attiva”
 - Per cancellare lo statuto, occorre selezionare lo stesso, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante “Elimina”
 - In caso di inserimento di un nuovo statuto o di modificazione dei dati, è proposta una nuova schermata nella quale vi sono apposite sezioni dedicate a: dati generali (oggetto dello statuto, data di inizio e di scadenza dell'unione, funzioni e servizi previsti, dati del referente dell'applicativo), enti partecipanti, documentazione, modalità di gestione, contributi finanziari, deliberazioni.

ATTENZIONE: qualora i comuni partecipanti all'unione non firmino congiuntamente lo Statuto, la data da inserire come data di stipula dello Statuto stesso deve essere quella dell'apposizione dell'ultima firma.

- Dalla voce di menu Ricerca (b2), è possibile risalire ai vari documenti registrati nel sistema, eventualmente servendosi dei vari filtri relativi a tipo di documento, stato, data inizio e data scadenza, macro funzione svolta in forma associata.
- La voce Conv. Extra Associative (c) tra Unione e altri Enti locali permette l'inserimento e la visualizzazione delle convenzioni extra associative attive (c1) e di quelle chiuse (c2), ferma restando la possibilità di rinnovarle, in maniera analoga a quanto illustrato per le convenzioni extra associative stipulate dai comuni.

ATTENZIONE: è a carico del comune la gestione delle Convenzioni extrassociative scadute, segnalate con evidenza in rosso. L'iter previsto per una convenzione extrassociativa attiva e scaduta (quindi ancora presente nella sezione dedicata alle convenzioni attive), prevede che questa possa essere rinnovata o fatta decadere. Entrambe le operazioni fanno sì che la convenzione in questione sia spostata dalla sezione dedicata alle convenzioni attive a quella dedicata alle convenzioni chiuse/rinnovate. Il tipo di operazione effettuata, e quindi lo stato della convenzione stessa, è comunque segnalato attraverso l'evidenza esplicitata dall'apposita legenda presente nella schermata.

ISTRUZIONI PER LE COMUNITÀ MONTANE

Attraverso l'utilizzo del menu laterale, è possibile accedere alle informazioni relative a :

- a) *Dati Comunità montana* (Scheda dell'Ente, Composizione della Comunità montana e Dati del Referente dell'applicativo);
- b) *Conv. Extra Associative.* Questa voce di menù si sviluppa con le opzioni:
 - b1) Convenzioni attive
 - b2) Convenzioni chiuse/rinnovate
- c) *Documentazione Tipo, in cui vengono proposti una serie di documenti forniti dalla Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali utilizzabili come prototipi per la redazione dei corrispondenti documenti (convenzione extra associativa ...)*

Le schermate proposte per la gestione delle varie sezioni sono strutturate nel seguente modo:

- Nella sezione dedicata alle Conv. Extra Associative attive (b1) e chiuse/rinnovate (b2)
 - Una prima pagina propone un elenco delle convenzioni in essere, accompagnato da una breve sintesi di quelli che sono i dati principali; lo stato di ciascuna convenzione (ATTIVA, SCADUTA, RINNOVATA, ecc.) è segnalato con evidenza esplicitata da una apposita legenda
 - Per inserire una nuova convenzione, occorre cliccare sull'apposito pulsante "Nuova"
 - Per visualizzare tutti i dati in dettaglio di una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Visualizza"
 - Nel caso di convenzioni attive (b1), per visualizzare in dettaglio ed eventualmente modificare i dati di una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Modifica"
 - Nel caso di convenzioni attive in scadenza o scadute, è possibile rinnovarle o farle decadere utilizzando gli appositi pulsanti "Rinnova" e "Decadi"
 - se la convenzione è fatta decadere, evidenza della stessa appare nella sezione convenzioni chiuse/rinnovate (b2). Fino a quando non è fatta questa operazione o l'operazione di rinnovo la convenzione scaduta rimane visualizzata tra quelle attive
 - con il rinnovo, invece, il sistema "crea" una nuova convenzione, salvando automaticamente gran parte dei dati precedenti e salvando una copia della precedente convenzione nella parte dedicata alle convenzioni chiuse/rinnovate (b2)
 - Nel caso di convenzioni chiuse, rinnovate o decadute, è possibile renderle nuovamente attive utilizzando, nell'apposita sezione, il pulsante "Rendi attiva"
 - Per cancellare una convenzione, occorre selezionare la stessa, spuntando l'apposita casella, e cliccare sul pulsante "Elimina"

In caso di inserimento di una nuova convenzione o di modifica dei dati, è proposta una nuova schermata nella quale vi sono apposite sezioni dedicate a: *dati generali* (oggetto, convenzione di riferimento, data di inizio e di scadenza della convenzione e funzioni gestite in attuativa, nome del referente), *enti partecipanti*, *documentazione*, *modalità di gestione* della funzione o delle funzioni previste in attuativa, *i contributi finanziari*.

ATTENZIONE: è a carico del comune la gestione delle Convenzioni extrassociative scadute, segnalate con evidenza in rosso. L'iter previsto per una convenzione extrassociativa attiva e scaduta (quindi ancora presente nella sezione dedicata alle convenzioni attive) prevede che questa possa essere rinnovata o fatta decadere. Entrambe le operazioni fanno sì che la convenzione in questione sia spostata dalla sezione dedicata alle convenzioni attive a quella dedicata alle convenzioni chiuse/rinnovate. Il tipo di operazione effettuata, e quindi lo stato della convenzione stessa, è comunque segnalato attraverso l'evidenza esplicitata dall'apposita legenda presente nella schermata.

Si informa che il call center dell'INSIEL al quale è possibile chiedere informazioni o assistenza tecnica risponde al numero 040 3737 777; alla risposta occorre specificare che la richiesta riguarda l'applicativo denominato Sistema Web Finanza Locale – Convenzioni.

Al momento ciascun comune può visualizzare solo gli atti (convenzioni e altra documentazione) della forma associativa cui partecipa. Con il mese di settembre, sarà data la possibilità di visualizzare tutta la documentazione presente nel sistema, anche quella relativa ad altri enti, come richiesto durante gli incontri di presentazione.



Distinti saluti.



Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa "sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale": dott.ssa Marcella Pardini

**IL SERVIZIO WEB PER LE FORME ASSOCIATIVE – SISTEMA PER LA GESTIONE
ED IL MONITORAGGIO DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI LOCALI**

Slides







REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Funzionalità enti locali

insiel



Enti Locali

Il sistema consente di:

- **Gestire le diverse convenzioni** in atto con la possibilità di seguire l'iter e le scadenze delle stesse in un unico ambiente integrato
- **Condividere le informazioni** relative alle convenzioni comuni con altri Enti
- Pubblicare e gestire documenti allegati
- Ricercare e **scaricare modelli preconfezionati** utili per la stesura di atti standard pubblicati dal Servizio Finanza Locale
- Produrre **Report e Stampe** diverse

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Funzionalità Servizio Finanza Locale

insiel



Servizio Finanza Locale

Il sistema consente di:

- **Censire i soggetti e gli Enti coinvolti** nelle diverse forme associative
- **Pubblicare modelli predefiniti** a supporto degli Enti locali
- **Monitoraggio** dei dati raccolti
- Pubblicare i dati raccolti sul **portale regionale delle Autonomie Locali**



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Soggetti e ruoli





Enti Locali

Il sistema prevede una diversificazione delle funzionalità messe a disposizione a seconda del **soggetto** (Comune, Comunità Montana, Unione di Comuni) e, nel caso di Comuni, del ruolo dello stesso all'interno della forma associativa.

In particolare, per i Comuni distinguiamo fra:

- Comune **Capofila Istituzionale** dell'**Associazione Intercomunale**;
- Comune **Capofila** di una o più **Convenzioni Attuative**
- Comune **Capofila** di una o più **Convenzioni Extra Associative**
- Comune partecipante **non Capofila**



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Soggetti e ruoli: Comuni



Comuni

➔

- ✓ Il **Comune Capofila Istituzionale dell'Associazione Intercomunale** inserisce nel sistema i dati relativi alla Convenzione Quadro;
- ✓ Il **Comune Capofila di una o più Convenzioni Attuative** inserisce nel sistema i dati ad esse relativi;
- ✓ Il **Comune Capofila di una o più Convenzioni Extra-Associative** inserisce nel sistema i dati ad esse relativi;
- ✓ **Tutti i Comuni** possono visualizzare i dati relativi alle Forme Associate cui partecipano;
- ✓ **Tutti i Comuni** inseriscono nel sistema i dati specifici del Comune stesso.



Soggetti e ruoli: Comuni - Esempio

I Comuni di

- Codroipo
- Basiliano
- Bertiole
- Sedegliano

costituiscono un'Associazione Intercomunale regolata da una [Convenzione Quadro](#) che individua nel Comune di [Codroipo](#) il suo [Comune Capofila Istituzionale](#).



Soggetti e ruoli: Comuni - Esempio

Tale [Convenzione Quadro](#) trova applicazione attraverso tre [Convenzioni Attuative](#), che per semplicità chiameremo:

- Convenzione Attuativa A
- Convenzione Attuativa B
- Convenzione Attuativa C

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Soggetti e ruoli:
Comuni - Esempio

insiel

Convenzione Quadro

Stipulata tra i Comuni di

- Codroipo - Capofila Istituzionale dell'Associazione
- Basiliano
- Bertiole
- Sedegliano



Il Comune di Codroipo inserisce nel sistema i dati relativi alla Convenzione Quadro;
Gli altri Comuni possono consultare i dati.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Soggetti e ruoli:
Comuni - Esempio

insiel

Convenzione Attuativa A

Stipulata tra i Comuni di

- Codroipo - Capofila della Convenzione Attuativa
- Basiliano
- Bertiole
- Sedegliano



Il Comune di Codroipo inserisce nel sistema i dati relativi alla Convenzione Attuativa;
Gli altri Comuni possono consultare i dati.

 REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

 insiel

**Soggetti e ruoli:
Comuni - Esempio**

Convenzione Attuativa B

Stipulata tra i Comuni di

- Codroipo
- Basiliano - Capofila della Convenzione Attuativa



Il Comune di Basiliano inserisce nel sistema i dati relativi alla Convenzione Attuativa;
Sia il Comune di Codroipo che gli altri Comuni partecipanti all'Associazione possono consultare i dati.

 REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

 insiel

**Soggetti e ruoli:
Comuni - Esempio**



Convenzione Attuativa C

Stipulata tra i Comuni di

- Basiliano - Capofila della Convenzione Attuativa
- Bertioło



Il Comune di Basiliano inserisce nel sistema i dati relativi alla Convenzione Attuativa;
Sia il Comune di Bertioło che gli altri Comuni partecipanti all'Associazione possono consultare i dati.





Caratteristiche del sistema realizzato



L'accesso al sistema

- Il servizio web è accessibile mediante *browser* standard (Internet Explorer v.5.5 o superiori)
- Indirizzo per collegarsi al sistema:
 - Intranet:
<http://servizistatistici/ConvenzioniEntiLocali>
 - Internet:
<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

L'accesso al sistema



Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/index.htm

Osservatorio Forme Collaborative Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Osservatorio Forme Collaborative

username

password

login

insiel

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni - Menu



Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/Servlet/ServletLogin

udine

- Dati Comune
- Capofila
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Note e Comunicazioni

Servizio ottimizzato per Internet Explorer: 01/09/2005

Si informa che il servizio **Convenzioni Enti Locali** è ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e successivi ad una risoluzione di 800x600 pixel o superiore.

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni - Comunicazioni



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <http://servizi.statsoi.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet.Login>

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comune
- ▶ Capofila
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- Comunicazioni
- manuale utente
- ▶ Cambio password
- ▶ Esci

Note e Comunicazioni

01/09/2005

Servizio ottimizzato per Internet Explorer
Si informa che il servizio Convenzioni Enti Locali è ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e successivi ad una risoluzione di 800x600 pixel o superiore.

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Scheda Ente



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <http://servizi.statsoi.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet.Login>

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comune
- Scheda dell'Ente
- Dati del Referente
- ▶ Capofila
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Scheda dell'Ente

(Scheda ente cod. 70)

Dati generali:

Denominazione:

Tipo ente:

Codice fiscale:

Codice Istat:

Indirizzo:

Via:

Num. civico:

Cap:

Provincia:

Comune:

Telefono:

Fax:

Altri dati:

Sito web:

<http://www.udine.com> Vai al sito

e-mail:

salva | Annulla

Operazione completata

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Dati Referente

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/ser-let/ser-let/Login

Convenzioni Enti Locali

- Dati Comune
- Scheda dell'Ente
- Dati del Referente
- Capofila
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Inserisci Referente

Indicare i dati della persona referente per questa applicazione:

Cognome:

Nome:

Telefono:

Fax:

e-mail:

Salva | Annulla

Operazione completata

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Quadro

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/ser-let/ser-let/Login

Convenzioni Enti Locali

- Dati Comune
- Capofila
- Convenzioni Quadro
- Conv. Attuat. Attive
- Conv. Attuat. Chiusura/Rinnoziata
- Ricerca
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Convenzioni Quadro

Legenda:

- Convenzioni scadute
- Convenzioni a breve scadenza (90gg)
- Convenzioni decedute
- Convenzioni rinnovate

1 convenzione visualizzata.

Associazione Intercomunale - sadfgd (522)
ATTIVA
ASTER: si
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 14/02/2007 - valida fino al 05/04/2017
Oggetto: Associazione per la gestione dei servizi del personale

- Enti partecipanti
- Attività e servizi
- Convenzioni Attuative

Nuova | Visualizza | Modifica | Elimina | Decadi | Rendi Attiva

Operazione completata



Comuni – Conv. Quadro Modifica



Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet/Login

Convenzioni Enti Locali udine

- ▶ Dati Comune
- ▶ Capofila
- Convenzioni Quadro
- Conv. Attuat. Attive
- Conv. Attuat.
- Chiusura/Rinnovata
- Ricerca
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Modifica Convenzione

Documentazione

Dati generali
Enti Partecipanti
Documentazione
Contributi finanziari
Convenzioni attive

A questa convenzione sono stati allegati i seguenti documenti. E' possibile aprirli o salvarli sul proprio computer facendo click sui link sottostanti. Per cancellare uno di questi documenti dal sistema selezionarlo e fare click su Cancella Allegato.

[Convenzione Quadro \(test.doc\)](#): ardsd

[Nuovo Allegato](#) | [Cancella Allegato](#) | [Indietro](#)



Comuni – Conv. Quadro Modifica



Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet/Login

Convenzioni Enti Locali udine

- ▶ Dati Comune
- ▶ Capofila
- Convenzioni Quadro
- Conv. Attuat. Attive
- Conv. Attuat.
- Chiusura/Rinnovata
- Ricerca
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Modifica Convenzione

Contributi finanziari

Dati generali
Enti Partecipanti
Documentazione
Contributi finanziari
Convenzioni attive

Dettagliare i contributi:

Anno: 2007 | Tipologia: Incentivo ordinario annuale | Importo: €

Anno	Tipologia Contributo	Importo €
2007	Incentivo straordinario iniziale	4.500 €

[Cancella contributo](#) | [Indietro](#)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Quadro Modifica



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServeletLogin

Convenzioni Enti Locali

Modifica Convenzione
Riferimenti alle convenzioni attive

Dati generali Enti Partecipanti Documentazione Contributi finanziari **Convenzioni attive**

Convenzioni attive:

Convenzione	Partecipanti	Sede/Capofila	Funzioni e servizi	Scadenza
(622) Gestione del personale Attiva	Comune di Udine	Comune di Udine	popolopi <ul style="list-style-type: none"> • Gestione del personale - Trattamento economi • Gestione del personale - Altro 	09/12/2007

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Quadro Visualizza



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServeletLogin

Convenzioni Enti Locali

Dati Quadro

DATI GENERALI:

Obiettivo: Associazione per la gestione dei servizi del personale

Tipo convenzione: Quadro

Ente capofila: Comune di Udine
Cod. Civ. 00178000300 n.55
C.AB. 33000
Comune di UDINE
FRI
FRI

Data inizio: 04/02/2007

Data scadenza: 05/04/2017

Estremi dell'atto: Delibera giunta del 16/02/2007

Riferimenti: n.a.

Note funzioni/servizi:

Stato convenzione: Attiva

FUNZIONI PRESENTI:

- AD1 - Gestione del personale - Reclutamento del personale/corsi
- AD2 - Gestione del personale - Trattamento economico
- AD3 - Gestione del personale - Trattamento graduale
- AD4 - Gestione del personale - Formazione specialistica
- AD5 - Gestione del personale - Formazione professionale
- AD6 - Gestione del personale - Amministrazione dei regolamenti del personale
- AD7 - Gestione del personale - Altro

ENTI PARTECIPANTI (E ENTI):

Comune di Aviano
Comune di Arba
Comune di Aviano
Comune di Azzano Decimo
Comune di Basiliano
Comune di Udine

CONTRIBUTI FINANZIARI:

Anno	Tipologia di contributo	Quota €
2007	Incentivo straordinario iniziale	4.500,00

DOCUMENTI ALLEGATI:

Convenzione Quadro (testi.doc) vedend

Creato da: udine
Data di creazione: 16/02/2007
Modificato da: udine
Data ultima modifica: 26/04/2007

REGIONE AUTONOMA
FRILUNI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative Attive

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/Servlet.Login

Convenzioni Enti Locali

- Dati Comune
- Capofila
 - Convenzioni Quadro
 - Conv.Attuat. Attive
 - Conv.Attuat.
 - Chiusura/Rinnovate
- Ricerca
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Convenzioni Attuative attive

Legenda:

- Convenzioni scadute
- Convenzioni a breve scadenza (9000)

1 convenzione visualizzata.

Convenzione popolepi (422)
ATTIVA
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 06/12/2007 - valida fino al 09/12/2007

- Enti partecipanti
- Attività e servizi

Operazione completata

nuova | visualizza | modifica | elimina | rinnova | decedi

Internet

REGIONE AUTONOMA
FRILUNI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative Attive Modifica

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/Servlet.Login

Convenzioni Enti Locali

- Dati Comune
- Capofila
 - Convenzioni Quadro
 - Conv.Attuat. Attive
 - Conv.Attuat.
 - Chiusura/Rinnovate
- Ricerca
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Modifica Convenzione

Dati Generali

Dati generali | Enti Partecipanti | Documentazione | Modalità gestione | Contributi finanziari

Ente e capofila: Comune di Udine
Sede/Capofila: popolepi

Conv. Quadro: Associazione intercomunale saipgi dal 16/02/2007 al 05/04/2017

Associazione intercomunale saipgi (cod. 522)
Ente capofila: Comune di Udine
Oggetto: Associazione per la gestione dei servizi del personale
Data inizio: 16/02/2007 - Data scadenza: 05/04/2017

Data inizio: 5 Dicembre 2007
Data scadenza: 9 Dicembre 2007
Estremo dell'atto: 15 del 1 Aprile 2007

Macro-Funzioni/Funzioni scelte:
Macro-Funzioni: A - Gestione del personale

Funzioni disponibili:

- A01 - Inquadramento del personale/concorsi
- A02 - Trattamento inquadro
- A03 - Passaggio anzianità
- A04 - Formazione professionale
- A05 - Amministrazione dei regolamenti del personale

Funzioni selezionate:
A02 - Trattamento economico

Altre funzioni:
Macrofunzione: Altro di A - Gestione del personale
Descrizione: Altro asa

Note funzioni:

nome referente:
cognome referente:

Salva | Indietro

Internet

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative Attive
Modifica

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/ser-let/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali

Dati Comune

Capofila

Convenzioni Quadro

Conv. Attuat. Attive

Conv. Attuat.

Chiusura/Rinnovazione

Ricerca

Conv. Extra Associative

Documentazione Tipo

Servizi

Escl

Operazione completata

Modifica Convenzione

Modalità di gestione

Dati generali Enti Partecipanti Documentazione **Modalità gestione** Contributi finanziari

Specificare le diverse modalità di gestione per le funzioni elencate:

Funzione	Modalità di gestione	Note sulla gestione
AD2 Gestione del personale Trattamento economico	Non specificato	
AD7 Gestione del personale Altro Altro asa	Non specificato	

Salva | Indietro

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative Attive
Modifica

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/ser-let/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali

Dati Comune

Capofila

Convenzioni Quadro

Conv. Attuat. Attive

Conv. Attuat.

Chiusura/Rinnovazione

Ricerca

Conv. Extra Associative

Documentazione Tipo

Servizi

Escl

Modifica Convenzione

Contributi finanziari

Dati generali Enti Partecipanti Documentazione Modalità gestione **Contributi finanziari**

Dettagliare i contributi:

Anno: 2007 Tipologia: Incentivo ordinario annuale Importo: € [Aggiungi]

Anno	Tipologia Contributo	Importo €
------	----------------------	-----------

Indietro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative Attive

Visualizza



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://servizi.statistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/Servlet/ServletLogin

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comune
- ▶ Capofilia
 - Convenzioni Quadro
 - Conv. Attuat. Attive
 - Conv. Attuat.
 - Chiuse/Rinnovate
- Ricerca
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Dati Attuativa

DATI GENERALI:	
Oggetto:	popolipi
Tipo convenzione:	Attuativa
Conv. Quadro rif.:	Associazione Intercomunale sadfjd del 16/02/2007
Ente capofilia:	Comune di Udine Via Via Savorgnana n.11 Cap: 33100 Comune di UDINE Tel: Fax:
Data inizia:	05/12/2007
Data scadenza:	09/12/2007
Estremi dell'atto:	aaa del 01/04/2007
Referenz:	g s
Note funzioni/servizi:	
Stato convenzione:	Attiva

FUNZIONI PREVISTE:

- A02 - Gestione del personale - Trattamento economico
- A07 - Gestione del personale - Altro - Altro aaa

ENTI PARTECIPANTI (1 Enti):

Comune di Udine

DOCUMENTI ALLEGATI:

[Convenzione Attuativa \(Documento test.doc\)](#) Test documento

Stampa | Indietro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative

Chiuse / Rinnovate



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://servizi.statistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/Servlet/ServletLogin

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comune
- ▶ Capofilia
 - Convenzioni Quadro
 - Conv. Attuat. Attive
 - Conv. Attuat.
 - Chiuse/Rinnovate
- Ricerca
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Convenzioni Attuative chiuse

Legenda:

- Convenzioni decadute
- Convenzioni rinnovate

1 convenzione visualizzata.

- Convenzione test (624)**
RINNOVATA

E' stata rinnovata dalla convenzione test (625) - dal 05/04/2007 al 10/05/2007
Sede/Capofilia: Comune di Udine
Istituita il 16/02/2007 valida fino al 05/04/2007

- Enti partecipanti
- Attività e servizi

Visualizza | Elimina | Rendi Attiva



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Attuative Chiuse / Rinnovate Visualizza



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali

Dati Comune

- Capofila
- Convenzioni Quadro
- Conv.Attuative Attive
- Conv.Attuative Chiuse/Rinnovate
- Ricerca
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- ESCI

Dati Attuativa

DATI GENERALI:	
Oggetto:	test
Tipo convenzione:	Attuativa
Conv.Quadro rif.:	Associazione Intercomunale sadfcd del 16/02/2007
Ente capofila:	Comune di Udine Via Via Savorgnana n.11 Cap:33100 comune di UDINE Tel.: Fax:
Data inizio:	16/02/2007
Data scadenza:	05/04/2007
Estremi dell'atto:	legge 1 del 03/02/2007
Riferimenti:	d.o
Note funzioni/servizi:	
Stato convenzione:	Rinnovata

FUNZIONI PREVISTE:	
•	A02 - Gestione del personale - Trattamento economico

ENTI PARTECIPANTI (E Enti):	
Comune di Basiliano	
Comune di Udine	

Creato da: udine
Data di creazione: 26/04/2007
Modificato da: udine
Data ultima modifica: 26/04/2007

Stampa | Indietro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Ricerca



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali

Dati Comune

- Capofila
- Convenzioni Quadro
- Conv.Attuative Attive
- Conv.Attuative Chiuse/Rinnovate
- Ricerca
- Conv. Extra Associative
- Documentazione Tipo
- Servizi
- ESCI

Ricerca

Specificare uno o più criteri di ricerca:

Ente Capofila: Comune di Udine

Tipo: Quadro

Stato convenzione: Attiva

Data: al

Macro-Funzione: Qualsiasi Macro-Funzione

Ricerca

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Extra Associative Attive



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistico.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali

- Dati Comune
- Capofila
 - Conv. Extra Associative**
 - Convenzioni Attive
 - Convenzioni
 - Chiusura/Rinnovate
- Documentazione tipo
- Servizi
- Escl

Convenzioni Extra Associative attive

2 convenzioni visualizzate.

Legenda:

- Convenzioni scadute
- Convenzioni a breve scadenza (10gg)

- Convenzione Rappresentanze sindacali (626)**
ATTIVA
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 26/04/2007 valida fino al 20/06/2008
Enti partecipanti:
Attività e servizi:
- Convenzione aaa (627)**
ATTIVA
Rinnova la convenzione aaa (444) - dal 07/02/2007 al 10/02/2007
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 10/02/2007 valida fino al 16/12/2007
Enti partecipanti:
Attività e servizi:

nuova | Visualizza | Modifica | Elimina | Rinnova | Decadi

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Extra Associative Attive Modifica



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistico.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali

- Dati Comune
- Capofila
 - Conv. Extra Associative**
 - Convenzioni Attive
 - Convenzioni
 - Chiusura/Rinnovate
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Modifica Convenzione

Dati Generali

Dati generali | Enti Partecipanti | Documentazione | Modalità gestione | Contributi finanziari

Oggetto: (Codice: 426)

Ente capofila:

Data inizio:

Data scadenza:

Estremi dell'atto: dal

Macro-Funzioni/Funzioni svolte:

Macro-Funzioni:

Funzioni disponibili:

- A01 - Reclutamento del personale/assunzioni
- A02 - Trattamento economico
- A03 - Trattamento giuridico
- A05 - Formazione professionale
- A06 - Armonizzazione dei regolamenti del personale

Funzioni selezionate:

- A04 - Relazioni sindacali

Altre funzioni:

Macrofunzione	Descrizione
<input type="text" value="Altro di G - Gestione unificata del servizio tecnico"/>	<input type="text"/>

Nome referente:

Cognome referente:

Salva | Indietro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Extra Associative Chiuse / Rinnovate



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/serve/ServiceLogin>

Convenzioni Enti Locali

Convenzioni Extra Associative chiuse

1 convenzione visualizzata.

Legenda:

- Convenzioni decadute
- Convenzioni rinnovate

Convenzione aaa (444)
RINNOVATA
 È stata rinnovata dalla convenzione aaa (627) - dal 10/02/2007 al 16/12/2007
 Sede/Capofila: Comune di Udine
 Istituita il 07/02/2007 valida fino al 10/02/2007

Enti partecipanti
 Attività e servizi

Visualizza | Elimina | Ricordi Attiva



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comuni – Conv. Extra Associative Chiuse / Rinnovate Visualizza



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/serve/ServiceLogin>



Convenzioni Enti Locali

Dati Extra Associativa

DATI GENERALI:	
Oggetto:	aaa
Tipo convenzione:	Extra Associativa
Ente capofila:	Comune di Udine Via/Via Savorgnana n.11 Cap:33100 Comune di UDINE Tel.: Fax:
Data inizio:	07/02/2007
Data scadenza:	10/02/2007
Estremi dell'atto:	123 del 07/02/2007
Referente:	a a
Note funzioni/servizi:	
Stato convenzione:	rinnovata
FUNZIONI PREVISTE:	
<ul style="list-style-type: none"> • A01 - Gestione del personale - Reclutamento del personale/concorsi 	
ENTI PARTECIPANTI (1 ENI):	
Comune di Udine	

Creato da: udine
Data di creazione: 07/02/2007

Stampa | Indietro





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comunità Montane – Menu



Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServletLogin

comun mont carnia

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comunità montana
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Note e Comunicazioni

01/09/2005

Servizio ottimizzato per Internet Explorer

Si informa che il servizio **Convenzioni Enti Locali** è ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e successivi ad una risoluzione di 800x600 pixel o superiore.

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comunità Montane – Scheda Ente



Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServletLogin

comun mont carnia

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comunità montana
- ▶ Scheda dell'Ente
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Scheda dell'Ente

(Scheda ente cod. 220)

Dati generali:

Denominazione:

Tipo ente:

Codice fiscale:

Codice Istat:

Indirizzo:

Via:

Num. civico:

Cap:

Provincia:

Comune:

Telefono:

Fax:

Altri dati:

Sito web:

e-mail:

Dati sul territorio:

Popolazione: 3.586 (abitanti)

Superficie: 0 (Km quadrati)

Note:

- Il valore della popolazione e della superficie indicati sono la somma dei singoli valori degli enti partecipanti indicati nella scheda "Composizione".
- La popolazione indicata si riferisce ai dati POSAS dell'anno 2005.

Salva | Annulla



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comunità Montane – Composizione



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali comun mont carnia

Dati Comunità montana

Scheda dell'Ente

Composizione

Dati del Referente

Conv. Extra Associative

Documentazione Tipo

Servizi

Esci

Composizione Comunità Montana della Carnia

Sono stati selezionati 2 enti partecipanti:

Ente	Popolazione (n° abitanti)	Superficie (km quadrati)
Comune di Arba	2.302	0
Comune di Arta Terme	2.284	0
Totale:	3.586	0

Per modificare la composizione degli Enti utilizzare l'elenco sotto riportato e fare click su Salva.

Enti disponibili:

- Comune di Alesio del Friuli
- Comune di Amaro
- Comune di Ampezzo
- Comune di Andria
- Comune di Aquileia
- Comune di Arba
- Comune di Arta Terme
- Comune di Artagnon
- Comune di Arzene
- Comune di Attimis
- Comune di Aviano
- Comune di Azzano Decimo
- Comune di Bagnaria Arsa
- Comune di Barcis
- Comune di Dertorio
- Comune di Biadene
- Comune di Bordano
- Comune di Brugnera
- Comune di Buja

Enti selezionati:

- Comune di Arba
- Comune di Arta Terme

Salva | Annulla



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comunità Montane – Referente



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/ServiceLogin

Convenzioni Enti Locali comun mont carnia

Dati Comunità montana

Scheda dell'Ente

Composizione

Dati del Referente

Conv. Extra Associative

Documentazione Tipo

Servizi

Esci

Inserisci Referente

Indicare i dati della persona referente per questa applicazione:

Cognome:

Nome:

Telefono:

Fax:

e-mail:

Salva | Annulla



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comunità Montane – Conv. Extra Associative Attive



insiel

Convenzioni Enti Locali

- ▶ Dati Comunità montana
- ▶ **Conv. Extra Associative**
 - Convenzioni Attive
 - Convenzioni Chiuse
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Escl

Convenzioni Extra Associative attive

2 convenzioni visualizzate.

Legenda:

- Convenzioni scadute
- Convenzioni a breve scadenza (90gg)

- Convenzione Rappresentanze sindacali (626)**
ATTIVA
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 26/04/2007 valida fino al 20/06/2008
 Enti partecipanti
 Attività e servizi
- Convenzione asa (627)**
ATTIVA
Rinnova la convenzione asa (444) - dal 07/02/2007 al 10/02/2007
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 10/02/2007 valida fino al 16/12/2007
 Enti partecipanti
 Attività e servizi

[Nuove](#) | [Visualizza](#) | [Modifica](#) | [Elimina](#) | [Rinnova](#) | [Decedi](#)

Operazione completata



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni - Menu



insiel

Convenzioni Enti Locali

- ▶ **Dati Unione di Comuni**
- ▶ Ente Unione
- ▶ **Conv. Extra Associative**
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Escl

Note e Comunicazioni

01/09/2005

Servizio ottimizzato per Internet Explorer:
Si informa che il servizio **Convenzioni Enti Locali** è ottimizzato per Internet Explorer 5.5 e successivi ad una risoluzione di 800x600 pixel o superiore.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni – Scheda ente



insiel

- ▶ Dati Unione di Comuni
- Scheda dell'Ente
- Dati del Referente
- ▶ Ente Unione
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Scheda dell'Ente

(Scheda ente cod. 239)

Dati generali:

Denominazione:

Tipo ente:

Codice fiscale:

Codice Istat:

Indirizzo:

Via:

Num. civico:

Cap:

Provincia:

Comune:

Telefono:

Fax:

Altri dati:

Sito web:

e-mail:

Dati sul territorio:

Popolazione: (abitanti)

Superficie: (Km quadrati)

Note:
- La popolazione indicata si riferisce ai dati POSAS dell'anno 2005.

Salva | Annulla



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni - Referente



insiel

- ▶ Dati Unione di Comuni
- Scheda dell'Ente
- Dati del Referente
- ▶ Ente Unione
- ▶ Conv. Extra Associative
- ▶ Documentazione Tipo
- ▶ Servizi
- ▶ Esci

Inserisci Referente

Indicare i dati della persona referente per questa applicazione:

Cognome:

Nome:

Telefono:

Fax:

e-mail:

Salva | Annulla




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni – Ente Unione Statuto e Deliberazioni di attr.



insiel






REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni – Ente Unione Statuto e Deliberazioni di attr. Modifica



insiel





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni – Ente Unione
Statuto e Deliberazioni di attr.
Modifica



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet.login

Convenzioni Enti Locali unione val meduna

Modifica Statuto
Deliberazioni di attuazione

Dati generali Enti Partecipanti Documentazione Modalità gestione Contributi finanziari Deliberazioni

Funzione: ADA - Relazioni sindacali
 Enti: TUTTI

A - Gestione del personale

A04 - Relazioni sindacali

Ente	Attributo / Non Attributo	Atto n.°	Data
Comune di Aviano	<input checked="" type="checkbox"/>	aaa	1 Marzo 2008
Comune di Aquileia	<input type="checkbox"/>		
Comune di Bertoldo	<input checked="" type="checkbox"/>	asd	25 Giugno 2008
Comune di Meduno	<input type="checkbox"/>		

Salva | Indietro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni – Ente Unione
Statuto e Deliberazioni di attr.
Visualizza



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet.login

Convenzioni Enti Locali unione val meduna

Dati Statuto

DATI GENERALI:

Oggetto: =

Tipo convenzione: Statuto

Ente capofila: Unione di Comuni della Valmeduna - Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto
Via Roma n.1
C.p. 33090
Comune di TRAMONTI DI SOPRA
Tel. 0427 840017
Fax 0427 848955

Data inizio: 16/02/2007

Data scadenza: 16/06/2010

Estremi dell'atto: = del 16/02/2007

Rel. servizio: = =

Note funzioni/servizi:

Stato convenzione: Attiva

FUNZIONI PREVISTE:

- A04 - Gestione del personale - Relazioni sindacali

ENTI PARTECIPANTI (4 Enti):

Comune di Aquileia

Comune di Aviano

Comune di Bertoldo

Comune di Meduno

Creato da: unione val meduna
 Data di creazione: 16/02/2007
 Modificato da: unione val meduna
 Data ultima modifica: 16/02/2007

Stampa | Indietro



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Unioni di Comuni – Ente Unione Ricerca



insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://serviziostatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/servelet.login

unione val meduna

Convenzioni Enti Locali

- Dati Unione di Comuni
- Ente Unione
 - Stato e Delibera di attuazione
 - Ricerca
- Gov. Extra Associativo
- Documentazione Tipo
- Servizi
- Escl

Ricerca

Specificare uno o più criteri di ricerca:


Ente Capofila: Unione di Comuni della Valmeduna - Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

Tipo:

Stato convenzione:

Dal: al

Macro-Funzione:



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Iter di una Convenzione...

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://servizi.statistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/Servlet.Login

Convenzioni Attuative attive

Legenda:

- Convenzioni scadute
- Convenzioni a breve scadenza (90gg)

2 convenzioni visualizzate.

Convenzione popolepi (622)
ATTIVA
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 05/12/2007 valida fino al 09/12/2007

- Enti partecipanti
- Attività e servizi
- Documentazione

Convenzione test (623)
ATTIVA
Rinnova la convenzione test (624) - dal 16/02/2007 al 05/04/2007
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 05/04/2007 valida fino al 24/04/2007

- Enti partecipanti
- Attività e servizi

nuova | Visualizza | Modifica | Elimina | Rinnova | Decadi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Iter di una Convenzione...

insiel

Convenzioni Enti Locali - Microsoft Internet Explorer

http://servizi.statistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali/servelet/Servlet.Login

Convenzioni Attuative chiuse

Legenda:

- Convenzioni decadute
- Convenzioni rinnovate

1 convenzione visualizzata.

Convenzione test (625)
RINNOVATA
E' stata rinnovata dalla convenzione test (642) - dal 24/04/2007 al 29/12/2007
Sede/Capofila: Comune di Udine
Istituita il 05/04/2007 valida fino al 24/04/2007

- Enti partecipanti
- Attività e servizi

Visualizza | Elimina | Rendi Attiva




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Iter di una Convenzione...



insiel





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Assistenza



insiel

Assistenza INSIEL:

- Call Center al 040 3737 777, specificando che la richiesta riguarda l'applicativo

Sistema Web Finanza Locale - Convenzioni

PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Deliberazione Giunta Regionale 20 luglio 2007, n. 1786

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che prevede, ai commi 1 e 2, l'approvazione e l'aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, del Piano di valorizzazione territoriale triennale nel quale:

- a) è effettuata la ricognizione delle forme associative, con l'individuazione delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni;
- b) sono specificati i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni;
- c) è definito il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) sulla base delle proposte di accordo quadro.

VISTI gli articoli 22, 23, 25 e 28 della citata legge regionale 1/2006 che definiscono la disciplina fondamentale, rispettivamente, delle Associazioni intercomunali, delle Unioni di comuni, degli Ambiti di sviluppo territoriale (Aster) e delle fusioni di Comuni;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1/2006 in sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla sopra indicata lettera c), relativamente al programma di finanziamento degli ASTER, anche le associazioni intercomunali e le unioni di comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo;

VISTO l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 1/2006, che prevede, in via generale, la comunicazione degli atti relativi alla costituzione ed alla modificazione delle forme collaborative alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della legge regionale 1/2006, che prevede, nello specifico, la segnalazione, da parte degli enti interessati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, delle modificazioni intervenute in ordine alle forme associative, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 1/2006 che equipara il Consorzio Comunità collinare del Friuli alle associazioni intercomunali, ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II della medesima legge regionale 1/2006, vincolandolo a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 1/2006 che, per la determinazione dei criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale, dispone venga prioritariamente tenuto conto della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 che, per l'accesso delle unioni ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) per quelle costituite da due comuni non montani almeno uno dei due comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da due comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;
- b) per quelle costituite da tre o più comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da tre o più comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il comma 3 del succitato articolo 27 che, nel precisare il contenuto del Piano di valorizzazione territoriale, prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di comuni;

VISTO il comma 4 del succitato articolo 27 che, per la determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, concede priorità alle funzioni e ai servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei comuni aderenti e riserva una quota degli incentivi a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornato la Carta dei servizi di cui all'articolo 30 della medesima della regionale 1/2006;

PRECISATO che il suddetto comma 4 prevede, altresì, il computo dell'incentivo annuale con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei comuni;

VISTI i commi 5 e 6 dell'articolo 27 che prevedono, rispettivamente, la decurtazione degli incentivi ordinari successivi alla prima annualità delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati e la riduzione proporzionale dell'incentivo in caso di insufficienza del fondo annuale stanziato in bilancio regionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, che ha approvato il primo Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2006 e ha fissato al 15 marzo di ciascun anno il termine per la ricognizione annuale delle forme associative, al 15 aprile di ciascun anno il termine entro il quale le proposte di accordo quadro degli ASTER devono essere presentate alla Regione per poter essere valutate ai fini dell'inserimento nel programma di finanziamento contenuto nel Piano di valorizzazione e ha, altresì, definito i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'incentivo straordinario e ordinario alle unioni, associazioni intercomunali e comuni risultanti dalla fusione e per il finanziamento delle convenzioni extrassocie;

RICHIAMATA, al riguardo, la comunicazione alla Giunta regionale dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Franco Iacop del 29 marzo 2007, con la quale è stato reso noto che, alla scadenza del termine del 15 marzo per la ricognizione annuale delle forme associative esistenti, alle dodici forme associative risultanti dalla prima ricognizione annuale, di cui quattro unioni e otto associazioni intercomunali, si sono aggiunte ventotto forme associative e, precisamente, una nuova unione e ventisette associazioni intercomunali;

VISTO l'articolo 3, comma 21, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 che per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali autorizza, per l'anno 2007, una spesa di 10 milioni di euro, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale;

EVIDENZIATO che, per l'anno 2007, la legge regionale 1/2007, all'articolo 3, comma 22, destina una quota di risorse relative al Piano di valorizzazione territoriale, residua dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e dell'incentivo ordinario a favore delle unioni e delle associazioni intercomunali, per il finanziamento delle convenzioni tra comuni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai comuni con la Comunità montana di appartenenza, a esclusione delle convenzioni attuative di convenzioni quadro e con priorità per i comuni interamente montani e per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, disponendo la riduzione del 50% del valore attribuito alle funzioni associate dalla parte seconda del Piano medesimo e che, pertanto è necessario individuare anche per tale fattispecie i criteri e le modalità per accedere al beneficio;

RITENUTO, per il calcolo dell'incentivo straordinario, di richiamare integralmente i criteri già definiti con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2666 di approvazione del primo Piano di valorizzazione territoriale;

RITENUTO, per il calcolo dell'incentivo ordinario, di richiamare le funzioni finanziabili e i valori delle stesse previsti dalla Tabella C inserita nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale 2006 per quanto attiene l'individuazione delle macrofunzioni e delle funzioni e servizi finanziabili;

RITENUTO, in particolare, di tipizzare nuove funzioni e servizi finanziabili rispetto a quelle previste per il 2006, quali la gestione in forma associata di canile sovracomunale, il controllo sulle società partecipate e la macrofunzione relativa alla gestione della programmazione comunitaria, nonché di incrementare i valori attribuiti ad alcune funzioni e macrofunzioni di cui alla suddetta tabella C;

RITENUTO di applicare all'incentivo ordinario una maggiorazione, nell'ipotesi di intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli comuni relativamente ad una macrofunzione prevista dal Piano;

RITENUTO di conservare il sistema di maggiorazioni già previsto dal Piano di valorizzazione 2006 e collegato alla tipologia di forma associativa, al numero dei comuni partecipanti, al territorio complessivo e alla popolazione della

forma associativa, prevedendo un particolare incremento della maggiorazione per numerosità degli enti partecipanti in caso di presenza di piccoli comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006;

RITENUTO di apportare ai modelli di verifica, dai quali desumere l'effettiva gestione in forma associata delle funzioni e servizi, e ai modelli per la presentazione della richiesta di incentivo straordinario e ordinario, come previsti dal Piano di valorizzazione 2006, le modificazioni necessarie in ragione degli interventi correttivi succitati;

RITENUTO, per quanto attiene le convenzioni extrassociative, di collegare il loro finanziamento alla tipizzazione delle funzioni e servizi previsti dalla tabella C della seconda parte del Piano, con la riduzione del 50% prevista dall'art. 3, comma 22 della legge regionale 1/2007;

RITENUTO, altresì, di conservare il sistema di maggiorazione collegato al numero dei comuni partecipanti, al territorio e alla popolazione dei comuni coinvolti nella convenzione extrassociativa;

RITENUTO di consentire la presentazione della domanda di finanziamento al solo comune capofila di associazione intercomunale, o comunità collinare del Friuli o Unione dei comuni per quanto attiene l'incentivo straordinario e incentivo ordinario, e al solo comune capofila o alla comunità montana per il finanziamento di convenzioni extrassociative;

RICHIAMATA, per quanto attiene la definizione del programma di finanziamento degli interventi territoriali integrati degli ASTER, la deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 2 marzo 2007, con la quale sono stati definiti gli obiettivi e i criteri generali ai quali le proposte di accordo quadro devono conformarsi;

VISTO l'articolo 3, comma 37, della legge regionale 1/2007 che per il finanziamento nel Piano di valorizzazione territoriale degli interventi territoriali integrati programmati dagli ASTER ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006 destina, per l'anno 2007, un fondo di 20 milioni di euro;

VISTE le proposte di accordo quadro degli ASTER pervenute alla struttura competente in materia di autonomie locali entro il termine del 15 aprile 2007;

VERIFICATA da parte degli uffici competenti della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, la conformità delle stesse agli obiettivi e ai criteri generali fissati con deliberazione giuntale n. 425 del 2007;

PRESO atto delle indicazioni di priorità e di modalità di finanziamento previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale 425/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 29 giugno 2007 che ha approvato in via preliminare, ai sensi dell'articolo 26, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e ai sensi dall'articolo 3, commi 21 e 22 della legge regionale 1/2007, il Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2007, definendo altresì i criteri per il finanziamento di convenzioni extrassociative tra comuni e tra comuni e comunità montana di appartenenza;

EVIDENZIATO che nella parte terza del Piano di valorizzazione territoriale approvato in via preliminare dalla deliberazione succitata è stato riconosciuto ammissibile un finanziamento, a valere sui fondi Aster per il 2007, di 800.000 euro sulla proposta dell'Associazione intercomunale avente per capofila Pasion di Prato per la realizzazione di un impianto sportivo nel Comune di Pagnacco del costo di 1.150.000 euro;

EVIDENZIATO, peraltro, che il medesimo intervento è stato finanziato anche ai sensi della legge regionale 8/2003 con un assegnazione di 490.000 euro a fronte di un mutuo di 700.000 assunto per realizzare l'opera;

EVIDENZIATO, quindi, che è necessario ridurre da 800.000 euro a 450.000 euro il finanziamento riconosciuto ammissibile dalla deliberazione succitata a favore dell'Aster "Pasion di Prato";

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali che, nella seduta del 9 luglio 2007, ha espresso l'intesa sulla proposta di "Piano di valorizzazione territoriale anno 2007" approvato in via preliminare con deliberazione di Giunta regionale n. 1573 del 29 giugno 2007, comprensiva della modifica nella parte terza del Piano di valorizzazione territoriale relativa alla rimodulazione del finanziamento al Comune di Pagnacco, con le raccomandazioni di ridurre il valore attribuito alle nuove funzioni "controllo delle società partecipate" e "canile" di cui alla tabella C della parte seconda del Piano di valorizzazione (in quanto sono funzioni nuove del 2007, non previste dal Piano del 2006 e che pertanto possono essere modificate senza determinare effetti negativi per le forme associative che hanno programmato sulla base delle funzioni previste per il 2006) e di eliminare una voce "altro" dalla macrofunzione M della medesima Tabella C per armonizzare il valore della funzione alla somma delle singole funzioni;

EVIDENZIATO che la modifica relativa all'eliminazione di una voce "altro" dalla macrofunzione M comporta una modificazione dei modelli di presentazione della domanda per l'incentivo ordinario e per le assegnazioni spettanti per convenzioni tra comuni e tra comuni e comunità montana di appartenenza,

CONSIDERATO altresì che con la succitata deliberazione 425/2007 la Giunta ha previsto la possibilità di procedere ad un finanziamento totale o ad un finanziamento parziale dell'intervento proposto dall'Aster prevedendo, in caso di accoglimento parziale del finanziamento richiesto e prima dell'approvazione definitiva del Piano, l'acquisizione di una dichiarazione ufficiale d'intenti da parte dell'Aster interessato che specifichi:

- a) se c'è la volontà da parte dell'Aster di finanziare con risorse proprie la parte residua rimasta scoperta dallo stanziamento regionale;
- b) se c'è la volontà, stante l'impossibilità da parte dell'Aster di aumentare la quota di cofinanziamento, di ridurre il progetto, purché questo si presenti come compiuto e abbia, benché modificato, una sua autonomia;
- c) se c'è la volontà di rinunciare alla proposta di finanziamento della Regione per impossibilità di procedere nel senso sopra indicato alle lettere a) e b).

VERIFICATE da parte degli uffici competenti della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, le dichiarazioni d'intenti rese dai nove Aster ammessi a finanziamento in misura parziale dalle quali risulta che:

- a) l'Associazione intercomunale con capofila Pasian di Prato e l'Associazione intercomunale del Bacino del Cellina Meduna con capofila Cordenons sono intenzionate ad aumentare la quota di cofinanziamento per la realizzazione dell'opera nel suo valore originario;
- b) le altre Associazioni intercomunali hanno comunicato, stante l'impossibilità da parte dell'Aster di aumentare la quota di cofinanziamento, l'interesse a beneficiare del finanziamento e la volontà di ridurre il progetto in sede di definizione dell'accordo quadro, facendo conservare allo stesso la sua completezza ed autonomia;

RITENUTO, pertanto, di deliberare l'approvazione in via definitiva del secondo Piano di valorizzazione territoriale ai sensi dell'articolo 26, della legge regionale 1/2006 procedendo:

- a) alla ricognizione delle forme associative esistenti entro il termine di legge;
- b) alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione a favore di unioni, associazioni intercomunali e fusioni, predisponendo, altresì, la modulistica per la richiesta, da parte degli enti interessati, del beneficio finanziario nonché per la verifica dell'effettivo svolgimento in forma associata delle funzioni e servizi, e alla definizione dei criteri per il finanziamento di convenzioni extrassocitative tra comuni e tra comuni e comunità montana di appartenenza;
- c) alla definizione del programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (Aster) sulla base delle proposte di accordo quadro presentate dai soggetti interessati;

VISTO lo statuto speciale di autonomia;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva l'allegato schema di Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo l'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, nel testo allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A**Piano di valorizzazione territoriale****PARTE PRIMA****Ricognizione delle forme associative**

1. Premessa.
 - A) Il territorio e la popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia.
 - B) Il quadro normativo regionale in materia di associazionismo dal 1998 al 2005.
 - C) Lo sviluppo delle forme associative disciplinato dalla legge regionale 1/2006.
 - D) Il primo Piano di valorizzazione territoriale
2. Termine generale per la comunicazione delle forme associative finalizzata alla ricognizione
3. Oggetto della comunicazione
4. Gli esiti della ricognizione dell'anno 2007
5. Tabelle e mappe relative alla ricognizione per l'anno 2006 delle Associazioni intercomunali, Unioni di Comuni e fusioni di comuni presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 1/2006
6. Mappe relative all'individuazione degli Aster
7. Ulteriori sviluppi delle forme associative per gli anni 2006 e 2007

PARTE SECONDA**Criteri e modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative (associazioni intercomunali, unioni di comuni e fusioni)**

1. Destinatari degli incentivi
2. Tipologia degli incentivi
3. Incentivo straordinario iniziale
4. Incentivo ordinario annuale
5. Funzioni e servizi gestiti in forma associata
6. Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
7. Requisito della prevalenza della forma associativa
8. Tipologia della forma associativa
9. Numerosità della forma associativa
10. Territorio della forma associativa
11. Popolazione della forma associativa
12. Modalità di erogazione degli incentivi
13. Durata degli incentivi
14. Incentivi spettanti per le fusioni
15. Incentivi, solo per l'anno 2007, alle convenzioni stipulate tra comuni al di fuori di una stessa Associazione intercomunale e tra comuni e Comunità montana

MODELLI

PARTE TERZA**DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DEGLI ASTER**

1. Premessa
2. Finanziamento degli interventi programmati dagli Aster per l'anno 2006
3. Termine annuale per la presentazione delle proposte di accordo-quadro e modalità di valutazione
4. Programma pluriennale di finanziamento degli interventi programmati dagli ASTER
5. Proposte di accordo quadro ammesse a finanziamento per l'anno 2006
6. Proposte di accordo quadro ammesse a finanziamento per l'anno 2007
7. Appendice: proposte di accordo quadro pervenute nell'anno 2007.

* * *

PARTE PRIMA**RICOGNIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE****1. PREMESSA.****A) Il territorio e la popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia**


La realtà comunale nel Friuli Venezia Giulia si presenta estremamente frammentata, con una popolazione residente complessiva di 1.210.903 abitanti, secondo i dati rilevati dalle anagrafi comunali al 31 dicembre 2005 (al 31 dicembre 2004 era pari a 1.207.870) distribuita in 219 Comuni raggruppati in quattro province, e un territorio di 7.856,48 kmq (42,6% montagna, 19% collina e 38,1% pianura).



La struttura territoriale dei comuni è la seguente:

- 91 sono totalmente montani;
- 16 sono parzialmente montani;
- 112 non montani, come meglio come evidenziato nei grafici seguenti:


Numero e percentuali comuni montani, parzialmente montani e non montani



I duecentodiciannove comuni risultano suddivisi all'interno delle classi demografiche in base delle tabelle e dei grafici di seguito riportati:


	0-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	15.001-30.000	Capoluoghi
Montani	17	24	41	3	6	0	0

Comuni montani suddivisi per classe demografica




	0-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	15.001-30.000	Capoluoghi
Parzialmente montani	0	0	4	1	8	1	2

Comuni parzialmente montani suddivisi per classe demografica




	0-500	501-1.000	1.001-3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	15.001-30.000	Capoluoghi
Non montani	1	5	41	23	38	2	2

Comuni non montani suddivisi per classe demografica



Nel territorio montano la densità di popolazione risulta estremamente bassa, come risulta dalla cartina sotto riportata, relativa alla densità per comune (popolazione /kmq), calcolata al 31 dicembre 2005.



Fonte: Anagrafi comunali, dati provvisori.

In una realtà come quella sopra descritta, la ricerca e la sperimentazione delle possibili sinergie tra i Comuni, in particolare di quelli di minore dimensione demografica, sono diventate (anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione) un percorso necessario per porre tali enti nelle condizioni di disporre di un'organizzazione idonea a consentire un migliore governo del territorio e consentire l'uniformità nell'erogazione dei servizi alle comunità rappresentate, pur nella salvaguardia delle identità locali.

La scelta del legislatore regionale, dal 1998 ad oggi, in considerazione della spiccata tradizione autonomista delle amministrazioni comunali presenti sul territorio, è stata di sostenere gli enti di minore dimensione demografica e, più in generale, l'associazionismo fra Amministrazioni, attraverso due direzioni:

- l'incentivazione alla stipulazione di convenzioni;
- l'incentivazione alla costituzione di Unioni di comuni, non necessariamente vincolando alla successiva scelta per la fusione.

B) IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO DAL 1998 AL 2005

La valorizzazione delle forme associative, nella forma di "unioni" e "convenzioni", trova la sua disciplina, prima dell'anno 2006, prevalentemente nelle leggi finanziarie e di assestamento che, annualmente prevedono incentivazioni finanziarie di vario genere. Prima di esaminare il quadro normativo finanziario dall'anno 1998 all'anno 2005, si evidenziano, di seguito, tre interventi normativi riferiti alle gestioni in forma associata contenuti in leggi di settore:

- a) la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 – Riordino istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali - in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto regionale, definisce un nuovo sistema organizzativo che individua i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e agli Enti locali. Nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'articolo 7 stabilisce che l'esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni è deliberato dai Comuni stessi secondo i criteri e modalità che verranno previsti con apposita legge regionale. Qualora i Comuni intendano avvalersi della facoltà di esercizio di funzioni in forma associata, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere, altresì, l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi;
- b) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 – Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali – nel disporre il conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali la Regione favorisce nuove forme di organizzazione istituzionale per l'esercizio ottimale delle funzioni e dei compiti amministrativi. L'articolo 2, comma 1, lettera c), stabilisce che il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei principi di efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni medesime, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente. Secondo detti principi, per favorire l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, l'articolo 10 dispone che la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, provvede all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni stesse, sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socioeconomico. In attuazione al più sopra citato articolo 10, con deliberazione del 13 dicembre 2002, n. 4336, modificata successivamente con deliberazione del 4 settembre 2003, n. 2657, la Giunta regionale ha individuato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni;
- c) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 – Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia – la Regione disciplina l'istituzione dei Comprensori montani, ora nuovamente denominati "Comunità montane", enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, a cui è demandato, fra l'altro, il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite. L'articolo 26, successivamente abrogato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, e l'articolo 27, definiscono, rispettivamente, le modalità dell'esercizio associato delle funzioni comunali ed i criteri preferenziali per l'erogazione di contributi regionali. In particolare, il citato articolo 27 dispone che i programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Enti locali stabiliscano, ai fini della loro concessione, criteri di priorità per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento ai processi di fusione tra Comuni.

Come già anticipato, la scelta del legislatore regionale, dal 1998 al 2005, in considerazione della spiccata tradizione autonomista delle amministrazioni comunali presenti sul territorio, è stata di sostenere gli enti di minore dimensione demografica e, più in generale, l'associazionismo fra Amministrazioni, attraverso due direzioni:

- l'incentivazione alla stipulazione di convenzioni (dapprima solo per i comuni con popolazione fino a tremila abitanti e dal 2004 anche per quelli con popolazione superiore);
- l'incentivazione alla costituzione di Unioni di comuni, non necessariamente vincolata alla successiva scelta per la fusione.

L'esperienza dell'associazionismo tramite convenzione ha registrato un maggiore successo (in tutte le varie fasce di comuni dal punto di vista demografico) ed è risultata più gradita, grazie alla flessibilità dello strumento che consente di verificare l'efficacia della gestione associate anche già a breve termine.

L'istituto dell'Unione, dopo l'iniziale adesione registrata nell'anno 2000 con la costituzione, almeno formale, di ben diciotto unioni (soprattutto tra comuni montani), non ha trovato compiuta realizzazione.

Nell'anno 2004 il legislatore regionale favorisce "l'estinzione" delle unioni scarsamente operative prevedendo la non applicazione della sanzione (consistente nella decurtazione, in diversa misura percentuale, dei trasferimenti ordinari dei comuni) prevista dalla normativa regionale nel caso di scioglimento anticipato rispetto alla previsione statutaria (come pure per l'ipotesi del recesso unilaterale).

La scelta politica del legislatore è stata, quindi, in questo settore, di sistemare al meglio le situazioni pregresse così da poter poi elaborare e legiferare una disciplina nuova e riformatrice in materia non solo di unioni, ma di associazionismo fra enti locali, alla luce delle esperienze maturate nel Friuli Venezia Giulia come pure il altre regioni del centro Italia (in particolare in Emilia Romagna e in Toscana) e delle nuove competenze attribuite agli enti locali con la devolution.

Questa disciplina è stata inserita nella legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", in particolare ai Capi V e VI del Titolo II, riservati, rispettivamente, all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali e allo sviluppo delle forme associative.

Anni 1998 e 1999

Con le leggi regionali finanziarie (3/1998 e 4/1999), nell'articolo relativo al sistema di trasferimenti agli Enti locali, venne prevista, per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti:

- a) la decurtazione dei trasferimenti ordinari del 10 per cento per quegli enti che non avessero svolto in modo coordinato e continuativo almeno tre funzioni e/o servizi (a scelta tra servizio di Ragioneria, servizio gestione tributi locali, servizio gestione personale, ufficio tecnico, polizia comunale, trasporto scolastico) attraverso convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri Enti locali;
- b) l'incremento del 20 per cento dei trasferimenti ordinari per quelli che avessero deliberato di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione, e per una durata pari a quella dell'unione stessa.

L'ultima disposizione citata non trovò applicazione in quanto nessun Comune deliberò in tempo utile la costituzione della forma associativa.

Alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale non era stata prevista una disciplina specifica in ordine alla costituzione dell'Unione, pertanto trovava applicazione la normativa statale di cui all'articolo 32 del d.lgs 267/2000.

Nello stesso anno, tuttavia, il legislatore regionale intervenne (legge regionale 25/1999, articolo 16, commi 37-41) disciplinando compiutamente l'istituto e prevedendo, in via generale, a valere per gli anni futuri, un finanziamento regionale a favore di ciascun Comune che avesse aderito all'unione, consistente in una assegnazione annuale integrativa calcolata in misura percentuale rispetto alla somma dei trasferimenti relativi all'anno precedente la costituzione della forma associativa (in realtà il finanziamento è stato riconosciuto con legge finanziaria annuale anche per gli anni successivi).

Anno 2000

Con la legge finanziaria (2/2000) venne riproposta:

- a) la decurtazione dei trasferimenti ordinari del 10 per cento per quegli enti che non avessero svolto in modo coordinato e continuativo almeno tre funzioni e/o servizi di loro competenza attraverso convenzioni con altri Comuni o attraverso altri Enti locali;
- b) l'incentivazione alla costituzione di unioni prevedendo l'incremento fino al 30 per cento dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni a partire dall'anno successivo alla costituzione dell'unione e per la durata di quattro anni per le unioni costituite dopo il 31 marzo 2000, e già a partire dall'anno 2000 per le sole unioni costituite entro la data del 31 marzo 2000.

Detto incremento, da assegnarsi secondo priorità e criteri individuate con deliberazione della Giunta regionale, era vincolato dal legislatore regionale al rispetto di due condizioni (dalle quali, quindi, non si faceva dipendere la legittimità della costituzione dell'Unione, ma solo la sua possibilità di venire incentivata finanziariamente):

- che la durata della forma associativa non fosse inferiore a nove anni (almeno in previsione statutaria);
- che venissero individuate almeno sette funzioni e/o servizi da esercitare congiuntamente, tra i quali obbligatoriamente andavano ricompresi almeno tre fra i seguenti: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi e commercio.

Con deliberazione della Giunta regionale 2879/2000 vennero definite le priorità ed i criteri di riparto del fondo di 1.500 milioni, stanziato per il 2000 a favore delle sole unioni costituite entro il 31 marzo dell'anno medesimo.

In considerazione del gran numero di Comuni di limitata dimensione demografica ed in relazione alle caratteristiche territoriali ed ambientali degli enti stessi, la Giunta distinse la percentuale di incremento dei trasferimenti in rapporto alle diverse tipologie di comune montano e di comune non montano (incremento del 9 per cento per i Comuni montani e con priorità per quelli di unione costituita per il 50 per cento da Comuni montani con popolazione inferiore o pari a mille abitanti; incremento dell'8 per cento per i Comuni non montani, con priorità per quelli di unione costituita per almeno il 50 per cento da comuni non montani aventi popolazione inferiore o pari a millecinquecento abitanti).

Ovviamente la normativa introdotta dalla finanziaria per l'anno 2000 aveva espressamente previsto che i Comuni beneficiari dell'incremento dovessero conferirlo all'Unione per l'espletamento dei compiti alla stessa assegnati.

Anno 2001

Con la legge finanziaria (4/2001) venne prevista:

- a) la decurtazione dei trasferimenti ordinari del 10 per cento per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti che non avessero svolto in modo coordinato e continuativo almeno tre funzioni e/o servizi di loro competenza attraverso convenzioni con altri Comuni o attraverso altri Enti locali;
- b) l'incentivazione alla costituzione di unioni con un fondo di lire 4.400 milioni, da assegnare quale incremento dei trasferimenti ai Comuni facenti parte di unioni costituite entro il 31 ottobre 2000 (con priorità per quelli di unioni costituite entro il 31 marzo 2000), nella misura del 12 per cento a favore dei comuni montani e del 10 per cento per quelli che non montani;
- c) una incentivazione aggiuntiva, con un fondo di lire 215 milioni, per i comuni dell'unica unione costituita entro il 31 gennaio 2000.

In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 2/2000 con deliberazione della Giunta regionale (n. 4449 del 2001) venne definita la misura della decurtazione dei trasferimenti correnti da applicare ai Comuni receduti prima della scadenza e a quelli di unione disciolta.

Anno 2002

Con la legge finanziaria (3/2002) venne stanziato un fondo di 1.774.356 euro da assegnare a favore dei Comuni costituiti in unione in misura pari all'incentivazione attribuita nell'anno 2001 per le medesime finalità.

Anno 2003

Con la legge finanziaria (1/2003) venne stanziato:

- a) un fondo di 2 milioni di euro, da assegnare ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, per i quali, alla data del 31 luglio 2003, risultassero operative almeno cinque convenzioni per l'esercizio associato di funzioni con altri Comuni (da erogare in base all'incidenza dell'estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione residente);
- b) un fondo di 1.774.356 euro da assegnare ai Comuni costituiti in unione, in misura pari all'incentivazione attribuita nell'anno 2002 per le medesime finalità, non cumulabile con il trasferimento di cui sopra.

Anno 2004

Con la legge finanziaria (1/2004) venne stanziato:

- a) un fondo di 3.277.123 euro ed uno di euro 4.765.684 da assegnare, rispettivamente, ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e a quelli con popolazione superiore, che, alla data del 31 marzo 2004, esercitassero in forma associata con altri enti locali funzioni o servizi relativi ad almeno uno dei seguenti settori: personale, tributi,

ambiente, cultura e ricerca, urbanistica, innovazione tecnologica (da erogare in base all'incidenza dell'estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione residente);

- b) un fondo di 1.774.356 euro da assegnare ai Comuni costituiti in unione, in misura proporzionale all'incentivazione attribuita nell'anno 2003 per le medesime finalità (non cumulabile con il trasferimento di cui sopra) qualora alla data del 31 luglio 2004 l'unione fosse risultata operante.

L'assegnazione per l'incentivazione delle unioni veniva fatta salva anche qualora il recesso unilaterale dall'unione o lo scioglimento consensuale della forma associativa venisse deliberato fra il 30 giugno e la fine di luglio, a condizione che tre delle funzioni o servizi esercitate congiuntamente dall'Unione continuassero a venire esercitate tramite convenzione.

La legge finanziaria del 2004 prevedeva, altresì la non applicazione della decurtazione dei trasferimenti ordinari per i Comuni che entro il 31 dicembre 2004 avessero deliberato il recesso unilaterale o lo scioglimento dell'Unione.

Anno 2005

La legge finanziaria regionale per l'anno 2005 (1/2005) venne stanziato:

- a) un fondo di euro 3.500.000 a favore dei Comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un fondo di 3.076.003 a favore dei comuni con popolazione superiore a tremila che, alla data del 30 aprile 2005 avessero esercitato in forma associata con altri enti locali, almeno tre tra le seguenti funzioni o servizi relativi ai seguenti settori: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico-manutentivo, ragioneria, tributi, commercio, attività produttive, trasporto scolastico, gestione del personale.
- b) un fondo di euro 500.000 a favore delle Unioni (e non più dei singoli comuni partecipanti alla forma associativa, come negli anni precedenti) esistenti al 31 luglio 2004 e operanti al 31 marzo 2005, ripartito secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 6 maggio 2005, che prevedeva la suddivisione del fondo nei seguenti importi:
- per euro 75.000 in misura proporzionale alla popolazione complessiva dell'unione alla data del 31/12/2004;
 - per euro 75.000 in misura proporzionale al territorio complessivo dell'unione;
 - per euro 150.000 in proporzione al numero dei servizi effettivamente gestiti tramite l'unione nell'anno 2004;
 - per euro 200.000 in misura pari alle spese correnti impegnate nell'anno 2004 relative ai seguenti servizi gestiti dall'unione: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico – manutentivo, ragioneria, tributi, commercio, attività produttive, trasporto scolastico, gestione del personale, e al netto delle spese sostenute per le indennità agli amministratori.

La legge finanziaria 2005, inoltre, prevedeva, fino all'approvazione della disciplina organica delle forme associative degli enti locali, la non applicazione della decurtazione nel caso di scioglimento dell'unione o nel caso di recesso prima della scadenza della forma associativa.

C) LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE DISCIPLINATO DALLA LEGGE REGIONALE 1/2006

La legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, delinea i punti nevralgici nel nuovo sistema Regione –Autonomie locali, intervenendo non solo a fissare i principi fondamentali, ma soprattutto a valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali, l'esercizio coordinato delle funzioni in forma associata, il Consiglio delle Autonomie locali e l'autonomia finanziaria.

Un elemento centrale della riforma è certamente la valorizzazione delle forme associative, che rappresentano uno degli istituti fondamentali per la modernizzazione dell'amministrazione pubblica; esse sono uno strumento che permette di operare con efficienza e competitività maggiori rispetto al passato. A tal fine la legge regionale 1/2006 dedica l'intero Capo V alla disciplina complessiva dell'esercizio coordinato di funzioni e della gestione associata di servizi tra enti locali.

Il perno del sistema è costituito dalle associazioni intercomunali (articolo 22), forma innovativa, priva di personalità giuridica, costituita tra comuni contermini, diretta a realizzare la massima integrazione possibile tra gli stessi enti. La legge, nel prevedere la possibilità di far parte di una sola associazione intercomunale, mira allo scopo tendenziale di creare una rete associativa su tutto il territorio della Regione.

Circa gli altri elementi caratterizzanti l'istituto, e che lo differenziano dalle altre forme di collaborazione, va rilevato come la costituzione delle associazioni intercomunali presupponga che i comuni interessati siano siti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socioeconomico.

Tali associazioni devono, necessariamente, essere dotate di uffici comuni (a differenza delle convenzioni per le quali tale requisito è facoltativo) e devono prevedere una durata non inferiore a sei anni.

La loro disciplina è caratterizzata da una semplificazione delle procedure di costituzione e di funzionamento. Infatti, spetta ai Consigli comunali la sola adozione della convenzione quadro, mentre è di competenza delle Giunte comunali approvare tutte le convenzioni attuative.

Per quanto riguarda le unioni di Comuni (l'articolo 23) gli elementi di novità attengono all'obbligo della contiguità territoriale (prima solo tendenzialmente richiesta dalla legge regionale 25/1999); alla necessità di una previsione di durata minima non inferiore a sei anni; all'indicazione delle funzioni da svolgere (da individuarsi tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 23); al diverso quorum deliberativo per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione (in prima convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi, solo in seconda battuta è sufficiente la maggioranza assoluta).

Il Capo VI del Titolo II è dedicato alla disciplina dello sviluppo delle forme associative e detta una normativa di forte impatto sull'attuale sistema di relazioni fra i comuni.

Per incentivare l'innovazione nelle relazioni "orizzontali" tra i comuni è previsto all'articolo 25, un nuovo istituto giuridico, l'Ambito per lo sviluppo territoriale - Aster che mira a favorire il governo e lo sviluppo del territorio in aree vaste.

Gli Aster non rappresentano un nuovo ente, ma la dimensione territoriale d'area vasta sopra comunale adeguata all'esercizio dell'attività di governo, ove possono trovare sintesi le economie di scala nell'erogazione dei servizi con la progettualità per lo sviluppo del territorio. La funzione degli Aster è di assicurare l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia per la programmazione di interventi integrati aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, la programmazione territoriale e le reti infrastrutturali dei servizi pubblici locali, la tutela e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, dell'organizzazione dei servizi pubblici locali e di altre iniziative relative al territorio dell'ambito.

Rivestono tale qualificazione giuridica quattro diverse situazioni:

- 1 i comuni capoluogo di provincia;
- 2 le comunità montane;
- 3 le associazioni intercomunali;
- 4 le unioni di comuni.

Queste ultime due categorie, tuttavia, possono assumere la veste di Aster soltanto a condizione di raggiungere almeno una determinata soglia di abitanti fissata per legge: una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti oppure non inferiore a 15.000 associando, in tal caso, almeno dieci comuni. Inoltre le unioni di comuni non dovranno comprendere comuni montani (neanche parzialmente montani), mentre le associazioni intercomunali potranno coinvolgere sia comuni parzialmente montani che non montani.

L'Aster diviene l'interlocutore privilegiato dell'Amministrazione regionale quanto alla ripartizione dei finanziamenti nelle ipotesi di perseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo in esame.

Altra rilevante novità del Capo VI attiene al nuovo sistema strategico di incentivazione delle forme associative, mirante ad assicurarne un efficace sviluppo.

Lo strumento di alta programmazione regionale in questo settore è rappresentato dal Piano di valorizzazione territoriale, previsto dall'articolo 26. Il Piano contiene, principalmente, un programma di finanziamento strategico che ha valenza triennale.

Con esso:

- a) è effettuata la ricognizione delle forme associative;
- b) sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative suddette;
- c) è definito il programma pluriennale di finanziamento degli incentivi individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale.

D) IL PRIMO PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DEL 2006

Con nota prot. 7027 del 26 aprile 2006, la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ha inviato una nota illustrativa a tutti gli enti locali interessati dando indicazione in ordine ai contenuti del Piano

previsti dal citato articolo 26 della legge regionale 1/2006, alla tempistica in ordine alla sua approvazione e richiamando l'attenzione sulla data entro la quale fare pervenire alla Regione la comunicazione della forma associativa adottata.

Entro il 26 maggio 2006 (termine previsto in via transitoria per l'anno 2006 dall'articolo 46, comma 4 della legge regionale 1/2006), sono pervenute le schede relative a 4 unioni (3 di costituzione anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 1/2006 e una nuova) e di 8 associazioni intercomunali; di queste, cinque sono anche ASTER e una è AMBITO METROPOLITANO. Questi sei Aster volontari si aggiungono, quindi, agli Aster di diritto (comuni capoluogo di provincia e comunità montane).

Con deliberazione giunta n. 2666 del 7 novembre 2006 è stato approvato il primo Piano di valorizzazione territoriale nel quale è stata effettuata, nella prima parte del documento, la ricognizione delle forme associative esistenti al 26 maggio 2006 che ha dato come risultato quanto sopra evidenziato. Nella seconda parte del documento è stato definito il sistema di incentivazione (straordinario e ordinario) di associazioni intercomunali, unioni di comuni e comuni risultanti da fusione, oltre che il sistema di finanziamento per convenzioni extrassocitative tra comuni e tra comuni e comunità montana di appartenenza. Nella terza parte è stato definito il programma di finanziamento degli interventi territoriali degli ASTER proposti per il medesimo anno 2006.

2. TERMINE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE

Il termine annuale entro il quale la comunicazione delle forme associative esistenti o della loro modificazione deve pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali sede di Udine, per l'inserimento o per l'aggiornamento del Piano, è fissato al 15 marzo.

3. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

L'Unione o il Comune capofila dell'Associazione intercomunale, trasmettono, entro il termine sopra indicato, i dati sotto riportati:

- comuni partecipanti;
- forma associativa prescelta;
- denominazione della forma associativa;
- Comune capofila (indicato nella convenzione quadro dell'associazione intercomunale);
- sede;
- popolazione complessiva al 31 dicembre dell'anno precedente;
- superficie complessiva in kmq;
- abitanti per kmq;
- data di costituzione;
- durata prevista.

Alla comunicazione dei dati suddetti sono allegati anche gli atti costitutivi delle unioni e delle associazioni intercomunali (l'atto costitutivo e lo statuto per le Unioni, la convenzione quadro per le associazioni intercomunali), qualora non già trasmesse, come pure le modificazioni degli atti predetti, così come previsto in via generale dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale 1/2006.

L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

4. GLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE DELL'ANNO 2007

Verificata la conformità a quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 25 della legge regionale 1/2006, risultano costituite, al 15 marzo 2007, oltre alle dodici forme associative del 2006 (quattro unioni e otto associazioni intercomunali), ulteriori ventotto forme associative, e precisamente una nuova unione e ventisette associazioni intercomunali.

Tra le novità di segnalano:

- 1) la costituzione di un nuovo ambito metropolitano a Gorizia (che si aggiunge, quindi, all'Ambito metropolitano che ha per capofila Udine, costituito nel 2006);

- 2) l'uscita del Comune di Cassacco dalla Comunità Collinare del Friuli per costituire una nuova associazione intercomunale;
- 3) la costituzione di una associazione intercomunale (quella denominata "riviera turistica friulana" che comprende anche i tre comuni facenti parte dell'Unione "Cuore dello Stella", costituita nell'anno 2006), ritenuta legittima in quanto l'articolo 22 pone in divieto, in capo al comune, di far parte di più associazioni intercomunali, ma non di forme associative diverse (quali l'associazione intercomunale e l'unione di comuni);
- 4) la costituzione di una associazione intercomunale, denominata "Associazione intercomunale Faeit", costituita da due comuni appartenenti a due diverse comunità montane, ritenuta ammissibile in quanto non contrastante con il dettato letterale degli articoli 22 e 25 della legge regionale 1/2006 e in considerazione, anche, della omogeneità territoriale e socio-economica dei due territori che da anni hanno rapporti di collaborazione con lo strumento della convenzione per la gestione sovracomunale di funzioni e servizi;

Nel dettaglio, il quadro delle forme associative costituito in Regione è il seguente:

Anno 2006:

UNIONI

3 in provincia di Udine; **1** in provincia di Pordenone;

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

5 in Provincia di Udine; **2** in Provincia di Pordenone; **1** in Provincia di Gorizia.

Anno 2007:

UNIONI

1 in provincia di Udine;

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

16 in Provincia di Udine; **9** in Provincia di Pordenone; **2** in Provincia di Gorizia;

5. TABELLE E MAPPE RELATIVE ALLA RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2007 DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, UNIONI DI COMUNI E FUSIONI DI COMUNI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 1/2006

Al fine di consentire una corretta lettura dei dati contenuti nella tabella e nelle mappe di seguito presentate, realizzate sulla base delle comunicazioni effettuate nei termini dagli enti interessati, è opportuno precisare che:

- a) nella tabella riepilogativa delle forme associative sono riportati i dati relativi alla forma prescelta di gestione associata, alla sede, al numero di Comuni coinvolti, alla popolazione, superficie e densità demografica come comunicata dagli enti. Sono indicate, nell'ordine, le unioni e le associazioni intercomunali oggetto di ricognizione del 2006 e le nuove unioni e associazioni intercomunali oggetto di ricognizione nel 2007, suddivise per provincia;
- b) i dati demografici e territoriali riportati nelle tabelle sono quelli riferiti al 31 dicembre 2006 come dichiarati dagli enti. Per un utile confronto sono riportati anche i dati della popolazione al 31 dicembre 2005 risultante dall'ultima rilevazione statistica regionale;
- c) nella colonna relativa alla popolazione è indicata, qualora ricorrono i presupposti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 1/2006, con riferimento alla popolazione oggetto dell'ultima rilevazione statistica regionale (31 dicembre 2005), la qualificazione giuridica di Aster;
- d) nelle mappe riportate successivamente alla tabella di ricognizione sono indicate, con diversi colori, le scelte relative alle diverse forme di gestione associata realizzate dai Comuni (unioni di comuni, associazioni intercomunali); la prima mappa indica le sole unioni di comuni, la seconda indica le sole associazioni intercomunali, la terza mostra, insieme, le unioni e le associazioni esistenti, dando evidenza delle sovrapposizioni tra queste due tipologie di forme associative, la quarta mostra la diffusione delle forme associative sul territorio regionale negli anni 2006 e 2007.

TABELLA RIEPILOGATIVA FORME ASSOCIATIVE ESISTENTI AL 15 MARZO 2007

N	Comuni coinvolti	Forma scelta *	Sede - Indirizzo	Denominazione	Comuni	Popolazione complessiva al 31/12/2006 (dichiarata dagli enti)	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (niv. statistica regionale)	Superficie complessiva in kmq	Densità dichiarata dagli enti - Abitanti per kmq	Data di costituzione	Durata prevista	Successive modificazioni
1	SAN PIETRO AL NATISONE, PULFERO, SAVOGNA	U	VIA ALPE ADRIA, 56 (33046 PULFERO, SEDE VIGILANZA E COMMERCIO)	UNIONE DEI COMUNI DI PULFERO - SAN PIETRO AL NATISONE - SAVOGNA	3	3.907	3959	94,19	41,48	30.10.2000	non < di 9 anni	
2	ATTIMIS, FAEDIS	U	33040 FAEDIS (UD)	UNIONE DEI COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS	2	4.941	4993	79,97	61	29.03.2000	9 anni	Febbraio 2007
3	RIVIGNANO, POCENIA, TEOR	U	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34 33050 RIVIGNANO	UNIONE DI COMUNI "CUORE DELLO STELLA"	3	8.996	8960	71,41	125,98	24.05.2006	6 anni	
4	FRISANCO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO	U	33090 TRAMONTI DI SOPRA (PN)	UNIONE VALMEDUNA	3	1.532	1543	271,20	5,60	29.03.2000	9 anni	Modif. statuto: Frisanco 27/12/2006 Tramonti Sopra 28/12/2006 Tramonti Sotto 2/3/2007
5	CODROIPO, SEDEGLIANO, VARMO, BASILIANO, MORTEGLIANO, TALMASSONS, LESTIZIA, BERTIOL, MERETO DI TOMBA, CAMINO AL TAGLIO, CASTIONS DI STRADA	AI	33033 CODROIPO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL "MEDIO FRIULI"	11	51.079 (ASTER)	50686	420,18	122	26.05.2006	7 anni	14.3.2007
6	BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, MOIMACCO, PAVIA DI UDINE, PRADAMANO, PREMARIACCO, REMANZACCO, SAN GIOVANNI AL NATISONE	AI	33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, MOIMACCO, PAVIA DI UDINE, PRADAMANO, PREMARIACCO, REMANZACCO, SAN GIOVANNI AL NATISONE	10	52.229 (ASTER)	51962	268,67	194,39	25.05.2006	6 anni	
7	UDINE, CAMPOFORMIDO, POZZUOLO DEL FRIULI, TAVAGNACCO	AI	33100 UDINE (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE - AMBITO METROPOLITANO TRA I COMUNI DI UDINE, CAMPOFORMIDO, POZZUOLO DEL FRIULI, TAVAGNACCO	4	124.667 (ASTER Ambito metropolitano)	124.197	128,51	970	25.05.2006	6 anni	
8	BUJA, CASSACCO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGIANO, FAGAGNA, FLABANO, MAIANO, MORUZZO, OSOPPO RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE	Al art. 46, c.5 l.r. 1/2006	PIAZZA CASTELLO, 7 CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI" 33010 COLLOREDO DI MONTE ALBANO	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	14	49170 (ASTER)	48925	322,40	152,51	Costituzione storica comunità 16.04.1967 presa d'atto equiparazione associazione intercomunale e Aster 24.05.2006	20 anni dal 10.3.2007	10.3.2007 Nell'ultimo statuto non c'è Cassacco che è uscito dal consorzio

TABELLA RIEPILOGATIVA FORME ASSOCIATIVE ESISTENTI AL 15 MARZO 2007

N.	Comuni coinvolti	Forma scelta *	Sede - Indirizzo	Denominazione	Comuni	Popolazione complessiva al 31/12/2006 (dichiarata dagli enti)	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (prev. statistica regionale)	Superficie complessiva in kmq	Densità dichiarata degli enti - Abitanti per kmq	Data di costituzione	Durata prevista	Successive modificazioni
9	AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO, VERZEGNIS	AI	PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 33028 TOLMEZZO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "CONCA TOLMEZZINA"	4	13.382	13.401	176,47	75,80	26.05.2006	Tempo indeterminato, recesso non prima 6 anni	2.03.2007
10	CASARSA DELLA DELIZIA, CORDOVADO, MORSANO AL TAGL., S. VITO AL TAGL., SESTO AL REGHENA	AI	33078 S. VITO AL TAGLTO	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "DEL SANNITESE"	5	33.957 (ASTER)	33.464	165,91	204,70	26.05.2006	6 anni	
11	ARZENE, S. MARTINO AL TAGL. E VALVASONE	AI	33098 VALVASONE (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ARZENE, S. MARTINO AL TAGL. E VALVASONE	3	5.323	5.241	47,75	110,21	25.05.2006	Fino al 31 dicembre 2012	29.1.2007
12	DOBERDÒ DEL LAGO, FOGLIANO REDIPUGLIA, ONFALCONE, RONCHI DEL LEGONARI, SAGRADO, S. CANZIAN D'ISONZO, S. PIER D'ISONZO, STARANZANO, TURRIACO	AI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 34074 MONFALCONE	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI CITTÀ MANDAMENTO	9	63.856 (ASTER)	63.640	156,87	407,86	26.05.2006	6 anni fino al 31 dicembre 2012	
13	AIELLO DEL FRIULI, SAN VITO AL TORRE	U	VIA CAVOUR, 27 33041 AIELLO DEL FRIULI	UNIONE DI AIELLO - SAN VITO AL TORRE	2	3.563	3.581	24,61	144,78	8.03.2007	6 anni	
14	SAN LEONARDO, DRENCHIA, GRIMACCO, STREGNA, SAVOGNA	AI	VIA MERSO DI SOPRA, 1 33040 SAN LEONARDO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI SAN LEONARDO, DRENCHIA, GRIMACCO, STREGNA E SAVOGNA	5	2.777	2.801	98,42	28,22	14.03.2007	6 anni	
15	NIMIS, TAIPANA, LUSEVERA	AI	33045 NIMIS (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI NIMIS, TAIPANA E LUSEVERA	3	4.364	4.390	152,25	28,66	14.03.2007	6 anni	
16	COMEGLIANS, FORNI AVOLTRI, OVARO, PRATO CARNICO, RIGOLATO	AI	VIA CADUTI 2 MAGGIO, 140 33025 OVARO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VAL DEGANO - VAL PESARINA"	5	4.996	5.056	269,97	18,51	8.03.2007	Tempo indeterminato, recesso non prima di 6 anni	
17	AMPEZZO, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, PREONE, SAURIS, SOCCHIEVE	AI	PIAZZA ZONA LIBERA 1944, N. 28 - 33021 AMPEZZO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VALLE TAGLIAMENTO"	6	4.552	4.595	378,36	12,03	17.01.2007	9 anni	
18	VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO, RAVEO	AI	PIAZZA VENEZIA, 1 33029 VILLA SANTINA (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE	4	4.922	4.938	85,91	58,66	13.03.2007	13.03.2013	

TABELLA RIEPILOGATIVA FORME ASSOCIATIVE ESISTENTI AL 15 MARZO 2007

N.	Comuni coinvolti	Forma scelta *	Sede - Indirizzo	Denominazione	Comuni	Popolazione complessiva al 31/12/2006 (dichiarata dagli enti)	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (rilev. statistica regionale)	Superficie complessiva in kmq	Densità dichiarata dagli enti - Abitanti per kmq	Data di costituzione	Durata prevista	Successive modificazioni
19	CERCIVENTO, PALUZZA, RAVASCELLO, SUTRIO, TREPPO CARNICO	AI	PIAZZA 21/22 LUGLIO, 7 33026 PALUZZA (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VALLE DEL BUT	5	5.884	5.918	151,37	38,87	14.03.2007	Tempo indeterminato, recesso non prima di 6 anni	
20	ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO, ZUGLIO	AI	PIAZZA NASCIMBENI, 16 33027 PAULARO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA	4	5.971	5.938	170,37	35,05	12.03.2007	Tempo indeterminato, recesso non prima di 6 anni	
21	TARVISIO MALBORGHETTO-VALBRUNA, PONTEBBA	U	VIA ROMA, 3 33018 TARVISIO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"	3	7.654	7.683	422,26	18,12	13.03.2007	6 anni	
22	CHIUSAFORTE, DOGNA, MOGGIO UDINESE, RESIA, RESIUTTA	AI	VIA NAZIONALE, 20 33010 RESIUTTA (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLI DEL FELLA	5	4.462	4.548	452,25	10	13.03.2007	Tempo indeterminato, recesso non prima di 6 anni	
23	GEMONA DEL FRIULI, BORDANO, TRASAGHIS, MONTENARS, VENZONE	AI	33012 GEMONA DEL FRIULI (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE	5	17.143	17.207	223,01	76,87	13.03.2007	Tempo indeterminato, recesso non prima di 6 anni	
24	ARTEGNA, MAGNANO IN RIVIERA	AI	PIAZZA MARNICO, 21 33011 ARTEGNA (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "FAEIT"	2	5.293	5.284	19,72	268,4	12.03.2007	6 anni	
25	CASSACCO, MARTIGNACCO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POVOLETTO, REANA DEL ROJALE, TRICESIMO	AI	33037 PASIAN DI PRATO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASSACCO, MARTIGNACCO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POVOLETTO, REANA DEL ROJALE, TRICESIMO	7	40.252 (ASTER)	40.232	143,61	280,287	14.03.2007	6 anni	
26	PALMANOVA, BAGNARIA ARSA, BICINICO, CHIOPRIS-VISCONE, GONARS, PORPETTO, S. MARIA LA LONGA, TRIVIGNANO UDINESE, VESCO	AI	33057 PALMANOVA (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "PALMARINO"	9	23.672	23.671	136,50	173	10.03.2007	6 anni	
27	AQUILEIA, CAMPOLONGO AL TORRE, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TAPOGLIANO, TERZO DI AQUILEIA, VILLA VICENTINA	AI	33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "CERVIGNANESE"	8	29.468	29.959	151,17	194,93	9.03.2007	6 anni	
28	SAN GIORGIO DI NOGARO, TORVISCOSA	AI	33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA"	2	10.621	10.556	74,56	142,28	14.03.2007	6 anni	
29	LIGNANO SABBADORO, CARLINO, LATISANA, MARANO LAGUNARE, MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA, PRECENICCO, RIVIGNANO, RONCHIS, TEOR	AI	VIALE EUROPA, 26 33054 LIGNANO SABBADORO (UD)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ASTER RIVIERA TURISTICA FRIULANA"	11	42.770 (ASTER)	42.614	350,83	146,83	15.03.2007	6 anni	

TABELLA RIEPILOGATIVA FORME ASSOCIATIVE ESISTENTI AL 15 MARZO 2007



N.	Comuni coinvolti	Forma scelta *	Sede - Indirizzo	Denominazione	Comuni	Popolazione complessiva al 31/12/2006 (dichiarata dagli enti)	Popolazione complessiva al 31/12/2005 (rilev. statistica regionale)	Superficie complessiva in kmq	Densità dichiarata dagli enti - Abitanti per kmq	Data di costituzione	Durata prevista	Successive modificazioni
30	BRUGNERA, CANEVA, FONTANAFREDDA, PORCIA, SACILE	AI	33080 PORCIA (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BRUGNERA, CANEVA, FONTANAFREDDA, PORCIA, SACILE	5	60.288 (Aster)	59.362	179,63	335,62	20.07.2006	6 anni	
31	AVIANO, BUDOIA, POLCENIGO	AI	PIAZZA MATTEOTTI, 1 33081 AVIANO (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "PEDEMONTANA OCCIDENTALE"	3	144.334 (oltre 2.018 domiciliati USAF)	14.356	200,32	72,05	7.02.2007	6 anni	
32	ANDREIS, BARCIS	AI	VIA G. D'ANNUNZIO, 42 33080 ANDREIS (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANDREIS-BARCIS	2	580	581	129,99	4,46	9.03.2007	31.12.2013	
33	AZZANO DECIMO, CHIONS, FIUME VENETO, PASIANO DI PORDENONE, PRATA DI PORDENONE, PRAVISDOMINI	AI	33082 AZZANO DECIMO (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "SILE"	6	45.937 (Aster)	48.079	191,13	240,34	5.03.2007	8 anni	
34	TRAVESIO, CASTELNOVO DEL FRIULI E CLAUZETTO	AI	33090 TRAVESIO (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA VAL COSA	3	3.146	3.141	79,37	39,64	1.03.2007	31.12.2013	
35	CIMOLAIS, CLAUT, ERTO E CASSO	AI	33080 CIMOLAIS (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VALCELLINA	3	1.956	1.978	317	6,17	13.03.2007	6 anni (6.3.2013)	
36	ARBA, CAVASSO NUOVO, FANNA, MANIAGO, VIVARO	AI	PIAZZA ITALIA, 18 33085 MANIAGO (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "DEL MANIAGHESE"	5	17.424	17.235	141,50	12,3	7.03.2007	6 anni	
37	SPLIMBERGO, SEQUALS, MEDUNO, PINZANO AL TAGLIAMENTO	AI	PIAZZETTA TIEPOLO, 1 33097 SPLIMBERGO (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "DAL MEDUNA AL TAGLIAMENTO"	4	17.232	17.238	153,43	112,31	8.03.2007	Tempo indeterminato recesso non prima di 6 anni	
38	CORDENONS, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, SAN QUIRINO, ZOPPOLA	AI	PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 33084 CORDENONS (PN)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL BACINO DEL CELLINA MEDUNA	4	35.137 (Aster)	34.763	199,33	196,34	12.03.2007	6 anni	
39	GORIZIA, SAVOGNA D'ISONZO	AI	34170 GORIZIA (GO)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI GORIZIA E SAVOGNA D'ISONZO	2	37.928 (Aster-Ambito metropolitano)	37.948	57,5	659,6	14.03.2007	6 anni	
40	CAPRIVA DEL FRIULI, CORMONS, FARRA D'ISONZO, GRADISCA D'ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA, MORARO, MOSSA, ROMANS D'ISONZO, SAN LORENZO ISONTINO, VILLESSE	AI	PIAZZA 24 MAGGIO, 22 34071 CORMONS (GO)	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE COLLIO ISONZO	11	29.605 (Aster)	29.520	Non dichiarata	250,89	13.03.2007	12 anni	

* NOTA:


AI = Associazione intercomunale

U = Unione di Comuni


F = Fusione di Comuni



ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E UNIONI DI COMUNI OGGETTO DI RICOGNIZIONE AL 15 MARZO 2007



EVOLUZIONE TEMPORALE DELLE FORME ASSOCIATIVE NEL FRIULI - VENEZIA - GIULIA



6. MAPPE RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASTER



Per quanto attiene l'attribuzione della qualificazione giuridica di "Ambito per lo sviluppo territoriale ASTER", oltre ai sei Aster "volontari" riconosciuti del 2006, per effetto delle nuove costituzioni se ne aggiungono altri sette.

Complessivamente, quindi, il quadro dei soggetti giuridici e delle forme associative aventi detta qualificazione giuridica, per l'anno 2007, è il seguente: le quattro Comunità montane, il Comune di Pordenone (come capoluogo) il comune di Trieste (come capoluogo), i sei Aster volontari costituiti nel 2006 (AI Medio Friuli, AI con capofila Cividale, AI "Ambito metropolitano" con capofila Udine, il Consorzio Comunità collinare del Friuli, l'AI del sanvitese, l'AI "Città mandamento"). A questi si aggiungono i sette aster volontari risultanti dalle nuove costituzioni (AI con capofila Pasian di Prato, AI "riviera turistica friulana" con capofila Lignano Sabbiadoro, AI con capofila Porcia, AI "Sile" con capofila Azzano Decimo, AI del bacino del Cellina Meduna con capofila Cordenons, AI tra Gorizia e Savogna, AI "Collio Isonzo" con capofila Cormons).

Nelle prima mappa di seguito riportata sono individuati i cd. Aster di diritto, ossia i soggetti ai quali l'articolo 25 attribuisce direttamente tale qualificazione giuridica (Comuni capoluogo di provincia e Comunità montane), e gli Aster "volontari", ossia soggetti e le forme associative aventi i limiti di popolazione previsti dalla legge per l'attribuzione della qualificazione giuridica di Aster ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 1/2006 (calcolata, per la ricognizione dell'anno 2007, sulla base degli ultimi stati statistici ufficiali e disponibili della regione, ossia al 31 dicembre 2005).

Il Comune di Udine e il Comune di Gorizia, già Aster di diritto, hanno costituito una associazione intercomunale con i comuni limitrofi assumendo la qualifica di "ambito metropolitano" e rientrano, quindi, tra gli Aster volontari.

Nella seconda mappa è data evidenza della sovrapposizione tra unioni, associazioni intercomunali, Aster di diritto e Aster volontari.



7. ULTERIORI SVILUPPI DELLE FORME ASSOCIATIVE PER GLI ANNI 2006 E 2007

FINANZIAMENTO DI CONVENZIONI EXTRASSOCIATIVE

Per l'anno 2006, come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006, come sostituita dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, una quota dello stanziamento regionale previsto per l'anno 2006 per il finanziamento delle forme associative (Unioni, associazioni intercomunali e fusioni di comuni) è stata destinata anche al finanziamento delle convenzioni stipulate fra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale o dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, con priorità per i Comuni interamente montani e quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti. I criteri di assegnazione sono stati inseriti nella seconda parte del Primo Piano di valorizzazione territoriale.

Per l'anno 2007 l'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007 mantiene il finanziamento delle convenzioni extrassociative, ma con una valorizzazione delle funzioni ridotta rispetto a quella prevista per la gestione tramite Unione o associazione intercomunale. Infatti, come previsto dalla normativa suddetta, la quota del fondo destinata per l'anno 2007 alle gestioni in forma associata residua dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e dell'incentivo ordinario a favore delle unioni e delle associazioni intercomunali, è destinata a favore dei Comuni per il finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni e di quelle stipulate tra Comuni e la Comunità montana di appartenenza, a esclusione delle convenzioni attuative di convenzione quadro e con priorità per i Comuni interamente montani e per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, da assegnarsi secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006. Il valore attribuito dalla parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale alle funzioni associate è ridotto del 50 per cento.

FINANZIAMENTO DI STUDI DI FATTIBILITÀ

Per l'anno 2006, al fine di agevolare un migliore e funzionale avvio delle forme associative, la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, all'articolo 2, commi 10 e 11, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad assegnare ai Comuni non facenti parte di unione o di associazione intercomunale un fondo di 1.500.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità, aventi ad oggetto, appunto, la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 (Associazioni intercomunali) e all'articolo 23 (Unioni di comuni) della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni o almeno 15.000 abitanti.

Sono stati finanziati, per un ammontare complessivo di euro 1.391.880, i progetti presentati da 11 aggregazioni di comuni che hanno presentato domanda entro il termine previsto dalla legge:

Tutte le proposte presentate hanno ad oggetto la verifica della fattibilità di una riorganizzazione sovracomunale tramite la forma dell'associazione intercomunale.

Anche per l'anno 2007 la legge regionale 1/2007 prevede, all'articolo 3, commi 43 – 46, un analogo finanziamento, per un ammontare di 300.000 euro, a favore non solo dei comuni che intendono studiare la realizzabilità di una gestione associata mediante unione o associazione intercomunale, ma anche per le forme associative già costituite che intendono verificare la gestione associata di nuove funzioni o comunque lo sviluppo delle gestioni esistenti.

Per i Comuni non già costituiti in unione o associazione l'ammissibilità al finanziamento è subordinata alla presentazione della richiesta da parte di comune capofila individuato in apposito protocollo d'intesa coinvolgente almeno dieci Comuni non montani, almeno cinque se parzialmente o interamente montani o almeno 15.000 abitanti

L'erogazione del fondo è disposta, ai sensi della normativa succitata, in via anticipata entro il mese di settembre 2007 e in misura pari agli oneri dichiarati, a favore del Comune indicato come capofila nel protocollo d'intesa, del Comune capofila dell'associazione intercomunale e dell'unione di Comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale. Per la rendicontazione è fissato il termine del 31 marzo 2008.

Hanno presentato domanda dieci capofila di associazioni intercomunali, cinque oggetto della ricognizione già nel 2006 e cinque entrate per la prima volta nella ricognizione del 2007.

FINANZIAMENTO DEL PERCORSO FUSIONE

Per l'anno 2006 al fine di sostenere un percorso di incentivazione e sviluppo tendente a favorire la fusione tra Comuni, la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, all'articolo 2, commi 21-23, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad erogare, ai soggetti interessati, per l'anno 2006 un'assegnazione straordinaria di 750.000 euro.

Come previsto dalla normativa di riferimento, l'importo spettante per ciascun percorso è definito previa stipulazione, tra la Regione e i soggetti interessati a ciascuna fusione e fino alla concorrenza dello stanziamento, di un protocollo d'intesa indicante:

- a) gli interventi da realizzare da parte dei soggetti interessati per migliorare l'erogazione dei servizi e sensibilizzare la popolazione alla questione della fusione;
- b) la quantificazione economica degli interventi, il loro riparto tra i beneficiari, la tempistica della realizzazione;
- c) le modalità di rendicontazione delle assegnazioni ricevute e di restituzione delle stesse nel caso di mancata realizzazione degli interventi concordati.

Per l'erogazione dell'importo complessivo spettante per ciascun percorso, come individuato nel protocollo di intesa, la legge regionale 12/2006 ha previsto la liquidazione in due quote; il 50 per cento è liquidato previa trasmissione alla Regione delle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati concernenti l'iniziativa per il referendum di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), il restante 50 per cento è liquidato dopo quattro mesi dalla prima erogazione.

In attuazione della normativa succitata sono stati stipulati dalla Regione, entro ottobre 2006, tre protocolli d'intesa con i comuni di:

Attimis e Faedis, già costituiti in unione dal 2000;

Sutrio e Cercivento;

Campolongo al Torre e Tapogliano.

I comuni di Attimis e Faedis e quelli di Campolongo al Torre e Tapogliano hanno deliberato nei rispettivi consigli comunali (i primi due Comuni a novembre 2006, gli altri due a dicembre 2006), l'iniziativa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.

Anche per l'anno 2007 la legge regionale 1/2007 prevede, all'articolo 3, commi 39 – 42, un analogo finanziamento, per un ammontare di 300.000 euro, per il finanziamento di percorsi miranti alla fusione che devono essere individuati con protocolli d'intesa da stipularsi tra la regione e gli enti interessati entro aprile 2007.

PARTE SECONDA**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI (ANNUALI E STRAORDINARI)
A SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE (ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, UNIONI
DI COMUNI E FUSIONI)**

- 1- Destinatari degli incentivi
- 2- Tipologia degli incentivi
- 3- Incentivo straordinario iniziale
- 4- Incentivo ordinario annuale
- 5- Funzioni e servizi gestiti in forma associata
- 6- Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
- 7- Requisito della prevalenza della forma associativa
- 8- Tipologia della forma associativa
- 9- Numerosità della forma associativa
- 10- Territorio della forma associativa
- 11- Popolazione della forma associativa
- 12- Modalità di erogazione degli incentivi
- 13- Durata degli incentivi
- 14- Incentivi spettanti per le fusioni
- 15- Incentivi, solo per l'anno 2007, alle convenzioni stipulate tra comuni al di fuori di una stessa Associazione intercomunale e tra comuni e Comunità montana

MODELLI

1. DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

1. Possono accedere agli incentivi per lo sviluppo delle forme associative, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) le Associazioni intercomunali che rispettino le condizioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 1/2006 ossia:
 - I. che siano costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione;
 - II. che siano finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi;
 - III. che siano costituite per un periodo non inferiore a sei anni e con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro;
 - IV. che siano dotate di uffici comuni;
- b) le Unioni di Comuni che rispettino le condizioni previste dall'articolo 23 e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1/2006 ossia, in particolare:
 - I. per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre per quelle costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;
 - II. per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre per quelle costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.
- c) le Unioni di Comuni costituite anteriormente la legge regionale 1/2006;
- d) i Comuni risultanti da fusione di due o più comuni.

2. Il Consorzio comunità collinare del Friuli è equiparato, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, alle associazioni intercomunali ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni.

3. A partire dall'anno 2007, gli incentivi per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi sono erogati:

- a) al Comune individuato nella convenzione quadro dell'Associazione quale capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) al Consorzio comunità collinare del Friuli, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006;
- c) all'Unione di comuni,
- d) al Comune risultante dalla fusione.

2. TIPOLOGIA DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi per l'esercizio in forma associata si articolano in un incentivo straordinario iniziale ed in incentivi ordinari annuali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) e articolo 27, commi 3-6, della legge regionale 1/2006, della durata massima di sei anni.

3. INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

1. L'incentivo straordinario iniziale è erogato allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa (Unione, Associazione intercomunale).

2. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006 sono destinate prioritariamente all'assegnazione dell'incentivo straordinario; in caso di insufficienza dello stanziamento l'incentivo straordinario è ridotto in misura proporzionale.

3. L'incentivo straordinario è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa, secondo la quantificazione contenuta nella seguente tabella A. Nella determinazione dell'incentivo straordinario spettante ad una associazione intercomunale della quale fanno parte anche comuni già parte di unione, questi comuni non vengono conteggiati né ai sensi della tabella A, né ai sensi della tabella B. Nella determinazione

dell'incentivo straordinario spettante ad una Unione della quale fanno parte anche comuni già parte di associazione intercomunale, questi comuni non vengono conteggiati né ai sensi della tabella A, né ai sensi della tabella B.

TABELLA A – Quantificazione dell'incentivo straordinario

Numero dei Comuni coinvolti	Incentivo straordinario iniziale per le unioni di comuni	Incentivo straordinario iniziale per le Associazioni intercomunali
	euro	euro
Fino a 3	30.000	20.000
Da 4 a 6	45.000	35.000
Da 7 a 9	60.000	50.000
10 e oltre	75.000	65.000

4. L'incentivo straordinario, calcolato secondo le modalità di cui al punto 3, è aumentato delle percentuali indicate nella seguente Tabella B:

TABELLA B - Densità demografica Unioni e Associazioni intercomunali

Densità demografica	Unioni di comuni	Associazioni intercomunali
Fino a 50 ab/kmq	+ 25%	+ 21%
Tra 51 e 100 ab/Kmq	+ 20%	+ 16%
Tra 101 e 200 ab/kmq	+ 15%	+ 11%
Tra 201 e 300 ab/kmq	+ 10%	+ 6%
Maggiore di 300 ab/kmq	+ 5%	+ 1%

5. L'incentivo straordinario, calcolato ai sensi dei punti 3 e 4 è aumentato di una quota pari al 50% degli oneri liquidati per la realizzazione di uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, nei due anni antecedenti la costituzione della forma associativa, qualora non già finanziate, totalmente o parzialmente da altre assegnazioni erogate a medesimo titolo.

6. L'incentivo straordinario iniziale non spetta alle Unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2006 e neppure al Consorzio comunità collinare del Friuli, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006.

7. L'incentivo straordinario spetta solo una volta e non viene assegnato in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale della forma associativa (estensione dell'Unione o della Associazione mediante partecipazione di nuovi comuni).

8. Lo scioglimento dell'associazione intercomunale o dell'Unione di comuni prima dei sei anni previsti come durata minima della forma associativa, rispettivamente, dall'articolo 22 e dall'articolo 23 della legge regionale 1/2006, non giustificato dal mutamento in altra tipologia di forma associativa (unione, per l'associazione intercomunale e associazione intercomunale per l'unione) comporta la restituzione all'Amministrazione regionale dell'incentivo straordinario ricevuto, commisurato nella misura di un sesto di quanto ricevuto moltiplicato per il numero di anni di anticipo dell'estinzione della forma associativa rispetto al termine del sesto anno. L'obbligo di restituzione a carico di ciascun Comune costituente la disciolta forma associativa è commisurato in base alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione.

9. Qualora una associazione intercomunale o una unione di comuni si sciogla prima dei sei anni per costituire, rispettivamente, una nuova associazione o una nuova unione tra tutti i comuni partecipanti alla precedente forma associativa e altri comuni, ai Comuni facenti parte della forma associativa sciolta non si applica l'obbligo di restituzione di cui al punto 8.

10. Beneficiano dell'incentivo straordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione annuale delle forme associative.

4. INCENTIVO ORDINARIO ANNUALE

1. L'incentivo ordinario annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate (unioni di comuni e associazioni intercomunali) nella fase di avvio della gestione medesima, sul presupposto che la forma associativa nell'arco dei sei anni previsti dalla legge regionale 1/2006, trovi una dimensione organizzativa tale, per ciascuna funzione e servizio associato, da sostenersi senza l'incentivo regionale.
2. L'incentivo ordinario annuale spetta anche alle Unioni di comuni costituite anteriormente l'entrata in vigore della legge regionale 1/2006.
3. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2006 residue dopo l'assegnazione, nell'anno, dell'incentivo straordinario per la costituzione di nuove forme associative, sono destinate all'erogazione dell'incentivo ordinario; in caso di insufficienza dello stanziamento l'incentivo ordinario spettante per ciascuna forma associativa è ridotto in misura proporzionale.
4. L'incentivo è computato sulla base dei seguenti parametri:
 - a) tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
 - b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
 - c) tipologia della forma associativa;
 - d) numerosità della forma associativa;
 - d) territorio della forma associativa;
 - e) popolazione della forma associativa.
5. L'incentivo ordinario (IO) è quello risultante dalla somma tra incentivo base (IB) calcolato ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, e le maggiorazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 10 e 11, riferite, rispettivamente, alla tipologia della forma associativa (Mf), alla numerosità (Mn), al territorio della forma associativa (Mt) e alla popolazione complessiva (Mp), secondo la seguente formula: $IO = IB + Mf + Mn + Mt + Mp$.
6. Al Consorzio comunità collinare del Friuli, già beneficiario di trasferimenti ordinari annuali per il sostegno delle sue funzioni istituzionali ed equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, l'incentivo ordinario per le funzioni svolte anteriormente al 2006, calcolato ai sensi dei paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, è decurtato del 60%, mentre quello per le nuove funzioni e servizi gestiti a partire dal 2006 viene decurtato del 20%.
7. Beneficiano dell'incentivo ordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione annuale delle forme associative.

5. FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

1. L'incentivo base (IB) è computato sommando i singoli valori, indicati nella tabella C, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio o macrofunzione svolta in forma associata, eventualmente incrementati della maggiorazione percentuale prevista al paragrafo 6. Le funzioni/servizi o la macrofunzione devono essere individuate:
 - a) nella convenzione attuativa e trovare un riscontro anche nella convenzione quadro per le associazioni intercomunali;
 - b) negli atti di conferimento delle funzioni (servizi o macrofunzioni) e nello statuto per le Unioni di comuni.

La convenzione attuativa può prevedere l'esercizio in forma associata di un singolo servizio o funzione, di più servizi o funzioni o di una macrofunzione. Qualora in una stessa convenzione attuativa sia prevista la gestione di più funzioni/servizi (compresi in una stessa macrofunzione) ma con inizio in anni diversi, deve essere specificata la tempistica per la loro attivazione (ad esempio: convenzione attuativa per la macrofunzione "gestione del personale": per l'anno 2007 si avviano il trattamento economico e le relazioni sindacali; per l'anno 2008 si avvia il trattamento giuridico; per l'anno 2009 si avviano il reclutamento del personale/concorsi e la formazione professionale).

TABELLA C – Funzioni e servizi finanziabili

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
A. Gestione del personale:	50.000
Reclutamento del personale / concorsi Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: definizione del piano occupazionale, indizione dei bandi, svolgimento delle selezioni	7.500
Trattamento economico Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione delle buste paga, denunce agli enti previdenziali	12.500
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale) Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: verifica delle presenze in servizio, tenuta dei fascicoli personali, provvedimenti sullo stato giuridico	12.500
Relazioni sindacali Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione e stipula di accordi, gestione e convocazione incontri, predisposizione di verbali	5.000
Formazione professionale Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione piano di formazione generale, organizzazione e gestione corsi di formazione	5.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 6.000
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:	55.000
Gestione economica e finanziaria Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 267/2000	32.500
Controllo di gestione Questa gestione associata comprende tutte le funzioni previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 267/2000 svolte dall'ufficio unico per i comuni dell'Associazione intercomunale, per l'unione ed i comuni che la costituiscono	10.000
Controllo sulle società partecipate Questa gestione associata comprende l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla gestione e controllo delle partecipazioni in qualità di azionista o comunque di proprietario, la disamina e l'analisi dei bilanci nonché dei documenti di pianificazione strategica delle società partecipate	5.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 6.000
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:	50.000
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.	20.000
Attività di recupero evasione/elusione fiscale	7.500
Home banking tributario	5.000
Pagamento in via telematica di tributi locali	2.500

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
Contenzioso tributario	2.500
Altro	Euro 2.500 ciascuna, fino ad un max di Euro 10.000
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:	50.000
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	7.500
Responsabile del procedimento e ufficio gare	15.000
Direzione lavori	7.500
Responsabile della sicurezza	6.000
Gestione degli espropri	10.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 4.000
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:	30.000
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)	9.000
Stipula e gestione dei contratti	9.000
Gestione amministrativa del patrimonio	6.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 6.000
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi di innovazione amministrativa:	45.000
Automazione delle funzioni di protocollo	6.000
Servizi informatici (realizzazione di un unico ufficio informatico: acquisti software ed hardware, manutenzioni, formazione, gestione reti civiche, mercato elettronico P.A, gare telematiche, ecc...)	15.000
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia La gestione associata comprende almeno le funzioni attinenti la creazione e l'aggiornamento degli archivi derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (ad esempio la gestione della toponomastica, concessioni edilizie, concessioni di commercio); gestione di sistemi di rete	12.000
Servizio informativo-statistico La gestione associata comprende almeno tre tra le seguenti funzioni: a) adozione di pareri sui provvedimenti di cui si faccia uso di dati statistici; b) coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile; c) coordinamento delle attività necessarie per la produzione del piano topografico e della cartografia di base; d) sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; e) progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei Comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione sia finalizzato alla conoscenza del territorio.	4.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 8.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
G. Gestione unificata del servizio tecnico:	35.000	52.500	70.000
Gestione e manutenzione strade	7.000	10.500	14.000
Segnaletica	3.500	5.250	7.000
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.250	7.875	10.500
Gestione e manutenzione del verde pubblico	7.000	10.500	14.000
Gestione e manutenzione cimiteri	7.000	10.500	14.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000	Euro 3.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 6.000	Euro 4.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 8.000
H. Urbanistica e gestione del territorio:	45.000		
Urbanistica Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: a) elaborazione e gestione dei piani regolatori generali, varianti, piani strutturali e piani operativi; b) elaborazione e gestione dei piani attuativi; c) elaborazione e gestione del regolamento edilizio	13.500		
Edilizia privata (Rilascio di concessioni, autorizzazioni, ecc..)	13.500		
Canile	4.500		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
I. Funzioni di polizia municipale:	35.000	52.500	70.000
Sicurezza urbana	7.000	10.500	14.000
Polizia stradale	7.000	10.500	14.000
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)	10.500	15.750	21.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000	Euro 3.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 12.000	Euro 4.000 ciascuna, fino ad un max di Euro 16.000
L. Funzioni culturali e ricreative:	25.000		
Biblioteche e/o musei	5.000		
Programmazione e gestione attività culturali	6.250		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	6.250		
Informagiovani	3.750		
Altro	Euro 1.500 ciascuna, fino ad un max di euro 3.000		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):	40.000		
Adozione provvedimenti relativi al commercio	5.200		
Accoglienza, informazione e promozione turistica	10.000		

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)		
Sportello unico per le attività produttive	18.000		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
N. Funzioni di istruzione pubblica:	30.000	45.000	60.000
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)	10.200	15.300	20.400
Pre-post accoglienza	3.000	4.500	6.000
Centri vacanza/estiva	4.500	6.750	9.000
Asili nido	3.300	4.950	6.600
Mense scolastiche	7.200	10.800	14.400
Altro	Euro 1.500	Euro 2.000	Euro 3.000
O. Attività istituzionali:	20.000		
Comunicazione istituzionale	3.000		
URP sovracomunale	2.000		
Mediatore civico sovracomunale o altri istituti di difesa civica ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006	6.000		
Carta dei servizi	7.000		
Altro	Euro 1.500		
P. Gestione della programmazione comunitaria:	20.000		
questa macrofunzione non si articola in sotto funzioni e servizi tipizzati e comprende unitariamente almeno le attività relative al coordinamento delle politiche comunitarie, monitoraggio e rendicontazione dei progetti			

2. Sono escluse dal computo le gestioni associate che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata e le gestioni aventi ad oggetto materie rientranti nell'ambito socio-sanitario e assistenziale.
3. La voce "altro" si riferisce ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella o comunque riconducibili alle materie in essa previste. Possono essere finanziate tante attività rientranti nella voce "altro" per ciascuna tipologia di funzione/servizio svolto in forma associata fino al valore massimo previsto per tale tipologia nella tabella C.
4. L'intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi previsti nella tabella C comporta l'attribuzione di una valorizzazione corrispondente alla maggiorazione del 5% del valore della macrofunzione relativa. La valorizzazione di questa attività è possibile una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque calcolata una sola maggiorazione sulla macrofunzione relativa.
5. Nel caso di realizzazione di tutte le voci tipizzate appartenenti ad un settore (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in "altro"), si applica il valore massimo previsto per la macrofunzione (contraddistinta da lettera dell'alfabeto), in luogo della somma dei valori singoli riferiti a ciascuna funzione/servizio.

6. L'incentivo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Sono pertanto esclusi dalla quantificazione sia le cooperazioni di tipo occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno specifico progetto o attività non ricorrenti.
7. L'incentivo può essere concesso anche in relazione alle funzioni attivate in anni precedenti a quello di presentazione della richiesta, ivi comprese le gestioni associate attivate prima dell'entrata in vigore del presente Piano di valorizzazione territoriale. Per le Associazioni intercomunali, sono ammesse all'incentivo anche le convenzioni stipulate prima della costituzione della forma associativa, purché compatibili con il modello organizzativo di quest'ultima previsto dalla legge regionale 1/2006 e purché trovino un riscontro nella convenzione quadro.
8. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 13 sulla durata dell'incentivo ordinario, qualora l'unione o l'associazione intercomunale ritenga di non riuscire ad attivare da subito tutte le attività comprese in una funzione/servizio tipizzato (ad esempio, tutte le attività comprese nella voce "Trattamento economico del personale"), può presentare un progetto di attivazione dello stesso indicando gli anni necessari per l'attivazione completa e le fasi operative da realizzare in ciascun anno. In tal caso il valore del servizio/funzione viene suddiviso in tante quote quante sono gli anni previsti dalla forma associativa come necessari per arrivare alla gestione completa della funzione o servizio.
9. Qualora la forma associativa non riesca, entro il periodo programmato ai sensi del punto 8., ad attivare il servizio o la funzione prevista, dopo la valorizzazione dell'ultima quota programmata il servizio o la funzione non sono più valorizzate per il calcolo dell'incentivo fino a quando la forma associativa stessa le attiva in modo completo.

6. GRADO DI INTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 4 della legge regionale 1/2006, ai sensi del quale nella determinazione dell'importo dell'incentivo ordinario, hanno priorità le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della tabella C, prima della somma ai fini dell'individuazione dell'incentivo base, si applica una maggiorazione come di seguito indicata:
 - a) del 5% per le Unioni, in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente sovracomunale;
 - b) nella misura percentuale indicata nella tabella di seguito riportata per le associazioni intercomunali in caso di costituzione di ufficio comune, operante con personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli stessi; per il Consorzio comunità collinare, equiparato ad associazione intercomunale se il servizio è gestito dal Consorzio medesimo;

Comuni facenti parte dell'Associazione	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale
2	2	15%					
3	2	10%	3	15%			
4	3	10%	4	15%			
5	3	5%	4	10%	5	5	15%
6	4	5%	5	10%	6	6	15%
7	5	5%	6	10%	7	7	15%
8	6	5%	7	10%	8	8	15%
9	6-7	5%	8	10%	9	9	15%
10	7-8	5%	9	10%	10	10	15%
11	7-8	5%	9-10	10%	11	11	15%
12	8-9	5%	10-11	10%	12	12	15%
13	9-10	5%	11-12	10%	13	13	15%
14	9-10	5%	11-13	10%	14	14	15%
15	10-11	5%	12-14	10%	15	15	15%
16	11-12	5%	13-15	10%	16	16	15%
17	11-13	5%	14-16	10%	17	17	15%
18	12-14	5%	15-17	10%	18	18	15%
19	13-15	5%	16-18	10%	19	19	15%
20	14-16	5%	17-19	10%	20	20	15%
oltre 20	tra 70-84%	5%	Tra 85-95%	10%	96% e oltre	96% e oltre	15%

- La maggiorazione di cui al punto 1, lettera b), si applica quando l'attività gestita in forma associata è unificata presso una sola struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico responsabile (non osta la previsione di sedi distaccate dell'ufficio comune per necessità organizzative).
- Tutte le altre eventuali modalità di gestione associata del servizio (tramite consorzio, tramite delega ad un singolo comune o alla Comunità montana, tramite l'esternalizzazione, tramite la costituzione di società a partecipazione pubblica, ecc.) sono finanziate in misura pari all'incentivo base indicato nella tabella C.
- Nel caso di realizzazione di tutte le voci tipizzate appartenenti ad una macro funzione come individuata nella tabella C del paragrafo 5 (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in "altro"), al valore massimo attribuito alla macro-funzione si applica la maggiorazione di cui al punto 1. indipendentemente dalla modalità di esercizio della funzione o del servizio.

7. REQUISITO DELLA PREVALENZA DELLA GESTIONE TRAMITE LA FORMA ASSOCIATIVA

- Alle Unioni di Comuni, l'incentivo ordinario spetta se la funzione/servizio sia svolto dall'unione per tutti i Comuni aderenti.
- Alle Associazioni intercomunali l'incentivo spetta se la funzione/servizio sia svolto in forma associata dalla prevalenza dei Comuni aderenti così determinata.

Comuni facenti parte dell'Associazione	Prevalenza
3	2
4	3
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7

Comuni facenti parte dell'Associazione	Prevalenza
13	7
14	8
15	8
16	9
17	9
18	10
19	10
20	11
oltre 20	maggioranza dei 2/3

3. Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a richiedere l'incentivo, essi non sono computati ai fini della quantificazione dello stesso.

4. Il requisito della prevalenza nella gestione si ritiene sussistente anche quando il numero dei comuni previsto nella tabella di cui al punto 2, venga raggiunto per sommatoria di partecipanti a singole convenzioni all'interno della stessa forma associativa, relativamente a un medesimo servizio/funzione; in tale caso non spetta la maggiorazione per l'ufficio comune di cui al paragrafo 6. Dall'anno 2008, questo computo per sommatoria della prevalenza si applica al solo servizio relativo alle funzioni di polizia municipale e alle funzioni di istruzione pubblica.

8. TIPOLOGIA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale (Mf) in ragione della differente forma associativa adottata, nella misura del 20 per cento nel caso di unione e del 10 per cento in caso di associazione intercomunale e del Consorzio comunità collinare, equiparato ad associazione.

9. NUMEROSITÀ DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale (Mn) in ragione del numero di comuni partecipanti alla forma associativa, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA D – Numerosità dei comuni costituenti la forma associativa

Numero di comuni partecipanti alla forma associativa	Maggiorazione percentuale
Fino a tre comuni partecipanti	5%
Da quattro a sei comuni partecipanti	10%
Da sette a nove comuni partecipanti	15%
Da dieci a tredici partecipanti	30%
Quattordici o più partecipanti	50%

2. Le maggiorazioni indicate nella sopra riportata tabella D sono incrementate:

- di un punto percentuale qualora la forma associativa sia formata da almeno un piccolo comune, intendendosi per tale quello con popolazione fino a 3.000 abitanti, come definito dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006;
- di due punti percentuali qualora la forma associativa sia formata per la maggior parte (ossia più della metà) da piccoli comuni, intendendosi per tali quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, come definiti dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006;
- di cinque punti percentuali qualora la forma associativa sia composta interamente da piccoli comuni, intendendosi per tali quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, come definiti dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006.

10. TERRITORIO DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale in ragione del territorio della forma associativa espresso in chilometri quadrati, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA E – Superficie in kmq della forma associativa

Territorio della forma associativa espresso in chilometri quadrati	Maggiorazione percentuale
Superficie fino a 50 kmq	3%
Superficie da 51 a 100 kmq	7%
Superficie da 101 a 250 kmq	10%
Superficie da 251 a 400 kmq	15%
Oltre 400 kmq	20%

11. POPOLAZIONE DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale in ragione della popolazione residente complessiva della forma associativa risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA F – Popolazione della forma associativa

Popolazione complessiva della forma associativa	Maggiorazione percentuale
Oltre 30.001 abitanti	+ 25%
Da 10.001 a 30.000 abitanti	+ 20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	+ 15%
Da 3.001 a 5.000 abitanti	+ 10%
Da 1.501 a 3.000 abitanti	+ 5%
Fino a 1.500 abitanti	0

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI

1. Gli incentivi, ordinari e straordinari sono concessi alle forme associative che ne hanno titolo e che ne fanno richiesta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, della legge regionale 1/2006 nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già assegnate nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di incentivo per gli anni successivi e di eventuali ulteriori accertamenti, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi, in particolare:

- a) quando non risulti effettuata alcuna gestione associata l'incentivo ordinario è decurtato dell'intero incentivo ordinario assegnato nell'anno precedente;
- b) qualora non risulti effettuata una parte delle gestioni associate ammesse ad incentivo l'anno precedente l'incentivo ordinario è decurtato della quota di incentivo ordinario dell'anno precedente calcolata in relazione alle funzioni/servizi finanziati ma la cui gestione non è stata effettuata (incentivo base totale per funzioni finanziate l'anno precedente:incentivo ordinario complessivo dell'anno precedente = incentivo base per funzioni finanziate e non effettuate l'anno precedente:x).

4. Sono legittimati a presentare domanda di assegnazione i Presidenti delle Unioni e delle Associazioni intercomunali e il Presidente della Comunità collinare del Friuli.

5. Le domande vanno presentate, a pena di inammissibilità, compilando i modelli contenuti in fondo alla presente Parte Seconda del Piano. Tali modelli devono essere sottoscritti dal Presidente richiedente.

6. Per l'assegnazione dell'incentivo straordinario le unioni di nuova istituzione compilano il MODELLO A1 e trasmettono:

- a) lo statuto e l'atto costitutivo, ove non già inviati;

7. Per l'assegnazione dell'incentivo straordinario le associazioni intercomunali compilano il MODELLO A2 e trasmettono:

- a) la convenzione quadro, ove non già inviata.

8. Per l'assegnazione della prima annualità dell'incentivo ordinario le unioni e le associazioni compilano il MODELLO A3 e trasmettono:

- a) le convenzioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei comuni aderenti alla forma associativa indicando, ove mancanti nella convenzione, gli estremi delle deliberazioni di approvazione;
- b) eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione, qualora tali modalità non siano evincibili dalle relative convenzioni;
- c) eventuali deliberazioni di approvazione di regolamenti o atti amministrativi generali oggetto di armonizzazione;

- d) schede illustrative delle gestioni associate, compilando una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B1 (se la gestione si riferisce alla macrofunzione) o MODELLO B2 (se la gestione si riferisce a una funzione/servizio). Per le funzioni e i servizi per i quali è prevista un'attivazione per step successivi, come consentita al paragrafo 5, punti 8 e 9, nel modello B2 devono essere indicati gli anni necessari per la completa attivazione del servizio e le attività che si avvieranno in ciascuno degli anni considerati nonché l'anno a partire dal quale si presume che la funzione o servizio è svolta nella sua interezza.
9. Per l'assegnazione delle annualità dell'incentivo ordinario successive alla prima le unioni e le associazioni compilano il MODELLO A4 e trasmettono.
- a) l'ultimo conto di bilancio approvato per le unioni, il documento finanziario riepilogativo, laddove previsto dalla convenzione quadro, per le associazioni intercomunali;
- b) le relazioni, riferite a ciascuna funzione o servizio ammesso a incentivo l'anno precedente, per la verifica dell'effettività delle gestioni associate, redatte conformemente al MODELLO C;
- c) nuove convenzioni (rispetto a quelle trasmesse l'anno precedente) sottoscritte dalla prevalenza dei comuni facenti parte dell'associazione intercomunale, o eventuali modifiche di convenzioni già stipulate e già inoltrate, indicando, ove mancanti nella convenzione, gli estremi delle deliberazioni di approvazione;
- d) eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione, qualora tali modalità non siano evincibili dalle relative convenzioni;
- e) eventuali deliberazioni di approvazione di regolamenti o atti amministrativi generali oggetto di armonizzazione;
- f) schede illustrative delle gestioni associate, compilando una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B1 (se la gestione si riferisce alla macrofunzione) o MODELLO B2 (se la gestione si riferisce a una funzione/servizio). Per le funzioni e i servizi per i quali è prevista un'attivazione per step successivi, come consentita al paragrafo 5, punti 8 e 9, nel modello B2 devono essere indicati gli anni necessari per la completa attivazione del servizio e le attività che si avvieranno in ciascuno degli anni considerati nonché l'anno a partire dal quale si presume che la funzione o servizio è svolta nella sua interezza.
10. L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato (convenzioni, statuti, deliberazioni, regolamenti) può essere sostituito dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

13. DURATA DEGLI INCENTIVI ORDINARI

1. Gli incentivi ordinari vengono erogati per un massimo di sei annualità.
2. Alle funzioni e servizi già finanziati per due anni si applica, nel terzo anno, una riduzione del 5%, nel quarto anno una riduzione del 15%, nel quinto anno una riduzione del 30%, nel sesto anno una riduzione del 50%, calcolata sul valore della singola funzione/servizio prevista nella tabella C del paragrafo 5. Questa decurtazione si applica a partire dal terzo anno anche nell'ipotesi di progetto di attivazione di funzione/servizio per step ai sensi del paragrafo 5, punto 8.
3. Per le unioni di comuni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2006 gli incentivi ordinari vengono erogati solo per tre annualità. Alle funzioni e servizi già finanziati per un anno secondo i criteri di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006 si applica nel secondo anno una riduzione del 25%, nel terzo ed ultimo anno una riduzione del 50% calcolata sul valore della singola funzione/servizio prevista nella tabella C del paragrafo 5.

14. INCENTIVI SPETTANTI PER LE FUSIONI

1. Al comune istituito per fusione spetta un incentivo straordinario iniziale, erogato in concomitanza con il primo incentivo ordinario annuale, e di incentivi ordinari annuali per sei anni.
2. Gli incentivi spettano anche nel caso in cui uno o più comuni coinvolti abbiano già fruito di contributi per la gestione associata.
3. L'incentivo straordinario iniziale è pari al doppio di quello spettante ad una unione comprendente un numero di comuni pari a quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella tabella A, senza l'incremento di cui alla tabella B.

4. L'incentivo ordinario è pari alla somma di tutti i valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti nella tabella C.
5. Nel terzo anno di contribuzione, all'incentivo ordinario, computato sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, si applica una riduzione del 5%, nel quarto anno del 15% nel quinto anno del 30%, nel sesto anno del 50%.

15. INCENTIVI, PER L'ANNO 2007, ALLE CONVENZIONI STIPULATE TRA COMUNI AL DI FUORI DI UNA STESSA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE E TRA COMUNI E COMUNITÀ MONTANA

1. Per l'anno 2007, come previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007, la quota dello stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno medesimo dallo stesso articolo 2, comma 21, residuata dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e di quello ordinario a favore di unioni e di associazioni intercomunali, è destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate fra Comuni o dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, ad esclusione delle convenzioni attuative di convenzione quadro.
2. Per essere ammesse a finanziamento le convenzioni di cui al punto precedente devono essere:
 - a) stipulate entro la data di approvazione definitiva da parte della Giunta del Piano di valorizzazione territoriale ed ancora effettive alla data di presentazione della richiesta di assegnazione; se scadute devono risultare regolarmente prorogate, prima della scadenza medesima, così che la gestione associata non risulti interrotta;
 - b) stipulate tra comuni o tra comuni e comunità montana di appartenenza, restando escluse dal finanziamento le convenzioni nelle quali risultano come firmatari altri soggetti (ad esempio, unioni, province, fondazioni, associazioni, istituti comprensivi, università, ecc...)
 - c) fornite di data certa e regolarmente sottoscritte dai partecipanti.
3. L'assegnazione spettante per ciascuna convenzione è determinata sulla base degli importi di cui alla tabella C del paragrafo 5, calcolati al 50 per cento, a ciascuno dei quali vengono sommate: la maggiorazione relativa alla numerosità degli enti partecipanti alla convenzione, la maggiorazione relativa al territorio complessivo espresso in chilometri quadrati dei Comuni partecipanti alla convenzione; la maggiorazione relativa alla popolazione complessiva dei comuni partecipanti alla convenzione (si prendono a riferimento i dati relativi all'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione); le tre maggiorazioni vengono calcolate sul valore della funzione o servizio in convenzione risultante dalla succitata tabella C. Le maggiorazioni indicate nella sotto riportata tabella G sono incrementate:
 - a) di un punto percentuale qualora tra i partecipanti alla convenzione sia almeno un piccolo comune intendendosi per tale quello con popolazione fino a 3.000 abitanti, come definito dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006;
 - b) di due punti percentuali qualora la convenzione sia stipulata per la maggior parte (ossia più della metà) da piccoli comuni, intendendosi per tali quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, come definiti dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006 (senza contare la comunità montana);
 - c) di cinque punti percentuali qualora la convenzione sia stipulata unicamente da piccoli comuni, intendendosi per tali quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, come definiti dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006 (senza contare la comunità montana).

TABELLA G – Quantificazione della maggiorazione dell'incentivo per convenzioni al di fuori dell'Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione al numero di enti partecipanti

Numero di comuni partecipanti alla forma associativa	Maggiorazione percentuale
Fino a tre comuni partecipanti	5%
Da quattro a sei comuni partecipanti	10%
Da sette a nove comuni partecipanti	15%
Da dieci a tredici partecipanti	30%
Quattordici o più partecipanti	50%

TABELLA H – Quantificazione della maggiorazione dell’incentivo per convenzioni al di fuori dell’Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione al territorio complessivo, espresso in kmq, dei comuni partecipanti

Territorio complessivo dei comuni partecipanti espresso in chilometri quadrati	Maggiorazione percentuale
Superficie fino a 50 kmq	3%
Superficie da 51 a 100 kmq	7%
Superficie da 101 a 200 kmq	10%
Superficie da 201 a 300 kmq	15%
Oltre 300 kmq	20%

TABELLA I – Quantificazione della maggiorazione dell’incentivo per convenzioni al di fuori dell’Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione alla popolazione complessiva dei comuni partecipanti

Popolazione complessiva dei comuni partecipanti	Maggiorazione percentuale
Oltre 30.001 abitanti	+ 25%
Da 10.001 a 30.000 abitanti	+ 20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	+ 15%
Da 3.001 a 5.000 abitanti	+ 10%
Da 1.501 a 3.000 abitanti	+ 5%
Fino a 1.500 abitanti	0

4. Sono escluse dal computo le gestioni associate che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata e le gestioni aventi ad oggetto materie rientranti nell'ambito socio-sanitario e assistenziale.
5. La voce "altro" si riferisce ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella C del paragrafo 5 o comunque riconducibili alle materie in essa previste. Possono essere finanziate tante attività rientranti nella voce "altro" per ciascuna tipologia di funzione/servizio svolto in forma associata fino al valore massimo previsto per tale tipologia nella tabella C.
6. L'intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi previsti nella tabella C comporta l'attribuzione di una valorizzazione corrispondente alla maggiorazione del 5% del valore della macrofunzione relativa. La valorizzazione di questa attività è possibile una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque calcolata solo una maggiorazione sulla macrofunzione.
7. Nel caso di realizzazione di tutte le voci tipizzate appartenenti ad un settore (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in "altro"), si considera il valore massimo previsto per la macrofunzione (contraddistinta da lettera dell'alfabeto), in luogo della somma dei valori singoli, al quale si somma la maggiorazione di cui al punto 3.
8. Per accedere al riparto il Comune individuato come capofila della convenzione (direttamente nella convenzione medesima o con atto distinto) presenta domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano di valorizzazione territoriale, utilizzando il MODELLO D1, allegando copia della/e convenzione/i sottoscritta/e e datata/e, ove non già precedentemente inviata/e alla Regione e specificando, comunque, a pena di inammissibilità della richiesta, con una breve relazione accompagnatoria relativa a ciascuna convenzione per la quale è capofila:
 - a) ove risulti, nella documentazione allegata a corredo della domanda, la designazione di capofila;

- b) l'esatto oggetto della convenzione/l'ambito di operatività inteso come riferimento a macrofunzione o servizio corrispondente a quanto riportato nella tabella C (desumibile non dal titolo della stessa, ma dal suo contenuto e da quanto, sulla base di tale contenuto, viene effettivamente realizzato) e la descrizione dell'attività associata svolta in ragione della convenzione;
- c) i comuni partecipanti (individuati in modo unitario, ossia a prescindere dal fatto che la convenzione si presenti come sommatoria di tanti singoli atti convenzionali aventi medesimo contenuto o di adesione ad uno stesso schema uniforme), con specificazione se si tratta di comuni montani o non montani;
- d) la data di stipulazione della convenzione (con riferimento a ciascun partecipante qualora non risulti la stessa);
- e) la scadenza della convenzione (ove la convenzione non preveda una data di scadenza deve essere presentata una attestazione che la gestione è ancora operativa), gli eventuali atti di proroga;
- f) il criterio sulla base del quale la Regione provvederà a calcolare la quota spettante a ciascun comune partecipante alla gestione associata, per consentire il rispetto del criterio di priorità previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007 e riportata al punto 14; il criterio di riparto indicato potrà fare riferimento solo alla popolazione, solo al territorio o a entrambi i parametri combinati in misura percentuale.
9. La Regione individua la quota spettante a favore di ciascun comune partecipante ad una stessa convenzione sulla base del criterio di riparto dichiarato dal comune capofila ai sensi del punto 8, lettera f). Il comune capofila beneficiario del finanziamento relativo alla convenzione, riparte l'assegnazione ricevuta a favore dei comuni facenti parte della stessa gestione associata e legittimati a riceverne una quota, nel rispetto della priorità prevista dalla legge e come comunicato dalla Regione in sede di impegno e di liquidazione dell'assegnazione.
10. Per le convenzioni gestite dalla Comunità montana la domanda è presentata, entro il termine di cui al punto 8, direttamente dalla Comunità stessa, utilizzando il MODELLO D2, allegando copia della/e convenzione/i sottoscritta/e e datata/e, ove non già precedentemente inviata/e alla Regione e specificando, comunque, a pena di inammissibilità della richiesta, con una breve relazione accompagnatoria relativa a ciascuna convenzione:
- a) l'esatto oggetto della convenzione/l'ambito di operatività inteso come riferimento a macrofunzione o servizio corrispondente a quanto riportato nella tabella C (desumibile non dal titolo della stessa, ma dal suo contenuto e da quanto, sulla base di tale contenuto, viene effettivamente realizzato) e la descrizione dell'attività associata svolta in ragione della convenzione;
- b) i comuni partecipanti (individuati in modo unitario, ossia a prescindere dal fatto che la convenzione si presenti come sommatoria di tanti singoli atti convenzionali aventi medesimo contenuto o di adesione ad uno stesso schema uniforme) con specificazione se si tratta di comuni montani o non montani; non vanno indicati i comuni non facenti parte della comunità montana che presenta domanda.
- c) la data di stipulazione della convenzione (con riferimento a ciascun partecipante, qualora non risulti la stessa);
- d) la scadenza della convenzione (ove la convenzione non preveda una data di scadenza deve essere presentata una attestazione che la gestione è ancora operativa), gli eventuali atti di proroga;
- e) il comune a favore del quale verrà erogato il finanziamento relativo alla convenzione a valere per tutti i comuni partecipanti di cui alla precedente lettera b) e che provvederà poi a ripartire la quota ricevuta a favore dei comuni facenti della stessa gestione associata tramite la comunità montana;
- f) il criterio sulla base del quale la Regione provvederà a calcolare la quota spettante a ciascun comune partecipante alla gestione associata, per consentire il rispetto del criterio di priorità previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007 e riportata al punto 14; il criterio di riparto indicato potrà fare riferimento solo alla popolazione, solo al territorio o a entrambi i parametri combinati in misura percentuale.
11. La Regione individua la quota spettante a favore di ciascun comune partecipante ad una stessa convenzione sulla base del criterio di riparto dichiarato dal comune capofila ai sensi del punto 10, lettera f). Il comune indicato dalla Comunità montana quale beneficiario del finanziamento relativo alla convenzione, riparte l'assegnazione ricevuta a favore dei Comuni facenti parte della stessa gestione associata e legittimati a riceverne una quota, nel rispetto della priorità prevista dalla legge e come comunicato dalla Regione in sede di impegno e di liquidazione dell'assegnazione.
12. Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei modelli D1 e D2 non è ammessa l'integrazione della domanda già presentata con nuove convenzioni ma solo, ove necessario o richiesto dagli uffici regionali, la presentazione di eventuali integrazioni o correzioni relative a convenzioni già dichiarate entro il termine medesimo.

13. Sono esclusi dal computo della maggiorazione relativa alla numerosità degli enti partecipanti alla convenzione, della maggiorazione relativa al territorio complessivo, della maggiorazione relativa alla popolazione complessiva di cui al punto 3, i comuni partecipanti a convenzione extrassociativa che gestiscono già la medesima funzione o servizio all'interno di associazione intercomunale.

14. Il fondo è ripartito, prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione fino a tremila abitanti e/o i Comuni interamente montani (indipendentemente dall'ammontare della popolazione) in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 comma 22 della legge regionale 1/2007.

15. In caso di insufficienza del fondo lo stanziamento è ridotto in misura proporzionale, nel rispetto delle priorità di cui al punto 14.

16. L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato (convenzioni, regolamenti) può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

17. Non può essere individuato come comune capofila quello che, facente parte di associazione intercomunale o di unione di comuni, viene già finanziato per il suo coinvolgimento nella gestione, all'interno di dette forme associative, della medesima funzione prevista anche in convenzione extrassociativa con altri comuni.

16. CONTROLLI ISPETTIVI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA

1. L'Amministrazione regionale può disporre, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, controlli ispettivi in loco, annuali e a campione, e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti per verificare l'effettivo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte delle forme associative, dalle stesse dichiarate nella richiesta di incentivi.

MODELLI**MODELLO A1****DOMANDA DI INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
UNIONE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE****Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 23, 26 e 27**

Il sottoscritto _____,
 nella sua qualità di Presidente dell'Unione di Comuni _____,

CHIEDE

di accedere all'incentivo straordinario iniziale.

A TAL FINE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, legge regionale 1/2006, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione¹, sono stati approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le seguenti deliberazioni:

 _____;

- che l'atto costitutivo è stato stipulato in data _____;
- che nell'anno _____ è stato realizzato, dai comuni attualmente costituenti l'unione uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, per il quale sono stati liquidati oneri complessivamente pari a _____ euro², che si allega in copia.

che l'ente ha affidato il Servizio di Tesoreria a _____

li _____

Il Presidente dell'Unione

¹ Da allegare in copia ove non già trasmessi. L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

² Indicare gli oneri già liquidati al fine della predisposizione dello studio di fattibilità. L'incentivo straordinario, infatti, è aumentato di una quota pari al cinquanta per cento degli **oneri liquidati** per la realizzazione di uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, **nei due anni antecedenti la costituzione della forma associativa, qualora non già finanziate, totalmente o parzialmente, da altre assegnazioni erogate al medesimo titolo.**

MODELLO A2**DOMANDA DI INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI****Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 22, 26 e 27**

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Presidente dell'associazione intercomunale _____, composta dai seguenti Comuni³:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

CHIEDE

di accedere all'incentivo straordinario iniziale.

A TAL FINE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 22, legge regionale 1/2006, la convenzione quadro è stata approvata dai Consigli dei Comuni partecipanti con le seguenti deliberazioni:

_____;

che la convenzione quadro è stata stipulata in data _____⁴;

che il Tesoriere del comune capofila è _____

Lì _____

Il Presidente dell'Associazione intercomunale

³ Indicare, al fine della tenuta dei rapporti con la regione Friuli Venezia Giulia e al fine dell'erogazione dell'incentivo, anche il Comune capofila.

⁴ Da allegare in copia ove non già inviata. L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

MODELLO A3**DOMANDA DI INCENTIVO ORDINARIO PER IL PRIMO ANNO
ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI****Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 22, 23, 26 e 27**

Il sottoscritto _____,
 nella sua qualità di Presidente dell' _____⁵,

CHIEDE

di accedere all'incentivo ordinario, per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto

ED **ALLEGA** LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE⁶:

[]	Convenzioni attuative della convenzione quadro, relative a funzioni e servizi comunali svolti in forma associata (articolo 22, comma 6, legge regionale 1/2006) ⁷ a.1 _____ a.2 _____ a.3 _____ a.4 _____ a.5 _____ a.6 _____ a.7 _____	Estremi degli atti: ⁸ _____ _____ _____ _____ _____ _____
[]	Eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione: ⁹ b.1 _____ b.2 _____ b.3 _____ b.4 _____ b.5 _____ b.6 _____ b.7 _____ b.8 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____ _____ _____
[]	Schede illustrative delle gestioni associate: ¹⁰ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____	
[]	Regolamento di cui all'articolo 23, comma 7, legge regionale 1/2006, sull'organizzazione dell'Unione, sullo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e sui rapporti, anche finanziari, con i Comuni	Estremi dell'atto: _____ _____ _____

⁵ Indicare la forma associativa (associazione intercomunale od Unione di Comuni), nonché la denominazione della stessa.

⁶ Segnare, con una crocetta, le voci che interessano (in relazione alla forma associativa adottata: associazione intercomunale o Unione di Comuni). L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

⁷ Devono essere allegate, solamente, le convezioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei Comuni aderenti.

⁸ Indicare la data di stipulazione della convenzione.

⁹ Per le Associazioni intercomunali, le deliberazioni e gli atti di attuazione summenzionati devono essere indicati soltanto qualora le modalità di gestione delle funzioni e dei servizi associati non siano evincibili dalle relative convenzioni.

¹⁰ È prevista la compilazione di una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

[]	Regolamenti o atti amministrativi generali adottati in maniera conforme dai Comuni aderenti o modificati a scopo di armonizzazione: ¹¹ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____
[]	Predisposizione o aggiornamento della Carta dei Servizi (articolo 27, comma 4, legge regionale 1/2006)	Estremi dell'atto: _____

¹¹ Tale incentivo è concesso una volta sola e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, è, comunque, finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

RIEPILOGO DI TUTTE LE FUNZIONI/SERVIZI SVOLTE DALLA FORMA ASSOCIATIVA

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto ¹²	Comuni coinvolti	Funzione/ servizio ad attuazione progressiva (paragrafo 5, ¹³ punti 8 e 9)	Modello di gestione ¹⁴
A. Gestione del personale:				
Reclutamento del personale / concorsi				
Trattamento economico				
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)				
Relazioni sindacali				
Formazione professionale				
Altro ¹⁵				
Altro				
Altro				
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:				
Gestione economica e finanziaria				
Controllo sulle società partecipate				
Controllo di gestione				
Altro				
Altro				
Altro				
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:				
Riscossione tributi				
Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50% SPECIFICARE nella riga qui sotto se vengono gestiti tutti i tributi o se solo l'ICI.:				
Attività di recupero evasione/elusione fiscale				
Home banking tributario				
Pagamento in via telematica di tributi locali				
Contenzioso tributario				
Altro				
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:				
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)				
Responsabile del procedimento e ufficio gare				
Direzione lavori				
Responsabile della sicurezza				
Gestione degli espropri				
Altro				
Altro				
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:				

¹² Indicare la convenzione o gli atti attuativi che disciplinano le modalità di gestione della funzione o del servizio secondo l'ordine di numerazione usato nell'elenco della documentazione (ad esempio, se la gestione associata del personale è disciplinata dalla convenzione attuativa indicata nell'elenco come a.3, scrivere a.3).

¹³ In questa colonna deve essere specificato con un "SI" se la funzione o servizio **non** viene gestito da subito nella sua completezza bensì per step successivi, come consentito al paragrafo 5, punti 8 e 9. Nella scheda B2 relativa a questa funzione/servizio deve essere data chiara specificazione degli anni necessari per arrivare alla completa gestione e delle fasi operative da realizzarsi in ciascun anno per arrivare alla gestione completa.

¹⁴ Indicare, in via alternativa: ufficio comune; delega della funzione o del servizio ad un singolo Comune ovvero ad un soggetto terzo (indicando quale); esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica; costituzione di un consorzio; altro.

¹⁵ Specificare l'oggetto di ogni "Altro"

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto ¹²	Comuni coinvolti	Funzione/ servizio ad attuazione progressiva (paragrafo 5, punti 8 e 9) ¹³	Modello di gestione ¹⁴
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)				
Stipula e gestione dei contratti				
Gestione amministrativa del patrimonio				
Altro				
Altro				
Altro				
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:				
Automazione della funzioni di protocollo				
Servizi informatici				
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia				
Servizio informativo-statistico				
Altro				
G. Gestione unificata del servizio tecnico		16		
Gestione e manutenzione strade				
Segnaletica				
Illuminazione pubblica e servizi connessi				
Gestione e manutenzione del verde pubblico				
Gestione e manutenzione cimiteri				
Altro				
Altro				
H. Urbanistica e gestione del territorio:				
Urbanistica				
Edilizia privata				
Canile				
Altro				
I. Funzioni di polizia municipale:		17		
Sicurezza urbana				
Polizia stradale				
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)				
Altro				
L. Funzioni culturali e ricreative:				
Biblioteche e/o musei				
Programmazione e gestione attività culturali				

¹⁶ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

¹⁷ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto ¹²	Comuni coinvolti	Funzione/ servizio ad attuazione progressiva (paragrafo 5, ¹³ punti 8 e 9)	Modello di gestione ¹⁴
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi				
Informagiovani				
Altro				
Altro				
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):				
Adozione provvedimenti relativi al commercio				
Accoglienza, informazione e promozione turistica				
Sportello unico per le attività produttive				
Altro				
Altro				
Altro				
N. Funzioni di istruzione pubblica		18		
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)				
Pre-post accoglienza				
Centri vacanza/estiva				
Asili nido				
Mense scolastiche				
Altro				
O. Attività istituzionali:				
Comunicazione istituzionale				
URP sovracomunale				
Mediatore civico sovracomunale o altri istituti di difesa civica ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006				
Carta dei servizi				
Altro				
P. Gestione della programmazione comunitaria				

Lì _____

Il Presidente

¹⁸ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

MODELLO A4

**DOMANDA DI INCENTIVO ORDINARIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI**

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - articoli 20, 22, 23, 26 e 27

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di Presidente dell' _____,¹⁹

CHIEDE

di accedere all'incentivo ordinario per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto.

ED **ALLEGA** LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:²⁰

	Documenti	Altre informazioni
[]	Convenzioni attuative della convenzione quadro, relative a funzioni e servizi comunali svolti in forma associata (articolo 22, comma 6, legge regionale 1/2006) ²¹ a.1 _____ a.2 _____ a.3 _____ a.4 _____ a.5 _____ a.6 _____ a.7 _____ a.8 _____	Estremi degli atti: ²² _____ _____ _____ _____ _____ _____
[]	Eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione: ²³ b.1 _____ b.2 _____ b.3 _____ b.4 _____ b.5 _____ b.6 _____ b.7 _____ b.8 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____ _____ _____

¹⁹ Indicare la forma associativa (associazione intercomunale od Unione di Comuni), nonché la denominazione della stessa.

²⁰ Segnare, con una crocetta, le voci che interessano (in relazione alla forma associativa adottata: associazione intercomunale o Unione di Comuni). L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituito dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

²¹ Devono essere allegate, solamente, le convenzioni nuove rispetto a quelle inviate precedentemente ovvero le convenzioni già inoltrate, alla Direzione regionale competente, che hanno subito delle modificazioni. Si precisa, inoltre, che devono essere trasmesse soltanto le convezioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei Comuni aderenti.

²² Indicare la data di stipulazione della convenzione.

²³ Per le Associazioni intercomunali, le deliberazioni e gli atti di attuazione summenzionati devono essere indicati soltanto qualora le modalità di gestione delle funzioni e dei servizi associati non siano evincibili dalle relative convenzioni.

[]	Schede illustrative delle gestioni associate: ²⁴ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____	
[]	Documento finanziario riepilogativo ²⁵	Estremi dell'atto: _____ _____ _____
[]	Conto di bilancio ²⁶	Estremi dell'atto: _____ _____ _____
[]	Regolamento di cui all'articolo 23, comma 7, legge regionale 1/2006, sull'organizzazione dell'Unione, sullo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e sui rapporti, anche finanziari, con i Comuni	Estremi dell'atto: _____ _____ _____
[]	Regolamenti o atti amministrativi generali adottati in maniera conforme dai Comuni aderenti o modificati a scopo di armonizzazione: ²⁷ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____
[]	Predisposizione o aggiornamento della Carta dei Servizi (articolo 27, comma 4, legge regionale 1/2006)	Estremi dell'atto: _____

²⁴ È prevista la compilazione di una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

²⁵ Le associazioni intercomunali devono trasmettere l'ultimo documento finanziario riepilogativo della gestione associata delle funzioni e dei servizi approvato, laddove previsto dalla convenzione quadro.

²⁶ Le Unioni di Comuni devono trasmettere l'ultimo conto di bilancio approvato.

²⁷ Tale incentivo è concesso una volta sola e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, è, comunque, finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

RIEPILOGO DI TUTTE LE FUNZIONI/SERVIZI SVOLTE DALLA FORMA ASSOCIATIVA

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto ²⁸	Comuni coinvolti	Funzione/servizio ad attuazione progressiva (paragrafo 5, punti 8 e 9) ²⁹	Modello di gestione ³⁰
A. Gestione del personale:				
Reclutamento del personale / concorsi				
Trattamento economico				
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)				
Relazioni sindacali				
Formazione professionale				
Altro ³¹				
Altro				
Altro				
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:				
Gestione economica e finanziaria				
Controllo di gestione				
Controllo sulle società partecipate				
Altro				
Altro				
Altro				
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:				
Riscossione tributi				
Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50% SPECIFICARE nella riga qui sotto se vengono gestiti tutti i tributi o se solo l'ICI:				
Attività di recupero evasione/elusione fiscale				
Home banking tributario				
Pagamento in via telematica di tributi locali				
Contenzioso tributario				
Altro				
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:				
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)				
Responsabile del procedimento e ufficio gare				
Direzione lavori				
Responsabile della sicurezza				
Gestione degli espropri				
Altro				
Altro				
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:				
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)				

²⁸ Indicare la convenzione o gli atti attuativi che disciplinano le modalità di gestione della funzione o del servizio secondo l'ordine di numerazione usato nell'elenco della documentazione (ad esempio, se la gestione associata del personale è disciplinata dalla convenzione attuativa indicata nell'elenco come a.3, scrivere a.3).

²⁹ In questa colonna deve essere specificato con un "SI" se la funzione o servizio **non** viene gestito da subito nella sua completezza bensì per step successivi, come consentito al paragrafo 5, punti 8 e 9. Nella scheda B2 relativa a questa funzione/servizio deve essere data chiara specificazione degli anni necessari per arrivare alla completa gestione e delle fasi operative da realizzarsi in ciascun anno per arrivare alla gestione completa.

³⁰ Indicare, in via alternativa: ufficio comune; delega della funzione o del servizio ad un singolo Comune ovvero ad un soggetto terzo (indicando quale); esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica; costituzione di un consorzio; altro.

³¹ Specificare l'oggetto di ogni "Altro"

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto 28	Comuni coinvolti	Funzione/servizio ad attuazione progressiva (paragrafo 5, punti e 9) 29	Modello di gestione 30
Stipula e gestione dei contratti				
Gestione amministrativa del patrimonio				
Altro				
Altro				
Altro				
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:				
Automazione della funzioni di protocollo				
Servizi informatici				
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia				
Servizio informativo-statistico				
Altro				
G. Gestione unificata del servizio tecnico		32		
Gestione e manutenzione strade				
Segnaletica				
Illuminazione pubblica e servizi connessi				
Gestione e manutenzione del verde pubblico				
Gestione e manutenzione cimiteri				
Altro				
Altro				
H. Urbanistica e gestione del territorio:				
Urbanistica				
Edilizia privata				
Canile				
Altro				
I. Funzioni di polizia municipale:		33		
Sicurezza urbana				
Polizia stradale				
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)				
Altro				
L. Funzioni culturali e ricreative:				
Biblioteche e/o musei				
Programmazione e gestione attività culturali				
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi				
Informagiovani				

³² Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

³³ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto ²⁸	Comuni coinvolti	Funzione/servizio ad attuazione progressiva (paragrafo 5, punti e 9) ²⁹	Modello di gestione ³⁰
Altro				
Altro				
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):				
Adozione provvedimenti relativi al commercio				
Accoglienza, informazione e promozione turistica				
Sportello unico per le attività produttive				
Altro				
Altro				
Altro				
N. Funzioni di istruzione pubblica				
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		34		
Pre-post accoglienza				
Centri vacanza/estiva				
Asili nido				
Mense scolastiche				
Altro				
O. Attività istituzionali:				
Comunicazione istituzionale				
URP sovracomunale				
Mediatore civico sovracomunale o altri istituti di difesa civica ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006				
Carta dei servizi				
Altro				
P. Gestione della programmazione comunitaria				

Lì _____

Il Presidente

³⁴ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

MODELLO B1

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELLE GESTIONI ASSOCIATE³⁵

MACROFUNZIONE (secondo la classificazione di cui alla tabella C):							
Obiettivo (indicare una o più finalità della gestione associata condivise dai comuni partecipanti, ad esempio: maggiore efficienza dell'offerta del servizio rispetto alla modalità di gestione in forma non associata, oppure ad una maggiore efficacia con estensione dell'offerta a comuni prima carenti; creazione di una struttura più attrezzata e/o più flessibile; istituzione di servizi innovativi, miglioramento della qualità delle prestazioni, ecc...)							
Illustrazione sintetica dell'attività della macrofunzione							
Decorrenza e durata della Convenzione/ delega							
Data di effettiva attivazione							
Tempistica di attivazione (Qualora la convenzione attuativa abbia previsto, per la gestione dell'intera macrofunzione, che la gestione associata delle funzioni/servizi tipizzati non si attivi tutta a partire dallo stesso anno, ma con scadenze annuali diverse (vedasi il paragrafo 5, punto 1 della parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale), deve essere specificata la tempistica per la loro attivazione)							
	anno	Descrizione funzione/servizio	Data di avvio prevista in convenzione attuativa	Data di avvio EFFETTIVA ³⁶			
	1, anno.....						
	2, anno.....						
	...						
	...						
	...						
	...						

³⁵ Compilare (in ogni parte) una scheda per ogni macrofunzione ammessa a contributo nell'anno precedente e per ogni nuova macrofunzione per il quale si richiede l'incentivo nell'anno in corso.

³⁶ La colonna denominata "Data di avvio effettiva", va completata a partire dal secondo anno.

Personale preposto allo svolgimento della funzione/ servizio.	Nominativo	Ente di appartenenza	Qualifica	Percentuale di impiego ⁴¹			
					Tipologia di indicatore (di efficienza, di efficacia, di qualità)	Descrizione dell'indicatore	Valore atteso oppure Valore per gestione associata (se disponibile)
Per le nuove macrofunzioni (ossia per il primo anno) indicare il personale inizialmente preposto (se è già assegnato all'ufficio comune, altrimenti indicare il numero che si prevede di utilizzare e, eventualmente, anche la qualifica); negli anni successivi indicare il personale impegnato nella gestione in relazione alle effettive esigenze (indicare qui gli estremi degli atti di individuazione): _____ _____ _____ _____ _____							
Responsabile unico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> indicare gli estremi atto di nomina: _____						
Costituzione di un ufficio comune per lo svolgimento della funzione o del servizio	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> indicare gli estremi: _____						
Indicatori di raggiungimento dell'obiettivo (di efficienza, di efficacia, di qualità)⁴²							
	1						
	2						
	3						
	4						
...							

Li _____
 Il Presidente

⁴¹ Indicare la percentuale di tempo dedicata allo svolgimento della funzione/servizio in rapporto all'impiego complessivo del lavoratore.

⁴² Nella domanda di assegnazione dell'incentivo per il primo anno, segnalare gli indicatori della gestione associata che l'Unione di Comuni o l'associazione intercomunale intende utilizzare, indicandone i valori attesi oppure, se disponibili, quelli anteriori alla gestione associata. Nella domanda di assegnazione dell'incentivo inerente gli anni successivi al primo, precisare la dimensione numerica che l'indicatore prescelto ha assunto nella gestione associata relativa all'anno precedente, ossia il valore effettivo (ad esempio, se nella domanda di incentivo per la gestione associata svolta nell'anno 2006, l'Unione di Comuni ha selezionato l'indicatore di efficienza correlato al numero di pratiche evase per risorse impiegate, nella successiva domanda di incentivo per la gestione associata dell'anno 2007, l'Unione di Comuni è tenuta a indicarne il valore assunto). Negli anni successivi al primo, in ciascuna domanda di assegnazione dell'incentivo, l'Unione di Comuni o l'associazione intercomunale ha, inoltre, la possibilità di ampliare il numero dei parametri utilizzati, non, invece, di escludere quelli già previsti.

Si suggerisce di utilizzare indicatori oggettivi quali, ad esempio: numero di utenti in rapporto alla domanda, tempo medio evasione delle pratiche, numero dipendenti del servizio su numero complessivo dipendenti dei comuni associati, soddisfazione dell'utente, costo del personale del servizio su abitanti, costo complessivo del servizio su numero dipendenti della forma associativa.

MODELLO C**Verifica dell'effettiva gestione associata (art. 27, comma 5, lr 1/2006)****Unione/Associazione intercomunale di**

Ammontare dell'incentivo straordinario concesso dalla Regione per le gestioni ammesse a finanziamento:
euro _____ (da indicare solo nella prima verifica).

Ammontare dell'incentivo ordinario concesso dalla Regione per le gestioni ammesse a finanziamento nell'anno
_____.⁴³
euro _____.

Ammontare complessivo dei trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti a favore della forma associativa:
euro _____.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE GESTIONI ASSOCIATE AMMESSE AD INCENTIVO
E SVOLTE NELL'ANNO PRECEDENTE⁴⁴**

Denominazione della Funzione/servizio o della macrofunzione (se svolta per intero):

Descrizione dell'attività svolta _____

Eventuali criticità riscontrate (definire, laddove possibile, specificandone, natura, effetti e possibili soluzioni) con l'evidenziazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dalla forma associativa, le ragioni dello scostamento rispetto ai risultati attesi:

⁴³ Indicare l'anno precedente a quello nel quale si presenta il modello

⁴⁴ Nella relazione devono essere date indicazioni in ordine allo svolgimento delle attività realizzate per **ciascuna** funzione/servizio ammesso ad incentivo ordinario l'anno precedente o per ciascuna macrofunzione.

Buone pratiche sperimentate e ogni altra informazione utile a dimostrare lo svolgimento effettivo della gestione in forma associata:

Lì _____

In fede

Il Presidente

MODELLO D1**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE****CONVENZIONI TRA COMUNI AL DI FUORI DI UNA STESSA
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE****Legge regionale 1/2007, articolo 3, comma 22**

Il sottoscritto _____ ,
nella sua qualità di Sindaco del comune di _____ ,
avendo stipulato _____ ⁴⁵ convenzione/i al di fuori di una stessa associazione intercomunale, entro la data di approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2007 e ancora effettiva/e alla data di presentazione della presente richiesta di assegnazione, essendo stato individuato come comune capofila della/e succitata/e convenzione/i

CHIEDE

di accedere all'assegnazione prevista dalla legge regionale 1/2007, articolo 3, comma 22, per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto,

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:⁴⁶ **A. CONVENZIONI:**

1. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
2. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
3. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
4. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
5. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;

⁴⁵ Inserire il numero delle convenzioni.

⁴⁶ L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

6. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
7. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
8. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
9. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
10. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;

B. UNA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PER CIASCUNA CONVENZIONE SOPRA INDICATA ALLA LETTERA A, dalla quale risulti:

- a) ove risulti, nella documentazione allegata a corredo della domanda, la designazione di capofila;
- b) l'esatto oggetto della convenzione/l'ambito di operatività inteso come riferimento a macrofunzione o servizio corrispondente a quanto riportato nella tabella C (desumibile non dal titolo della stessa, ma dal suo contenuto e da quanto, sulla base di tale contenuto, viene effettivamente realizzato) e la descrizione dell'attività associata svolta in ragione della convenzione;
- c) i comuni partecipanti (individuati in modo unitario, ossia a prescindere dal fatto che la convenzione si presenti come sommatoria di tanti singoli atti convenzionali aventi medesimo contenuto o di adesione ad uno stesso schema uniforme), con specificazione se si tratta di comuni montani o non montani;
- d) la data di stipulazione della convenzione (con riferimento a ciascun partecipante qualora non risulti la stessa);
- e) la scadenza della convenzione (ove la convenzione non preveda una data di scadenza deve essere presentata una attestazione che la gestione è ancora operativa), gli eventuali atti di proroga;
- f) il criterio sulla base del quale la Regione provvederà a calcolare la quota spettante a ciascun comune partecipante alla gestione associata, per consentire il rispetto del criterio di priorità previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007.⁴⁷

⁴⁷ Il criterio di riparto indicato potrà fare riferimento solo alla popolazione, solo al territorio o a entrambi i parametri combinati in misura percentuale.

RIEPILOGO

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto ⁴⁸	Enti partecipanti
A. Gestione del personale:		
Reclutamento del personale / concorsi		
Trattamento economico		
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)		
Relazioni sindacali		
Formazione professionale		
Altro ⁴⁹		
Altro		
Altro		
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:		
Gestione economica e finanziaria		
Controllo di gestione		
Controllo sulle società partecipate		
Altro		
Altro		
Altro		
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:		
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50% SPECIFICARE nella riga qui sotto se vengono gestiti tutti i tributi o se solo l'ICI:		
Attività di recupero evasione/elusione fiscale		
Home banking tributario		
Pagamento in via telematica di tributi locali		
Contenzioso tributario		
Altro		
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:		
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)		
Responsabile del procedimento e ufficio gare		
Direzione lavori		
Responsabile della sicurezza		
Gestione degli espropri		
Altro		
Altro		
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:		
Gestione gare d'appalto(forniture, servizi)		
Stipula e gestione dei contratti		
Gestione amministrativa del patrimonio		
Altro		
Altro		
Altro		
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:		
Automazione della funzioni di protocollo		
Servizi informatici		
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia		
Servizio informativo-statistico		

⁴⁸ Indicare la convenzione

⁴⁹ Specificare l'oggetto di ogni convenzione rientrante in "Altro".

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto ⁴⁸	Enti partecipanti
Altro		
G. Gestione unificata del servizio tecnico:		50
Gestione e manutenzione strade		
Segnaletica		
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Gestione e manutenzione del verde pubblico		
Gestione e manutenzione cimiteri		
Altro		
Altro		
H. Urbanistica e gestione del territorio:		
Urbanistica		
Edilizia privata		
Canile		
Altro		
I. Funzioni di polizia municipale:		51
Sicurezza urbana		
Polizia stradale		
Polizia amministrativa		
Altro		
L. Funzioni culturali e ricreative:		
Biblioteche e/o musei		
Programmazione e gestione attività culturali		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi		
Informagiovani		
Altro		
Altro		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):		
Adozione provvedimenti relativi al commercio		
Accoglienza, informazione e promozione turistica		
Sportello unico per le attività produttive		
Altro		
Altro		
Altro		
N. Funzioni di istruzione pubblica		52
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		
Pre-post accoglienza		
Centri vacanza/estiva		
Asili nido		
Mense scolastiche		
Altro		
O. Attività istituzionali:		

⁵⁰ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

⁵¹ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

⁵² Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto⁴⁸	Enti partecipanti
Comunicazione istituzionale		
URP sovracomunale		
Mediatore civico sovracomunale o altri istituti di difesa civica ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006		
Carta dei servizi		
Altro		
P. Gestione della programmazione comunitaria		

Lì _____

Il Sindaco
del comune capofila

MODELLO D2**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE****CONVENZIONI TRA COMUNI e comunità montana di appartenenza****Legge regionale 1/2007, articolo 3, comma 22**

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di Presidente della Comunità montana di _____,
avendo stipulato _____⁵³ convenzione/i extrassociativa/e con comuni entro la data di approvazione da parte della
Giunta regionale del Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2007 e ancora effettiva/e alla data di presentazione
della presente richiesta di assegnazione,

CHIEDE

di accedere, per conto dei comuni partecipanti alle convenzioni sotto riportate, all'assegnazione prevista dalla legge
regionale 1/2007, articolo 3, comma 22, per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto,

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:⁵⁴ **A. CONVENZIONI:**

1. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
2. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
3. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
4. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
5. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
6. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;

⁵³ Inserire il numero delle convenzioni.

⁵⁴ L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

7. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
8. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
9. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
10. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;

B. UNA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PER CIASCUNA CONVENZIONE SOPRA INDICATA ALLA LETTERA A, dalla quale risulti:

- a) l'esatto oggetto della convenzione/l'ambito di operatività inteso come riferimento a macrofunzione o servizio corrispondente a quanto riportato nella tabella C (desumibile non dal titolo della stessa, ma dal suo contenuto e da quanto, sulla base di tale contenuto, viene effettivamente realizzato) e la descrizione dell'attività associata svolta in ragione della convenzione;
- b) i comuni partecipanti (individuati in modo unitario, ossia a prescindere dal fatto che la convenzione si presenti come sommatoria di tanti singoli atti convenzionali aventi medesimo contenuto o di adesione ad uno stesso schema uniforme) con specificazione se si tratta di comuni montani o non montani; non vanno indicati i comuni non facenti parte della comunità montana che presenta domanda.
- c) la data di stipulazione della convenzione (con riferimento a ciascun partecipante, qualora non risulti la stessa);
- d) la scadenza della convenzione (ove la convenzione non preveda una data di scadenza deve essere presentata una attestazione che la gestione è ancora operativa), gli eventuali atti di proroga;
- e) il comune a favore del quale verrà erogato il finanziamento relativo alla convenzione a valere per tutti i comuni partecipanti di cui alla precedente lettera b) e che provvederà poi a ripartire la quota ricevuta a favore dei comuni facenti della stessa gestione associata tramite la comunità montana;
- f) il criterio sulla base del quale la Regione provvederà a calcolare la quota spettante a ciascun comune partecipante alla gestione associata, per consentire il rispetto del criterio di priorità previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007.⁵⁵

⁵⁵ Il criterio di riparto indicato potrà fare riferimento solo alla popolazione, solo al territorio o a entrambi i parametri combinati in misura percentuale.

RIEPILOGO

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto ⁵⁶	Enti partecipanti
A. Gestione del personale:		
Reclutamento del personale / concorsi		
Trattamento economico		
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)		
Relazioni sindacali		
Formazione professionale		
Altro ⁵⁷		
Altro		
Altro		
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:		
Gestione economica e finanziaria		
Controllo di gestione		
Controllo sulle società partecipate		
Altro		
Altro		
Altro		
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:		
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50% SPECIFICARE nella riga qui sotto se vengono gestiti tutti i tributi o se solo l'ICI:		
Attività di recupero evasione/elusione fiscale		
Home banking tributario		
Pagamento in via telematica di tributi locali		
Contenzioso tributario		
Altro		
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:		
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)		
Responsabile del procedimento e ufficio gare		
Direzione lavori		
Responsabile della sicurezza		
Gestione degli espropri		
Altro		
Altro		
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:		
Gestione gare d'appalto(forniture, servizi)		
Stipula e gestione dei contratti		
Gestione amministrativa del patrimonio		
Altro		
Altro		
Altro		
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:		
Automazione della funzioni di protocollo		
Servizi informatici		
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia		
Servizio informativo-statistico		

⁵⁶ Indicare la convenzione.

⁵⁷ Specificare l'oggetto di ogni convenzione rientrante in "Altro".

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto ⁵⁶	Enti partecipanti
Altro		
G. Gestione unificata del servizio tecnico:		58
Gestione e manutenzione strade		
Segnaletica		
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Gestione e manutenzione del verde pubblico		
Gestione e manutenzione cimiteri		
Altro		
Altro		
H. Urbanistica e gestione del territorio:		
Urbanistica		
Edilizia privata		
Canile		
Altro		
I. Funzioni di polizia municipale:		59
Sicurezza urbana		
Polizia stradale		
Polizia amministrativa		
Altro		
L. Funzioni culturali e ricreative:		
Biblioteche e/o musei		
Programmazione e gestione attività culturali		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi		
Informagiovani		
Altro		
Altro		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):		
Adozione provvedimenti relativi al commercio		
Accoglienza, informazione e promozione turistica		
Sportello unico per le attività produttive		
Altro		
Altro		
Altro		
N. Funzioni di istruzione pubblica		60
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		
Pre-post accoglienza		
Centri vacanza/estiva		
Asili nido		
Mense scolastiche		
Altro		
O. Attività istituzionali:		

⁵⁸ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

⁵⁹ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

⁶⁰ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto⁵⁶	Enti partecipanti
Comunicazione istituzionale		
URP sovracomunale		
Mediatore civico sovracomunale o altri istituti di difesa civica ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006		
Carta dei servizi		
Altro		
P. Gestione della programmazione comunitaria		

Li _____

Il Sindaco
del comune capofila

MODELLO D2**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE****CONVENZIONI TRA COMUNI e comunità montana di appartenenza****Legge regionale 1/2007, articolo 3, comma 22**

Il sottoscritto _____ ,
nella sua qualità di Presidente della Comunità montana di _____ ,
avendo stipulato _____⁶¹ convenzione/i extrassociativa/e con comuni entro la data di approvazione da parte della
Giunta regionale del Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2007 e ancora effettiva/e alla data di presentazione
della presente richiesta di assegnazione,

CHIEDE

di accedere, per conto dei comuni partecipanti alle convenzioni sotto riportate, all'assegnazione prevista dalla legge
regionale 1/2007, articolo 3, comma 22, per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto,

E **ALLEGA** LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:⁶²

 A. CONVENZIONI:

1. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
2. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
3. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
4. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
5. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
6. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;
7. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____ ;

⁶¹ Inserire il numero delle convenzioni.

⁶² L'invio cartaceo della documentazione richiesta quale allegato può essere sostituita dall'inserimento dei relativi files nel sistema web destinato alla gestione e monitoraggio delle forme associative al sito Internet (<http://servizistatistici.regione.fvg.it/ConvenzioniEntiLocali>).

8. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
9. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;
10. convenzione stipulata in data _____, con scadenza al _____, avente ad oggetto _____;

B. UNA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PER CIASCUNA CONVENZIONE SOPRA INDICATA ALLA LETTERA A, dalla quale risulti:

- a) l'esatto oggetto della convenzione/l'ambito di operatività inteso come riferimento a macrofunzione o servizio corrispondente a quanto riportato nella tabella C (desumibile non dal titolo della stessa, ma dal suo contenuto e da quanto, sulla base di tale contenuto, viene effettivamente realizzato) e la descrizione dell'attività associata svolta in ragione della convenzione;
- b) i comuni partecipanti (individuati in modo unitario, ossia a prescindere dal fatto che la convenzione si presenti come sommatoria di tanti singoli atti convenzionali aventi medesimo contenuto o di adesione ad uno stesso schema uniforme) con specificazione se si tratta di comuni montani o non montani; non vanno indicati i comuni non facenti parte della comunità montana che presenta domanda.
- c) la data di stipulazione della convenzione (con riferimento a ciascun partecipante, qualora non risulti la stessa);
- d) la scadenza della convenzione (ove la convenzione non preveda una data di scadenza deve essere presentata una attestazione che la gestione è ancora operativa), gli eventuali atti di proroga;
- e) il comune a favore del quale verrà erogato il finanziamento relativo alla convenzione a valere per tutti i comuni partecipanti di cui alla precedente lettera b) e che provvederà poi a ripartire la quota ricevuta a favore dei comuni facenti della stessa gestione associata tramite la comunità montana;
- f) il criterio sulla base del quale la Regione provvederà a calcolare la quota spettante a ciascun comune partecipante alla gestione associata, per consentire il rispetto del criterio di priorità previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 1/2007.⁶³

⁶³ Il criterio di riparto indicato potrà fare riferimento solo alla popolazione, solo al territorio o a entrambi i parametri combinati in misura percentuale.

RIEPILOGO

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto ⁶⁴	Enti partecipanti
A. Gestione del personale:		
Reclutamento del personale / concorsi		
Trattamento economico		
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)		
Relazioni sindacali		
Formazione professionale		
Altro ⁶⁵		
Altro		
Altro		
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:		
Gestione economica e finanziaria		
Controllo di gestione		
Controllo sulle società partecipate		
Altro		
Altro		
Altro		
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:		
Riscossione tributi Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50% SPECIFICARE nella riga qui sotto se vengono gestiti tutti i tributi o se solo l'ICI:		
Attività di recupero evasione/elusione fiscale		
Home banking tributario		
Pagamento in via telematica di tributi locali		
Contenzioso tributario		
Altro		
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:		
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)		
Responsabile del procedimento e ufficio gare		
Direzione lavori		
Responsabile della sicurezza		
Gestione degli espropri		
Altro		
Altro		
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:		
Gestione gare d'appalto(forniture, servizi)		
Stipula e gestione dei contratti		
Gestione amministrativa del patrimonio		
Altro		
Altro		
Altro		
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:		
Automazione della funzioni di protocollo		
Servizi informatici		
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia		

⁶⁴ Indicare la convenzione.

⁶⁵ Specificare l'oggetto di ogni convenzione rientrante in "Altro".

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto ⁶⁴	Enti partecipanti
Servizio informativo-statistico		
Altro		
G. Gestione unificata del servizio tecnico:		66
Gestione e manutenzione strade		
Segnaletica		
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Gestione e manutenzione del verde pubblico		
Gestione e manutenzione cimiteri		
Altro		
Altro		
H. Urbanistica e gestione del territorio:		
Urbanistica		
Edilizia privata		
Canile		
Altro		
I. Funzioni di polizia municipale:		67
Sicurezza urbana		
Polizia stradale		
Polizia amministrativa		
Altro		
L. Funzioni culturali e ricreative:		
Biblioteche e/o musei		
Programmazione e gestione attività culturali		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi		
Informagiovani		
Altro		
Altro		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):		
Adozione provvedimenti relativi al commercio		
Accoglienza, informazione e promozione turistica		
Sportello unico per le attività produttive		
Altro		
Altro		
Altro		
N. Funzioni di istruzione pubblica		68
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		
Pre-post accoglienza		
Centri vacanza/estiva		
Asili nido		
Mense scolastiche		
Altro		

⁶⁶ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

⁶⁷ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

⁶⁸ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione.

Funzione o servizio svolto in forma associata	n. atto⁶⁴	Enti partecipanti
O. Attività istituzionali:		
Comunicazione istituzionale		
URP sovracomunale		
Mediatore civico sovracomunale o altri istituti di difesa civica ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1/2006		
Carta dei servizi		
Altro		
P. Gestione della programmazione comunitaria		

Lì _____

Il Presidente della Comunità montana

PARTE TERZA

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DEGLI ASTER

PREMESSA

Il Capo VI del Titolo II della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che definisce il nuovo sistema strategico di incentivazione delle forme associative, mirante a seguirne e sostenerne lo sviluppo, prevede un nuovo istituto giuridico – l'Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) - che consiste nell'attribuzione di una qualificazione giuridica alle dimensioni territoriali di area vasta, alla quale è riconnessa l'interlocuzione con la regione ai fini del finanziamento di interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di programmazione territoriale di vasta area.

Gli Aster, in particolare, programmano interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
- d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

Sono Aster, anzitutto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale in argomento, i comuni capoluogo di provincia e le comunità montane (Aster di diritto).

Possono diventare Aster ai sensi del comma 1 dell'articolo 25, le associazioni intercomunali (non con comuni interamente montani) e le unioni di comuni (non con comuni interamente montani e parzialmente montani) che raggiungono una determinata soglia fissata per legge, ossia una popolazione non inferiore a trentamila abitanti oppure una popolazione non inferiore a quindicimila associando, in questo caso, almeno dieci comuni (Aster "volontari").

Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di "ambiti metropolitani". In tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale (articolo 25, comma 4).

Il programma pluriennale di finanziamento degli interventi individuati dagli Aster viene definito nella terza parte del Piano di valorizzazione territoriale (articolo 26, comma 1, lettera c) della legge regionale 1/2006).

Come previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006, le proposte di accordo quadro che gli Aster presentano per l'inserimento nel Piano devono essere conformi ai "criteri ed obiettivi generali" definiti dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1660 del 14 luglio 2006, ha definito i criteri e gli obiettivi generali ai quali le proposte di accordo quadro devono conformarsi, nonché ha fissato all'11 settembre 2006 il termine entro il quale le proposte di accordo quadro devono essere presentate alla Regione per poter essere valutate ai fini dell'inserimento nel Piano di valorizzazione del 2006.

In via transitoria l'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2006 prevede che, in sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo (quindi per gli anni 2006 e 2007).

1. Finanziamento degli interventi programmati dagli Aster per l'anno 2006 e stato di attuazione

La legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, articolo 2, comma 14, ha previsto, per l'anno 2006, un fondo pari ad euro 10.251.885,83 per il finanziamento delle proposte di accordo quadro presentate dagli ASTER, gestito dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Entro l'11 settembre 2006, termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1660/2006, sono pervenute alla competente Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ottantasei proposte di accordo quadro di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006, presentate da tredici ASTER e da due forme associative ammesse in via transitoria ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1/2006.

In particolare, hanno presentato richiesta di inserimento nel programma di finanziamento da approvarsi con il Piano di valorizzazione territoriale:

- quattro Comunità montane (Aster di diritto), per un totale di 14 progetti;
- tre Comuni capoluogo di provincia (Aster di diritto), per un totale di 25 progetti;
- sei Aster volontari, per un totale di 36 progetti;
- due forme associative ammesse in via transitoria ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2006, per un totale di 11 progetti.

Su queste proposte, relative ad interventi territoriali integrati, è stata predisposta, da parte degli Uffici, l'istruttoria prevista dalla citata deliberazione 1660/2006 per verificarne l'ammissibilità tecnica alla luce delle finalità stabilite dall'articolo 25 della legge regionale 1/2006 e agli obiettivi settoriali e di sistema individuati nella deliberazione succitata.

Successivamente, sono state coinvolte le altre Direzioni centrali competenti per materia per acquisire un parere tecnico con riferimento ai singoli ambiti di intervento e alle leggi di settore.

Sulla base delle indicazioni di ammissibilità tecnica acquisite e delle priorità segnalate dagli Aster è stato predisposto un Programma di finanziamento fino alla concorrenza del fondo suddetto.

Nella prima tabella riportata in calce alla presente Parte terza del Piano di valorizzazione, sono individuate le ventuno proposte di interventi territoriali integrati presentate dagli ASTER, ammesse a finanziamento per l'anno 2006.

Definito il programma di finanziamento, la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale ha invitato gli enti, che hanno elaborato le proposte di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006, ad avviare le trattative con la regione, per addivenire alla stipulazione dell'accordo quadro, avente ad oggetto l'intervento individuato nel Piano di valorizzazione territoriale.

A seguito della negoziazione del mese di gennaio 2007 fra l'amministrazione regionale e gli enti interessati, è stato, quindi, precisato, analiticamente, il contenuto degli accordi, aventi ad oggetto le proposte apprezzate dalla Giunta regionale. Ai sensi del succitato articolo 25, comma 5, la sottoscrizione dell'accordo costituisce, invero, il presupposto per l'erogazione del finanziamento; l'accordo definisce, inoltre, anche le risorse finanziarie trasferite dalla Regione e l'impegno finanziario assunto dall'ente - ASTER. In particolare, l'accordo quadro definisce i rapporti contrattuali relativi all'attuazione dell'intervento, le condizioni, i tempi, le procedure di controllo e di verifica sull'attuazione degli interventi, i soggetti realizzatori, nonché le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.

La fase dinamica della negoziazione si è conclusa per diciannove delle ventuno proposte di accordo accreditate dall'Amministrazione regionale. Sono ancora in corso di espletamento le trattative per una seconda proposta di accordo formulata dall'associazione intercomunale Ambito Metropolitan di Udine, inerente la costruzione di un impianto natatorio. Al contrario, a cagione delle difficoltà tecniche nelle quali si è imbattuta l'amministrazione comunale interessata, è stato, definitivamente, interrotto, per non essere più riavviato, il negoziato per la costruzione, da parte dell'ASTER-comune capoluogo di Trieste, di un secondo campo nomadi, sito in località San Pantaleone.

Alla contrattazione ha fatto, quindi, seguito la stipulazione degli accordi negoziati, per diciannove delle venti proposte formulate. Un solo accordo quadro non è stato, pertanto, ancora, siglato: l'Ambito Metropolitan di Udine, propulsore per un'ambiziosa operazione di riqualificazione di un'area da convertire, a servizio di un'ampia comunità, in impianto sportivo natatorio, è, invero, alla ricerca di ulteriori fonti di finanziamento, da aggiungere alle risorse a valere sul fondo del 2006 per gli ASTER.

Perfezionate la fase pre-negoziata e la fase della sottoscrizione, l'amministrazione regionale può, pertanto, procedere alla liquidazione delle somme attribuite con il programma di finanziamento. La tempistica disciplinata dagli accordi stipulati prevede, solitamente, la liquidazione di una prima rata dell'importo assegnato entro due mesi dalla sottoscrizione e la liquidazione di una seconda rata, a saldo, entro due mesi dal giorno dell'effettuata comunicazione, da parte degli enti interessati, alla Regione, di conclusione del procedimento amministrativo per l'aggiudicazione dei lavori. Soltanto per tre fattispecie, è stata prevista la liquidazione dell'intero finanziamento assegnato, in un'unica rata, entro due mesi dalla sottoscrizione: tale affermazione inerisce l'accordo stipulato con il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, concernente un progetto di ricerca per la predisposizione di un piano di valorizzazione e

conservazione dei beni ambientali, naturali e culturali del territorio, nonché i due accordi stipulati l'uno con la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, l'altro con l'associazione intercomunale del Sanvitese, inerenti il primo lo sviluppo dei servizi territoriali associati e dell'amministrazione digitale; il secondo il potenziamento dei sistemi informativi.

Quanto all'oggetto degli accordi, è possibile evidenziare le seguenti tendenze: le grandi aree metropolitane hanno concentrato le proposte di accordo su importanti interventi di riqualificazione urbana. L'affermazione predetta vale tanto per l'Ambito Metropolitano, sorto attorno alla città capoluogo di Udine, quanto per i comuni di Pordenone e Gorizia. In particolare, il primo dei predetti ASTER si è impegnato al totale recupero dell'area di notevole interesse storico sociale, nota come area dell'ex macello, caratterizzata da edifici a destinazione industriale di altissimo pregio architettonico per l'unicità del complesso urbanistico e per l'eccezionale conservazione, esempio degli opifici industriali degli anni Trenta del Novecento. Il sito, è chiamato ad assolvere, nell'area metropolitana udinese, compiti di sviluppo e progressione sociale, assommando e addensando in sé la funzione di ostello, di museo per bambini, di sede di associazioni, con l'allestimento di una sala concerti e di registrazione, di uno spazio multimediale, oltre che di punti di ritrovo, come caffè, ristori, gallerie commerciali. L'ASTER – comune capoluogo di Gorizia si è, invece, impegnato per il recupero dell'area urbana circostante un altro sito di elevato valore storico: il Castello della Città. L'intervento di riqualificazione cittadina dell'ASTER – comune capoluogo di Pordenone sottende un obiettivo di risanamento urbanistico e recupero sociale di un'intera area dedicata all'edilizia popolare. L'ASTER - capoluogo della Regione, infine, si è obbligato per la realizzazione di un campo sull'Altipiano Carsico, volto a soddisfare le esigenze di transito e di stanziamento delle etnie nomadi.

Le due più grandi associazioni intercomunali – ASTER della regione, quella del Medio Friuli, costituita da undici Comuni e quella del Cividalese, alla quale partecipano dieci enti municipali, si sono impegnate a realizzare due interventi di grande impatto per la salvaguardia dell'ambiente. Entrambe le predette associazioni hanno, invero, optato per la costruzione di un impianto di produzione di energia alternativa e, per ciò stesso, presentato un progetto per la messa in opera di impianti fotovoltaici.

Tre delle Comunità Montane presenti sul territorio regionale – quella del Friuli Occidentale, quella del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale ed, infine, quella del Torre, Natisone e Collio - hanno, invece, ritenuto di suggerire proposte di accordo riguardanti interventi di sistemazione viaria, attribuendo, in particolare, grande importanza alla realizzazione di ciclovie, per il potenziamento, laddove possibile, di sistemi di trasporto a bassissimo impatto ambientale e quale idoneo progetto di supporto per lo sviluppo del turismo verde, per la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali. A ciò, si sommi un' ulteriore azione della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, per la sistemazione della viabilità, per il recupero delle strade montane e la migliore accessibilità ai centri abitativi sparsi sul territorio.

Porgono, invece, attenzione allo sviluppo sociale e al perseguimento di un livello più elevato di servizi pubblici tre accordi quadro. Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si è, invero, impegnato alla sistemazione e all'adeguamento di un centro sociale per anziani e disabili; la Comunità Montana della Carnia, a cagione della forte tendenza all'invecchiamento della popolazione di montagna, ha, invece, mirato per il potenziamento di due strutture di accoglienza residenziale a favore delle persone anziane. Al contrario, l'Unione dei Comuni "Cuore dello Stella" ha volto le proprie capacità di intervento per la realizzazione di due progetti integrati, indirizzati, in particolar modo, all'infanzia e all'adolescenza: il primo per la ristrutturazione di un'ex-scuola elementare da convertire in struttura per asilo nido; il secondo per la creazione di una nuova biblioteca, di un centro di aggregazione giovanile, di un punto informagiovani e per lo svolgimento di attività culturali.

Tre accordi quadro concernono, invece, l'accrescimento delle iniziative culturali offerte dal territorio. Nello specifico, la Comunità Montana della Carnia ha stipulato con la regione un secondo accordo per il potenziamento della propria rete museale, mentre il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, grazie al finanziamento regionale, intende predisporre un vero e proprio piano di valorizzazione e conservazione dei beni culturali oltre che dei beni ambientali e naturali dei propri luoghi. Persegue, infine, la promozione economico turistica dei tre enti interessati anche l'associazione intercomunale fra i comuni di Arzene, San Martino e Valvasone, che aspira all'ottenimento di un tale risultato attraverso il recupero architettonico del sito storico, rappresentato dal castello della cittadina di Valvasone.

Anche lo sviluppo ed il consolidamento dell'e-governement e della pubblica amministrazione digitale sono divenuti oggetto di due negoziati. In tal senso, si sono, invero, impegnati gli ASTER - Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio e l'associazione intercomunale del Sanvitese. In tale contesto, si colloca anche l'intervento proposto dall'associazione intercomunale Città Mandamento: esso inserisce non solo l'acquisto di un immobile, quale sede dell'ufficio tributi mandamentale, ma, parimenti, prevede, la realizzazione di uno sportello unico dei tributi, per tutti i

nove Comuni stretti nel vicolo associativo. L'attività di quest'ultimo sarà, inoltre, supportata da avanzate tecnologie elettroniche, per impedire che l'accentramento territoriale nella gestione del servizio, accompagnata sì dal risparmio di risorse, si traduca, pur tuttavia, in un disservizio per la cittadinanza amministrata. Questa, invece, avvantaggiata dall'utilizzo degli strumenti informatici, potrà accedere, agevolmente, al servizio da uffici, accessibili agli utenti, dislocati sul territorio dei nove Comuni.

Sul crono-programma, regolamentato dagli accordi, per tutte le azioni summenzionate, è opportuno segnalare quanto segue. Per l'operazione di riqualificazione urbana, concordata con l'Ambito Metropolitano di Udine, è stato deliberato il più lungo arco temporale previsto dagli accordi medesimi: entro il 31 dicembre dell'anno 2012, un tanto a cagione del tempo richiesto dalla procedura di indizione del bando di concorso di progettazione a livello comunitario, nonché per l'ampiezza e la complessità dell'opera. L'intervento proposto dal Consorzio Comunità Collinare del Friuli, inerente la predisposizione di uno studio che delinei la piattaforma per il piano di valorizzazione culturale ed ambientale, è stato, invece, ideato per concludersi nel termine più breve del 31 dicembre 2007.

Ad eccezione delle due peculiarità, or ora evidenziate, per l'esplicazione degli interventi, si è convenuto l'arco temporale di uno o due anni dalla sottoscrizione dell'accordo ovvero il termine massimo di tre anni dalla stipulazione medesima. In particolare, per l'esecuzione di otto dei venti progetti è stato fissato il termine del 31 dicembre 2008. Si tratta delle azioni di cui agli accordi quadro siglati con i seguenti enti che sono ASTER: associazione intercomunale Città Mandamento; associazione intercomunale del Cividalese; associazione intercomunale del Medio Friuli; Comunità Montana del Friuli Occidentale; Comunità Montana del Torre Natisone e Collio; Consorzio Comunità Collinare del Friuli (accordo avente per oggetto il recupero del centro sociale); Unione dei Comuni "Cuore dello Stella" (in relazione all'intervento di realizzazione dell'asilo nido).

Altri otto accordi prevedono, invece, iniziative da concludere nell'anno 2009, fra il mese di febbraio ed il mese di ottobre. Si tratta degli interventi progettati dall'associazione intercomunale di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, dall'associazione intercomunale del Sanvitese, dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, delle due azioni individuate dalla Comunità Montana della Carnia; dei lavori inerenti la realizzazione della biblioteca da parte dell'Unione dei Comuni "Cuore dello Stella"; dell'intervento progettato dal comune capoluogo di Pordenone e di quello proposto dal comune capoluogo di Trieste.

Nell'accordo quadro siglato con il comune capoluogo di Gorizia, è stato, infine, individuato per il mese di maggio 2010 il termine per l'ultimazione dell'intervento.

Relativamente alle clausole contrattuali di cofinanziamento dei progetti da parte degli enti interessati è possibile svolgere le seguenti considerazioni: in alcuni testi negoziali è stata pattuita una partecipazione finanziaria, da parte dell'ASTER proponente, pari ad un terzo della spesa prevista per l'esecuzione dell'intervento. Si tratta dell'accordo stipulato con l'associazione intercomunale di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone; dei due patti firmati con il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, nonché del testo siglato con la Comunità Montana della Carnia, avente ad oggetto il potenziamento, sul territorio, della rete museale.

Altri accordi prevedono, invece, una compartecipazione pari al venti per cento della spesa complessiva inerente l'intervento. Un tanto vale per l'intesa raggiunta con la Comunità Montana della Carnia, avente per oggetto la manutenzione straordinaria di due strutture residenziali dedicate alla popolazione anziana; per il patto sottoscritto con l'associazione intercomunale del Medio Friuli, nonché per quello concluso con la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, inerente lo sviluppo informatico.

Diversi accordi regolano, invece, una compartecipazione molto più contenuta da parte degli enti-ASTER. Così, l'impegno assunto dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, per l'azione integrata sulla viabilità, anche ciclabile, è pari al quindici per cento; ad un tanto ammonta anche l'obbligazione assunta dal comune capoluogo di Trieste. L'accordo stipulato con l'associazione intercomunale del Sanvitese stabilisce una compartecipazione di quest'ultima pari al dieci per cento, mentre sulla base degli accordi adottati con la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale e del Friuli Occidentale l'onere finanziario preso dagli enti-ASTER è del cinque per cento. Al contrario, i patti raggiunti con i comuni capoluogo di Gorizia e Pordenone e con le due grandi associazioni intercomunali del Cividalese e di Città Mandamento non prevedono alcuna compartecipazione da parte dei predetti ASTER.

Per il considerevole impegno finanziario assunto dagli interessati, meritano, invece, una considerazione a parte gli accordi siglati con l'Ambito Metropolitano di Udine e con l'Unione dei Comuni "Cuore dello Stella". Al fine del recupero dell'area dell'ex macello, il primo dei predetti ASTER si è impegnato per l'ottantacinque per cento della spesa complessiva dell'opera, mentre la summenzionata Unione di Comuni, ASTER soltanto in via transitoria, si è obbligata a

realizzare l'asilo nido con una compartecipazione pari al cinquanta per cento e a realizzare la biblioteca, insieme al cento di aggregazione giovanile, con un co-finanziamento dell'ottanta per cento.

Una segnalazione ulteriore spetta ancora alle due intese raggiunte con la Comunità Montana della Carnia: quest'ultima - ASTER di diritto - ha ottenuto di coinvolgere nella programmazione di vasta area e nella relativa negoziazione, con l'amministrazione regionale, per gli interventi territoriali integrati anche i quattro comuni di Forni Avoltri e Zuglio, Paularo e Villa Santina.

2. Termine annuale per la presentazione delle proposte di accordo-quadro e modalità di valutazione

1. Gli Aster, ai fini della valutazione da parte della Regione dell'inserimento degli interventi programmati di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 nel Piano di valorizzazione territoriale e della quantificazione dei finanziamenti assegnabili, trasmettono alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni anno, le proposte di accordo quadro.
2. La proposta di accordo quadro deve contenere, in linea di massima, la descrizione dell'intervento territoriale integrato da realizzare, gli enti partecipanti, le rispettive competenze, la compartecipazione alla spesa da parte degli Aster e, comunque, anche nel caso di richiesta alla Regione di finanziamento totale, le quote di contribuzione agli oneri nel caso il finanziamento regionale non fosse tale da coprire la spesa complessiva (o nel caso questa, in corso d'opera, dovesse subire modificazioni), il luogo dove viene realizzato l'intervento, i tempi e il termine per l'avvio e la conclusione delle attività, l'ente locale o gli enti locali ai quali la regione erogherà il finanziamento e tutto quanto ancora può servire a regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono l'Aster (qualora questo non coincida con un'unica figura giuridica come nel caso di comune capoluogo di provincia).
3. La Giunta regionale si esprime, in via preliminare, sulle proposte e sul relativo finanziamento con una deliberazione provvisoria sulla quale viene poi acquisita l'intesa del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

3. Programma pluriennale di finanziamento degli interventi programmati dagli ASTER

1. Vengono valutate ai fini della predisposizione del programma relativo all'anno 2007 le proposte di accordo quadro formulate dagli Aster:
 1. presentate alla Regione entro il termine del 15 aprile 2007, fissato dal primo Piano di valorizzazione territoriale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, da parte di soggetti aventi la qualificazione giuridica di Aster ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 1/2006 o da parte di forme associative ammesse in via transitoria ai sensi del medesimo articolo 26, comma 3 della legge regionale 1/2006, purché non già ricomprese in altro Aster.
 2. aventi per finalità gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 1 e comma 4 della legge regionale 1/2006;
 3. aventi carattere sovracomunale, ossia coinvolgenti interessi di area vasta;
 4. conformi ai requisiti di ammissibilità e a uno o più obiettivi settoriali e di sistema individuati con la deliberazione giunta n. 425 del 2 marzo 2007. Gli obiettivi settoriali, in particolare, come individuati dalla deliberazione anzidetta, sono i seguenti:
 1. acquisto, costruzione, messa a norma, manutenzione, ammodernamento e ampliamento di edifici scolastici, impianti sportivi di base e centri di aggregazione giovanile;
 2. acquisto, costruzione, messa a norma, manutenzione, ammodernamento e ampliamento delle strutture per i servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, con priorità alle strutture residenziali per anziani;
 3. realizzazione di percorsi e itinerari integrati a progetti di sviluppo e promozione del territorio. I progetti dovranno essere finalizzati alla valorizzazione dei siti storici e delle produzioni tipiche locali, prevedere il collegamento tra le strutture ricettive esistenti e promuovere forme di comunicazione integrata con Turismo FVG;
 4. progetti di innovazione e modernizzazione nel settore dei servizi pubblici locali. I progetti dovranno prevedere soluzioni gestionali o interventi sugli impianti, le dotazioni e i mezzi in grado di migliorare la qualità e fruibilità e/o ridurre i costi dei servizi offerti all'utenza finale;

-
5. progetti di realizzazione e potenziamento di infrastrutture a servizio delle attività produttive. I progetti dovranno valorizzare le potenzialità e le esigenze delle imprese e contribuire allo sviluppo e alla promozione delle produzioni tipiche locali e delle produzioni industriali del sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia;
 6. progetti di sviluppo della cooperazione transfrontaliera principalmente nel settore dei servizi pubblici, delle comunicazioni e delle tecnologie avanzate;
 7. innalzamento dello standard qualitativo dell'ambiente urbano e degli spazi pubblici volti a migliorarne la vivibilità.
2. Vengono ammesse a finanziamento le proposte entro i limiti dello stanziamento del bilancio regionale. La quota di risorse eventualmente residua verrà distribuita insieme con le ulteriori risorse che potranno essere stanziare, nel 2007, con legge di assestamento.
3. Non sono ammesse a finanziamento le proposte pervenute da parte:
- a) dell' Associazione intercomunale Andreis e Barcis, non ammissibili in quanto entrambi i comuni sono montani e pertanto sono ASTER dentro la Comunità Montana di appartenenza entro la quale vengono già finanziati,
 - b) dell'Associazione intercomunale Conca Tolmezzina, non ammissibili in quanto i comuni sono montani e pertanto sono ASTER dentro la Comunità Montana di appartenenza entro la quale vengono già finanziati,
 - c) dell' Unione Cuore dello Stella (già beneficiaria di fondi ASTER in via transitoria nel 2006), non ammissibile in quanto entro il 15 marzo 2007 i tre comuni costituenti l'Unione hanno aderito ad una Associazione Intercomunale (Riviera Turistica Friulana) già ASTER volontario. I tre comuni costituenti l'Unione, quindi, sono finanziabili solo entro l'aster più grande che li contiene.

4. Proposte di accordo quadro ammesse a finanziamento per l'anno 2006

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	n. Comuni	Superficie totale in kmq	Popolazione 2005	Finalità art. 25 l.r. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	1 - Ciclovia "Alpe Adria - tratto Dogna - Moggio Udinese	15	1140,21	34.358	a), b), c), e)	D1), F1) G1) G2) H2)	a), b),	2.077.800,00	103.890,00	1.973.910,00	600.000,00	600.000,00
	1 - Viabilità montana				a), b)	D1), E1), E3), G2), H2)	a), b),	7.200.000,00	179.200,00	2.380.800,00	200.000,00	
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	2 - Viabilità ciclabile	25	719,48	97.140	a), b), c)	D1), E1), F1), G2), H1), H2)	a), b), c)	4.000.000,00	292.500,00	1.657.500,00	245.000,00	591.150,00
	3 - Sviluppo dei Servizi territoriali associati e dell'amministrazione digitale				b), c), d)	H1), I1)	a), b), d), e)	185.000,00	38.850,00	146.150,00	146.150,00	
Comunità montana della Carnia	2 - Rete museale della Carnia	28	1222,32	39846	e)	A2), G2), H1)	a), b), c)	1.102.390,00	110.239,00	992.151,00	232.000,00	502.048,50
Comunità montana della Carnia	4 - Miglioramento dei servizi per gli anziani				a)	B1), F1)	a), b)	341.833,54	71.785,04	270.048,50	270.048,50	
Comunità montana Friuli occidentale	1 - Realizzazione percorso ciclabile sul territorio della Comunità	27	1461,28	69.546	a), b), c), e)	D1), E1), F1), G2), H1)	a), b), c), d)	900.000,00	45.000,00	855.000,00	500.000,00	500.000,00
Comune di Trieste	3 - Realizzazione nuovo campo stanziale per nomadi sull'altipiano carsico				a)	A3)	b)	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2 - Campo stanziale e di transito Rom in località S. Pantaleone i transito Rom in località S. Pantaleone	1	84,49	209.310	a)	A3)		370.000,00		370.000,00		
Comune di Pordenone	3 - Progetto per riqualificazione quartiere via Pontina dove è presente un complesso residenziale Ater (realizzazione spazio attrezzato, pista ciclabile, sistemazione locali centro aggregazione giovanile, campo di bocce)	1	38,23	50.366	a), c)	A1), A2), A3), B2) D1), E1)	a), c), d), f),	1.753.687,00		1.753.687,00	600.000,00	600.000,00

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	n. Comuni	Superficie totale in kmq	Popolazione 2005	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
Comune di Gorizia	1 - Riqualificazione di Borgo Castello e viale di accesso finalizzato all' recupero dell' efficienza e della fruibilità delle strutture stradali e percorsi pedonali di collegamento, per sviluppare turismo integrato, migliorare qualità della vita dei residenti in previsione di un incremento di cooperazione transfrontaliera amministrativa sovrane	1	41.11	36.197	a)	A2), D1), E1), G2), H1), H2),	a), c), d), f)	1.900.000,00		1.900.000,00	600.000,00	600.000,00
	Modulo 1 - Riqualificazione ambito viale D'Annunzio con allargamento marciapiede, abbattimento barriere architettoniche, nuova pavimentazione											
Comunità Collinare del Friuli	5 - Sistemazione e adeguamento Centro Sociale ed Atelier di Fagagna	15	333,94	51.813	a)	B2), E1)	a), b), c), f)	656.000,00	196.800,00	459.200,00	459.200,00	559.200,00
	7 - Piano di valorizzazione e conservazione beni ambientali, naturali e culturali del territorio											
A.i. capofila Udine	4 - Recupero impianti sala Sporting primavera in comune di Campoformido (demolizione struttura preesistente, costruzione impianti natatorio coperto, uffici, infermeria, spogliatoi)	4	128,35	124.197	a)	A1), B2), E1)	a), b), c)	7.300.000,00	4.863.000,00	2.437.000,00	900.000,00	2.100.000,00
A.i. capofila Udine	3 - Recupero area ex macello da destinare a ostello, sede di associazioni, caffè e punto di ristoro, museo dei bambini, galleria commerciale-mercato, sala concerti e registrazione, spazio multimediale)											
A.i del Sanvitese tra S.Vito al Tagli, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli, Sesto al Reghena	1 - Sistema informativo per favorire miglioramento dei servizi, ridurre i costi e razionalizzare le strutture (rete RUPA-RUPAR, acquisto Hardware e Software, realizzazione SIT, costruzione base dati integrata, accesso pagamento on line, portale associazione intercomunale, sistema bibliotecario dell'associazione, formazione del personale)	5	165,93	33.464	b), d)	A2), G1), I1)	a), b), c), d), e)	950.000,00	95.000,00	855.000,00	500.000,00	500.000,00
A.i capofila Cividale del Friuli	2 - Produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso gli impianti del ciclo integrato delle acque	10	268,53	51.962	a), c)	E4), F2)	a), e)	804.000,00		804.000,00	804.000,00	804.000,00
A.i "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertolo, Basiliano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestiza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	1 - Produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso alcuni edifici di proprietà comunali	11	420,18	50.686	a), c)	E4), F2)	a), c), e)	1.000.000,00		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	n. Comuni	Superficie totale in kmq	Popolazione 2005	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Quota finanziabile	Quota per ASTER
A.1. "Città Mandamento" capofila Monfalcone	Acquisto e implementazione funzionale e infrastrutturale sede sportello unico tributi Sportello unico per i tributi (acquisto attrezzature hardware e software, incarico professionista regolamento ICI e entrate costo aggiornamento professionale nuovi regolamenti, acquisto sistemi videoconferenz a)	9	152,92	63.640	d)	I1)	c), e)	320.000,00		320.000,00	394.500,00	394.500,00
								74.500,00		74.500,00		
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	1 - Realizzazione nuova biblioteca, centro di aggregazione, informagiovani e attività culturali (Realizzazione nuova struttura in collegamento con l'auditorium comunale ed in adiacenza ed ampliamento alla struttura della Scuola Media consortile tra i Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor)	3	71,39	8.960	a), c), e)	A1), A2)	a), b)	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	400.000,00
Unione "Cuore dello Stella" (Rivignano, Pocenia e Teor)	3 - Ristrutturazione della ex scuola elementare di Torsa al fine di ricavare un asilo nido (Ristrutturazione ex scuola elementare di Torsa, dismessa nel 2001, in modo di poter ospitare un asilo nido)	3	71,39	8.960	a), c)	D2)	b)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
A.1. Valvasone, Arzene, San Martino al Tagli	1 - Promozione economica e turistica del territorio dell'Associazione Intercomunale dei comuni associati, sede del Consorzio Grave del Friuli	3	47,75	5.241	a), c), e)	C1), D1), E1), F1), F2), G1), G2)	a), b), c)	12.200.000 (valore complessivo tre progetti)	1.750.000,00	2.587.097,15	300.987,33	300.987,33
											10.251.885,83	10.251.885,83

5. Proposte di accordo quadro ammesse a finanziamento per l'anno 2007

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamenti	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione	Quota ammessa a finanziamento
Comunità Collinare del Friuli	Realizzazione progetto "La strada dei castelli del prociutto" (predispozione banca dati georeferenziate, sistemazione fondo stradale, costruzione di raccordi, punti noleggio biciclette, minibus, realizzazione di aree parcheggio, shops)	A), C), D), E)	1), 3), 5), 7)	A), B), D), F), G), H)	300.000,00	40.000,00	260.000,00	proposta collegata al progetto di sviluppo turistico "terre di Mezzo" dell'ASTER Medio Friuli	Comunità Collinare del Friuli	260.000,00
Comunità Collinare del Friuli	Completamento sistemazione ed adeguamento Atelier di Fagagna (gia finanziato primo lotto 2006) adibito a centro diurno per accoglienza e riabilitazione. Il secondo lotto riguarderà l'esecuzione di opere murarie interne, pavimentazioni, rifacimento servizi igienici, superamento residue barriere architettoniche, adeguamento norme antincendio	A)	2), 4)	A), B), D)	400.000,00	60.000,00	340.000,00	finanziato come aster nel 2006 per 459.200 euro a fronte di 650.000 richieste per il primo lotto	Comunità Collinare del Friuli	340.000,00
A. I. Udine, Campoformido, Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli	Riqualificazione area verde denominata Area Binutti, ad Adegliaccio (realizzazione aree verdi con essenze arboree autoctone, percorsi pedonali, aree destinate al gioco, parcheggi)	A), C)	7)	G), H)	1.200.000,00	120.000,00	1.080.000,00		Tavagnacco	800.000,00
A. I. Udine, Campoformido, Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli	Analisi e redazione piano di mobilità dell'area udinese	G)	7)	G), H)	561.600,00	51.160,00	505.440,00		Udine	505.440,00
A.I. del Sanvitesse tra S.Vito al Tagli., Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., Sesto al Reghena	Realizzazione pista ciclabile suddivisa in tre percorsi interconnessi - percorso R1 collega il centro di Casarsa della delizia, dalla stazione ferroviaria della linea Trieste-Venezia, a S. Vito al Tagliato, fino alla frazione di Gleris.	A), B), C)	3), 5), 7)	A), B), F), G), H)	1.660.000,00	199.200,00	1.460.800,00	proposta collegata al progetto di sviluppo turistico "terre di Mezzo" dell'ASTER Medio Friuli	San Vito al Tagliamento	1.068.687,00
A.I. capofila Cividale del Friuli,	Progetto per la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso gli edifici scolastici dei comuni aderenti	A), C)	1), 4)	A), B), E), C)	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00		Cividale del Friuli	1.200.000,00
A.I. "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertolo, Basilliano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	Realizzazione di un sistema informativo territoriale a servizio della pianificazione urbanistica sovracomunale (predispozione base cartografica informatizzata e stradario informatizzato; costruzione architettura e acquisizione hardware e software e degli applicativi dedicati; realizzazione piano strutturale)	B), C)	4)	F), G), I)	643.414,80	64.341,48	579.073,32	progetto in collaborazione con la Comunità collinare del Friuli che supporterà l'ASTER Medio Friuli	Codroipo	579.073,00
A.I. "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertolo, Basilliano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	"Terre di Mezzo" - Il progetto ed il potenziamento dell'offerta territoriale per turismo enogastronomico e cicloturistico (studio e progettazione itinerari urbani e extraurbani integrativi rispetto a quelli esistenti, riallestimento del Castelliere di Sedegliano, realizzazione percorso ciclabile e museo all'aperto del territorio, realizzazione di un punto noleggio biciclette, realizzazione di uno spazio vendita prodotti tipici, realizzazione guida turistica, ampliamento cartellonistic	C), E)	3), 5)	A), F)	300.000,00	30.000,00	270.000,00	Il progetto Terre di Mezzo nasce con un protocollo del 2005 al quale partecipano 13 comuni tra cui gli 11 dell'Aster "Medio Friuli	Codroipo	270.000,00

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione	Quota ammessa a finanziamento
A.I. "Città Mandamento" tra Dobberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	Polo unico sloveno - Scuola di lingua slovena A. Adeguamento normativo ed ampliamento della scuola media di Dobberdò del Lago: sistemazione del complesso scolastico finalizzato all'aumento del numero di aule, e della biblioteca. Realizzazione di nuovi impianti elettrici e meccanici. B. Costruzione di un polo scolastico (scuola materne/elementare) a Ronchi dei Legionari	A)	1)		1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	Segnalata dall'AI come priorità 1	Monfalcone	900.000,00
A.I. tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo	Acquisizione fabbricato detto Battiferro, in Rizzolo, da destinare ad uso Museo delle rogge e delle acque	A), C), E)	3)	B), G)	345.000,00	45.000,00	300.000,00		Reana del Rojale	300.000,00
A.I. tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo	Completamento/ampliamento impianto sportivo annesso ad edificio scolastico (scuola materna di Plalno) da utilizzare per basket, pallavolo e attività ginnica: richiesta di finanziamento per fondazioni, pavimenti, gradinate, spogliatoi, impianti termici- elettrici-antincendio, sistemazione strade di accesso e parcheggi)	A)	1), 7)	A), G)	1.150.000,00	115.000,00	1.035.000,00		Pagnacco	450.000,00
A.I. "Aster Riviera turistica Triuliana" tra Lignano Sabbiadoro, Carino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzano del Terguano, Palazzo della Stella, Pocenia, Preconico, Rivignano, Ronchis, Teor	Percorsi ed itinerari ciclo-turistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, borghi rurali, ville, chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali architettoniche e le specialità gastronomiche della zona	A), B), C)	3)	B), E)	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00		Lignano Sabbiadoro	1.000.000,00
A.I. tra Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia, Sacile	Individuazione di iniziative che consentano di conseguire e successivamente mantenere la certificazione di qualità ambientale EMAS per tutti i servizi comunali. Comuni di Brugnera, Fontanafredda, Porcia e Sacile	C), D), F)	4), 7)	A), B), E), H)	151.200,00	30.240,00	120.960,00		Porcia	120.960,00
A.I. "Sile" tra Azzano Decimo, Chiom, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravissdomini	Primo lotto. Intervento per l'adeguamento funzionale strutturale ed impiantistico di un edificio sito nel comune di Fiume Veneto e destinato a sede della unità riabilitativa del DSM dell'Azienda per i Servizi Sanitari per lo svolgimento di attività di carattere socio riabilitativo a favore della popolazione dell'intero ambito distrettuale. Ristrutturazione totale di una parte del volume edilizio, con adeguamento delle strutture, degli impianti elettrici e meccanici e all'accessibilità dell'edificio per portatori di handicap; rifacimento della copertura (manto e struttura di sostegno) su tutto il corpo edilizio principale; edificazione nuovo corpo scale di emergenza	A)	2)		840.000,00	61.420,00	551.000,00		Fiume Veneto	551.000,00
A.I. Tra Gorizia e Savogna d'Isonzo	Riqualificazione di Borgo Castello e relativo Viale d'accesso - secondo stralcio della riqualificazione di Viale d'Annunzio. Rifacimento delle pavimentazioni di Riva al Castello. Adeguamento in larghezza del marciapiede sinistro. Risistemazione della scalinata iniziale. Dellimitazione litica delle aiole con piantumazione. Ricostruzione di parte delle reti sotterranee e la rete di pubblica illuminazione	A), C)	3), 7)	A), G), H)	1.100.000,00	110.000,00	990.000,00	Finanziato il primo stralcio come ASTER nel 2006	Gorizia	550.000,00

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale integrato	Finalità art. 25 l.r. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione	Quota ammessa a finanziamento
A.1. Tra Gorizia e Savogna d'Isongo	Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei luoghi della prima guerra mondiale nell'ambito del comune di Savogna d'Isongo. Intervento in prossimità del Monte San Michele per un'area di km. 5,5 consistente in parziale sistemazione delle strade di collegamento e pulizia e restauro delle trincee e delle postazioni, attualmente invase dalla vegetazione; apposizione di cartellonistica	A), C)	3)	D), H)	650.000,00	65.000,00	585.000,00	Già oggetto di finanziamento regionale al comune di Gorizia	Gorizia	585.000,00
A.1. "Collio Isongo" tra Capriva del Friuli, Cormons, Fara d'Isongo, Gradisca d'Isongo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isorno, S. Lorenzo Isontino, Villesse	Pianificazione energetica intercomunale e installazione impianti fotovoltaici dimostrativi. Verifica delle possibilità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili quali l'energia da fonti solari e le energie da biomasse a fini termici o elettrici, sia a servizio di utenze pubbliche che private. Verifica della possibilità dell'intervento sugli edifici pubblici al fine di ridurre i consumi energetici, di migliorare l'efficienza energetica ed impiegare le fonti rinnovabili in energia. Installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali con preferenza per istituti scolastici e impianti sportivi. Organizzazione di incontri formative ed informativi rivolti alle scuole finalizzati a migliorare la conoscenza delle problematiche ambientali ed energetiche ed elaborazione di materiale divulgativo	A), B), C), E)	1), 4), 7)	A), E), G)	1.120.000,00	112.000,00	1.008.000,00		Cormons	1.008.000,00
A.1. del bacino del Cellina Meduna tra Cordenons, S. Giorgio della Richinvelda, S. Quirino, Zoppola	Progetto esecutivo intervento di ristrutturazione "centro documentazione e catalogazione magredi" già di proprietà del comune di san Quirino	C), D), E), F)	2)	A)	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00		Cordenons	1.200.000,00
A.1. "Palmarino" tra Palmanova, Bagnaria Arsa, Bichinico, Chiopris-Viscone, Gonars, Porpetto, S. Maria la Longa, Trivignano Udinese	Installazione di impianti fotovoltaici presso strutture comunali	A), C)	1), 2), 4), 7)	A), B), E), G), H)	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00		Palmanova	850.000,00
A.1. "Palmarino" tra Palmanova, Bagnaria Arsa, Bichinico, Chiopris-Viscone, Gonars, Porpetto, S. Maria la Longa, Trivignano Udinese	Innovazione e modernizzazione di servizi pubblici con la creazione di un servizio informatico integrato tra i comuni del Palmarino: realizzazione di una rete intercomunale, costituzione di ufficio informatico unico, connessione telematica (RUPAR, Wireless), formazione del personale	B), D)	4), 5)	A), B), G), H), I)	550.000,00	82.500,00	467.500,00		Palmanova	300.000,00
A.1. "Cervignanesse" tra Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vientina	Realizzazione di quattro percorsi (bicicletta e trekking) e itinerari integrati a progetti di sviluppo e promozione del territorio cervignanesse (sentiero di S. Marco, delle Trincee, delle bonifiche e dei Preti e Boschi); richiesta di finanziamento per coordinamento itinerari, cartellonistica, biciclette e palmati, promozione	A), C), E)	3), 6), 7)	A), E), F), G), H)	249.960,00	24.996,00	224.964,00	È collegata, in parte, agli "ecomusei"	Terzo d'Aquileia	224.964,00
A.1. "Cervignanesse" tra Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vientina	Progetto di costituzione del servizio associato di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'obbligo e del servizio associato di polizia municipale; richiesta di finanziamento per acquisto di scuolabus per il servizio scolastico e di autovetture e ufficio mobile per polizia municipale	D)	4)	B)	483.000,00	96.600,00	386.400,00		Cervignano del Friuli	386.400,00

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione	Quota ammessa a finanziamento
A.I. "Cervignanesi" tra Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina	Progetto di omogeneizzazione - standardizzazione delle apparecchiature informatiche di tutti i comuni del Cervignanesi al fine della gestione associativa dei servizi informatici, telematici e di e-government (richiesta finanziamento per acquisto di PC, stampanti, plotter, dispositivi per firma digitale, server)	D)	4)	B), I)	300.000,00	60.000,00	240.000,00		Cervignano del Friuli	240.000,00
A.I. "Centro economico della Bassa Friulana" tra S. Giorgio di Nogaro e Torviscosa	Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale di uso pubblico (municipi, palestre, biblioteche)	A), C), F)	1), 7) (4)	A), B), E), H)	880.000,00	176.000,00	704.000,00		San Giorgio di Nogaro	704.000,00
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	Completamento funzionale e consolidamento ciclovia "Alpe Adria - Tratto Dogna, Moggio udinese e realizzazione e adeguamento degli accessi in corrispondenza dei centri abitati (utilizzo vecchia linea ferroviaria Pontabbana ora dismessa), segnaletica, il tutto sui territori di Dogna, Chiusaforte, Resia, Resiutta e Moggio Udinese	A), B), C), E)	3), 7)	A), D)	650.000,00	65.000,00	585.000,00	La Comunità montana è beneficiaria di un contributo Obiettivo 2 e di risorse ASTER del 2006	C.M. del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	585.000,00
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	Valorizzazione e miglioramento rete itinerari di collegamento escursionistici, cicloturistici, ippovie e itinerari tematici (gastronomici, storici, naturalistici e turistici). Recupero ambientale specie delle realtà adiacenti ai sistemi fluviali e laghi. Interventi di manutenzione infrastrutturale, animazione e divulgazione. - RICHESTA finanziamento per sistemazione segnaletica e cartellonistica, istruttoria, sistemazione rete infrastrutturale, strade campestri, piste lo stabilizzatori e casellari, recuperi di stagni e laghetti, il tutto localizzati nei territori di Anzone, Gemonia del Friuli, Bordano, Trasaghis, Forgnana nel Friuli, Arzegna e Montebelluna	C), E)	3), 7)	A), D)	600.000,00	60.000,00	540.000,00		C.M. del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	400.000,00
Comunità montana Friuli occidentale	Completamento di un percorso ciclabile sul territorio della Comunità Montana attraverso la realizzazione del lotto funzionale di collegamento fra i comuni di Budova e Caneva tratto mancante di un progetto più ampio già in gran parte realizzato, da ultimo anche con fondi Aster 2006	A), C), E)	3)	B)	500.000,00	75.000,00	425.000,00		C.M. del Friuli Occidentale	425.000,00
Comunità montana Friuli occidentale	Valorizzazione dei siti di carattere storico/culturale complementari al percorso ciclabile: richiesta di finanziamento per potenziamento strutture e arredi scuola nautica di Barcis, realizzazione di un "Parco avventura" nella piana di Pinedo, per i comuni dell'alta Valcellina, completamento infrastrutture nelle grotte di Pradis in Clauzetto, sistemazione palestra di roccia a Erto e Casso, valorizzazione struttura esistente per parapendio in Meduno	A), C), E)	3)	B)	470.000,00	70.500,00	399.500,00		C.M. del Friuli Occidentale	399.500,00
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	Messa a norma, manutenzione, ammodernamento di edifici scolastici (adeguamento a norme antinfortunistica, superamento barriere architettoniche, adeguamento servizi igienici, messa a norma impianto GPL, adeguamento sismico, colibentazione pareti)	A)	1), 4)	A), B)	1.010.500,00	303.150,00	707.350,00		C.M. Torre, Natisone e Collio	707.350,00

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 l.r.1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osseervazioni	Beneficiario dell'erogazione	Quota ammessa a finanziamento
Comunità montana della Carnia	Manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede dell'istituto comprensivo di Ampezzo, scuola elementare e scuola media inferiore: finanziamento richiesto per manutenzione straordinaria manto copertura edificio, adeguamento norme di sicurezza vetrate e serramenti, costruzione nuova canna fumaria	A)	1), 2)	E), H)	200.000,00	20.000,00	180.000,00		C.M. della Carnia	180.000,00
Comunità montana della Carnia	Completamento percorso di valorizzazione a fini turistici del territorio carnico basato sulle realtà di tipo storico, culturale e produttivo che più lo caratterizzano e si compone di quattro interventi: 4.3.1 Intervento strutturale nel Museo delle Pieve di S. Maria di Gorto; 4.3.2 Intervento strutturale nella Galleria De Cilliar; 4.3.3 Intervento strutturale nel Museo storico della Grande Guerra; 4.3.4 Valorizzazione della rete museale Carnia Musei (finanziamento per risanamento muri portanti, adeguamento impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, fornitura e posa in opera pavimentazione, revisione serramenti, recinzione e sistemazione portale d'ingresso, acquisto attrezzature, mobilio e arredamento)	A), C)	1), 2)	B), C), H)	791.940,00	89.194,00	702.746,00		C.M. della Carnia	702.746,00
Comune di Trieste	Recupero ambientale della strada "Vicentina" (manutenzione fondo statale, rifacimento balconi di sosta rinnovo di gradinate e piano di calpestio)	A), C)	3), 7)	A), D) E)	500.000,00	50.000,00	450.000,00		Trieste	450.000,00
Comune di Pordenone	Miglioramento della sicurezza stradale. Riqualficazione di via del Troi (rifacimento sedi carrabili, realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali, sostituzione del sistema di smaltimento reflui meteorici, realizzazione illuminazione pubblica)	A)	7)		1.350.000,00	135.000,00	1.215.000,00	Domanda presentata alla Provincia proposta qualificata come di interesse prioritario dal Comune si collega a Via Pontinia, la cui sistemazione è stata finanziata con i finanziamento Aster del 2006	Pordenone	1.215.000,00
Avanza 542.150			totale	totale	30.261.094,80	4.094.249,48	25.934.265,32		TOTALE	19.457.850

Appendice: proposte di accordo quadro pervenute nell'anno 2007

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione
Comunità Collinare del Friuli	Realizzazione progetto "La strada dei castelli del prosciutto" (predisposizione banca dati georeferenziata, sistemazione fondo stradale, costruzione di raccordi, punti noleggio biciclette, minibus, realizzazione di aree parcheggio, shops)	A), C), D), E)	1), 3), 5), 7)	A), B), D), F), G), H)	300.000,00	40.000,00	260.000,00	proposta collegata al progetto di sviluppo turistico "terre di Mezzo" dell'ASTER Medio Friuli	Comunità Collinare del Friuli
Comunità Collinare del Friuli	Impianto sportivo polifunzionale in comune di Majano (demolizione di due fabbricati, realizzazione di sala sportiva polifunzionale, sistemazioni esterne e parcheggio)	A), B), D)	1), 4)	A), B), D), F)	2.970.000,00	1.220.000,00	1.750.000,00		Comunità Collinare del Friuli
Comunità Collinare del Friuli	Completamento sistemazione ed adeguamento Atelier di Fagnana (gia finanziato primo lotto 2006) adibito a centro diurno per accoglienza e riabilitazione. Il secondo lotto riguarderà l'esecuzione di opere murarie inteme, pavimentazioni, rifacimento servizi igienici, superamento residue barriere architettoniche, adeguamento norme antincendio	A)	2), 4)	A), B), D)	400.000,00	60.000,00	340.000,00	finanziato come aster nel 2006 per 459.200 euro a fronte di 650.000 richiesti per il primo lotto	Comunità Collinare del Friuli
A. I. Udine, Campoformido, Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli	Riqualificazione area verde denominata Area Binutti, ad Adegiaccio (realizzazione aree verdi con essenze arboree autoctone, percorsi pedonali, aree destinate al gioco, parcheggi)	A), C)	7)		1.200.000,00	120.000,00	1.080.000,00		Tavagnacco
A. I. Udine, Campoformido, Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli	Lavori di ristrutturazione dell'ex scuola materna di Zugliano per la realizzazione di un centro residenziale diurno per anziani sovracomunale	A)	2), 7)	A), D)	1.800.000,00	180.000,00	1.620.000,00		Pozzuolo del Friuli
A. I. Udine, Campoformido, Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli	Analisi e redazione piano di mobilità dell'area udinese	G)	7)	G), H)	561.600,00	51.160,00	505.440,00		Udine
A.I del Sanvitese tra S.Vito al Tagli., Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., Sesto al Reghena	Realizzazione pista ciclabile suddivisa in tre percorsi interconnessi - percorso R1 collega il centro di Casarsa della delizia, dalla stazione ferroviaria della linea Trieste-Venezia, a S. Vito al Tagliamento, fino alla frazione di Cleris.	A), B), C)	3), 5), 7)	A), B), F), G), H)	1.660.000,00	199.200,00	1.460.800,00	proposta collegata al progetto di sviluppo turistico "terre di Mezzo" dell'ASTER Medio Friuli	San Vito al Tagliamento
A.I del Sanvitese tra S.Vito al Tagli., Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., Sesto al Reghena	Realizzazione pista ciclabile suddivisa in tre percorsi interconnessi - percorso R2 collega il centro storico di Sesto al Reghena alla frazione di Savorgnano in S. Vito al Tagliamento, innestandosi sul percorso R1	A), B), C)	3), 5), 7)	A), B), F), G), H)	1.610.000,00	193.200,00	1.416.800,00	proposta collegata al progetto di sviluppo turistico "terre di Mezzo" dell'ASTER Medio Friuli	San Vito al Tagliamento
A.I del Sanvitese tra S.Vito al Tagli., Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., Sesto al Reghena	Realizzazione pista ciclabile suddivisa in tre percorsi interconnessi - percorso R3 collega il centro storico di Cleris conmettendosi al percorso R1, e il centro di Morsano al Tagliamento sempre con la frazione di Cleris.	A), B), C)	3), 5), 7)	A), B), F), G), H)	2.380.000,00	285.600,00	2.094.400,00	proposta collegata al progetto di sviluppo turistico "terre di Mezzo" dell'ASTER Medio Friuli	San Vito al Tagliamento
A.I capofila Cividale del Friuli,	Progetto per la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici da installare presso gli edifici scolastici dei comuni aderenti	A), C)	1), 4)	A), B), E), G)	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00		Cividale del Friuli
A.I capofila Cividale del Friuli,	Realizzazione della rete intercomunale ed il potenziamento delle infrastrutture informatiche a servizio degli enti associati e dei cittadini, richiesta di finanziamento per rete wan intercomunale, infrastruttura per la sicurezza informatica, incarichi a consulenti, adeguamento infrastrutture periferiche (CED), integrazione banche dati dei singoli comuni associati, potenziamento posizioni di lavoro, adeguamento reti locali LAN, istituzione corsi d'informatica per dipendenti e amministratori di sistema	A), B),	4), 5)	A), I)	342.000,00	34.200,00	307.800,00		Cividale del Friuli

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione
A.I. "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertolò, Basiglio, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestiza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	Ristrutturazione di due edifici, uno a Sedegliano e uno a Lestiza, da adibire a centri diurni per anziani	A)	2), 7)	A), B), D)	1.853.648,54	515.049,34	904.640,00		Codroipo, Sedegliano, Lestiza e Talmassons
A.I. "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertolò, Basiglio, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestiza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	Realizzazione di un sistema informativo territoriale a servizio della pianificazione urbanistica sovracomunale (predisposizione base cartografica informatizzata e stradale informatizzata; costruzione architettura e acquisizione hardware e software e degli applicativi dedicati, realizzazione piano strutturale)	B), C)	4)	F), G), I)	643.414,80	64.341,48	579.073,32	progetto in collaborazione con la Comunità collinare del Friuli che supporterà l'ASTER Medio Friuli	Codroipo
A.I. "Medio Friuli" tra Codroipo, Bertolò, Basiglio, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestiza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	"Terre di Mezzo" - Il progetto ed il potenziamento dell'offerta territoriale per turismo enogastronomico e cicloturistico (studio e progettazione itinerari urbani e extraurbani integrativi rispetto a quelli esistenti, riallestimento del Castellere di Sedegliano, realizzazione percorso ciclabile e museo all'aperto del territorio, realizzazione di un punto noleggio biciclette, realizzazione di uno spazio vendita prodotti tipici, realizzazione guida turistica, ampliamento cartellonistica	C), E)	3), 5)	A), F)	300.000,00	30.000,00	270.000,00	Il progetto Terre di Mezzo nasce con un protocollo del 2005 al quale partecipano 13 comuni tra cui gli 11 dell'ASTER "Medio Friuli"	Codroipo
A.I. "Città Mandamento" tra Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	Lavori di riqualificazione Carso - Isonzo: realizzazione nuovo percorso ciclabile/pedonale. Ripristino dei sentieri previa sistemazione del terreno e pulizia degli argini. Installazione segnaletica e cartellonistica. Installazione di attrezzatura delle aree di sosta (cestini per rifiuti, panchine e fontanelle)	C)	3)		603.474,41	60.347,44	543.125,97	Segnalata dall'AI come PRIORITÀ 3	Monfalcone
A.I. "Città Mandamento" tra Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	Polo unico Sloveno - Scuola di lingua slovena A. Adeguamento normativo ed ampliamento della scuola media di Doberdò del Lago; sistemazione del complesso scolastico finalizzato all'aumento del numero di aule, e della biblioteca. Realizzazione di nuovi impianti elettrici e meccanici. B. Costruzione di un polo scolastico (scuola materne/elementare) a Ronchi dei Legionari	A)	1)		1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	Segnalata dall'AI come PRIORITÀ 1	Monfalcone
A.I. "Città Mandamento" tra Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	Progetto sicurezza e ambiente. Sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane a rischio criminalità, della viabilità mandamentale e per la preservazione dell'area carsica. Si prevede la realizzazione di un'infrastruttura di collegamento mista costituita in parte da fibra ottica e in parte da ponti radio, che si appoggia alla rete in essere nel monfalconese ed integra i nuovi punti di osservazione in un unico sistema di videocontrollo	D)	7)	I)	649.980,00	64.998,00	584.982,00	Segnalata dall'AI come PRIORITÀ 2	Monfalcone
A.I. tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Passignan di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo	Prato comunale dei Prati del Beato Bertrando e dei prati del Lavia. Ristrutturazione di uno stabile nel borgo rurale Buonavilla da adibire a centro didattico di visita - Punto ristoro - Realizzazione di una ippovia - Percorso turistico di integrazione con la ippovia della Valle del Cormo	A), B), C), F)	1), 5), 7)	C), D), E), G)	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00		Passignan di Prato
A.I. tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Passignan di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo	Acquisizione fabbricato detto Battiferrò, in Rizzolo, da destinare ad uso Museo delle rogge e delle acque	A), C), E)	3)	B), G)	345.000,00	45.000,000	300.000,00		Reana del Rojale
A.I. tra i comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Passignan di Prato, Povoletto, Reana del Rojale, Tricesimo	Completamento/ampliamento impianto sportivo annesso ad edificio scolastico (scuola materna di Plaino) da utilizzare per basket, pallavolo e attività ginnica; richiesta di finanziamento per fondazioni, pavimenti, gradinate, spogliatoi, impianti termici-elettrici-antincendio, sistemazione strade di accesso e parcheggi)	A)	1), 7)	A), G)	1.150.000,00	115.000,00	1.035.000,00		Pagnacco

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 l.r. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione
A.I. "Aster riviera turistica friulana" tra Lignano Sabbiadoro, Carlinò, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precentico, Rivignano, Ronchis, Teor	Progetto ESTELLA. E-Services e Telecomunicazioni per le locali Autonomie. Scopo del progetto è: 1) l'eliminazione dei digital divide nella bassa Friulana al fine di garantire l'accesso alla banda larga ai cittadini e alle imprese; 2) la realizzazione di progetti integrati di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici locali a firma digitale, gestione pratica on-line, piano regolatore on-line, ecc.; con valenza infrastrutturale per il miglioramento dell'azione amministrativa al servizio delle imprese e delle attività produttive (es. accesso e gestione pratiche on-line tramite servizi di sportello multicanali web, e-mail e sms); 3) la valorizzazione del turismo del territorio (balneare, storico ed enogastronomico) divenendo punto di informazioni e appoggio per la Turismo FVG	A), B), C), D), E), F)	4), 5)	A), H), I)	1.722.000,00	172.000,00	1.549.800,00		Lignano Sabbiadoro
A.I. "Aster riviera turistica friulana" tra Lignano Sabbiadoro, Carlinò, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precentico, Rivignano, Ronchis, Teor	Trasformazione dell'ex caserma Radaelli di Latisana in un "centro imprese - servizi innovativi - incubatore per neo imprese", con servizi di supporto agli operatori economici del territorio e dove ospitare le nuove imprese (interventi strutturali per adattamento locali alla destinazione prevista, nonché per allestimento dei locali stessi con arredi e attrezzature in ragione dell'uso)	E)	5)	B), D)	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00		Latisana
A.I. "Aster riviera turistica friulana" tra Lignano Sabbiadoro, Carlinò, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precentico, Rivignano, Ronchis, Teor	Percorsi ed itinerari ciclo-turistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, boghi rurali, ville, chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali architettoniche e le specialità gastronomiche della zona	A), B), C)	3)	B), E)	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00		Lignano Sabbiadoro
A.I. tra Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia, Sacile	Piste ciclabili nei comuni di Brugnera, Fontanafredda, Porcia e Sacile con realizzazione e potenziamento di infrastrutture	A), B), C), F)	3), 5), 7)	A), B), D), E), H)	9.195.000,00	1.839.000,00	7.356.000,00		Porcia
A.I. tra Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia, Sacile	Soddisfacimento delle esigenze di semiresidenzialità e residenzialità evidenziati dai Piani di Zona (Allegati 1 e 2) mediante la realizzazione di un Centro Diurno per Anziani non autosufficienti all'interno della casa di riposo di Sacile (Allegato 3), la realizzazione di un centro diurno per anziani a Brugnera (Allegato 4), la sistemazione della Casa di San Giovanni di Livenza di Sacile (Allegato 5) e l'ampliamento della sede centro socio-assistenziale di Porcia (Allegato 6)	A), D)	2), 7)	A), B), D), G)	3.894.780,00	778.945,00	3.115.824,00		Porcia
A.I. tra Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia, Sacile	Individuazione di iniziative che consentano di conseguire e successivamente mantenere la certificazione di qualità ambientale EMAS per tutti i servizi comunali. Comuni di Brugnera, Fontanafredda, Porcia e Sacile	C), D), F)	4), 7)	A), B), E), H)	151.200,00	30.240,00	120.960,00		Porcia
A.I. "Sile" tra Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini	Primo lotto. Intervento per l'adeguamento funzionale strutturale ed impiantistico di un edificio sito nel comune di Fiume Veneto e destinato a sede della unità riabilitativa del DSM dell'Azienda per i Servizi Sanitari per lo svolgimento di attività di carattere socio riabilitativo a favore della popolazione dell'intero ambito distrettuale. Ristrutturazione totale di una parte del volume edilizio, con adeguamento delle strutture, degli impianti elettrici e meccanici e all'accessibilità dell'edificio per portatori di handicap; rifacimento della copertura (manto e struttura di sostegno) su tutto il corpo edilizio principale; edificazione nuovo corpo scale di emergenza	A)	2)		840.000,00	61.420,00	551.000,00		Fiume Veneto
A.I. "Sile" tra Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini	Secondo lotto. Intervento per l'adeguamento funzionale strutturale ed impiantistico di un edificio sito nel comune di Fiume Veneto e destinato a sede della unità riabilitativa del DSM dell'Azienda per i Servizi Sanitari per lo svolgimento di attività di carattere socio riabilitativo a favore della popolazione dell'intero ambito distrettuale. Adeguamento normativo della porzione di edificio non compresa nel primo lotto	A)	2)		1.000.000,00	100.000,00	900.000,00		Fiume Veneto

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 l.r. 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Ossewazioni	Beneficiario dell'erogazione
A.I. "Sile" tra Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini	Realizzazione piste ciclabili	A), C)	3)		2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00		Comuni dell'Aster
A.I. Tra Gorizia e Savogna d'Isonzo	Interventi per la realizzazione ed il potenziamento degli assi viari e dei percorsi ciclabili tra i comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo. L'intervento mira a creare un collegamento nella zona artigianale di Savogna d'Isonzo con Gorizia, attraverso l'adeguamento dimensionale (allargamento con seggiata) e funzionale (adattamento delle intersezioni) della cosiddetta "Stradada" in comune di Savogna d'Isonzo e la manutenzione del manto di alcune strade. Si prevede la realizzazione di percorsi ciclabili attraverso la ristrutturazione della strada di collegamento tra "Stradada" e statale 56 bis, la sistemazione delle strade bianche delle caprezagne, l'adattamento delle intersezioni tra i percorsi ciclabili e le strade promiscue, l'adeguamento della segnaletica.	A), B), C), E)	3), 5), 7)	A), D), E), G), H)	2.940.000,00	294.000,00	2.646.000,00		Gorizia
A.I. Tra Gorizia e Savogna d'Isonzo	Riqualificazione di Borgo Castello e relativo Viale d'accesso - secondo stralcio della riqualificazione di Viale d'Annunzio. Rifacimento delle pavimentazioni di Riva al Castello. Adeguamento in larghezza del marciapiede sinistro. Risistemazione della scalinata iniziale. Delimitazione litica delle airole con piantumazione. Ricostruzione di parte delle reti sotterranee e la rete di pubblica illuminazione	A), C)	3), 7)	A), C), H)	1.100.000,00	110.000,00	990.000,00	Finanziato il primo stralcio come Aster nel 2006	Gorizia
A.I. Tra Gorizia e Savogna d'Isonzo	Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei luoghi della prima guerra mondiale nell'ambito del comune di Savogna d'Isonzo. Intervento in prossimità del Monte San Michele per un'area di km. 5,5 consistente in parziale sistemazione delle strade di collegamento e pulizia e restauro delle trincee e delle postazioni, attualmente invase dalla vegetazione; apposizione di cartellonistica	A), C)	3)	D), H)	650.000,00	65.000,00	585.000,00	Già oggetto di finanziamento regionale al comune di Gorizia	Gorizia
A.I. "Collio Isonzo" tra Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, S. Lorenzo Isontino, Villesse	Pianificazione energetica intercomunale e installazione impianti fotovoltaici dimostrativi. Verifica delle possibilità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili quali l'energia da fonti solari e le energie da biomasse a fini termici o elettrici, sia a servizio di utenze pubbliche che private. Verifica della possibilità dell'intervento sugli edifici pubblici al fine di ridurre i consumi energetici, di migliorare l'efficienza energetica ed impiegare le fonti rinnovabili in energia. Installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali con preferenza per istituti scolastici e impianti sportivi. Organizzazione di incontri formative ed informativi rivolti alle scuole finalizzati a migliorare la conoscenza delle problematiche ambientali ed energetiche ed elaborazione di materiale divulgativo	A), B), C), E)	1), 4), 7)	A), E), G)	1.120.000,00	112.000,00	1.008.000,00		Cormons
A.I. del bacino del Cellina Meduna tra Cordenons, S. Giorgio della Riachinvelda, S. Quirino, Zoppola	Progetto realizzazione percorsi ciclabili e pedonali per circa 60 km toccando vecchi e nuovi tracciati e predisposizione segnaletica	A), C), D), E), F)	3)	A)	6.000.000,00	600.000,00	5.400.000,00		Cordenons
A.I. del bacino del Cellina Meduna tra Cordenons, S. Giorgio della Riachinvelda, S. Quirino, Zoppola	Progetto esecutivo intervento di ristrutturazione sede principale "recinuso dei magredi del territorio dell'associazione (richiesta finanziamento per cartellonistica, ingressi, parcheggi)	A), C), D), E), F)	2)	A)	4.000.000,00	400.000,00	3.600.000,00		Cordenons
A.I. del bacino del Cellina Meduna tra Cordenons, S. Giorgio della Riachinvelda, S. Quirino, Zoppola	Progetto esecutivo intervento di ristrutturazione "centro documentazione e catalogazione magredi" già di proprietà del comune di San Quirino	C), D), E), F)	2)	A)	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00		Cordenons
A.I. Valvasone, Arzene, San Martino al Tagli.	Realizzazione percorso ciclabile intercomunale e recupero, in minima parte rispetto all'ammontare del finanziamento, di strutture (pozzi, cantine e luoghi di ristoro)	A), C), E)	3), 7)	A), B), C), G)	7.550.000,00	2.100.000,00	5.450.000,00		Valvasone

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione
A.I. "Palmarino" tra Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone, Gonars, Porpetto, S. Maria la Longa, Trivignano Udinese	Progetto culturale - turistico di promozione del territorio "Palmanova città dei bambini", per valorizzare territorio, produzioni tipiche locali e siti storici	E), F)	3), 6)	A), B), C), D), F), G), H)	480.000,00	72.000,00	336.000,00		Palmanova
A.I. "Palmarino" tra Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone, Gonars, Porpetto, S. Maria la Longa, Trivignano Udinese	Installazione di impianti fotovoltaici presso strutture comunali	A), C)	1), 2), 4), 7)	A), B), E), G), H)	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00		Palmanova
A.I. "Palmarino" tra Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris-Viscone, Gonars, Porpetto, S. Maria la Longa, Trivignano Udinese	Innovazione e modernizzazione di servizi pubblici con la creazione di un servizio informatico integrato tra i comuni del Palmarino: realizzazione di una rete intercomunale, costituzione di ufficio informatico unico, connessione telematica (RUPAR, Wiireless), formazione del personale	B), D)	4), 5)	A), B), C), H), I)	550.000,00	82.500,00	467.500,00		Palmanova
A.I. "Cervignanese" tra Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina	Realizzazione di quattro percorsi (bicicletta e trekking) e itinerari integrati a progetti di sviluppo e promozione del territorio cervignanese (Sentiero di S. Marco, delle Trincee, delle bonifiche e dei Prati e Boschi); richiesta di finanziamento per coordinamento itinerari, cartellonistica, biciclette e palmari; promozione	A), C), E)	3), 6), 7)	A), E), F), G), H)	249.960,00	24.996,00	224.964,00	Proposta collegata, in parte, agli "ecomusei"	Terzo d'Aquileia
A.I. "Cervignanese" tra Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina	Progetto di costituzione del servizio associato di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'obbligo e del servizio associato di polizia municipale, richiesta di finanziamento per acquisto di scuolabus per il servizio scolastico e di autovetture e ufficio mobile per polizia municipale	D)	4)	B)	483.000,00	96.600,00	386.400,00		Cervignano del Friuli
A.I. "Cervignanese" tra Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina	Progetto di omogeneizzazione - standardizzazione delle apparecchiature informatiche di tutti i comuni del cervignanese al fine della gestione associativa dei servizi informativi telematici ed i-e-governments (richiesta finanziamento per acquisto di PC, stampanti, plotter, dispositivi per firma digitale, server)	D)	4)	B), I)	300.000,00	60.000,00	240.000,00		Cervignano del Friuli
A.I. "Centro economico della Bassa Friulana" tra S. Giorgio di Nogaro e Torviscosa	Collegamento pedonale - ciclabile tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa in aree agricole paesaggistiche; realizzazione di percorso che collega il Parco del Corno, Villa Dor, l'ex Caserma Margreth, il centro polisportivo canoa, il Bosco Ronchi di Sassi le Marine, la sponda est del fiume Corno, il centro di Torviscosa con il museo e le piscine	A), C), E), F)	3), 5)	A), B), D), H), E)	1.950.000,00	390.000,00	1.560.000,00	Il progetto potrebbe collegarsi con il Progetto "la via Annia" del programma comunitario Leader Plus - asse 2	San Giorgio di Nogaro
A.I. "Centro economico della Bassa Friulana" tra S. Giorgio di Nogaro e Torviscosa	Acquisto, ristrutturazione e messa a norma di immobili in S. Giorgio di Nogaro (per minori - attività ludiche e socioeducative) e Torviscosa (come centro diurno) per attività socioassistenziali, per centro educativo e centro anziani	A), C), E)	1), 2), 7)	A), B), C), D), E)	990.000,00	198.000,00	592.000,00		San Giorgio di Nogaro
A.I. "Centro economico della Bassa Friulana" tra S. Giorgio di Nogaro e Torviscosa	Realizzazione Impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale di uso pubblico (municipi, palestre, biblioteche)	A), B), C), E)	1), 7) (4)	A), B), E), H),	880.000,00	176.000,00	704.000,00		San Giorgio di Nogaro
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	Completamento funzionale e consolidamento ciclovia "Alpe Adria - Tratto Dognna, Moggio Udinese e realizzazione e adeguamento degli accessi in corrispondenza dei centri abitati (utilizzo vecchia linea ferroviaria Fontabbana ora di smessa), segnalatica, il tutto sui territori di Dognna, Chiusaforte, Resia, Restiuta e Moggio Udinese	A), B), C), E)	3), 7)	A), D)	650.000,00	65.000,00	585.000,00	La CM è beneficiaria di un contributo Obiettivo 2 e di risorse Aster del 2006	C.M. del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale	Valorizzazione e miglioramento rete itinerari di collegamento escursionistici, cicloviaticchi, ippovis e itinerari tematici (gastronomici, storici, naturalistici e turistici). Recupero ambientale specie delle realtà adiacenti ai sistemi fluviali e lacustri, interventi di manutenzione infrastrutturale, animazione e divulgazione; - RICHIESTA finanziamento per sistemazione segnalatica e cartellonistica divulgativa, sistemazione rete infrastrutturale, strade campestri, piste ciclabili, piazzali e sentieri; recupero di stagni e laghetti; tutto localizzati nei territori di Venonice, Gemona del Friuli, Bortolano, Trasaghis, Forgalia nel Friuli, Arregia e Montemaris	C), E)	3), 7)	A), D)	600.000,00	60.000,00	540.000,00		C.M. del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale integrato	Finalità art. 25 lr 1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione
Comunità montana Friuli occidentale	Completamento di un percorso ciclabile sul territorio della Comunità Montana attraverso la realizzazione del lotto funzionale di collegamento fra i comuni di Budoia e Caneva tratto mancante di un progetto più ampio già in gran parte realizzato, da ultimo anche con fondi Aster 2006	A), C), E)	3)	B)	500.000,00	75.000,00	425.000,00		C.M. del Friuli Occidentale
Comunità montana Friuli occidentale	Realizzazione di itinerari turistici per Valorizzazione dei siti di interesse ludico/ricreativo/ambientale complementari al percorso ciclabile (finanziamento per cartellonistica, aree di sosta, materiali divulgativi, per realizzazione studio di fattibilità per realizzazione di villaggio capanne)	A), C), E)	3)	B)	470.000,00	70.500,00	399.500,00		C.M. del Friuli Occidentale
Comunità montana Friuli occidentale	Valorizzazione dei siti di carattere storico/culturale complementari al percorso ciclabile; richiesta di finanziamento per potenziamento strutture e arredi scuola nautica di Barcis, realizzazione di un "Parco avventura" nella piana di Pinedo, per i comuni dell'alta Valcellina, completamento infrastrutture nelle grotte di Pradis in Clauzetto, sistemazione palestra di roccia a Erto e Casso, valorizzazione struttura esistente per parapendio in Meduno	A), C), E)	3)	B)	470.000,00	70.500,00	399.500,00		C.M. del Friuli Occidentale
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	Messa a norma, manutenzione, ammodernamento di edifici scolastici (adeguamento a norme antirfortunistica, superamento barriere architettoniche, adeguamento servizi igienici, messa a norma impianto GPL, adeguamento sismico, coibentazione pareti)	A)	1), 4)	A), B)	1.010.500,00	303.150,00	707.350,00		C.M. Torre, Natisone e Collio
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	Programma di diffusione degli impianti fotovoltaici presso gli edifici pubblici del territorio (scuole e sedi municipali)	A), B), D)	4)	B), E)	1.285.000,00	385.500,00	899.500,00		C.M. Torre, Natisone e Collio
Comunità montana Torre, Natisone, Collio	Realizzazione e sistemazione di percorsi ciclabili in Attimis, Dogliano del Collio, Fagnano, Magnano in Riviera, Prepotto, Puffero, S. Floriano del Collio, Tarceno ed itinerari turistici (Torneano per il Sentiero delle grotte, delle cave e dei mulini)	A), C), E)	3)	B), G)	1.335.294,12	267.058,82	1.068.235,30	Proposto come continuazione intervento finanziato come aster nel 2006	C.M. Torre, Natisone e Collio
Comunità montana della Carnia	Manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede dell'istituto comprensivo di Ampezzo; scuola elementare e scuola media inferiori; finanziamento richiesto per manutenzione straordinaria intervento copertura edificio, adeguamento norme di sicurezza vetrate e serramenti, costruzione nuove canna fumaria	A)	1), 2)	E), H)	200.000,00	20.000,00	180.000,00		C.M. della Carnia
Comunità montana della Carnia	Completamento percorso di valorizzazione a fini turistici del territorio carnico basato sulle realtà di tipo storico, culturale e produttivo che più lo caratterizzano e si compone di quattro interventi: 4.3.1 Intervento strutturale nel Museo delle Pieve di S. Maria di Gorto; 4.3.2 Intervento strutturale nella Galleria De Cillia; 4.3.3 Intervento strutturale nel Museo storico della Grande Guerra; 4.3.4 Valorizzazione della rete museale Carnia Musei (finanziamento per risanamento muri portanti, adeguamento impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, fornitura e posa in opera pavimentazione, revisione serramenti, recinzione e sistemazione portale d'ingresso, acquisto attrezzature, mobilio e arredamento)	A), C)	1), 2)	B), G), H)	791.940,00	89.194,00	702.746,00		C.M. della Carnia
Comunità montana della Carnia	Ristrutturazione e riqualificazione del servizio di raccolta rifiuti sul territorio della Comunità montana della Carnia (schematura, acquisto di container)	C), D)	4), 7)	A), B), D), H)	545.000,00	145.000,00	400.000,00		C.M. della Carnia
Comune di Trieste	Biblioteca civica: restauro e ristrutturazione palazzo Biserini (quarto lotto) con recupero spazi di aggregazione e sale multimediali,	A)	1), 3), 7)	A), B)	400.000,00	800.000,00	3.600.000,00		Trieste
Comune di Trieste	Fognatura di Opicina (primo e secondo lotto) che si diparte dalla Via Nazionale - strada per Vienna percorrendo la via Prosecco, la via Biancospino per un totale di 1.200 m	A), B)	4), 5)	A), E), G)	1.200.000,00	120.000,00	1.080.000,00		Trieste
Comune di Trieste	Recupero ambientale della strada "l'Centina" (manutenzione fondo stradale, rifacimento balconi di sosta rinnovo di gradinate e piano di calpestio)	A), C)	3), 7)	A), D), E)	500.000,00	50.000,00	450.000,00		Trieste

ASTER	Oggetto dell'intervento Territoriale Integrato	Finalità art. 25 l.r.1/2006	Obiettivi settoriali	Obiettivi di sistema	Costo dell'intervento	Cofinanziamento	Finanziamento richiesto	Osservazioni	Beneficiario dell'erogazione
Comune di Pordenone	Un parco per promuovere benessere ambientale e sociale riprogettazione parco fluviale, costruzione di un percorso ciclopedonale ripristino aree verdi, opere di arredo e illuminazione dei percorsi, bonifica e pulizia del sottobosco	A), B), C), D), E), F),	3), 4), 5), 7)	A), B), C), D), H)	3.965.000,00	400.000,00	3.565.000,00		Pordenone
Comune di Pordenone	Realizzazione del sistema di connessione pedonale-ciclabile tra il quartiere fieristico ed il parcheggio Marcolin (pulizia area, scavo del terreno, realizzazione muro, passerella metallica, sottopasso ferroviario, tubazioni e illuminazione)	A), C)	3), 7)	A)	2.843.570,00	284.357,00	2.559.213,00	Domanda presentata alla Provincia	Pordenone
Comune di Pordenone	Miglioramento della sicurezza stradale. Riquadrificazione di via del Tiro (rifacimento sedi carrabili, realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali, sostituzione del sistema di smaltimento reflui meteorici, realizzazione illuminazione pubblica)	A)	7)		1.350.000,00	135.000,00	1.215.000,00	Domanda presentata alla Provincia - proposta qualificata come di interesse prioritario dal Comune - si collega a Via Pontina, la cui sistemazione è stata finanziata con i finanziamenti Aster del 2006	Pordenone
Aster di diritto - Comunità montane	Totale = 4	Progetti presentati = 11							
Aster di diritto - Comuni capoluogo di Provincia	Totale = 2	Progetti presentati = 6							
Aster volontari 2006	Totale = 6	Progetti presentati = 17	TOTALE		100.931.361,00	16.381.068,08	83.611.553,59		
Aster volontari 2007	Totale = 7	Progetti presentati = 19							
Ammessi in via transitoria ex art. 26, comma 3, l.r. 1/2006	Totale = 4	Progetti presentati = 10							
	TOTALE = 23	TOTALE progetti = 63							
Pervenute proposte anche da:									
Associazione intercomunale Andreis e Barcis: non ammissibile in quanto entrambi i comuni sono montani e vengono già finanziati in Comunità Montana									
Associazione intercomunale Conca Tolmezzina: non ammissibile in quanto i comuni sono montani e sono ASTER dentro la Comunità Montana di appartenenza									
Unione Cuore dello Stella (già beneficiari di fondi di ASTER in via transitoria nel 2006): non ammissibile in quanto entro il 15. 03.2007 i tre comuni costituenti l'Unione hanno aderito ad una Associazione Intercomunale (Riviera Turistica Friulana) già ASTER volontario									

VERBALI DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA EMESSI DAI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA MUNICIPALE.

Nota del 7 agosto 2007 prot. n. 12695/1.6.1

Si fa seguito alla circolare n. 00246132007, emessa dalla Prefettura-UTG-di Udine del 25 maggio 2007, inviata per conoscenza anche alla scrivente Direzione centrale, nella quale venivano analizzate alcune problematiche afferenti i verbali di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada elevati dai Corpi intercomunali di polizia municipale espressione dei rispettivi servizi associati e convenzionati, per integrarla con le seguenti considerazioni.

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E CONVENZIONI: ASSENZA DI PERSONALITÀ GIURIDICA.

Deve preliminarmente condividersi quanto espresso nella nota citata in ordine alla riscontrata assenza di personalità giuridica di diritto pubblico in capo ai Corpi di polizia municipale operanti nell'ambito delle associazioni intercomunali e delle convenzioni e all'impossibilità di considerare i medesimi quali organi di un ente pubblico intercomunale dotato della predetta personalità posto che, tra le forme associative individuate dalla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1, solo le Unioni dei Comuni danno luogo a un nuovo ente locale.

Ciò posto, pare quindi condivisibile l'assunto in base al quale gli atti emessi dall'ufficio comune nell'esercizio di funzioni di polizia municipale, svolte in forma associata o convenzionata, non possano essere giuridicamente riconducibili alla forma associativa medesima, ma vadano imputati ai singoli enti che ne fanno parte.

INTESTAZIONE DEI VERBALI DEGLI UFFICI COMUNI E DEGLI UFFICI DELEGATI ISTITUITI NELL'AMBITO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

Ai sensi della L.R. n. 1/2006, le associazioni intercomunali devono necessariamente essere dotate di uffici comuni a cui è affidato l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli uffici degli enti partecipanti. Il modello gestionale dell'ufficio comune può essere adottato anche nell'ambito delle convenzioni le quali, tuttavia, in alternativa, possono anche prevedere che gli enti aderenti all'accordo deleghino uno di essi a svolgere le funzioni in nome e per conto degli enti deleganti, per mezzo del proprio ufficio. Nel caso di svolgimento del servizio di polizia municipale in forma associata, può accadere, pertanto, che l'ufficio comune o l'ufficio delegato siano ubicati in un Comune diverso da quello territorialmente competente a elevare la contravvenzione.

Tali uffici, a cui è demandato il compito di svolgere l'attività amministrativa connessa alla svolgimento dei servizi in forma associata, rappresentano, quindi, la struttura alla quale il destinatario dell'atto può rivolgersi per qualsiasi esigenza legata al provvedimento, esigenza che rischierebbe di rimanere insoddisfatta ove il verbale di contestazione contenesse, nella propria intestazione, solo l'indicazione del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, ma che di fatto, non prevede nella propria struttura l'ufficio competente a gestire il procedimento.

Premesso un tanto, pare quindi corretto ritenere che l'indicazione, contenuta nell'intestazione del verbale, della sede dell'ufficio comune o delegato investito dei compiti relativi all'emanazione del provvedimento, lungi dal determinare la diretta imputazione dell'atto alla forma associativa, possa soddisfare concretamente l'esigenza di fornire al destinatario dello stesso l'esatta indicazione dell'interlocutore a cui rivolgersi per ogni occorrenza connessa al procedimento.

La redazione del verbale nei termini sopra esposti peraltro, non pare collidere con la necessità che dal provvedimento risulti chiaramente intelligibile quale sia l'ente che, non sussistendo l'ufficio comune, sarebbe stato competente a emettere l'atto e nei cui confronti sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto stesso. Tale esigenza, infatti, appare soddisfatta dalla indicazione, recata nello stesso verbale di accertamento, del Comune nel cui territorio la contravvenzione è stata elevata.

Tuttavia, al fine di assicurare la massima trasparenza e chiarezza in ordine all'imputazione dell'atto all'ente competente alla sua emanazione, si ritiene che l'intestazione del verbale possa essere integrata riportando anche

l'indicazione del Comune a cui l'atto è riferibile in aggiunta a quella concernente la forma associativa con l'indicazione dell'ufficio a cui è demandato il compito di gestire il procedimento (come da allegati).

PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.

In merito ai proventi delle contravvenzioni elevate, deve preliminarmente condividersi l'assunto espresso nella citata nota prefettizia nella parte in cui sottolinea l'impossibilità di destinare direttamente tali proventi ai servizi associati o convenzionati o ai rispettivi corpi intercomunali.

Pertanto, anche nel caso in cui il servizio di polizia municipale sia svolto in forma associata, i destinatari finali dei proventi dovranno sempre essere i singoli enti, come previsto dall'articolo 208 C.d.S.. Un tanto, anche al fine di consentire la corretta devoluzione dei proventi riscossi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 208, C.d.S., che impone agli enti di destinare parte degli stessi al perseguimento delle finalità specificamente indicate nella norma. Solo la quota dei proventi rientrante nella disponibilità dei Comuni potrà, quindi, essere destinata dagli enti medesimi al finanziamento del servizio associato.

Fermo quanto detto in ordine all'introito e alla destinazione dei proventi contravvenzionali, non pare tuttavia doversi escludere la possibilità che nell'ambito delle forme associative siano apprestate modalità di gestione condivisa del procedimento sanzionatorio limitatamente alle fasi che interessano la riscossione dei proventi e la successiva ripartizione degli introiti agli enti destinatari, volte a semplificare la gestione amministrativa delle funzioni associate.

Tale modalità di gestione infatti, oltre a non collidere con le disposizioni contenute nell'articolo 208 C.d.S., costituisce una formula già ampiamente consolidata in analoghi contesti in altre regioni e, ad oggi, non risulta aver dato luogo a pronunce giurisprudenziali di censura.

Peraltro, la gestione condivisa delle fasi procedurali propedeutiche all'introito dei proventi contravvenzionali nei limiti sopra descritti, oltre che apparire coerente con le finalità sottese alla creazione di un sistema associato di funzioni e servizi tra enti locali, che altrimenti verrebbero ad essere vanificate ove nel concreto le procedure dovessero essere comunque gestite a livello di singolo ente, potrebbe rivelarsi uno valido strumento di semplificazione nei confronti dell'utente finale rendendo immediatamente evidente allo stesso le modalità di pagamento della sanzione comminata.

Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA GIUNTA REGIONALE ED IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2006, n. 3229

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 recante "*Principi e norme del sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*" con la quale il legislatore ha definito i principi cui l'azione della Regione si ispira nei rapporti con il sistema delle autonomie locali, richiamando i valori della partecipazione, della concertazione e del confronto;

VISTO, in particolare, l'art. 31, della legge succitata con cui è stato istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale *organo di consultazione e raccordo fra la Regione e gli enti locali*, creando una sede istituzionale di rappresentanza e di sintesi delle istanze degli enti locali, al fine di realizzare un effettivo coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nei processi decisionali della Regione;

ATTESO che nella prassi operativa, per la complessità dei temi oggetto del confronto e della concertazione sono emerse alcune difficoltà interpretative relative alla esatta individuazione delle fattispecie da sottoporre a parere o ad intesa, ai sensi dell'art. 34 della succitata normativa;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 2969 del 1 dicembre 2006, nella quale viene rilevata l'opportunità di stipulare un protocollo d'intesa fra la Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali, al fine di regolamentare i rapporti intercorrenti fra i due organi coinvolti nell'attività di concertazione prevista dalla legge regionale 1 del 2006 e di coordinare le reciproche funzioni, definendo in modo condiviso le procedure di consultazione;

CONSIDERATO altresì che nella suddetta generalità la Giunta regionale ha preso atto dello schema di protocollo d'intesa presentato, riservandosi un approfondimento sui contenuti e la formulazione di eventuali proposte di modifica o di integrazione;

VISTA altresì la generalità n. 3037 del 07.12.2006, nella quale la Giunta regionale, in considerazione di alcune proposte di modifica emerse in relazione all'art. 4 del protocollo d'intesa,

si riserva ulteriori approfondimenti;

VISTA la generalità n. 3115 del 15 dicembre 2006, con cui la Giunta ha approvato in via preliminare lo schema di protocollo d'intesa fra la Giunta Regionale ed il Consiglio delle autonomie locali;

VISTO l'estratto del processo verbale n. 46 della seduta del 19 dicembre 2006 del Consiglio delle autonomie locali, con cui è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa con la Giunta regionale, di cui alla generalità della Giunta regionale n. 3115 del 15 dicembre 2006, stralciando l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del protocollo medesimo, ove si prevedeva che "Non sono sottoposti a parere del Consiglio delle autonomie locali gli atti di programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria, sui quali, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge regionale 8/2001 e successive modificazioni, si esprime la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale";

la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva il protocollo d'intesa tra la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale alla sottoscrizione del suddetto protocollo.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3229 DEL 29 DICEMBRE 2006

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA GIUNTA REGIONALE
ED IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Premesso:

- che la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 recante "Principi e norme del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" ha definito i principi cui l'azione della Regione si ispira nei rapporti con il sistema delle autonomie locali, richiamando i valori della partecipazione, della concertazione e del confronto;
- che la suddetta legge regionale, all'art. 31, ha istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e raccordo fra la Regione e gli enti locali, creando una sede istituzionale di rappresentanza e di sintesi delle istanze degli enti locali, al fine di realizzare un effettivo coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nei processi decisionali della Regione;
- che ai sensi del successivo articolo 34 della L.R. 1/2006 l'intervento del Consiglio delle autonomie locali si realizza mediante l'espressione del parere ovvero il raggiungimento dell'intesa nei casi espressamente disciplinati;
- che, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 1 del 2006 è stato approvato, nella seduta n. 6 del 12 giugno 2006, pubblicato nel BUR n. 26 del 28 giugno 2006, il regolamento interno che disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali;
- che, in particolare, il suddetto regolamento disciplina l'attività dell'ufficio di Presidenza, attribuendogli attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio medesimo;
- che, nella prassi operativa, a causa della complessità dei temi oggetto del confronto e della concertazione, sono emerse alcune difficoltà interpretative relative alla esatta individuazione delle fattispecie da sottoporre a parere o ad intesa ai sensi dell'art. 34 della L.R. 1/2006;
- che è interesse condiviso della Giunta regionale e del Consiglio delle autonomie locali prendere in considerazione gli atti che riguardano gli enti locali, affinché non vengano escluse dalla concertazione tematiche ritenute rilevanti;
- che nell'ambito dell'attività di concertazione sia opportuno regolamentare i rapporti intercorrenti fra la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali, al fine di definire in modo condiviso le procedure di consultazione e di coordinare le reciproche funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e nel perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- che è interesse della Giunta regionale e del Consiglio delle autonomie locali concordare alcune procedure operative fra i Servizi di rispettiva derivazione;
- che il presente atto potrà essere modificato e integrato con successive intese;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Fra la Giunta Regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si conviene quanto segue:

Art. 1
(Finalità)

1. La Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali, attraverso la stipula del presente protocollo d'intesa, perseguono l'obiettivo del coordinamento delle attività di rispettiva competenza e della definizione condivisa dell'oggetto e delle procedure di consultazione, in vista della realizzazione di un sistema istituzionale partecipato.

Art. 2
(Fattispecie relative all'intesa)

1. Ai fini del presente protocollo e fermo restando quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 1 del 2006, è interesse degli organi coinvolti precisare le fattispecie rilevanti per l'espressione dell'intesa con particolare riferimento alle previsioni contenute nelle lettere c) ed e) del medesimo articolo.

2. L'intesa relativa a "schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente sul territorio regionale", di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) della L.R. 1/2006 è riferita agli schemi di disegni di legge che disciplinano i diritti di partecipazione, la tutela delle minoranze, la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, e le nomine di competenza degli enti locali.

3. L'intesa relativa a "schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali", di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2006 è riferita a:

- a. schemi di disegni di legge e di regolamenti che concernono le forme di finanziamento generale delle autonomie locali senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione;
- b. disposizioni contenute negli schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale concernenti forme di finanziamento generale delle autonomie locali senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.

Art. 3

(Fattispecie relative al parere)

1. Ai fini del presente protocollo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 1 del 2006, è interesse degli organi coinvolti precisare le fattispecie rilevanti ai fini dell'espressione del parere con particolare riferimento alle previsioni contenute nella lettera b) del medesimo articolo.
2. Il parere relativo alle proposte di provvedimenti della Giunta regionale sui "trasferimenti finanziari", di cui all'art. 34, comma 2, lettera b) della L.R. 1/2006 è riferito alle proposte di deliberazione aventi ad oggetto i trasferimenti finanziari agli enti locali intesi quale forma di finanziamento generale a destinazione indistinta e senza obbligo di rendicontazione;
3. Il parere relativo alle proposte di provvedimenti della Giunta regionale sui "provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie", di cui all'art. 34, comma 2, lettera b) della L.R. 1/2006 è riferito alle proposte di deliberazione aventi ad oggetto l'approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche, che vengono presentati dall'Amministrazione regionale ai competenti organi statali e comunitari e che costituiscono i documenti programmatici per l'attuazione delle specifiche politiche di sviluppo in ambito comunitario.
4. Il parere relativo alle proposte di provvedimenti della Giunta regionale su "atti generali di programmazione regionale", di cui all'art. 34 comma 2, lettera b) della L.R. 1/2006 è riferito alle proposte di deliberazioni relative ad atti di programmazione generale o relativa a specifici settori, qualora incidano direttamente sugli assetti funzionali od ordinamentali delle autonomie locali o stabiliscano criteri per l'attribuzione agli enti locali di trasferimenti finanziari intesi quale forma di finanziamento generale a destinazione indistinta e senza obbligo di rendicontazione.

Art. 4

(Ulteriori forme di partecipazione)

1. La Giunta regionale ha facoltà di trasmettere al Consiglio delle autonomie locali tipologie di atti ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 34 della legge regionale 1 del 2006 qualora li ritenga di rilevante interesse per le autonomie locali.
2. In tali casi l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali ha facoltà di esprimere valutazioni ovvero di sottoporre gli atti succitati alle valutazioni del Consiglio.
3. Tali valutazioni sono espresse nel termine di 15 giorni.

Art. 5

(Forma e comunicazione degli atti)

1. Gli atti sottoposti al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere, per il raggiungimento dell'intesa o per l'espressione delle valutazioni di cui all'articolo 4, hanno la forma dello schema di disegno di legge o di regolamento ovvero della proposta di deliberazione.
2. Gli atti succitati, dopo l'approvazione in via preliminare da parte della Giunta regionale, vengono inviati, esclusivamente a mezzo di trasmissione informatica, dall'Assessore regionale competente per materia all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, che provvede a trasmetterli al Consiglio delle autonomie locali.

Art. 6

(Comunicazioni ulteriori)

1. La Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio delle autonomie locali, mediante atti denominati "comunicazioni", su argomenti d'interesse per le autonomie locali.

Art. 7

(Collaborazione istituzionale)

1. La Giunta regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione, s'impegna ad informare il Consiglio delle autonomie locali in merito agli atti adottati in via definitiva, a seguito del pronunciamento da parte dello stesso.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, in applicazione del principio di leale collaborazione, s'impegna ad informare la Giunta regionale dei propri atti ivi compresi quelli adottati ai sensi del presente protocollo.

Art. 8

(Formazione dell'intesa)

1. Al fine del raggiungimento dell'intesa, il Consiglio delle autonomie locali può avanzare, per una sola volta, proposte di modifica o d'integrazione degli atti, le quali vengono formalizzate mediante estratto del processo verbale e trasmesse, con modalità informatiche, all'Assessore competente per materia.
2. La Giunta regionale s'impegna ad esaminare le proposte suddette e a trasmettere eventuali osservazioni o controproposte, con le stesse modalità informatiche all'Assessore competente in materia di autonomie locali.
3. L'intesa viene formalizzata, mediante estratto del processo verbale del Consiglio delle autonomie locali, che include l'incontro di volontà degli organi coinvolti.
4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere l'intesa anche formulando delle osservazioni denominate "raccomandazioni" in ordine agli atti esaminati.

Art. 9

(Acquisizione del parere)

1. Il parere viene espresso mediante estratto del processo verbale e può contenere osservazioni ovvero proposte di modifica o d'integrazione relative all'atto sottoposto ad esame.
2. Nel caso di acquisizione del parere in via d'urgenza, la richiesta motivata, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge regionale 1 del 2006, viene formulata contestualmente alla deliberazione approvata in via preliminare.

Art. 10

(Altre forme di concertazione)

1. Il Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, convoca la conferenza di cui all'art. 38, comma 1 della legge regionale 1 del 2006.

Art. 11

(Partecipazione alle sedute del Consiglio)

1. Al fine di garantire un adeguato confronto sul piano politico in ordine al contenuto degli atti in esame, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali, e dell'Ufficio di presidenza nei casi di espressione del parere in via d'urgenza, prendono parte gli Assessori regionali competenti in relazione alle materie trattate.
2. Al fine di garantire un'appropriatezza illustrazione tecnico giuridica in ordine al contenuto degli atti per i quali è pervenuta la richiesta di esame da parte del Consiglio delle autonomie, alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, preparatorie rispetto alla attività del Consiglio, viene assicurata la presenza dei funzionari competenti in relazione alle materie trattate.

Udine, 10 gennaio 2007

F.TO IL PRESIDENTE

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA GIUNTA REGIONALE ED IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Nota esplicativa del 26 febbraio 2007, prot. n. 3085/1.2.9

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono definite nel Regolamento interno approvato dal medesimo Consiglio e pubblicato sul B.U.R. del 28.06.2006, il quale tra l'altro, ha disciplinato la composizione e le funzioni dell'Ufficio di Presidenza ed ha istituito le Commissioni tecniche.

Nella fase di prima applicazione della L.R. 1 del 2006, sono emerse alcune difficoltà interpretative legate alla complessità dei temi oggetto del confronto e della concertazione, inerenti, in particolare, l'esatta individuazione delle fattispecie da sottoporre all'intesa fra la Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali ovvero al parere dello stesso Consiglio e, più in generale, si è ravvisata l'esigenza di regolamentare i rapporti fra i due organi istituzionali coinvolti nell'attività di concertazione, al fine di garantire il coordinamento delle reciproche funzioni.

In considerazione di tali necessità, la Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali hanno provveduto alla stipula di un protocollo d'intesa che, nell'ambito del quadro normativo costituito dalla legge regionale 1/2006 e dal Regolamento interno di funzionamento e organizzazione del Consiglio delle Autonomie locali, ha contribuito a definire le procedure operative, nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Si coglie l'occasione per evidenziare di seguito gli aspetti sostanziali e procedurali attinenti all'attività di concertazione che coinvolge la Giunta Regionale ed il Consiglio delle autonomie locali al fine di fornire, anche alla luce delle precisazioni contenute nel protocollo d'intesa, indicazioni utili all'adozione di modalità operative uniformi da parte di tutte le Direzioni Centrali interessate.

Composizione del Consiglio delle autonomie locali e suoi organismi interni

Torna utile ricordare che il Consiglio delle autonomie locali è costituito da ventitrè membri, dei quali otto, componenti di diritto, sono le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia, e gli altri quindici, componenti elettivi, sono i Comuni non capoluogo, di cui una parte montani, scelti in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza in rapporto al territorio. All'attività del Consiglio delle autonomie locali partecipano i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.

Nell'allegato 1 alla presente circolare è indicata l'attuale effettiva composizione del Consiglio delle autonomie locali così come risulta dal decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali del 14 marzo 2006, n. 7.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali, eletto in seno allo stesso Consiglio, è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri cinque membri che sono stati scelti in modo da garantire la rappresentanza, all'interno dell'Ufficio stesso, di tutte le componenti istituzionali del Consiglio delle autonomie locali.

L'Ufficio di Presidenza, la cui composizione attuale è evidenziata nell'allegato 1, può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione sui temi di interesse generale per gli enti locali e può esprimere pareri nei casi urgenti (art. 36 della l.r. 1/2006). Inoltre, ai sensi del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nella definizione dell'ordine del giorno e nella trattazione degli argomenti ad esso sottoposti; cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del medesimo Consiglio. Tale organismo si riunisce, di norma, ogni settimana in modo da garantire una tempestiva trattazione degli argomenti posti alla sua attenzione.

Per lo studio e l'approfondimento di singoli e specifici argomenti, che riguardano il sistema delle autonomie locali, sono istituite tre Commissioni (art. 9 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione):

- I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio
- II Commissione: personale, bilancio e finanze

-III Commissione: istruzione, cultura, urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, attività economiche e produttive, lavoro, welfare e turismo.

L'attuale composizione delle Commissioni tecniche è riportata nell'allegato 1 alla presente circolare ove sono indicati anche i coordinatori di ciascuna Commissione. Si tenga presente che alle Commissioni possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni in relazione alle materie trattate, al fine di condurre gli opportuni approfondimenti tecnici.

Atti sottoposti all'intesa:

Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi :

- a) schemi di disegni di legge regionali riguardanti l'ordinamento delle autonomie locali;
- b) schemi di disegni di legge regionali riguardanti le elezioni degli enti locali;
- c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale per tali intendendosi "gli schemi di disegni di legge che disciplinano i diritti di partecipazione, la tutela delle minoranze, la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e le nomine di competenza degli enti locali" (art. 2 comma 2 del protocollo d'intesa);
- d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento di funzioni agli enti locali;
- e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali (si noti che in tal caso l'intesa oltre agli schemi di disegni di legge riguarda anche gli schemi di regolamento), intendendosi per trasferimenti finanziari, le "forme di finanziamento generale delle autonomie locali senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione" (art. 2, comma 3, lett. a) del protocollo d'intesa).
Consequente a tale interpretazione è la sottoposizione all'intesa anche delle singole disposizioni dei disegni di legge regionale finanziaria, di approvazione del bilancio e di assestamento del bilancio, che attengano ai trasferimenti finanziari nell'accezione descritta (art. 2 comma 3 lett. b del protocollo d'intesa).
- f) la disciplina in via sussidiaria del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
- g) la proposta di Piano valorizzazione territoriale.

Atti sottoposti al parere

Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere nei seguenti casi:

- a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale, salva la sottoposizione all'intesa delle disposizioni di tali disegni di legge, che riguardino i trasferimenti finanziari agli enti locali;
- b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze delle autonomie locali;
- c) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, da intendersi quali atti amministrativi concernenti le forme di finanziamento generale delle autonomie locali a destinazione indistinta e senza obbligo di rendicontazione (art. 3, comma 2, del protocollo d'intesa);
- d) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali;
- e) provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, per tali intendendosi le proposte di provvedimenti che hanno ad oggetto l'approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche, i quali vengono presentati dall'Amministrazione regionale ai competenti organi statali e comunitari e che costituiscono i documenti programmatici per l'attuazione delle specifiche politiche di sviluppo in ambito comunitario (art. 3, comma 3, del protocollo d'intesa);
- f) proposte di atti generali di programmazione regionale, quali provvedimenti che hanno ad oggetto atti di programmazione generale o relativa a specifici settori, qualora incidano direttamente sugli assetti funzionali ed ordinamentali delle autonomie locali o stabiliscano criteri per l'attribuzione agli enti locali di trasferimenti finanziari intesi nel significato sopra illustrato di forme di finanziamento generale a destinazione indistinta e senza obbligo di rendicontazione (art. 3, comma 4, del protocollo d'intesa);
- g) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri, negli stessi casi in cui è prevista l'intesa sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale.

Valutazioni

Oltre agli atti sopra individuati e sottoposti ex lege a parere od intesa, la Giunta regionale ha facoltà di inviare al Consiglio delle autonomie locali tipologie di atti ulteriori, qualora li ritenga di rilevante interesse per le autonomie locali.

In tali casi, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali esprime le proprie valutazioni ovvero sottopone gli atti alle valutazioni del Consiglio (art. 4 del protocollo d'intesa).

Tale previsione assicura la concertazione su tutte le tematiche ritenute rilevanti per le autonomie locali e nel contempo permette di evitare appesantimenti procedurali. Infatti l'Ufficio di Presidenza, investito in primis della facoltà di esprimere valutazioni, riunendosi di norma ogni settimana, può garantire tempestività nella trattazione degli argomenti.

In ogni caso, il termine massimo per l'espressione delle valutazioni è di 15 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Consiglio delle autonomie locali.

Comunicazioni

Le comunicazioni costituiscono uno strumento, già usato nella prassi, da utilizzarsi nelle ipotesi in cui, pur non sussistendo i presupposti per un pronunciamento da parte del Consiglio delle autonomie locali, la Giunta regionale ravvisi l'opportunità d'informare il Consiglio stesso su argomenti di interesse per le autonomie locali (art. 6 del protocollo d'intesa).

Invio degli atti al Consiglio delle autonomie locali

Ai fini della sottoposizione all'esame del Consiglio delle autonomie locali, gli atti di iniziativa della Giunta regionale devono:

- essere approvati in via preliminare dalla Giunta regionale per l'inoltro al Consiglio delle autonomie locali; qualora il parere venga richiesto il via d'urgenza, la relativa richiesta motivata, prevista dall'art. 36, comma 5, della legge regionale 1/2006, va formulata contestualmente alla deliberazione di approvazione in via preliminare;
- essere inviati esclusivamente a mezzo di trasmissione informatica, dall'Assessore regionale competente per materia all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il quale provvede al successivo inoltro al Consiglio delle autonomie locali.

Espressione dell'intesa

Nell'ipotesi di atto sottoposto all'intesa, costituitasi validamente l'adunanza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (12), si possono verificare esiti diversi:

- il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa sull'atto esaminato;
- il Consiglio delle autonomie locali può avanzare, per una sola volta, proposte di modifica o di integrazione, che vengono formalizzate mediante estratto del processo verbale e trasmesse con modalità informatiche all'Assessore regionale competente per materia. Le eventuali osservazioni o controproposte formulate dalla Giunta regionale vengono trasmesse con le stesse modalità informatiche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In tal caso l'intesa è formalizzata mediante estratto del processo verbale che include l'incontro di volontà degli organi coinvolti;
- il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa formulando osservazioni denominate "raccomandazioni" in ordine agli atti esaminati (art. 8, comma 4, del protocollo d'intesa);
- il Consiglio delle autonomie locali non esprime l'intesa per il mancato raggiungimento, nella votazione, della maggioranza assoluta dei componenti.

Il termine massimo per l'espressione dell'intesa è di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli atti da parte del Consiglio delle autonomie locali. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro tale termine, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta, può prescindere motivatamente.

Espressione del parere

Nell'ipotesi di atto sottoposto al parere, costituitasi validamente l'adunanza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (12), si possono verificare esiti diversi:

- il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere favorevole o non favorevole o condizionato sull'atto esaminato;
- il Consiglio delle autonomie locali esprime un parere contenente osservazioni ovvero proposte di modifica o di integrazione (art. 9, comma 1, protocollo d'intesa);
- il Consiglio delle autonomie locali non esprime il parere per il mancato raggiungimento, nella votazione, della maggioranza assoluta dei componenti.

Il parere è espresso nel termine di 15 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Consiglio delle autonomie locali, decorsi inutilmente i quali, si prescinde dal parere.

Si ricorda che, in caso d'urgenza, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza (a maggioranza assoluta dei componenti) ed il termine è ridotto a 10 giorni.

Trasmissione delle deliberazioni

Le intese, i pareri, le valutazioni e le altre deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali sono formalizzate mediante estratti dei processi verbali.

Tali estratti, in conformità alle disposizioni del Regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione sono inoltrati dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, all'Assessore regionale competente per materia, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio Regionale.

Inoltre, in applicazione dell'art. 7 del protocollo d'intesa, che prevede la reciproca informazione fra la Giunta Regionale ed il Consiglio delle autonomie locali in ordine agli atti adottati da ciascun organo, gli estratti dei processi verbali sono trasmessi direttamente dalla Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali alla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali. Nell'ottica della collaborazione fra le diverse Direzioni centrali, gli estratti vengono inviati anche alla Direzione interessata.

Si ricorda che, conclusosi l'intervento del Consiglio delle autonomie locali, l'atto che ha formato oggetto di parere, intesa o valutazioni potrà essere approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale.

Partecipazione alle sedute del Consiglio

Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali e a quelle dell'Ufficio di Presidenza, quando quest'ultimo esprime il parere in via d'urgenza, prendono parte gli Assessori regionali competenti in relazione alle materie trattate.

Alle riunioni preparatorie dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali è invece prevista la partecipazione dei funzionari delle Direzioni centrali competenti, al fine di fornire il supporto tecnico alla discussione, favorendo la proficuità della concertazione.

A tali fini, l'avviso di convocazione del Consiglio delle autonomie locali è inviato agli Assessori regionali di riferimento, mentre con riguardo alle riunioni preparatorie dell'Ufficio di Presidenza il relativo avviso di convocazione è inviato, esclusivamente per via informatica, alla Direzione centrale competente.

Conferenza Regione-autonomie locali

La conferenza Regione-autonomie locali di cui all'art. 38 della L.R. 1 del 2006, finalizzata alla concertazione delle politiche territoriali e alla formulazione del documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale, viene convocata dal Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (art. 10 del protocollo d'intesa).

Al fine di favorire una proficua collaborazione, si informa che il Servizio Consiglio delle autonomie locali resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale richiesta di chiarimento e che, dal 1° gennaio 2007, è attivo il sito web del Consiglio delle autonomie locali (indirizzo: <http://consiglioautonomie.regione.fvg.it>), accessibile direttamente anche dall'home page del sito della Regione e visitabile per l'acquisizione di tutte le informazioni concernenti l'attività del Consiglio e dei suoi organismi interni.

Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas

**«REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1»**

Capo I.

Disposizioni generali

art. 1 oggetto

art. 2 elementi costitutivi dell'organo

art. 3 approvazione e revisione del regolamento interno

Capo II

Organismi di funzionamento

art. 4 composizione dell'Ufficio di presidenza

art. 5 attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

art. 6 attività dell'Ufficio di presidenza

art. 6 bis durata dell'Ufficio di presidenza

art. 7 presidente del Consiglio

art. 8 vicepresidente del Consiglio

art. 9 commissioni e gruppi di lavoro

Capo III

Funzionamento del Consiglio

art. 10 convocazione

art. 11 sedute e deliberazioni

art. 12 comunicazione degli atti

art. 13 processo verbale

Capo IV

Disposizioni finali

art. 14 trattamento economico

art. 15 entrata in vigore

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali (di seguito denominato Consiglio), in attuazione dell'art. 33, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (di seguito denominata legge regionale 1/2006).

Art. 2

elementi costitutivi dell'organo

1. Il Consiglio è organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali composta dalle quattro Province e dai quattro Comuni capoluogo, quale membri di diritto, nonché da quindici Comuni, quali membri elettivi, di cui una parte montani, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio.

Art. 3

approvazione e revisione del regolamento interno

1. Il Consiglio approva il presente regolamento a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1 della legge regionale 1/2006 e successivamente procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza di cui all'art. 4.
2. Le modifiche ed integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e sono pubblicate ai sensi dell'art. 15.

CAPO II

Organismi di funzionamento

Art. 4

composizione dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è costituito da sette (7) componenti, il Presidente, il Vicepresidente e altri cinque (5) membri scelti in modo da garantire la rappresentanza, all'interno dell'Ufficio stesso, di tutte le componenti istituzionali del Consiglio, di cui all'art. 31, commi 2 e 3 della legge regionale 1/2006.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono essere espressi entrambi dai Comuni o dalle Province.

Art. 5

attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione sui temi d'interesse generale per gli enti locali e può esprimere pareri, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6 della legge regionale 1/2006.
2. In caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge regionale 1/2006, i pareri vengono espressi dall'Ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa del Presidente del Consiglio, e vengono comunicati al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente in via informatica e con preavviso di almeno 24 ore. Della seduta viene redatto il processo verbale di cui all'art. 13.
4. L'Ufficio di presidenza si fa promotore nei confronti del Consiglio delle proposte di ricorso alla Corte Costituzionale e si occupa dei conseguenti adempimenti.

Art. 6

attività dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. In particolare l'Ufficio di presidenza:
 - a. collabora con il Presidente nella definizione del contenuto dell'ordine del giorno del Consiglio;

- b. esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;
 - c. cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del Consiglio nominando eventualmente un relatore incaricato di riferire al Consiglio;
 - d. formula al Consiglio proposte in ordine all'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 32, comma 4, della legge regionale 1/2006.
3. L'Ufficio di presidenza si riunisce, di norma, una volta alla settimana, su iniziativa del Presidente.
- 3bis. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono delegare un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale.
4. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni in relazione alle materie trattate.

Art. 6 bis
durata dell'Ufficio di presidenza

1. I componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica trenta mesi, salvi i casi previsti nei commi 2 e 3.
2. Nei casi di decadenza del Presidente previsti dall'art. 7, comma 6, si procede alla nuova elezione dell'Ufficio di Presidenza.
3. Nei casi di decadenza del Vicepresidente previsti dall'art. 8, comma 4, si procede anche alla nuova elezione dei cinque componenti dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto dell'art. 4, comma 1.
4. In ogni caso, i componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica sino all'elezione dei loro successori.

Art. 7
presidente del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 1/2006.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del suddetto quorum, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso e provvede al disbrigo dell'amministrazione ordinaria. Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio o dei gruppi di lavoro anche soggetti esterni.
4. Il Presidente nella sua attività è coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di presidenza.
5. Il Presidente esercita tutti gli altri poteri previsti dal presente regolamento.
6. Il Presidente decade dalle sue funzioni per dimissioni, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e nel caso in cui il rinnovo delle cariche amministrative riguardi la maggioranza assoluta (12) degli enti locali presenti nel Consiglio delle autonomie. In tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.

Art. 8
vicepresidente del Consiglio

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di decadenza. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.
2. In caso di assenza, di impedimento o di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono presieduti dal componente più anziano scelto fra gli altri cinque membri dell'Ufficio di presidenza.
3. L'elezione del Vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza avviene con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente decade dalle sue funzioni per dimissioni, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, del presente regolamento. In tali casi, si procede all'elezione del nuovo Vicepresidente nel rispetto dell'art. 4, comma 2.

Art. 9
commissioni e gruppi di lavoro

1. Sono istituite tre Commissioni, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 1/2006, per lo studio e l'approfondimento di singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali, con le competenze nelle materie di seguito specificate:

I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio,

II Commissione : personale, bilancio e finanze,

III Commissione: istruzione, cultura, urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, attività economiche e produttive, lavoro, welfare e turismo.

2. Ogni componente del Consiglio deve far parte almeno di una commissione. Ciascuna Commissione nomina, al proprio interno, un coordinatore.

3. I membri delle commissioni possono delegare per iscritto un componente della propria giunta o del proprio consiglio. Alle sedute delle commissioni possono partecipare anche i funzionari competenti dei rispettivi enti locali.

4. Di ogni seduta delle Commissioni viene redatto un sintetico verbale a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 31, comma 4, della legge regionale 1/2006.

5. Il Consiglio può istituire anche gruppi di lavoro. Alle commissioni e ai gruppi di lavoro possono partecipare soggetti esterni, invitati dal coordinatore o dal Presidente del Consiglio.

CAPO III
Funzionamento del Consiglio

Art. 10
convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio a tutti i consiglieri, a mezzo di avviso scritto di natura informatica, dell'ordine del giorno, unitamente alla relativa documentazione.

2. Salvo i casi d'urgenza, che devono essere motivati, l'invio della convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta dall'Ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno o da un terzo dei componenti del Consiglio con atto scritto indicante le motivazioni.

4. La convocazione, con la relativa documentazione, è trasmessa anche all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia e all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Friuli Venezia Giulia.

Art. 11
sedute e deliberazioni

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, di cui almeno uno appartenente all'Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Consiglio possono delegare, per iscritto, un componente della giunta o del consiglio, del rispettivo Ente locale. Tale delega non è necessaria per vicesindaci e vicepresidenti in quanto sostituiti *ex lege*.

3. Le intese e i pareri sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 1/2006 e vengono formalizzati mediante estratti dei processi verbali sottoscritti dal presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.

4. Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del Consiglio, integralmente presente alla seduta, abbia espresso voto contrario su un'intesa od un parere, approvato dal Consiglio stesso, le relative motivazioni vengono comunicate contestualmente alla trasmissione della deliberazione.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 12
comunicazione degli atti

1. Il Presidente tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle relative commissioni e trasmette loro le intese, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio.

2. Gli atti succitati vengono altresì inoltrati all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, all'Assessore competente per materia, nonché al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
3. Tutte le trasmissioni degli atti avvengono con modalità informatiche.

Art. 13
processo verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 31, comma 4, della legge regionale 1/2006.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma, nella seduta successiva.
3. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni sono resi pubblici mediante il sito web della Regione.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 14
trattamento economico

1. Ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune o Provincia di appartenenza, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

Art. 15
entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

ASSOCIAZIONE DELLE PROVINCE

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DELLE PROVINCE FRIULANE

ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

L'anno duemilasette (2007) il giorno XX (XX) del mese di XXXX (XXX) presso la Residenza Municipale del Comune di XXXXXXXXX, in via XXXXXX, n. XXXX con la presente scrittura privata autenticata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

- ELIO DE ANNA, Presidente *pro-tempore* della Provincia di Pordenone, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia predetta che rappresenta (C.F. 00XXXXXXXX - Partita I.V.A. 00XXXXXXXX), in esecuzione delle deliberazioni consiliari di approvazione del presente atto nonché del regolamento per la disciplina ed il funzionamento dell'Associazione delle Province Friulane, nonché in forza dello Statuto della medesima Provincia (art. 42).

E

- MARZIO STRASSOLDO di GRAFFEMBERGO, Presidente *pro-tempore* della Provincia di Udine, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia predetta che rappresenta (C.F. 00XXXXXXXX - Partita I.V.A. 00XXXXXXXX), in esecuzione delle deliberazioni consiliari di approvazione del presente atto nonché del regolamento per la disciplina ed il funzionamento dell'Associazione delle Province Friulane, nonché in forza dello Statuto della medesima Provincia (art. 1, quinto comma).

con

con la partecipazione del Dott. XXXX Segretario Generale della Provincia di XXXXX che, per le funzioni notarili che le sono attribuite ex-lege, autentica le sottoscrizioni;

PREMESSO

- che le comunità territoriali che compongono il Friuli intendono valorizzare la propria coesione territoriale, sociale ed economica e le particolarità storiche, culturali e linguistiche che caratterizzano in modo omogeneo le popolazioni insediate tra il Livenza ed il Timavo, identificando uno strumento stabile di collaborazione tra le Province friulane che, nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, consenta nuove forme di autogoverno locale e di identificazione di nuovi e comuni interessi interprovinciali, nonché una migliore gestione delle funzioni, delle risorse e dei servizi resi ai cittadini;
- che le Province di Pordenone e di Udine hanno deciso di costruire tra loro, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare prevista dall'art. 117 della Costituzione italiana "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", una Associazione delle Province friulane ai sensi ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 9 gennaio 2006 per la gestione di servizi propri ai sensi del primo comma del medesimo articolo e per l'esercizio associato delle proprie funzioni e di altre attività ai sensi del secondo comma del medesimo articolo;
- che in tal modo l'Associazione resta aperta alla successiva partecipazione da parte delle altre Province, previa adozione dei necessari atti regolamentari e consiliari e la sottoscrizione di un idoneo atto di adesione;
- che ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e degli identici regolamenti provinciali della Provincia di Pordenone e di Udine (recanti "Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell'Associazione delle Province Friulane"), approvati con delibera del Consiglio Provinciale di Pordenone n. XXX del XXXX, esecutiva, nonché in forza dello Statuto della medesima Provincia (art. 42) e con delibera del Consiglio Provinciale di Udine n. XXX del XXXX, esecutiva, nonché in forza dello Statuto della medesima Provincia (art. 1, quinto comma), l'Associazione delle Province Friulane, denominata Comunità delle Province Friulane, rappresenta "una forma stabile di valorizzazione delle identità linguistiche e culturali e della coesione territoriale, sociale ed economica delle diverse comunità

Provinciali del Friuli”, ai fini del raggiungimento della migliore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell’intero territorio delle Province e dell’economicità nell’uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali per incrementare la qualità dei servizi resi ai cittadini;

- che la Comunità delle Province Friulane è dotata di una Presidenza, costituita dai Presidenti in carica nelle Province associate e che per il primo anno ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Associazione delle Province Friulane” la Comunità è rappresentata, dal Presidente della Provincia di XXXXX XXXXXX;
- che gli Enti qui rappresentati e costituiti, con le rispettive deliberazioni precisate, hanno approvato il presente atto costitutivo ed il “Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Associazione delle Province Friulane”;

tutto ciò premesso, ritenuto ed approvato, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

1. È costituita tra le Province di Pordenone e di Udine l’Associazione delle Province Friulane ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 9 gennaio 2006 per la gestione di servizi propri ai sensi del primo comma del medesimo articolo e per l’esercizio associato delle proprie funzioni e di altre attività ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
2. L’Associazione è disciplinata dal “Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Associazione delle Province Friulane”, che si allega al presente atto sotto la lettera A) e che rappresenta integralmente il contenuto delle determinazioni degli enti partecipanti.
3. In particolare l’Associazione si costituisce per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni di cui al citato Regolamento.

ART. 3

1. L’Associazione assume la denominazione di COMUNITÀ DELLE PROVINCE FRIULANE ed ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Associazione delle Province Friulane” ha come proprio Presidente per il primo anno il Presidente della Provincia di XXXXX XXXXXX, a far data dalla sottoscrizione del presente atto.

ART. 4

1. L’Associazione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto costitutivo.
2. Il recesso di un ente partecipante non può essere fatto valere prima di due anni dalla costituzione dell’Associazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo quanto previsto dal citato regolamento dell’Associazione.
3. La comunicazione alle altre Province deve essere effettuata con un preavviso minimo di 3 mesi, entro il 30 Settembre di ciascun anno.
4. Il recesso dall’Associazione di un ente partecipante è deliberato dal proprio Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il recesso dall’Associazione comporta automaticamente la decadenza dell’ente partecipante dalle singole convenzioni attuative.
6. Altre Province possono entrare a far parte dell’Associazione previa adozione di apposita deliberazione consiliare.

ART. 5

1. Sono organismi dell’Associazione: l’Assemblea delle Province Friulane, l’Esecutivo della Comunità e la Conferenza tecnica, ai sensi degli articoli 10, 11, e 12 del “Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Associazione delle Province Friulane”, ai fini dell’esercizio dei servizi delle funzioni e delle attività in forma associata previsti dagli articoli 4,5,6,7,8 e 13 del medesimo regolamento.

Letto approvato e sottoscritto

ELIO DE ANNA, Presidente *pro-tempore* della Provincia di Pordenone

MARZIO STRASSOLDO di GRAFFEMBERGO, Presidente *pro-tempore* della Provincia di Udine

Autentica di firme

Dott. XXXX Segretario Generale della Provincia di XXXXX

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE DELLE PROVINCE FRIULANE
del 29 agosto 2007**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONE

ART. 1
(Istituzione)

1. La Provincia promuove e partecipa all'Associazione delle Province Friulane, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 9 gennaio 2006 n. 1, per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. L'associazione è istituita con la sottoscrizione del successivo atto costitutivo sottoscritto dai Presidenti degli enti partecipanti, che sono a tal fine espressamente autorizzati.
3. L'Associazione è denominata Comunità delle Province Friulane, di seguito indicata come "Comunità". La Comunità ha un proprio simbolo; nella prima seduta della Conferenza Interprovinciale prevista dall'art. 10 del presente regolamento è indicato nell'ordine del giorno l'approvazione del simbolo.

ART. 2
(Esercizio associato)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Comunità i cui organismi provvedono a gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni di seguito indicati nel capo II del presente regolamento.
2. La Comunità persegue l'esercizio associato tra le Province del Friuli delle attribuzioni concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale.

ART. 3
(Finalità)

1. La Comunità perseguendo le finalità previste negli specifici Statuti Provinciali, rappresenta una forma stabile di valorizzazione delle identità linguistiche e culturali e della coesione territoriale, sociale ed economica delle diverse Comunità Provinciali del Friuli.
2. Promuove l'efficacia e l'efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio delle Province e il miglioramento dell'economicità nell'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali per incrementare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

ART. 4
(Funzioni)

1. La Comunità a un livello superiore rispetto alle Province partecipanti:
 - a) esercita funzioni e servizi di interesse comune tra le Province;
 - b) esercita funzioni e servizi che hanno una rilevanza territoriale sovraprovinciale;
 - c) esercita funzioni e servizi che hanno ricevuto forme ineguali ed incomplete di attivazione nelle varie Province;
 - d) adotta provvedimenti e svolge ogni altra attività, anche meramente istruttoria, a rilevanza sia interna che esterna per migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie;
 - e) approva e realizza progetti per valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica su vaste aree interprovinciali.

ART. 5

(Convenzioni attuative)

1. Le convenzioni attuative di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestirsi in forma associata ai sensi del presente regolamento sono approvate dalle Giunte Provinciali degli enti partecipanti con regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento, disponendo per l'effetto le necessarie modifiche ed integrazioni ai vigenti regolamenti provinciali.
2. Le convenzioni attuative disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate, nel caso in cui sia individuato un ufficio comune presso uno degli enti partecipanti, fermo restando il rapporto di servizio del personale con l'ente di appartenenza.
3. I Consigli provinciali degli enti partecipanti approvano gli atti di indirizzo riguardanti le materie oggetto di gestione associata, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, quinto comma, indicando i principi di coordinamento e i reciproci obblighi e garanzie.

CAPO II

FUNZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO ASSOCIATO

ART. 6

(Gestione associata)

1. Possono essere oggetto della gestione associata specifiche materie che ricadono nelle seguenti categorie:
 - 1) sviluppo economico e attività produttive;
 - 2) territorio, ambiente e infrastrutture;
 - 3) servizi alla persona e alla comunità;
 - 4) tutela e valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.
2. Possono comunque essere oggetto della gestione associata tutti i servizi e le funzioni di competenza delle Province ai sensi della legislazione regionale vigente e anche singoli provvedimenti o attività a rilevanza esterna ed interna connessi, per le quali si dimostri la convenienza della gestione associata.
3. Sono funzioni trasferite alla gestione associata ai sensi del presente regolamento, in attuazione dei principi e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, le seguenti funzioni amministrative di assistenza, consulenza, coordinamento, di impulso e valorizzazione, di concessione ed erogazione di incentivi finanziari ed altresì attuazione di interventi diretti che riguardino le seguenti materie:
 - 1) salvaguardia, tutela e promozione della lingua e cultura friulana nonché delle altre lingue minoritarie, come previsto dalla normativa statale e regionale vigenti in materia;
 - 2) promozione e sviluppo delle attività agricole;
 - 3) programmazione ed attuazione di interventi a favore delle aree montane;
 - 4) definizione di strumenti di pianificazione territoriale in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
 - 5) tutela e protezione delle risorse naturalistiche con particolare riferimento a parchi, riserve e ad altre aree protette.

ART. 7

(Delega ad un ufficio e ad uffici comuni)

1. La disciplina dei servizi e delle funzioni in forma associata prevede la delega di funzioni a favore di uno degli uffici degli enti partecipanti che opererà in luogo e per conto degli enti deleganti e la possibilità di istituire degli uffici comuni mediante la condivisione di personale degli enti partecipanti per le funzioni di recente trasferite.
2. Le convenzioni attuative previste dall'articolo 13 provvedono agli incarichi e alla gestione del personale nel rispetto del bilancio, delle esigenze del servizio e delle funzioni attribuite dal presente regolamento.
3. La Comunità si avvale degli uffici e del personale degli enti partecipanti sia per lo svolgimento di attività generali, necessarie per il suo funzionamento, sia per la realizzazione di funzioni e di servizi ed ogni altra attività affidati alla gestione associata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.

ART. 8

(Poteri dell'ufficio delegato o comune relativamente alla gestione associata)

1. L'ufficio delegato o comune potrà esercitare poteri di carattere istruttorio, di coordinamento e decisorio. L'ufficio delegato dagli enti partecipanti rimane incardinato presso l'ente di appartenenza. L'ufficio comune viene incardinato presso uno degli enti partecipanti.

CAPO III

ORGANISMI E FORME DI COORDINAMENTO

ART. 9

(Presidenza della Comunità)

1. La Comunità è dotata di una Presidenza, costituita dai Presidenti in carica delle Province associate.
2. La Comunità è rappresentata, con rotazione nella carica per la durata di un anno, da uno dei Presidenti in carica, che assume la funzione di Presidente della Comunità e tiene, altresì, i rapporti istituzionali per conto della Comunità.
3. La Presidenza determina la sede di convocazione delle sedute della Conferenza Interprovinciale.

ART. 10

(Conferenza Interprovinciale)

1. La Comunità esercita le sue funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti comuni con provvedimenti deliberati dai consiglieri provinciali convocati congiuntamente nella forma della Conferenza Interprovinciale prevista dal secondo comma dell'art. 29 della Legge Regionale 9 gennaio 2006 n. 1.
2. La Conferenza interprovinciale per lo svolgimento dell'attività di gestione in maniera associata delle proprie funzioni o per la realizzazione di attività che coinvolgano interessi di più Province ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della Legge Regionale 9 gennaio 2006 n. 1, assume la denominazione di Assemblea dei Consigli delle Province del Friuli, di seguito denominata "Assemblea".
3. Lo svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata avviene mediante la consultazione periodica degli enti partecipanti attraverso le sedute dell'Assemblea che esercita i poteri di indirizzo e controllo nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento, anche con riferimento alla disciplina delle apposite convenzioni previste dagli articoli 5 e 13 in relazione ad ogni specifico servizio o funzione.
4. Sono previste quattro sessioni obbligatorie: una il tre aprile, una a settembre, una a ottobre e una a dicembre; altre sessioni facoltative sono convocate su indicazione unanime dei Presidenti delle Province per l'approvazione di specifiche delibere.
5. L'Assemblea:
 - 1) approva il simbolo della Comunità;
 - 2) propone le modifiche al presente regolamento;
 - 3) individua le singole funzioni ed i servizi da associare sulla base delle previsioni dell'art. 6 approvando le proposte elaborate dalla Conferenza Tecnica ai sensi dell'art. 12, n. 1; le decisioni della Conferenza sono sottoposte alle Giunte degli Enti partecipanti per l'adozione della convenzione attuativa.
 - 4) esamina in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto dell'attività della Comunità, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare atti di indirizzo riguardanti le materie oggetto di gestione associata e linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti;
 - 5) approva le richieste di finanziamento per la programmazione, la progettazione e la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative e per lo sviluppo delle forme associative previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e da ogni altra normativa regionale;
 - 6) approva il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento della Comunità, il documento finanziario preventivo e il rendiconto della Comunità unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti e tutti gli atti connessi e conseguenti.
6. Le sedute dell'Assemblea si svolgono nel rispetto del quorum strutturale costituito dalla maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati a ciascuna Provincia.

7. Le sedute sono equiparate ad ogni effetto di legge a quelle dei Consigli Provinciali, purché convocate in sedi comprese nei territori delle Province associate.

8. La convocazione e la direzione delle sedute dell'Assemblea è attribuita al Presidente del Consiglio della Provincia nel cui territorio è convocata la seduta, in accordo con la Presidenza della Comunità.

ART. 11

(Esecutivo della Comunità)

1. L'Esecutivo della Comunità è costituito dai Presidenti della Provincia, dai Presidenti dei Consigli Provinciali e dai Consiglieri Provinciali delegati, designati dai singoli consigli provinciali, nel numero di due per ente partecipante o in quello indicato dalla Assemblea.

2. L'Esecutivo della Comunità, a maggioranza semplice dei presenti, salva la possibilità dei Presidenti della Provincia e dei Presidenti dei Consigli Provinciali di farsi sostituire dai rispettivi Vicepresidenti:

a) definisce, sulla base delle linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti individuate dall'Assemblea, i concreti obiettivi e indirizzi delle funzioni e dei servizi da gestirsi in forma associata;

b) approva le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata elaborate dalla Conferenza tecnica;

c) nomina, per ciascun servizio o funzione, un proprio componente (Consigliere Provinciale delegato) che sovrintende al corretto funzionamento della gestione associata;

d) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, proposti dai responsabili della gestione, preposti a ciascun ufficio comune;

e) propone agli enti partecipanti le dotazioni di bilancio necessarie per dotare la Comunità delle risorse per le attività generali e per il suo funzionamento fatto salvo quanto previsto dall'art. 17;

f) propone all'Assemblea le richieste di finanziamento per la programmazione, la predisposizione e la realizzazione di progetti per l'attuazione degli obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative e per lo sviluppo delle forme associative previste dalle legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

g) propone all'Assemblea il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento della Comunità fatto salvo quanto previsto dall'art. 17;

h) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico finanziari;

i) trasmette per l'approvazione all'Assemblea, integrato dalle proprie osservazioni, il documento finanziario preventivo ed il rendiconto della Comunità predisposti dalla Conferenza tecnica.

3. I prospetti economico finanziari sono elaborati dall'Esecutivo della Comunità in raccordo con i singoli enti partecipanti nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri.

4. L'Esecutivo della Comunità è convocato, di norma, ogni 60 giorni o su richiesta motivata del Presidente di uno degli enti partecipanti.

5. Le deliberazioni adottate dall'Esecutivo della Comunità sono verbalizzate dal Coordinatore della Conferenza tecnica previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 e trasmesse dal Presidente della Comunità all'Assemblea, alla Conferenza tecnica, agli enti partecipanti e agli uffici comuni.

ART. 12

(Conferenza tecnica)

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle funzioni e dei servizi associati è istituita la Conferenza tecnica composta dai segretari generali degli enti partecipanti e dai direttori generali ove nominati, integrata dai dirigenti dei settori competenti in relazione alle questioni trattate.

2. La Conferenza tecnica cura l'attuazione dal punto di vista tecnico amministrativo delle finalità della Comunità e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi specifici definiti dall' Esecutivo della Comunità e inoltre:

1) elabora proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;

- 2) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni in relazione ai singoli servizi e funzioni associate;
 - 3) predispose il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento della Comunità e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi dell'Esecutivo della Comunità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17;
 - 4) elabora il documento finanziario preventivo della Comunità, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dagli uffici comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento della Comunità, da sottoporre all'Esecutivo della Comunità e all'Assemblea per l'approvazione;
 - 5) redige il rendiconto della Comunità e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, che accompagna il rendiconto ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea;
 - 6) adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività il Consigliere provinciale delegato incaricato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lett. c) di sovrintendere al corretto funzionamento della singola gestione associata.
3. In casi di particolare complessità la Conferenza tecnica può istituire apposite commissioni tecniche per risolvere le problematiche attinenti l'esercizio dell'attività della Comunità.
4. Il Presidente della Comunità individua nel segretario o nel direttore generale per l'anno in carica il Coordinatore della Conferenza tecnica, che indice le riunioni e ne cura gli adempimenti, anche di verbalizzazione, e che partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, alle sedute dell'Esecutivo della Comunità.

ART. 13

(Contenuto delle convenzioni attuative)

1. Le convenzioni attuative di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestirsi in forma associata ai sensi del presente regolamento sono approvate con propri regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dalle Giunte Provinciali e possono avere ad oggetto un intero servizio, una completa funzione oppure singoli procedimenti, parti di procedimenti, attività istruttorie o atti a carattere decisorio, sia di rilevanza interna che esterna.
2. Le convenzioni attuative previste dal precedente comma devono prevedere, in relazione ad ogni servizio, funzione o singolo procedimento o attività:
 - a) l'indicazione della funzione o del servizio oggetto della gestione associata;
 - b) le modalità di organizzazione degli uffici e del personale in forma associata e di svolgimento del servizio;
 - c) la sede dell'ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;
 - d) i poteri di coordinamento, istruttori e di carattere decisorio a rilevanza interna ed esterna;
 - e) i procedimenti e le attività che non sono oggetto della gestione associata;
 - f) i requisiti che deve possedere il responsabile preposto all'ufficio comune e le modalità per la sua individuazione;
 - g) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla specifica gestione associata in relazione alla istituzione di un ufficio comune o alla delega di funzioni a favore di uno degli uffici degli enti partecipanti in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - h) i beni, le strutture e il personale messo a disposizione dell'ufficio comune;
 - i) i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti aderenti.
3. Le convenzioni attuative disciplinano, oltre a quanto previsto dal precedente comma, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate, come previsto dall'art. 5, secondo comma.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 14

(Disposizioni e fonti finanziarie)

1. Nel mese di settembre di ogni anno l'Assemblea approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento della Comunità.

2. Dopo l'approvazione i prospetti economico-finanziari sono trasmessi agli enti partecipanti al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.
3. L'Assemblea approva entro il mese di dicembre il documento finanziario preventivo desunto dai prospetti di cui al primo comma.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale della Comunità e l'esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dalle assegnazioni ottenute da risorse proprie di bilancio degli enti partecipanti, dalla Regione e da altri enti; a tal fine ogni ente partecipante iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento della Comunità, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari.
5. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata l'ente partecipante individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

ART. 15

(Controllo e rendiconto)

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica degli enti partecipanti, gli uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano alla Conferenza tecnica la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte all'Esecutivo della Comunità e dopo l'approvazione sono trasmesse alla Conferenza tecnica per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.
1. Il rendiconto annuale della Comunità è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento della Comunità.
2. Il rendiconto viene approvato dall'Assemblea unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.
3. Le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento della Comunità sono ripartite tra gli enti partecipanti sulla base delle convenzioni attuative tenendo conto delle proporzioni delle popolazioni della Comunità.
4. Le specifiche assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti secondo le determinazioni dell'Esecutivo della Comunità e con l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

(Recesso e scioglimento)

1. Lo scioglimento della Comunità viene deliberato dai Consigli Provinciali e sottoposto all'Assemblea.
2. Non è consentito il recesso da parte di uno degli enti partecipanti nei primi due anni dalla costituzione della Comunità.
3. Il recesso di una delle Province decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

ART. 17

(Norme transitorie di primo funzionamento)

1. Nella fase di avvio della Comunità, non trovano applicazione le previsioni del presente Regolamento relative alle attività generali per il funzionamento della Comunità stessa; a tal fine si provvede a mezzo degli uffici di presidenza individuati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.
2. Contestualmente all'approvazione del presente Regolamento da parte dei Consigli delle Province partecipanti alla Comunità, si provvede all'approvazione di un ordine del giorno per la designazione concordata del Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 9.

ART. 18

(Convocazione degli organismi di coordinamento)

1. Il Presidente della Comunità promuove la costituzione dell'Esecutivo nonché la convocazione della prima Assemblea.
2. Il Presidente designa il Coordinatore della Conferenza Tecnica di cui all'art. 12, per l'elaborazione delle proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate.

ART. 19

(Personalità giuridica della Comunità)

1. È facoltà della Comunità promuovere il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme previste dalle vigenti norme di legge.

ART. 20

(Abrogazioni)

1. Tutte le norme dei regolamenti degli enti partecipanti incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.

ISTITUTI DI GARANZIA

CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL COMUNE DI SACILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 3, DELLA L.R. 1/2006, PER L'AVVALIMENTO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE.

L'anno duemilasei (2006), addì ventidue del mese di dicembre, in Trieste presso la Sede del Consiglio Regionale;
fra i sottoscritti:

- dott. Alessandro Tesini, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dott. Roberto Cappuzzo, Sindaco del Comune di Sacile;

PREMESSO

- che l'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, nel disciplinare gli istituti di garanzia degli Enti locali, consente agli stessi di avvalersi del Difensore civico regionale, nelle ipotesi disciplinate al comma 3, previa convenzione con il Consiglio regionale;
- che l'Amministrazione comunale di Sacile ha ritenuto, ai sensi del predetto articolo 14, comma 3, della L.R. 1/2006 di avvalersi del Difensore civico regionale, nelle more degli adempimenti statutari necessari, anche di altri comuni contermini, con la previsione dell'istituzione dell'ufficio del difensore civico in forma associata;
- che il Consiglio comunale, con delibera n. 67 del 21.12.2006, ha approvato lo schema di convenzione per avvalersi del Difensore civico regionale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Il Comune di Sacile, nel periodo oggetto della presente convenzione, si avvale del Difensore civico regionale per l'esercizio delle funzioni di Difensore civico comunale.

ART. 2

(Funzioni del Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale, nel periodo oggetto della presente convenzione, esercita, quale Difensore civico comunale ed in conformità all'articolo 32 dello Statuto comunale, le seguenti funzioni:

- a) svolge la sua attività anche al fine di prevenire potenziali controversie tra Pubblica Amministrazione e cittadini, e, più in generale, per eliminare disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti dell'azione amministrativa;
- b) interviene presso l'Amministrazione comunale per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche, segnalando agli organi del Comune eventuali ritardi, disfunzioni o irregolarità emerse a seguito delle istanze presentate da cittadini, enti, associazioni e formazioni sociali;
- c) può intervenire di sua iniziativa per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività;
- d) può estendere la propria azione a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni;
- e) informa gli organi del Comune qualora, nello svolgimento della sua attività, venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici dell'Amministrazione comunale o che investano interessi della collettività;

ART. 3

(Modalità operative del Difensore civico regionale)

1. Al Difensore civico regionale possono rivolgersi i cittadini, gli enti, le associazioni e le formazioni sociali interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.
2. Le istanze dirette al Difensore civico regionale potranno essere presentate direttamente all'Ufficio del Difensore civico regionale, presso la sede di Pordenone, ovvero presso l'Amministrazione comunale. Il Comune si impegna a trasmettere le istanze ricevute al Difensore civico regionale entro cinque giorni.
3. Un funzionario dell'Ufficio del Difensore civico regionale si recherà con cadenza quindicinale presso il Comune, negli orari concordati tra l'Amministrazione Comunale di Sacile e l'Ufficio del Difensore Civico regionale per ricevere i cittadini. Il Difensore civico regionale garantirà comunque la propria presenza con cadenza mensile, negli orari che saranno concordati.
4. Il Comune si impegna a rispondere alle richieste del Difensore civico entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il Difensore civico regionale, previa comunicazione al sindaco, ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento di esaminare congiuntamente la pratica entro il termine di quindici giorni.
6. Il Comune garantisce al Difensore civico regionale l'accesso agli atti amministrativi, compresi quelli interni, fatta eccezione per quelli riservati da espressa previsione di legge, entro quindici giorni dalla richiesta. Il Difensore civico regionale ha, altresì, diritto a chiedere ed ottenere ogni informazione ritenuta utile all'espletamento dell'incarico.

ART. 4

(Oneri)

1. Il Comune di Sacile mette a disposizione del Difensore civico regionale, nella propria sede, un ufficio adeguato, con arredi ed attrezzature necessarie per l'espletamento della funzione di difesa civica.
2. Il Comune si fa carico degli oneri derivanti dall'applicazione della presente convenzione ed in particolare, a titolo esemplificativo, degli oneri finanziari del personale dipendente del Comune, dei materiali, strumenti ed attrezzature necessari all'esercizio della funzione.

ART. 5

(Relazione del Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale invierà entro il 31 marzo una relazione al Presidente del Consiglio Comunale sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, per essere presentata al Consiglio comunale.

ART. 6

(Durata)

1. La presente convenzione ha la durata di anni uno con decorrenza 1 gennaio 2007.
2. Alle parti è data facoltà di recesso con preavviso di tre mesi.

PARERI

PARERI EMESSI DALLA DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

Parere n. 3926/1.3.16 (2297) del 2 marzo 2006

Associazioni intercomunali e ASTER, di cui alla L.R. 1/2006.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine all'interpretazione della disciplina dettata dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in relazione alle associazioni intercomunali ed agli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER).

In particolare, la questione concerne le possibilità che un ASTER sia formato da più di una associazione intercomunale, atteso che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. 1/2006, "le associazioni intercomunali (...) formate da Comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati (...)".

Al riguardo, si ritiene di dare risposta negativa. Infatti, da una lettura logico-sistematica dell'intera disciplina dettata in materia di forme associative tra enti locali e di sviluppo delle stesse, emerge che la qualificazione giuridica di ASTER, nuova dimensione territoriale di area vasta sovracomunale, può essere attribuita ad ogni singola associazione intercomunale (o unione di comuni) che rivesta le caratteristiche richieste dall'art. 25, comma 1.

Il dato letterale non sembra ostare a detta interpretazione: infatti, nella disposizione citata, l'espressione "associazioni intercomunali" al plurale è utilizzata dal legislatore regionale proprio con riferimento alla costituzione di "Ambiti (al plurale) di sviluppo territoriale".

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

Parere n. 5139/1.3.16 (04866) del 22 marzo 2006**LR 1/2006. Consorzio Comunità collinare del Friuli.**

Il Comune ha chiesto un parere in ordine ad alcune questioni inerenti all'applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in relazione al Consorzio Comunità collinare del Friuli.

Le problematiche prospettate riguardano:

- 1) la possibilità per il Comune di Forgaria nel Friuli di partecipare contemporaneamente al Consorzio Comunità collinare e alla Comunità montana di riferimento, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della LR 1/2006;
- 2) la necessità, o meno, per i Comuni facenti parte del Consorzio, di stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 24, comma 2.

In via preliminare, si osserva che il legislatore regionale ha optato per la previsione di una nuova figura di consorzio, diversa da quella disciplinata dall'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I consorzi previsti dall'art. 24 della legge regionale 1/2006 non rappresentano più una forma associativa tra enti locali, per l'esercizio in modo congiunto di funzioni o servizi, ma possono essere costituiti dagli enti locali solo unitamente ad altri enti pubblici, per lo svolgimento di particolari attività.

La legge prevede un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, durante il quale i consorzi attualmente esistenti devono conformarsi alla nuova disciplina legislativa: pertanto, gli enti locali partecipanti devono provvedere alla revisione dei consorzi esistenti, trasformandoli nelle forme previste dalla legge regionale 1/2006 o procedendo allo scioglimento degli stessi. Una deroga è, invece, disposta per i consorzi previsti da leggi regionali di settore, nonché per quelli obbligatori per legge, che continuano ad esistere e ad essere disciplinati dalle proprie norme di riferimento.

Un'ulteriore specifica deroga è prevista, all'articolo 46, comma 5, per il Consorzio Comunità collinare del Friuli, che viene mantenuto in vita ed è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI (Sviluppo delle forme associative) del titolo II. Il Consorzio è tenuto a mantenere la composizione costituita esclusivamente da comuni, in deroga a quanto previsto per i consorzi dall'art. 24, comma 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Consorzio deve adeguare, ove necessario, lo statuto, alla disciplina di cui all'art. 22, comma 1, ed all'art. 25, in modo tale che:

- i Comuni partecipanti siano contermini e non siano ricompresi nel territorio di un'altra associazione intercomunale;
- il Consorzio sia dotato di uffici comuni;
- la popolazione del Consorzio sia non inferiore a 30.000 abitanti (o non inferiore a 15.000, se composto da almeno dieci Comuni), ai fini della qualificazione come ASTER.

Premesse le considerazioni sopra esposte, necessarie ai fini dell'inquadramento generale della fattispecie, per quanto concerne la questione sub 1), si rileva che il Comune di Forgaria nel Friuli risulta essere completamente montano sin dal Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Ricognizione limite del territorio montano del Friuli- Venezia Giulia), pubblicato sul BUR del 22 settembre 1982. In base alle risultanze della cartografia, facente parte integrante del Decreto, infatti, tutta l'area del comune in questione è ricompresa nel territorio montano del Friuli - Venezia Giulia. Tale stato non è peraltro mutato a seguito dei successivi interventi di ridefinizione del territorio della Regione, che hanno visto, semmai, un abbassamento a valle del limite del territorio montano.

Per tali ragioni si evidenzia come il Comune di Forgaria nel Friuli non possa far parte, allo stesso tempo, della Comunità montana e del Consorzio Comunità collinare.

Infatti, nel disciplinare gli Ambiti per lo sviluppo territoriale, il legislatore, nell'art. 25, comma 2, ha disposto che le comunità montane sono ASTER di diritto, precisando, al successivo comma 3, che i soli comuni parzialmente montani

possono partecipare, oltre che alla comunità montana, anche a un'associazione intercomunale con comuni non facenti parte di comunità montane.

Di conseguenza, un Comune totalmente montano non può far parte contemporaneamente di una Comunità montana e di un'associazione intercomunale - quale, ex lege, il Consorzio Comunità collinare - composta da Comuni non appartenenti alla Comunità montana.

Per quanto riguarda la questione sub 2), si rileva che, in base alla legge, il Consorzio Comunità collinare è tenuto ad effettuare esclusivamente gli adempimenti necessari all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 1 ed all'art. 25, come sopra specificato. L'approvazione di una convenzione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, non risulta richiesta per il Consorzio in oggetto.

Pertanto, si ritiene che il Consorzio, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, debba procedere esclusivamente alle modifiche statutarie eventualmente necessarie. Ancor prima di provvedere a tali adempimenti, i consigli comunali dei Comuni partecipanti al Consorzio potrebbero, comunque, adottare una deliberazione di indirizzo, finalizzata alla manifestazione della volontà di ciascun ente di continuare a far parte del Consorzio medesimo, nella configurazione risultante dall'applicazione della legge regionale 1/2006. Tali atti rappresenterebbero la volontà degli Enti di integrare l'atto costitutivo o lo Statuto in ordine ad un aspetto fondamentale del consorzio, richiedendo, pertanto, dopo le delibere, la sottoscrizione dell'atto integrativo da parte dei rappresentanti

Tale ultima manifestazione di volontà consentirebbe al Consorzio, qualora fossero presenti tutti gli altri requisiti indicati dalla LR 1/2006 per l'attribuzione della qualificazione di ASTER, di agire già come tale, comunicando un tanto alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

Parere n. 7900/1.3.16 (7614) del 12 maggio 2006**Associazioni intercomunali di cui all'art. 22 della LR 1/2006. Questioni interpretative.**

Il Comune ha chiesto un parere in ordine all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, secondo cui "Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni".

In particolare, si chiede di conoscere:

- 1) se i Comuni debbano essere tutti contermini tra di loro o se debbano, invece, essere collegati fra di loro territorialmente anche consecutivamente;
- 2) se i Comuni possano appartenere a Province diverse;
- 3) se per "ufficio comune" si intenda una struttura autonoma e separata o se le relative funzioni possano essere svolte da un unico ufficio esistente in uno dei Comuni partecipanti all'associazione.

In relazione alla prima questione, si osserva che non è necessario che i comuni interessati siano tutti confinanti tra di loro: l'associazione intercomunale deve essere composta da Comuni contigui, in modo tale che sia assicurata la "continuità" territoriale della zona compresa nella forma associativa sovracomunale.

Per quanto concerne la problematica sub 2), si ritiene che i Comuni associati possano anche far parte di Province diverse, atteso che la legge non pone alcun divieto al riguardo, limitandosi a prevedere il requisito dell'inserimento di tali enti in un contesto omogeneo sotto il profilo territoriale e socio-economico.

Infine, si evidenzia che la costituzione di un ufficio comune comporta la creazione di una nuova struttura, che comunque viene incardinata presso uno dei Comuni associati. Le singole convenzioni attuative, relative alla funzione o al servizio svolto in forma associata, devono stabilire, tra l'altro, i beni, le strutture e il personale messi a disposizione dell'ufficio comune, nonché la disciplina del rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il Comune individuato quale sede dell'ufficio comune.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa. dott. Salvatore Campo

Parere n. 9822/1.3.18 (7677) del 13 giugno 2006**LR 1/2006, art. 24. Questioni interpretative in ordine alla disciplina dei consorzi.**

Il Consorzio, costituito nel 1998 ai sensi dell'allora vigente legge 142/1990 e dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41,⁶⁹ ha chiesto un parere in ordine alle seguenti questioni:

- necessità o meno di procedere alla trasformazione dell'ente, in attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
- possibilità di ottenere la qualificazione di Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER).

In via preliminare, si osserva che il legislatore regionale ha optato per la previsione di una nuova figura di consorzio, diversa da quella disciplinata dall'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I consorzi previsti dall'art. 24 della legge regionale 1/2006 non rappresentano più una forma associativa tra enti locali, per l'esercizio in modo congiunto di funzioni o servizi, ma possono essere costituiti dagli enti locali solo unitamente ad altri enti pubblici, per lo svolgimento di particolari attività.

La legge prevede un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, durante il quale i consorzi attualmente esistenti devono conformarsi alla nuova disciplina legislativa: pertanto, gli enti locali partecipanti devono provvedere alla revisione dei consorzi esistenti, trasformandoli nelle forme previste dalla legge regionale 1/2006 o procedendo allo scioglimento degli stessi.

Si evidenzia che una deroga è, invece, disposta dall'art. 24, comma 6,⁷⁰ per i consorzi previsti da leggi regionali di settore, nonché per quelli obbligatori per legge, che continuano ad esistere e ad essere disciplinati dalle proprie norme di riferimento.

Si ritiene che nell'ambito di applicazione della clausola di salvezza di cui all'art. 24, comma 6, rientri anche il Consorzio in oggetto, il quale, ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto, è stato istituito tra enti locali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della LR 41/1996, secondo cui la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e servizi specificati al comma 1 - in particolare, per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h)⁷¹ - a condizione che gli stessi siano realizzati, tra l'altro, "mediante la forma consortile di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142" (ora art. 31 del D.Lgs. 267/2000).

Pertanto, atteso che il Consorzio si può ricomprendere tra i "consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore", non si richiede alcun adeguamento alla LR 1/2006: l'ente continua ad esistere, come forma associativa tra enti locali per la gestione associata di servizi, e ad essere disciplinato dalla normativa di riferimento.

Per quanto concerne l'acquisizione della qualificazione di ASTER, si rileva che la stessa non può essere ottenuta da codesto Consorzio, considerato che, ai sensi dell'art. 25 della LR 1/2006, tale veste giuridica è attribuita:

- ai sensi del comma 1, alle associazioni intercomunali ed alle unioni di comuni che raggiungano la soglia demografica fissata dalla legge;
- ai sensi del comma 2, ai comuni capoluogo di provincia ed alle comunità montane (c.d. ASTER "di diritto").

Unica eccezione, prevista in modo espresso dalla legge (art. 46, comma 5), è costituita dal Consorzio Comunità collinare del Friuli, che viene equiparato alle associazioni intercomunali, ai fini dell'applicazione del capo VI (Sviluppo delle forme associative) del titolo II. Tale Consorzio è tenuto a mantenere la composizione costituita esclusivamente da comuni, in deroga a quanto previsto per i consorzi dall'art. 24, comma 1, e ad adeguare il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della LR 1/2006.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

⁶⁹ Recante "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persona handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»".

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della LR 1/2006, "Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste".

⁷¹ Si tratta dei seguenti interventi e servizi:
(..) e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;
f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
h) centri residenziali per gravi e gravissimi; (..).

Parere n. 15291/1.3.17 (10843) del 20 settembre 2006**LR 1/2006. Costituzione di un'associazione intercomunale.**

La S.V. ha rilevato alcune questioni relative alla costituzione di un'associazione intercomunale per la gestione associata di funzioni e servizi, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

In via preliminare, corre l'obbligo di precisare che questa Direzione – cui deve essere inviata comunicazione della costituzione della forma associativa, unitamente alla convenzione quadro - non è competente a valutare la legittimità delle singole deliberazioni adottate da ciascun comune per la costituzione di un'associazione intercomunale.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della LR 1/2006, possono costituire un'associazione intercomunale, finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, i comuni contermini, inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico, che non siano ricompresi nel territorio di un'altra associazione intercomunale.

Al riguardo, si rileva che un comune parzialmente montano, ricompreso in una comunità montana, può comunque costituire un'associazione intercomunale con comuni esterni alla comunità montana, in virtù del disposto di cui all'art. 25, comma 3, della LR 1/2006, che prevede espressamente la possibilità che soltanto i comuni parzialmente montani, facenti parte di una comunità montana, formino un'associazione intercomunale con comuni non appartenenti a comunità montane.

Dalla ratio della disposizione citata emerge che il legislatore ha, comunque, ritenuto che il carattere parzialmente montano di un comune non influisca sull'omogeneità del contesto territoriale e socio-economico, che deve connotare l'associazione tra comuni contermini, riconoscendo in via normativa l'eventuale esigenza dei comuni parzialmente montani di costituire forme associative anche con i comuni di pianura, oltre a far parte della relativa comunità montana.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo dell'associazione intercomunale, si osserva che l'art. 22, comma 1, prevede la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. Sul punto, questa Direzione centrale ha già avuto modo di chiarire che il requisito della pluralità comporta la necessità dello svolgimento in forma associata di almeno due funzioni o servizi.⁷²

Infine, si rileva che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. d), la convenzione quadro, costitutiva dell'associazione intercomunale, deve contenere l'indicazione di quali, tra i comuni partecipanti, intendano svolgere in forma associata un determinato servizio o una determinata funzione, nonché dei criteri generali relativi alle modalità di esercizio.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

⁷² Cfr. la nota esplicativa prot. n. 8569/1.10 del 24 maggio 2006, pag. 3.

Parere n. 15965/1.3.17 (13883) del 2 ottobre 2006**Incompatibilità di un consigliere comunale. Associazioni intercomunali.**

Il consigliere comunale chiede di conoscere un parere in merito alle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità che potrebbero investire gli amministratori locali.

Più in particolare, si chiede se possa sussistere una causa di incompatibilità e/o ineleggibilità tra la carica di consigliere comunale e l'attività lavorativa di sotto ufficiale di polizia municipale, svolta in qualità di dipendente presso un comune diverso rispetto a quello in cui il soggetto è amministratore locale, atteso che i due comuni interessati intendono (unitamente ad altri comuni) costituire tra loro una associazione intercomunale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, avente per oggetto, tra gli altri, il servizio di polizia locale.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari.

Ciò premesso, giova considerare come un esame delle eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità che possono investire gli amministratori locali deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione, rifuggendo da qualsiasi tipo di estensione analogica delle stesse.

Come, infatti, evidenziato dal Ministero dell'Interno,⁷³ si ritiene che le ineleggibilità e le incompatibilità non possano essere estese al di là dell'espressa previsione di legge. Infatti, la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità, prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi specificamente riferita alle cariche ivi indicate ed alle situazioni descritte e non ne sembra possibile l'estensione analogica, in considerazione del carattere tassativo e di stretto rigore che caratterizza le norme limitative in tema di esercizio delle cariche pubbliche elettive, alla luce della riserva di legge posta in materia dall'art. 51 della Costituzione.

Alla luce di un tanto, il caso in esame pare non possa farsi rientrare in nessuna ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità disciplinata dal D.Lgs 267/2000.

La fattispecie che più potrebbe avvicinarsi a quella in esame è quella di cui all'articolo 60, comma 1, numero 7), il quale stabilisce che non è eleggibile a consigliere comunale il dipendente del comune per il rispettivo consiglio.

Nonostante gli innegabili rapporti che, con un'associazione intercomunale, si verrebbero a creare tra i comuni coinvolti, rimane incontestato il fatto che il consigliere comunale rimarrebbe formalmente dipendente di un comune distinto rispetto a quello in cui esercita le sue funzioni di amministratore locale.

Come già sopra sottolineato, stante la ratio sottesa a tutte le norme sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità, che, in quanto limitative del diritto di elettorato passivo garantito dall'articolo 51 della Costituzione, hanno carattere tassativo e non possono, quindi, essere applicate a situazioni non espressamente previste, ne consegue l'impossibilità di estendere la previsione di cui all'articolo 60 alla fattispecie in esame.

Quanto alla possibilità, avanzata dal soggetto richiedente, di inserire, in sede di predisposizione della convenzione attuativa, una clausola specifica che vieti ai dipendenti di svolgere l'attività lavorativa presso il comune in cui

⁷³ Si veda la risposta ad un quesito, pubblicata nella *Guida agli enti locali* de "Il Sole 24-Ore", n. 11 del 23 marzo 2002, in cui il Ministero dell'Interno ha inoltre affermato che la garanzia che le ineleggibilità e le incompatibilità siano poste da una norma di legge costituisce una forma di tutela nei confronti dei cittadini, ai quali viene assicurata, anche in tal modo, l'assoluta parità di condizioni sul territorio nazionale.

ricoprono la carica politica, pur non sussistendo alcun divieto ostativo al riguardo, si ritiene, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, non necessaria una tale previsione la quale potrebbe, tuttavia, costituire una semplice linea di condotta da adottarsi nella fase di concreta attuazione delle convenzioni.

Infine, si rileva che, stante la varietà delle fattispecie concrete che potrebbero verificarsi, alcune delle quali tali da far nascere il dubbio dell'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità o, quantomeno, il sospetto che possa essere compromessa l'imparzialità e neutralità che deve sempre contraddistinguere lo svolgimento di una carica politica, si stanno effettuando valutazioni sull'opportunità di intervenire in via legislativa su tale argomento. Ciò anche alla luce ed in considerazione dei lavori che l'attuale Giunta regionale sta compiendo ai fini della predisposizione di un disegno di legge regionale sull'ordinamento degli enti locali.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

Parere n. 690/1.3.16 (380) del 16 gennaio 2007**Fusione di comuni. LR 1/2006, art. 28.**

Il Comune ha chiesto un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 28, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, relativo alla fusione di comuni.

La disposizione citata prevede che la fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di comuni.

Si tratta di una norma di carattere meramente programmatico, che non indica affatto la fusione come tappa finale obbligatoria del processo di aggregazione dei comuni, ai fini della gestione in forma associata di funzioni e servizi, rappresentato dalle associazioni intercomunali e dalle unioni.

Come correttamente affermato dall'Amministrazione, la fusione costituisce soltanto una delle possibili evoluzioni delle forme associative, per giungere alla quale è comunque necessario seguire uno specifico procedimento, la cui iniziativa è pienamente attribuita all'autonomia dei comuni, nel rispetto della volontà delle popolazioni interessate.

Infatti, il comma 2 dell'art. 28 precisa che la fusione è disposta con legge regionale, in attuazione della volontà dei comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi. La LR 1/2006 non influisce sul procedimento di fusione, che rimane quello puntualmente disciplinato dall'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

Parere n. 1181/1.3.17 (21379) del 26 gennaio 2007**LR 1/2006. Rapporti tra associazione intercomunale e ambito metropolitano.**

Il consigliere comunale chiede di conoscere un parere in merito ai possibili rapporti intercorrenti tra un'associazione intercomunale e un ambito metropolitano, entrambi costituiti ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Più in particolare, il consigliere chiede:

- 1) se sia possibile, per un comune facente parte di un'associazione intercomunale, entrare a far parte di un distinto ambito metropolitano, senza dover cessare di fare parte dell'associazione intercomunale di originaria appartenenza;
- 2) se sia possibile che tutti i comuni facenti parte dell'associazione intercomunale entrino a far parte di un distinto ambito metropolitano.

Sentita la PO sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale, si esprimono le seguenti considerazioni.

L'articolo 22 della LR 1/2006 fissa, tra i requisiti necessari per la costituzione di un'associazione intercomunale, una durata minima non inferiore a sei anni ed il fatto che i Comuni interessati non siano ricompresi nel territorio di altra associazione.

Il successivo articolo 25, comma 4 recita, poi, che: "Gli ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di «ambiti metropolitani»."

Le due norme sopra citate, debitamente interpretate, forniscono risposta ai due quesiti posti.

In relazione al primo, va sottolineato come l'ambito metropolitano non costituisce un qualcosa di distinto e separato rispetto ad una associazione intercomunale. Esso, piuttosto, si configura quale associazione intercomunale particolarmente caratterizzata. Oltre a dover possedere i requisiti per essere qualificata come ASTER,⁷⁴ i suoi elementi peculiari sono il fatto che tra i comuni coinvolti almeno uno sia un capoluogo di provincia, e che, tra le finalità perseguite, vi sia quella di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana.

Atteso che un comune facente parte di una associazione intercomunale non può contemporaneamente essere ricompreso nel territorio di un'altra associazione intercomunale, ne deriva che non è possibile per un comune appartenere contemporaneamente a due associazioni intercomunali, di cui una avente le caratteristiche di ambito metropolitano.⁷⁵

Una soluzione in questi termini è stata, tra l'altro, già fornita dalla nostra Direzione centrale nella nota esplicativa del 24 maggio 2006⁷⁶ laddove, alla domanda: "I comuni contermini al capoluogo di provincia, che costituiscano l'associazione intercomunale ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ASTER metropolitano, possono costituire un'altra associazione intercomunale con altri Comuni?" è stato risposto: "No. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, i Comuni che costituiscono un'associazione intercomunale non devono essere ricompresi nel territorio di un'altra associazione".

Quanto al secondo quesito posto, risposta negativa si ha qualora tutti i comuni facenti parte dell'associazione intercomunale intendessero entrare a far parte di una distinta associazione intercomunale (ancorché avente l'ulteriore requisito di essere ambito metropolitano) mantenendo in vita l'originaria forma associativa per i motivi già sopra esposti.

⁷⁴ L'associazione intercomunale dovrà, pertanto essere formata da comuni non montani che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno 10 comuni.

⁷⁵ Com'è noto, l'ASTER altro non è che una etichetta che viene attribuita alle associazioni intercomunali che sono formate da comuni non montani che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno 10 comuni.

⁷⁶ Si tratta della nota esplicativa sulle questioni applicative di maggiore rilievo del 24 maggio 2006, prot. n. 8569/1.10 della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

I Comuni interessati, potrebbero, invece, sciogliere l'associazione in essere per entrare a fare parte di una distinta associazione intercomunale⁷⁷. Analogo risultato si otterrebbe procedendo alla estinzione delle due forme associative interessate seguite dalla costituzione di una nuova associazione intercomunale formata da tutti i comuni componenti le due associazioni appena disciolte. In tal caso potrebbe sorgere il dubbio circa la legittimità di una simile operazione atteso che l'articolo 22 Lr 1/2006, al comma 2, stabilisce che: "Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni." In realtà la Lr 1/2006 non pone alcuna sanzione espressa per il caso di violazione del disposto in riferimento. Ciò porta a ritenere che l'articolo 22, comma 2, non fissi un principio cogente e precettivo quanto, piuttosto, ha valore di norma programmatica la cui finalità è stabilire la serietà che deve accompagnare la costituzione di una forma associativa.

Una conseguenza, con valenza indirettamente sanzionatoria, si avrebbe, invece, sul piano dei finanziamenti atteso che il Piano di Valorizzazione, approvato dalla Giunta regionale in data 7 novembre 2006, prevede l'obbligo della restituzione dell'incentivo straordinario, in una entità predeterminata, nel caso di scioglimento della forma associativa prima del decorso dei sei anni.

Tale Piano di Valorizzazione stabilisce, tuttavia, che: "Qualora una associazione intercomunale o una unione di comuni si sciogla prima dei sei anni per costituire, rispettivamente, una nuova associazione o una nuova unione tra tutti i comuni partecipanti alla precedente forma associativa e altri comuni, ai Comuni facenti parte della forma associativa sciolta non si applica l'obbligo di restituzione di cui al punto 8".⁷⁸

Da quanto sopra, consegue l'ammissibilità dell'estinzione di una associazione intercomunale accompagnata dalla creazione di una nuova forma associativa tra tutti i comuni componenti l'originaria associazione intercomunale con l'aggiunta di altri, essendo una tale soluzione conforme alle finalità che la Lr 1/2006 si propone di realizzare, che è quella di incentivare l'associazionismo tra enti locali e di promuovere forme organizzative che meglio possano rispondere alle esigenze della cittadinanza⁷⁹ ed essendo la stessa non penalizzata neppure sul piano dei finanziamenti, non avendosi la perdita dell'incentivo straordinario.

A soluzioni parzialmente diverse si addivene qualora l'ambito metropolitano non sia ancora venuto ad esistenza. In tal caso, la fattispecie che si presenterebbe è quella di un'associazione intercomunale che intenda inglobare al proprio interno anche un Comune capoluogo di provincia. Una tale ipotesi appare perfettamente percorribile ben potendo un'associazione intercomunale ampliare la propria consistenza ad altri comuni mediante una modifica della convenzione quadro originariamente stipulata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa: dott. Salvatore Campo

⁷⁷ Ancorché avente l'ulteriore qualifica di ambito metropolitano.

⁷⁸ Laddove si stabilisce l'obbligo della restituzione dell'incentivo straordinario, nella misura di un sesto di quanto ricevuto moltiplicato per il numero di anni di anticipo dell'estinzione della forma associativa rispetto al termine del sesto anno.

⁷⁹ Sotto questo profilo il fatto di creare un'unica associazione intercomunale soddisfa l'esigenza di fornire alla collettività servizi complessi e funzioni che spesso i singoli comuni, specie se di piccole dimensioni, da soli non riuscirebbero a fornire.

Parere n. 1364/1.3.15 (522) del 29 gennaio 2007**Forme associative tra comuni inseriti in una Comunità montana.****Interpretazione dell'art. 25 della LR 1/2006.**

Il Comune ha segnalato la problematica inerente all'interpretazione dell'art. 25 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con riferimento alla valutazione della possibilità che un comune parzialmente montano possa, allo stesso tempo, costituire un'associazione intercomunale con comuni compresi nella Comunità montana di appartenenza ed un'altra associazione con comuni non montani.

Al riguardo, si conferma l'interpretazione che ritiene non consentita detta possibilità.

Infatti, si rileva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della LR 1/2006, al fine della costituzione di un'associazione intercomunale, i comuni non devono essere ricompresi nel territorio di un'altra associazione: la legge fissa, pertanto, come principio generale il divieto per un comune di appartenere contemporaneamente a due associazioni intercomunali.

Inoltre, nel disciplinare gli Ambiti per lo sviluppo territoriale, il legislatore, nell'art. 25, comma 2, ha disposto che le comunità montane sono ASTER di diritto, precisando, al successivo comma 3, che i soli comuni parzialmente montani possono partecipare, oltre che alla comunità montana, anche a un'associazione intercomunale con comuni non facenti parte di comunità montane.

Il comma 3 dell'art. 25 si pone come norma derogatoria – valida per i soli comuni parzialmente montani - non dell'art. 22, comma 1, ma del principio secondo cui, nell'ambito di una Comunità montana, ASTER di diritto, i comuni possono creare un'associazione intercomunale soltanto all'interno del territorio della Comunità.

Di conseguenza, al comune parzialmente montano che, in base alla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 25, costituisca un'associazione intercomunale con comuni non appartenenti alla Comunità montana, risulta preclusa la possibilità di associarsi con altri comuni all'interno della Comunità montana.

Peraltro, si evidenzia che la questione prospettata - che risulta all'attenzione degli organi politici della Regione - potrebbe trovare soluzione nel disegno di legge concernente "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del 15 dicembre 2006.

Il Vicedirettore centrale :dott.ssa Gabriella Di Blas

Parere n. 1981/1.3.16 (1680) del 6 febbraio 2007**Gestione del protocollo informatico nei comuni partecipanti ad un'associazione intercomunale.**

Il Comune, che ha costituito un'associazione intercomunale con altri tre comuni, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di utilizzare, per la documentazione relativa ai servizi svolti in forma associata mediante uffici comuni, un programma di gestione del protocollo informatico e del flusso documentale unico per tutti gli enti associati.

Tale programma comporterebbe una numerazione di protocollo unica ed indistinta per i quattro comuni partecipanti all'associazione intercomunale.

Al riguardo, si rileva che tale soluzione non sembra percorribile, atteso che, essendo l'associazione intercomunale priva di personalità giuridica, ciascun comune associato deve mantenere un proprio protocollo.

Un tanto risulta, seppure indirettamente, confermato dalla normativa in materia di gestione informatica dei documenti, contenuta nel capo IV del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445⁸⁰ (artt. da 50 a 70).

In particolare, dalla lettura dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 61, comma 1, emerge che gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee (A.O.O.)⁸¹ sono individuati da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento.

Ne consegue che non risulta possibile la determinazione di un'unica area amministrativa omogenea per la gestione del protocollo informatico di una pluralità di comuni che, sebbene associati, mantengono la propria individualità.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa "consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali":
dott. Salvatore Campo

⁸⁰ Recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

⁸¹ L'A.O.O. è un insieme di unità organizzative dell'amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali.

Parere n. 4515/1.3.16 (4378) del 21 marzo 2007**Durata delle convenzioni tra comuni.**

Il Comune ha chiesto il parere del Servizio in ordine al permanere dell'efficacia di una convenzione, stipulata tra comuni anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

In particolare, l'Ente precisa che soltanto tra alcuni dei comuni parte della convenzione – per la quale si è prevista la durata di tre anni con rinnovo tacito di anno in anno – è stata successivamente costituita un'associazione intercomunale, avente le caratteristiche di Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER).

Al riguardo, si osserva che la costituzione di un'associazione intercomunale tra alcuni dei comuni convenzionati non costituisce di per sé un ostacolo all'efficacia della convenzione in precedenza stipulata con comuni non facenti parte dell'associazione.

Risulta, infatti, necessario verificare, nel caso concreto, se lo stesso servizio oggetto della convenzione extra associativa sia o meno svolto in forma associata nell'ambito dell'associazione intercomunale da parte dei medesimi comuni che partecipano anche alla convenzione.

Atteso che, nell'ambito dell'associazione intercomunale, i servizi possono essere gestiti in forma associata anche "a geometria variabile" (ossia soltanto da alcuni dei comuni sottoscrittori della convenzione quadro), nella fattispecie in oggetto si deve accertare se i comuni (parti della convenzione extra associativa) abbiano stipulato una convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio in esame.

Se così fosse, i comuni interessati dovrebbero comunque recedere dalla convenzione iniziale, con le modalità ivi eventualmente disciplinate.

In relazione alla durata della convenzione extra associativa, si rileva che le convenzioni tra comuni per lo svolgimento coordinato di una determinata funzione o servizio, ai sensi dell'art. 21 della LR 1/2006,⁸² devono obbligatoriamente contenere l'indicazione della durata (comma 2) delle stesse.

Si ritiene, al riguardo, che non vi siano impedimenti alla previsione del rinnovo tacito della convenzione tra comuni di anno in anno, dopo il decorso del termine di durata triennale inizialmente previsto, in quanto il principio (affermato nel parere prot. n. 18102 del 22 settembre 2004, citato dal Comune), secondo cui una convenzione nella quale sia parte una pubblica amministrazione non può rinnovarsi tacitamente, riguarda solo i casi di stipulazione di un atto negoziale tra la P.A. ed un soggetto privato, a garanzia del principio di tutela della concorrenza e della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Peraltro, si evidenzia che, in tal caso, la clausola del rinnovo tacito di anno in anno non deve, in ogni caso, comportare l'indeterminatezza del termine di durata della convenzione. Di conseguenza, pur essendo ammissibile la rinnovazione tacita, la convenzione dovrebbe originariamente prevedere che il rinnovo avvenga per un numero determinato di anni, in modo tale da non creare incertezze sulla durata complessiva del rapporto.

Un tanto risulta confermato dal fatto che l'organo competente all'approvazione delle convenzioni è il consiglio comunale, il quale, nel momento in cui delibera di effettuare lo svolgimento di un determinato servizio in convenzione con altri comuni, deve avere comunque conoscenza del periodo massimo di durata della gestione associata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile di Posizione organizzativa "consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali"
dott. Salvatore Campo

⁸² O dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, disciplina vigente anche nella Regione Friuli Venezia Giulia anteriormente alla LR 1/2006.

Parere n. 6774/1.3.16 (3411) del 28 maggio 2007**Possibilità per un'unione di Comuni di stipulare una convenzione con Comuni non facenti parte dell'unione medesima.**

Il Comune chiede di conoscere un parere in merito alla possibilità, per un'unione di Comuni, di stipulare una convenzione, per la gestione di un proprio servizio, con Comuni non facenti parte dell'unione.

La disciplina delle forme associative nella nostra Regione è attualmente contenuta nella legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

L'articolo 20 stabilisce che gli enti locali possono esercitare e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante tre forme di collaborazione: le convenzioni, le associazioni intercomunali e le unioni di comuni.

Con riferimento alle convenzioni, il successivo articolo 21 non circoscrive, quanto al profilo soggettivo, l'ambito di applicazione della norma, individuando quali soggetti che possono stipulare convenzioni per la disciplina dello svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, gli "enti contraenti".⁸³

Diversamente la legge regionale, all'articolo 22, con riferimento alle associazioni intercomunali, limita la previsione di cui all'articolo 20, individuando – nell'ampia categoria degli enti locali – quali possibili soggetti di tali associazioni, i soli Comuni.

Dalle indicazioni normative deriva, pertanto, che un'unione di Comuni risulta pienamente legittimata a stipulare convenzioni con altri enti locali rientrando essa, a pieno titolo, tra gli enti locali.

Per completezza espositiva si deve sottolineare che, tuttavia, una tale convenzione non risulta beneficiaria di alcun finanziamento regionale.

Infatti, la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), all'articolo 3, comma 22 stabilisce che sono destinatari di contributi regionali, secondo criteri e modalità che verranno definiti con il Piano di valorizzazione territoriale, le sole convenzioni extra associative,⁸⁴ stipulate tra Comuni ovvero tra Comuni e la Comunità montana di appartenenza. Nessun riferimento viene, dunque, fatto alle convenzioni stipulate tra Comuni e Unioni di comuni, com'è il caso in esame.

Nonostante il Piano di valorizzazione per l'anno 2007 non sia stato ancora approvato dalla Giunta regionale, la previsione contenuta nella legge finanziaria 2007 è analoga a quella contenuta nella legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). In relazione a quest'ultima, il Piano di valorizzazione si era attenuto rigorosamente alle indicazioni contenute nella lr 2/2006, non prevedendo il finanziamento delle convenzioni eventualmente stipulate tra Comuni e Unioni di comuni.

Alla luce di un tanto, si ritiene che anche il Piano di valorizzazione 2007 conterrà delle previsioni analoghe non consentendo, pertanto, in linea con quanto previsto nella lr 1/2007, il finanziamento di tali convenzioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile di Posizione organizzativa "consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali"
dott. Salvatore Campo

⁸³ Tale articolo utilizza, altresì, l'espressione di "enti partecipanti all'accordo" e di "enti deleganti".

⁸⁴ Con tale espressione si vuole fare riferimento alle convenzioni stipulate tra Comuni, anche se facenti parte di associazione, non attuative di convenzione quadro ai sensi dell'articolo 22 della lr 1/2006.

Parere n. 15300/1.3.17 (14708) del 28 settembre 2007**Responsabili uffici. Affidamento poteri gestionali agli amministratori nelle associazioni intercomunali.**

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di nominare responsabile di un servizio un assessore, anche nell'ambito delle forme di associazione intercomunale, qualora il limite demografico dei comuni coinvolti non superi i tetti previsti dalla normativa di riferimento.

Sentito il Servizio finanza locale, si esprimono le seguenti considerazioni.

L'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, dispone che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto T.U.E.L., attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

La disposizione richiamata, come novellata dall'art. 29, comma 4, della L. 488/2001, nella attuale formulazione ha eliminato i precedenti presupposti consistenti nel riscontro e nella dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee all'interno dell'ente, ed ha esteso il limite demografico fino a 5.000 abitanti,⁸⁵ lasciando inalterato il riferimento alla necessità di operare, in tal modo, un contenimento della spesa.

Pertanto, l'attuale quadro normativo consente, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare, mediante espressa previsione contenuta a livello di regolamentazione interna, ai singoli assessori la responsabilità di determinati uffici e servizi, privando della corrispondente titolarità i dipendenti, che pure siano in possesso di idonea professionalità per lo svolgimento di tali funzioni.

Tale previsione si connota, quindi, come deroga esplicita al principio generale di netta separazione dei poteri e delle rispettive competenze (tra organi di governo e struttura burocratica dell'ente), separazione che viene meno, per l'appunto, negli enti di minore entità demografica.

Certa giurisprudenza,⁸⁶ peraltro, ha rimarcato come non vi siano strumenti di tutela avverso una simile scelta, nel respingere il ricorso di un responsabile di servizio esautorato dall'incarico, in favore di un assessore, ritenendo, tra le altre ragioni, prevalente l'interesse dell'ente al risparmio di risorse perseguito in tal modo.

L'esercizio di detta facoltà derogatoria è demandato, comunque, all'adozione di una specifica disciplina regolamentare di organizzazione da parte degli enti interessati, che potranno definire in dettaglio ulteriori aspetti (se, in che misura e con quali modalità affidare compiti di diretta gestione ai componenti dell'organo politico esecutivo).

Per quanto concerne, in particolare, le associazioni intercomunali, si osserva preliminarmente che l'art. 22, della L.R. 1/2006, nell'individuare la finalità specifica correlata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, stabilisce che le medesime siano costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio economico, e prevede l'obbligatorietà della costituzione di un ufficio comune, deputato alla gestione concreta delle funzioni attribuite.

Con circolare n. 3735/1.10 di prot., emanata dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali in data 28 febbraio 2006, si è precisato, altresì, che le indicazioni riguardanti l'ufficio comune possano essere contenute o nella convenzione quadro o nelle convenzioni attuative, in coerenza con le scelte organizzative degli enti associati.

⁸⁵ La precedente formulazione si riferiva agli enti fino a 3.000 abitanti.

⁸⁶ Cfr. T.A.R. Campania, sez. V, sentenza n. 13054 del 2003.

Gli elementi essenziali, da indicare e condividere, riguardano, pertanto, l'individuazione dell'ente presso cui l'ufficio comune viene incardinato, le risorse materiali per il suo funzionamento, le competenze con valenza interna ed esterna ed i requisiti che deve possedere il responsabile preposto alla gestione di detto ufficio.

In tale contesto, conseguentemente, si ritiene possano/debbero essere esplicitate tutte le scelte operative, che si reputassero necessarie, al fine di garantire l'ottimale svolgimento dell'ufficio comune, anche, eventualmente, con specifico riferimento alla decisione di avvalersi, dal punto di vista gestionale, della facoltà derogatoria al principio di separazione dei poteri, concessa dalla citata L. 388/2000.

Come considerazione di carattere generale, infatti, la scelta di istituire un ufficio comune comporta necessariamente la predisposizione anche di una struttura adeguata a garantire lo svolgimento ottimale delle relative funzioni. La convenzione attuativa, all'uopo stipulata, diviene lo strumento fondamentale per disciplinare la gestione operativa dei servizi associati e per definire lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale in forma associata. In particolare, in tale sede, è indispensabile definire la specifica strutturazione ed organizzazione dell'ufficio comune, prevedendo, nel contempo, le competenze specifiche assegnate allo stesso, con la conseguente e attenta ponderazione del soggetto ritenuto più idoneo ad assumere la effettiva responsabilità di detta struttura comune.

È da notare, inoltre, che i diversi casi che si possono verificare devono essere governati, nel concreto, secondo la specificità della nuova realtà organizzativa, così come costituita, tenendo presenti i principi e le regole che disciplinano, comunque, nell'ordinamento attuale, il funzionamento dell'ente comunale.

Non si ritiene, conseguentemente, preclusa la possibilità di ricorrere all'attribuzione di poteri gestionali, in deroga al principio di separazione dei poteri, anche nell'ambito dell'associazione intercomunale, trattandosi di una previsione specifica, introdotta appositamente dal legislatore, che riconosce ampio potere discrezionale alle amministrazioni locali, che possono optare per tale scelta, a seguito di specifica valutazione delle esigenze contingenti e della concreta situazione, riferita propriamente alla realtà dell'ufficio comune.

Restano ferme, ovviamente, le condizioni tassative imposte dal legislatore, che concernono sia il rispetto del limite demografico stabilito (numero complessivo di abitanti degli enti associati non superiore ai 5.000), sia la necessità di garantire un effettivo, e verificabile annualmente, contenimento della spesa.

Si osserva, a tal proposito, che l'ANCI⁸⁷, nell'esaminare analoga questione riferita alla fattispecie di un'unione di comuni, si è espressa in termini negativi, ritenendo inapplicabile il disposto dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, con motivazione riferita però esclusivamente all'elemento determinante costituito dal superamento del limite demografico fissato (nella fattispecie superiore ai 5.000 abitanti).

Qualora, pertanto, l'associazione intendesse avvalersi di siffatta possibilità, la conseguenza diretta ed immediata, derivante da tale scelta, comporterebbe la competenza dell'assessore individuato alla firma degli atti e dei provvedimenti emessi dall'ufficio affidato alla sua responsabilità, come previsto con riferimento a qualsiasi figura di dipendente titolare di posizione organizzativa.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali"
dott. Salvatore Campo

⁸⁷ Cfr. parere del 30 ottobre 2006,

**ORGANIGRAMMA DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI**

[recapiti per il settore delle Autonomie locali]

Indirizzo sede: Via Sabbadini 31 - 33100 Udine
autonomie.locali@regione.fvg.it

Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
Franco Iacop
ass.aut.locali@regione.fvg.it

Vicedirettore centrale dott.ssa Gabriella Di Blas		
SERVIZIO ELETTORALE	Direttore: dott.ssa Annamaria Pecile	s.elettorale@regione.fvg.it
P.O. GESTIONE SISTEMI ELETTORALI E REFERENDARI	Titolare: Stefano Bandini	stefano.bandini@regione.fvg.it
SERVIZIO FINANZA LOCALE	Direttore sostituto: dott. Nicola Manfren	finanza.locale@regione.fvg.it
P.O. GESTIONE FINANZIARIA, PATTO DI STABILITÀ INDENNITÀ	Titolare dott.ssa Alessandra Mossenta	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
P.O. SVILUPPO FORME ASSOCIATIVE, INNOVAZIONE FINANZA LOCALE, MONITORAGGIO DEL SISTEMA REGIONALE	Titolare: dott.ssa Marcella Pardini	marcella.pardini@regione.fvg.it
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SISTEMA AUTONOMIE LOCALI	Direttore: dott. Gianfranco Spagnul	s.sistema.aall@regione.fvg.it
P.O. CONSULENZA E SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOCALI	Titolare: dott. Salvatore Campo	consulenza.aall@regione.fvg.it
P.O. POLIZIA LOCALE E SICUREZZA CIVICA	Titolare: dott.ssa Donatella Lorenzini	donatella.lorenzini@regione.fvg.it
SERVIZIO CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	Direttore: dott.ssa Ida Valent	assemblea.autonomie.locali@regione.fvg.it

